



Consiglio regionale del Veneto

Questo libro proviene dalle raccolte della Biblioteca del Consiglio regionale del Veneto. Il suo utilizzo non commerciale è libero e gratuito in base alle norme sul diritto d'autore vigenti in Italia.

Per ottenerne una versione ad alta definizione a fini editoriali, rivolgersi al seguente indirizzo:

biblioteca@consiglioveneto.it

Art. 78.

Gli Ordini cavallereschi ora esistenti sono mantenuti con le loro dotazioni. Queste non possono essere impiegate in altro uso fuorchè in quello prefisso dalla propria istituzione.

Il Re può creare altri Ordini e prescriverne gli Statuti.

SOMMARIO:

Gli Ordini cavallereschi in generale.

§ 829. Loro origini storiche. — § 830. Ragioni giustificative delle tre distinte disposizioni sancite nell'articolo 78 (n). — § 831. La Corona « fonte degli onori », secondo la espressione inglese. - Prerogativa riconosciuta, in proposito, anche al Sommo Pontefice (n). — * § 832. Limiti di questa prerogativa regia. — * § 833. Amministrazione dei beni di proprietà degli Ordini cavallereschi - Insindacabilità del Parlamento sulla medesima - Funzionari di detta Amministrazione. — * § 834. Forma con cui la Corona esercita la prerogativa in questione - La concessione delle onorificenze e la responsabilità ministeriale.

* Gli Ordini cavallereschi tuttora esistenti.

* § 835. L'Ordine supremo della SS. *Annunziata*. — * § 836. L'Ordine dei SS. *Maurizio e Lazzaro*. — * § 837. L'Ordine *militare di Savoia*. — * § 838. L'Ordine *civile di Savoia*. — * § 839. L'Ordine della *Corona d'Italia*. — * § 840. La *Croce per anzianità di servizio militare*. — * § 841. L'Ordine cavalleresco al merito *agrario, industriale e commerciale*. — * § 842. Le *medaglie* al merito, o commemorative - Loro elenco.

Gli Ordini cavallereschi.

§ 829. — Gli Ordini cavallereschi datano dal XII secolo, avendo preso principio in Palestina agli inizi delle Crociate. Il loro primitivo carattere fu militare e religioso al tempo medesimo, imponendo ai propri membri i voti monastici con quelli di lealtà e devozione ad un alto ideale.

Nel 1048 era stata fondata in Gerusalemme una chiesa sotto il nome di Santa Maria Latina, con un convento destinato ad accogliere i pellegrini visitanti il Sepolcro di Cristo. Più tardi vi fu aggiunto uno spedale sotto l'invocazione di San Giovanni Battista, e i religiosi addettivi ebbero il nome di Frati ospitalieri; il loro rettore era scelto dall'abate di Santa Maria. Nel 1099, dopo la presa di Gerusalemme, i crociati dotarono riccamente l'istituzione degli Ospedalieri, in riconoscenza dei loro pii servizi; ed essi allora, divenuti ricchi e potenti, si distaccarono dai religiosi di Santa Maria, costituendosi in un « Ordine » che fu detto degli Ospitalieri di San Giovanni di Gerusalemme. Frati e guerrieri ad un tempo, essi vestirono le armi ed assunsero ad emblema la croce bianca a otto punte; prestarono voto di povertà, castità ed obbedienza e si dedicarono alla difesa morale e materiale dei pellegrini contro gl'infedeli. Una bolla del Pontefice Pasquale II nel 1113 confermò l'Ordine Ospitaliero e dispose che il rettore o Gran Maestro dovesse essere nominato a vita da tutti i membri dell'Ordine medesimo. Più tardi, e con approvazione del Pontefice Calisto II nel 1120, gli Ospitalieri vennero divisi in tre classi: *nobili* destinati alla professione delle armi; *ecclesiastici* riserbati alle opere del culto; *frati*, che senza essere nobili cooperavano con le armi agli scopi dell'Ordine. Successivamente gli eventi storici obbligarono i « cavalieri Gerosolimitani » a trasferire la sede in altri luoghi, e da questi l'Ordine fu detto, via via, di Cipro, di Rodi, di Malta, venendo finalmente a stabilirsi in Roma, ove restano ancora le vestigia dell'antica e potente istituzione.

Analogamente nel 1118 alcuni francesi si costituivano in associazione religiosa e guerriera per la difesa del Santo Sepolcro, e sorse in tal modo l' « Ordine dei Templarii » che ben presto salì in fama e potenza grandissime per tutta la cristianità. E fu per la sua stessa enorme potenza, che nel secolo XIV, trasferitosi con la sua sede in Francia, l'Ordine dei Templarii attirò sopra di sé il braccio sterminatore di Filippo il Bello, che lo soppresse.

Così pure nel 1190 varii gentiluomini, originarii di Brema

e Lubeca, movendosi a compassione pei crociati tedeschi, feriti e infermi davanti San Giovanni d'Acri, li raccolgono in apposito ospedale e si dedicano alla loro protezione costituendo una terza associazione militare e religiosa, l' « Ordine Teutonico ». Ed anche quest'ultimo, divenuto opulento e potentissimo si trasferì coi nuovi tempi nella natia Germania, dove finì con l'abbracciare il culto luterano, dissolvendosi ingloriosamente.

Poscia l'istituzione si generalizzò, e via via sorsero gli Ordini spagnuoli di Calatrava nel 1158, di San Giacomo della Spada nel 1170, d'Alcantara nel 1177, di Nostra Signora di Montessas nel 1316; gli Ordini portoghesi d'Avis nel 1143 e del Cristo nel 1319.

Nei secoli a noi più prossimi, allorchè le grandi monarchie assolute incominciarono a raccogliere i popoli in forti unità politiche, gli Ordini cavallereschi ricomparvero, ma con veste affatto diversa. Non furono più associazioni di frati guerrieri, ma significarono semplicemente l'insieme delle persone che i sovrani onoravano del titolo di « cavaliere » in ricompensa di servigi resi alla cosa pubblica o di benemerienze acquistatesi verso il trono. Non furono più « Ordini » se non per tradizionale sopravvivenza del nome, chè i loro componenti nè convissero insieme nè si votarono ad obblighi specifici. Non furono più Ordini di « cavalleria » se non a semplice titolo onorifico, specie di nobiltà di secondo grado e non ereditaria. Per eccitare l'emulazione, per stimolare lo zelo, per premiare il merito, per ricompensare servigi, per accrescere splendore e simpatia al trono soddisfacendo l'ambizione o la vanità dei sudditi, tutti i Principi vollero i loro « Ordini cavallereschi » e li istituirono a perenne ricordo di avvenimenti più o meno storici, li dotarono, li suddivisero in più classi o gradi per proporzionare il premio all'importanza dei meriti, se ne valsero conferendone le insegne alle persone, nobili o non nobili, che si rendessero degne di cosiffatte distinzioni onorifiche.

§ 830. — Trapassandosi dal regime assoluto al regime libero, caratterizzato dall'eguaglianza giuridica, sorgeva il

dubbio se gli Ordini cavallereschi potessero ancora continuare a sussistere, quando si abolivano nel modo più generale ed assoluto i ceti, le classi, gli *ordini* in cui prima dividevasi il popolo. Infatti l'Assemblea Nazionale francese con decreto del 30 luglio 1791 avea soppressi anche gli ordini cavallereschi, e la Costituzione del 3 settembre dello stesso anno avea ripetuto la soppressione. Ma poscia si riconobbe che gli Ordini cavallereschi non suonano offesa al principio dell'eguaglianza giuridica, perciocchè in nulla essi differenziano l'un cittadino dall'altro se non nel nudo titolo onorifico; nè la denominazione di « Ordini » ha virtù di identificarli poco o molto con i ceti e le classi che la rivoluzione francese avea inteso spazzar via, non portando essi quell'appellativo se non per essere succeduti storicamente agli antichi Ordini di cavalleria senza però in alcuna guisa perpetuarne o riprodurne i vietati caratteri. Tuttavia era opportuno diradare il dubbio. La Carta francese del 1814 nell'articolo 12 e la Costituzione del 1830 nel corrispondente articolo 63 reputarono di dover dichiarare in modo esplicito il mantenimento della Legion d'Onore già istituita da Napoleone nel 1802; la Costituzione belga stimò a sua volta di dover dedicare un apposito articolo, il 76, alla istituzione degli Ordini cavallereschi pei militari; parimenti il costituente piemontese, dopo aver fatta salva nell'articolo 24 l'uguaglianza giuridica per « tutti i regnicoli, qualunque sia il loro *titolo* o *grado* » reputò dichiarare in quest'articolo 78 la conservazione degli Ordini cavallereschi allora esistenti, e quindi anche far salva l'istituzione di nuovi. Nella tornata 31 maggio 1873 della nostra Camera, fu poi ritenuto che la frase « Ordini cavallereschi *ora* esistenti » sebbene scritta originariamente per lo Stato Sardo, dovevasi intendere applicabile anche a tutti gli Ordini degli altri Stati italiani, ai quali via via lo Statuto si era esteso con le annessioni; donde la necessità di esplicite abolizioni degli Ordini medesimi.

E poichè gli Ordini cavallereschi degli Stati Sardi possedevano già da tempo un proprio patrimonio, qual dotazione accumulata principalmente per effetto della sovrana

benevolenza che avea voluto metterli in condizioni da raggiungere con liberale generosità i rispettivi scopi, lo Statuto dichiarò conservate siffatte dotazioni, in applicazione di quello stesso principio che nell'articolo 29 avea fatto proclamare che « *tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili* ». Inoltre, per garanzia dei terzi, come lo Statuto nell'articolo 31 avea genericamente avvertito che « ogni impegno dello Stato verso i suoi creditori è inviolabile », qui aggiunge che le dotazioni degli Ordini cavallereschi non avrebbero mai potuto essere distratte ad altro uso.

Finalmente, conveniva determinare a chi si appartenesse la competenza ad emettere le *norme* secondo le quali siffatte onorificenze potessero concedersi, ossia gli Statuti dei varii Ordini. Trattandosi della determinazione di generali regole giuridiche, la competenza naturale sarebbe spettata al Legislativo; nondimeno il costituente piemontese reputò più opportuna una eccezione, e della emanazione di cotesti Statuti fece esplicita riserva al Re, come di materia tradizionalmente connessa al lustro della istituzione monarchica.

Queste, le ragioni delle tre disposizioni contenute nell'articolo 78: del quale troviamo parola in tre diversi punti dei verbali del Consiglio di conferenza (§ 7). Nel verbale della seduta 24 febbraio leggesi quanto segue:

Le Ministre continua.....

« Les Ordres de chevalerie sont conservés avec leurs dotations ».

Le Ministre observe que cette conservation n'importe pas que le mode d'administration soit le même qui est établi à présent.

Il ajoute que le Roi « peut en créer d'autres et décréter leurs statuts », ce qui est conforme à ce qui se trouve établi en Toscane » (1).

Le marquis Alfieri propose d'ajouter la phrase suivante: « Il Re provvede per il modo della loro amministrazione », afin de laisser toute latitude au Roi à cet egard. Il observe que si l'on ajoute les mots par lui proposés, on pourrait supprimer la mention faite des Statuts dans l'article tel qu'il avait été rédigé d'abord; mention qui plus tard pourrait causer des embarras; et l'on ne consacrerait pas irrévocablement l'inaliénabilité des biens

* (1) Alludesi all'articolo 73 della Costituzione promulgata in Toscana il 15 febbraio 1848, che doveva essere giunta a Torino in quei giorni medesimi.

immeubles de l'Ordre de Saint Maurice des biens meubles pouvant, dans des vues d'intérêt public, lui être substitués, pourvu que la valeur de la dotation n'en soit pas altérée.

Ce qui rencontre la sanction souveraine.

Leggesi poscia nel verbale del 2 marzo, a conferma delle osservazioni del marchese Alfieri :

A l'égard de l'article touchant la conservation des Ordres de chevalerie, le chev. Des Ambrois observa que la phrase disant: « Il Re provvede coi suoi decreti all'amministrazione dei loro beni » pouvait laisser la latitude d'améliorer la dotation, en changeant au besoin la nature des propriétés sans qu'il soit nécessaire d'une nouvelle *loi*.

È finalmente nel verbale della seduta di quello stesso 4 marzo in cui lo Statuto doveva essere promulgato, si trova la comunicazione definitiva del testo dell'articolo 78 con le ultime modificazioni introdottevi.

§ 831. — La prerogativa di creare e concedere distinzioni onorifiche suole esprimersi dagli inglesi con la nota formola che « il Re è la fonte degli onori ». Come egli è la sorgente della giustizia, il depositario del mite diritto di grazia, il centro a cui formalmente si connettono tutte le manifestazioni della sovranità statale e da cui sembra quasi che si dipartano i raggi d'ogni attività pubblica e di ogni nobile ed utile impulso in tutta la vita sociale, così pure è il Re la sorgente dei premii pubblici ai cittadini più degni e meritevoli. Nel regime costituzionale, volendosi che la Corona sfugga ad ogni responsabilità e ad ogni critica, è rigida la regola che il Re non abbia a manifestare giammai la sua volontà personale, come avveniva nei tempi del sistema assoluto. Ma se la volontà personale del Monarca non deve mai apparire diretta nelle azioni disputabili e nelle cose attinenti alla vita stessa dello Stato, è bene che abbia campo amplissimo ed esclusivo di mostrarsi nelle contingenze in cui l'approvazione pubblica è sicura, e non può avere altro effetto se non quello di accrescere simpatia al trono ed aumentarne il prestigio. Un popolo che per tradizione o necessità politica liberamente riconosciuta assume a propria forma di governo la monarchia, è profondamente

interessato a procurare ogni mezzo per assicurarne il lustro e la durevole simpatia nelle masse: ed a questo scopo è giovevole in maniera intensissima la prerogativa di concedere distinzioni onorifiche. Come notò Napoleone con crude parole allorquando istituiva la Legion d'Onore, egli è principalmente con futili soddisfazioni all'amor proprio, che si conducono gli uomini; onde appare indispensabile un alimento alla passione umana per le distinzioni onorifiche, e alla umana vanità che si strugge per ottenerle. Pertanto, fino a che questo mezzo corrisponderà ad un utile pubblico per appagare le giuste ambizioni senza offendere in nulla l'eguaglianza nei diritti e nei doveri, nessun sistema è preferibile a quello che affida la materia delle onorificenze esclusivamente al capo dello Stato. Egli, che occupa il posto più onorifico nella gerarchia sociale, sa rendere più alto e più ambito il guiderdone ai meritevoli; mentre la riconoscenza di chi ne riceve i favori, si aggiunge a cementare sempre meglio i sentimenti di affetto per cui grandeggia la Corona in mezzo a un popolo libero. Per le quali considerazioni, e per tradizione di quel che avea luogo nei passati secoli, anche in regime libero è conservata al Re la prerogativa di concedere onorificenze ⁽¹⁾.

* § 832. — Per effetto della prerogativa stabilita con quest'articolo 78, il Re è dichiarato, innanzi tutto, legislatore in materia di creazione e modificazione degli Ordini cavallereschi; nè solo temporaneamente, come nei casi che esamineremo sotto gli articoli 82 e 83 dello Statuto medesimo, ma in perpetuo. I regolamenti emanati dal Re in queste materie, sono dunque rivestiti della forza stessa delle leggi.

Non è tuttavia senza limiti questa facoltà regia, imperciocchè ne trova in tutto il complesso del diritto nazio-

* ⁽¹⁾ È poi degno di menzione a questo proposito, sebbene non trattisi di cosa che abbia alcun rapporto con l'articolo 78 dello Statuto, che in Italia anche il Pontefice conserva i propri Ordini cavallereschi e continua a farne conferimento. La legge delle guarentigie non parla di ciò; ma l'onorifica prerogativa è rimasta in fatto, quale sopravvivenza dell'antica sovranità temporale dei Papi.

nale, i cui principii vogliono essere rispettati in tutte, senza eccezione, le manifestazioni della volontà dello Stato. Primo fra codesti principii è quello della eguaglianza giuridica, e però il Re, pur essendo legislatore in questo campo, non potrebbe nè concedere privilegi alla collazione degli Ordini cavallereschi, nè limitarne la concessione in guisa contraria all'eguaglianza. Libero è il Principe di concedere il titolo di propri Cugini o di Eccellenze agli insigniti di un dato Ordine; di concedere pensioni nelle dotazioni dei vari Ordini cavallereschi; ed altresì di determinare le precedenza onorifiche nella sua Corte, assegnando ai membri dei vari Ordini, come ai pubblici ufficiali in genere, una gerarchia nelle solenni cerimonie (il che in Italia fu fatto col regio decreto 19 aprile 1868, n. 4349, numerose volte ritoccato in seguito). Ma non potrebb'egli, ancorchè legislatore, accordar diritti od esonerar da doveri che le leggi impongono ugualmente a tutti i cittadini, nè mettere o mantenere a base dei propri Ordini cavallereschi alcuna distinzione che sia contraria all'uguaglianza giuridica. Così noi vediamo prefisse non da regolamenti emanati in base all'articolo 78 ma da leggi del Parlamento, le prerogative di diritto giudiziario concesse dagli articoli 724, 725, 727 e 728 ai Grandi Ufficiali dello Stato, fra i quali si comprendono i Cavalieri dell'Annunziata. Così si è visto al paragrafo 35 essersi emanate le Lettere Patenti del 16 marzo 1851 per cancellare l'incapacità degli acattolici a conseguire decorazioni nell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro; e vedremo nel § 835 essersi introdotta nella Carta Reale del 1869 sull'Ordine dell'Annunziata, una prudente riserva pei membri di esso Ordine che non seguissero il culto cattolico. Parimenti, le condizioni in cui perdesi il diritto di fregiarsi d'onorificenza antecedentemente conseguita, non potrebb'essere materia di prerogativa regia, ed infatti se ne occupa il Codice penale: il quale nell'articolo 20 elenca la perdita o sospensione delle decorazioni e annessi diritti lucrativi od onorifici tra le conseguenze dell'interdizione dai pubblici uffici. Nè potrebbe il Re attingere al pubblico erario per accrescere, se del caso, quelle dotazioni degli Or-

dini cavallereschi, le quali pur sono abbandonate alla libera disposizione di lui; imperciocchè deve anche questa prerogativa esercitarsi in conformità del principio costituzionale per cui le imposte e le spese pubbliche sono attribuzione gelosa ed esclusiva del Parlamento. Quindi fu necessaria una legge che fu quella del 15 dicembre 1861, per anticipare l'assegno di pensioni sul bilancio pubblico a favore dei decorati dell'Ordine militare di Savoia, come egual legge fu necessaria nel 1906 per l'assegnazione di lire cento annue ai decorati delle medaglie commemorative delle campagne del 1848 e 1860. Nè infine potrebbe il Re, comunque legislatore, avvisare alle sanzioni penali che debbono guarentire l'integrità della sua prerogativa di collazione della onorificenza cavalleresca; e infatti noi vediamo trattata codesta materia dal Codice penale, che nell'articolo 186 determina:

Chiunque porta indebitamente e pubblicamente la divisa o i distintivi di una carica, di un Corpo o di un ufficio, ovvero si arroga gradi accademici, *onorificenze*, titoli, dignità o cariche pubbliche, è punito con la multa da lire 50 a 1000.

Il giudice può ordinare che la sentenza sia pubblicata per estratto in un giornale da lui designato, a spese del condannato.

Inoltre, non sembra che secondo i principii del nostro diritto pubblico positivo si possa escludere anche l'intervento di leggi speciali, le quali dispongono creando nuovi Ordini cavallereschi o modificando quelli che esistono. Se lo Statuto nostro fosse una legge superiore alle leggi ordinarie, per fermo la semplice iniziativa d'un progetto di questo genere dovrebbe essere impedito dai Presidenti delle Camere, siccome incostituzionale: ma il nostro Parlamento è Costituente perpetua, e quindi non si può opporre alcuna eccezione pregiudiziale nè al Governo che in nome del Re intenda eventualmente associare le Camere ad un atto che sarebbe di spettanza della Corona, nè al singolo deputato o senatore che proponga alla rispettiva Camera d'iniziare un atto relativo alle materie dell'articolo 78. La Corona, che per mezzo dei Ministri ha mille mezzi per opporsi ai progressi di un tal progetto, quando consentisse a

lasciarlo passare pei diversi stadii fino a quello della sanzione, dimostrerebbe d'essere incline ad una deroga dell'articolo 78, e la legge sarebbe pienamente valida. Citiamo in appoggio un precedente degli inizi del nostro regime libero: nel 5 novembre 1848 il deputato Brofferio proponeva un disegno di legge per istituire l' « Ordine del valore italiano » e la Camera nel giorno 16 dello stesso mese prendeva in considerazione la proposta, ad onta che il Ministro dell'Interno avesse fatto alcune riserve in omaggio all'articolo 78.

Inutile poi soggiungere, che nel caso intervenga una legge a disciplinare un Ordine cavalleresco, questa legge non potrebbe poi essere in alcuna guisa modificata da un decreto; la prerogativa dell'articolo 78 dovrebbe cedere il passo alla regola generale e fondamentale dell'articolo 6.

In secondo luogo, il Re esercita la piena facoltà di collazione dei suoi Ordini cavallereschi, di ciascuno dei quali è capo e quindi è insignito egli medesimo, col nome di « Generale Gran Mastro » in memoria del titolo che fu messo in uso per la prima volta nel 1118 dal rettore supremo dell'ordine di San Giovanni in Gerusalemme. La collazione di una onorificenza è un vero e proprio *provvedimento*, cioè un ordine che dispone per un caso concreto e si esaurisce con la sua stessa applicazione; per la qual cosa rientra nella competenza propria del Potere Esecutivo, e non già in forza dell'articolo 78, ma in forza della disposizione generica, contenuta nel fondamentale articolo 6. Del resto, se l'articolo 79 attribuisce al Re la facoltà di conferire titoli di nobiltà, a più forte ragione deve intendersi conferita a lui quella di conferire semplici titoli cavallereschi.

Ma per ciò appunto, non potendo esserci provvedimento concreto e singolo il quale non metta capo ad una norma generale intesa a regolarlo, queste collazioni di Ordini cavallereschi, sebbene affatto discrezionali nel merito, rinvencono i suoi limiti nelle norme che si trovano e nelle leggi del Regno, in genere, e in ispecie negli Statuti di ciascun Ordine, che il Re solo emana e modifica in virtù dell'articolo 78.

* § 833. — Quanto all'amministrazione dei beni di proprietà degli Ordini cavallereschi, essa in forza di questo medesimo articolo, è libera da ogni sindacato diretto del Parlamento, ed al Re si appartiene divisarne le regole e dirigerne l'uso. Ma d'altra parte, il carattere di questi enti è veramente e propriamente quello di un corpo morale, e l'articolo 433 del Codice civile determina che i beni dei corpi morali appartengono ai medesimi, però solo « in quanto *le leggi del Regno* riconoscano in essi la capacità di acquistare e di possedere ».

Varie volte il Parlamento si è occupato dell'amministrazione dei beni degli Ordini cavallereschi accennando a mettere in dubbio ch'essi debbano rimanere sottratti al sindacato politico della Camera. Nel 5 ottobre 1849 il deputato Pescatore presentò un disegno di legge per dichiarare ch'essa spettava al Ministro delle Finanze, il quale doveva rispondere alle Camere; ma la proposta non ebbe alcun seguito. Nella tornata del 14 gennaio 1851 il deputato Valerio chiese che anche i bilanci dell'Ordine Mauriziano fossero sottoposti al Parlamento, e a lui si unì il deputato Sineo; ma negarono ciò energicamente il presidente Pinelli, e il Ministro Galvagno; il deputato Cadorna, temperando le due opinioni contrarie, domandò che quei bilanci si presentassero non perchè il Parlamento avesse a discuterli, ma solo perchè li tenesse presenti nella discussione del bilancio dello Stato; la Camera finì col deliberare che fosse stampato e distribuito il semplice estratto. Nel 22 marzo 1866 la quistione risorse per opera del deputato Ercole, che richiese la presentazione periodica dei detti bilanci al Parlamento; però senza riuscirvi, non ostante che il presidente del Consiglio, Menabrea, e il deputato Lanza avessero alcuni anni dopo, ossia nel 5 maggio 1869, concordemente ammesso il diritto del Parlamento a richiedere i bilanci medesimi.

Quasi contemporaneamente alla quistione dei bilanci sorse l'altra sull'obbligo del Governo di presentare ogni anno al Parlamento l'inventario dei beni dell'Ordine Mauriziano. Se ne fece propugnatore lo stesso deputato Va-

lerio nella tornata 29 dicembre 1852, sostenendo con l'appoggio del Cadorna, che tale comunicazione era necessaria per agevolare alle Camere il coscienzioso adempimento del suo diritto di sindacato sui bilanci pubblici; ma il Governo si oppose, allegando trattarsi di beni d'un corpo morale autonomo e invocando l'articolo 78 dello Statuto; la Camera diede ragione al Governo, nè migliore fortuna ebbe la domanda allorchè nel 5 e 18 maggio 1869 fu risolta dal deputato Sineo.

In relazione alle due questioni or accennate, più volte si discusse in Parlamento, se i funzionari dell'Ordine Mauriziano dovessero equipararsi, nei loro diritti e doveri, ai funzionari dello Stato. La Camera nel 7 marzo 1851 deliberò affermativamente; ma entrò poscia in contrario avviso addì 1° maggio dello stesso anno, e lo riconfermò indirettamente nel 28 gennaio 1854, direttamente nel luglio 1862. Viceversa, nella legge 13 maggio 1877, n. 3830, sulle incompatibilità parlamentari, il cui primo articolo costituisce ora l'articolo 82 del vigente Testo Unico (§ 429), i funzionari dell'Ordine Mauriziano furono parificati nella ineleggibilità a tutti gli altri funzionari dello Stato.

* § 834. — La forma con cui si esercita la prerogativa regia in materia d'onorificenze, è sostanzialmente quella del decreto, non senza risentire, per altro, delle antiche tradizioni, le quali è naturale sieno più persistenti nelle cose che riflettono gli onori, la Corte, il cerimoniale.

Nell'ordinamento di siffatti istituti si rinviene talvolta l'antica forma delle « Lettere patenti » che si adoperavano un tempo per significare la volontà regia sotto il gran sigillo dello Stato e con la controfirma di un Ministro, a certificare la sottoscrizione del Re, in contrasto con le « Lettere chiuse » ed anche con le famose « *Lettres de cachet* » che pure significavano il volere sovrano, ma in materie più particolari e senza forme solenni. Così le Lettere patenti del 16 marzo 1851 circa l'Ordine Mauriziano (§ 836). Altra volta si rinviene il nome di « Carta », che già nel medio evo significava concessione regia di particolari diritti

od immunità (§ 24); ad esempio, la Carta reale del 3 giugno 1869 circa l'Ordine dell'Annunziata (§ 835). E, come dice lo stesso articolo, le norme regolatrici dei vari Ordini cavallereschi serbano il nome di « Statuti » per quel medesimo tradizionale motivo per cui si chiama Statuto la legge fondamentale del Regno (§ 25).

Nell'intestazione poi dei decreti di questo genere, il Re suole assumere e dichiarare anche la sua qualità di Capo e Gran Maestro dell'Ordine del quale trattasi; nei decreti d'istituzione o modificazioni di statuti, suole richiamarsi al suo « volere », alla sua « prerogativa », alla sua « autorità magistrale », non di rado adopera la formola « *abbiamo ordinato ed ordiniamo* » e sovente esprime ch'egli decreta per suo « moto proprio », cioè senza il consiglio altrui, nel qual caso la controfirma del Ministro vorrebbe essere non l'assunzione della responsabilità dell'atto regio secondo l'articolo 67 dello Statuto, ma la semplice attestazione della verità della firma regia, come nel sistema del governo assoluto. Ma nella quistione del moto proprio e del valore vero della controfirma, rimandiamo a quanto già ne fu detto nel § 716.

Egli è però assolutamente fuori di qualsiasi dubbio il principio, che anche della concessione di onorificenze, avvenga o no con la materiale controfirma dei Ministri, sono questi responsabili alle Camere, ora per avere consentito o proposto, ora per non aver saputo impedire, ora per non essere riusciti a far revocare una distinzione male accolta dall'opinione pubblica. Già nella tornata del 14 gennaio 1853, della Camera Subalpina, l'on. Pinelli, primo segretario del Re per l'Ordine Mauriziano, ammise che nella concessione delle onorificenze debba intervenire la responsabilità ministeriale; al che l'on. Sineo rispondeva non occorrere legge o dichiarazione veruna, essendo principio assoluto del regime costituzionale che nulla il Re può fare senza il sussidio di un Ministro responsabile. In seguito, pubblicatesi le regie patenti sull'Ordine Mauriziano, (§ 836) che non portavano controfirma d'alcun Ministro, il deputato Pescatore interpellò il Governo per conoscere chi ne assumeva la responsabilità, e il ministro Galvagno rispose che

della collazione delle onorificenze la responsabilità gravava sui Ministri; dell'amministrazione dei beni dell'Ordine non gravava invece su di essi, ma sul capo di quella stessa amministrazione; e il Pescatore replicò negando la distinzione, mentre il Galvagno ebbe a riaffermarla, richiamandosi all'articolo 78 dello Statuto. Più di una volta poi fu mossa censura in Parlamento ai Ministri in ordine a collazione di onorificenze: così nella seduta 24 aprile 1866 e in quella 2 giugno 1868.

* Gli Ordini cavallereschi ora esistenti.

* § 835. — Passiamo, dopo tutto ciò, a discorrere degli Ordini cavallereschi esistenti in Piemonte al giorno della promulgazione dello Statuto, e di quelli istituiti in seguito.

Il più antico e il più illustre è l'Ordine Supremo della Santissima Annunziata. Esso venne fondato nel 1362 da Amedeo VI, il *Conte Verde*, quattordicesimo dei Conti di Savoia: e fu detto primamente « Ordine del Nodo d'Amore » o « del Collare di Savoia ». In onore della Vergine e delle sue quindici allegrezze, il numero dei cavalieri fu di quindici, compreso il Gran Maestro suo fondatore. Perdute, o forse non redatte a strumento scritto le regole dell'Ordine, esse vennero istituite più tardi da Amedeo VIII nel 1409, e poscia ampliate e riformate da Carlo III, che nel 1518 elevò il numero dei cavalieri a venti, e mutò l'antico nome dell'Ordine in quello che ancora oggi conserva. La Carta Reale del 3 giugno 1869, che oggi costituisce lo Statuto dell'Ordine, dopo avere, in un ampio preambolo accennato a codeste origini, continua:

Questa suprema ricompensa di eminenti servigi, che induceva una specie di religiosa e militare fraternità tra il Capo e Sovrano dell'Ordine ed i suoi compagni, era riservata solamente ai *guerrieri* che più si fossero segnalati nella professione delle armi; e per ottenerla, oltre al merito dei servizi, si richiedeva la distinzione di *illustri natali*.

Senonchè col volgere dei tempi si riconobbe giusto di non privarne coloro che avevano resi alla patria eminenti servigi in alte cariche *civili*, e di *non richiederne*, quando esisteva una gran distinzione d'opera, quella ancor del *casato*.

Similmente gli *straordinari privilegi politici ed economici* dai quali era accompagnato il grado di cavaliere dell'Annunziata, si ravvisarono col progredire delle sociali istituzioni, meno conformi al buon vivere civile, e vennero, di mano in mano, *in dritto o in fatto aboliti*.

Onde la riportata Carta Reale avvisò a determinare nuove regole per l'Ordine Supremo del Regno, e a tal uopo dispone come segue:

Art. 1. — Il numero dei cavalieri dell'Ordine Supremo della Santissima Annunziata sarà, come per lo passato, di *venti*, nel novero dei quali non si computano, secondo gli Statuti e le osservanze antiche, nè la persona del *Capo e Sovrano*, nè quella del *Principe ereditario*. Similmente non fanno numero nè gli *ecclesiastici*, nè i *forestieri*.

Art. 2. — Le scelte cadranno, a seconda dei casi, fra i personaggi segnalati per eminenti servigi nelle alte cariche *militari*, fra quelli più distinti nelle alte cariche *civili*, ed anche fra i personaggi che nella *vita privata* abbiano acquistato universalmente nome ed autorità di luminari d'Italia o di benefattori insigni della Nazione.

Art. 4. — I cavalieri dell'Ordine Supremo usano due *Collane*: una grande e l'altra minore.

Portano la *grande* il primo giorno dell'anno, il giorno della festa della Santissima Annunziata, e in tutte le grandi feste e solennità nazionali, e nelle grandi funzioni di Corte.

Portano la *Collana minore* in ogni altra occasione di rappresentanza.

Essi portano inoltre alla parte sinistra del petto una *stella d'oro* in cui è effigiata Maria Santissima Annunziata, in conformità di quanto prescrisse Madama Reale Maria Giovanna Battista Duchessa Reggente di Savoia nel capitolo dell'Ordine da Lei tenuto il dì 24 marzo 1680.

Art. 5. — Alla *morte* di ciascun cavaliere gli eredi *restituiscono* al Re la Gran Collana che il defunto aveva da Lui ricevuta.

Art. 6. — I cavalieri dell'Ordine dell'Annunziata godranno di tutte le *prerogative, distinzioni e preminenze* dichiarate nel nostro decreto del 19 aprile 1868, agli articoli 1 e 6 e degli *onori militari* stabiliti dal regolamento di disciplina.

Art. 7. — Nella qualità che rivestono di *Nostri Cugini*, saranno a preferenza di ogni altro Grande Ufficiale dello Stato chiamati ad assistere come *testimoni* negli atti che concernono la nascita, il matrimonio, la morte dei Principi della Nostra Casa.

Sono similmente chiamati a prender parte a tutte le altre funzioni di Corte, nelle quali prenderanno posto *immediatamente dopo* i Principi Reali.

Art. 8. — La *scelta* dei cavalieri ed uffiziali dell'Ordine appartiene esclusivamente al Capo e Sovrano di esso; nondimeno quando vi sono varî posti vacanti, il Re riunisce presso di sè il *Capitolo dei cavalieri* per sentirne il parere sui candidati che egli solo ha il diritto di proporre. Il Capitolo può anche essere presieduto, per delegazione del Capo e Sovrano, dal Principe ereditario o da altro Principe Reale, o dal decano dei cavalieri.

Art. 9. — Al Capitolo debbono intervenire, col Capo e Sovrano, e chi lo rappresenta, almeno *sei* cavalieri. Chi presiede dichiara il nome dei candidati; ciascuno può fare in proposito le osservazioni che crede. Poi si delibera su ciascuna proposta per voto a scrutinio segreto, per via di schede chiuse, in cui si scrive il nome del candidato proposto, accompagnato da un sì o da un no.

Il Presidente apre la scheda e legge successivamente i voti e ne proclama infine il risultato. S'intende per altro sempre essere il voto del Capitolo meramente *consultivo* e *segreto*.

Art. 10. — Nel giorno dal Re, Capo e Sovrano, assegnato, il nuovo eletto si presenterà al suo cospetto, ed ivi, in presenza di due o più cavalieri, coll'intervento del segretario dell'Ordine, *genuflesso colla mano sui sacri Evangelii*, pronunzierà il *giuramento*, secondo la formola costituzionale.

L'atto di giuramento sarà segnato da lui e dai cavalieri presenti. Dopo ciò l'eletto farà riverenza al Re Capo e Sovrano che gli porrà la Collana al collo e gli darà l'abbracciata.

Art. 11. — Nella solennità della Santissima Annunziata i cavalieri sono radunati in forma solenne nella Cappella Palatina per ivi assistere ai *Divini Uffici* ed invocare la benedizione del Cielo sul Re e sull'Italia. In tale occasione uno dei Nostri Cappellani adempierà l'ufficio di Maestro delle cerimonie.

Art. 12. — In occasione di feste, balli, pranzi solenni a Corte, i cavalieri dell'Annunziata sono introdotti nel Nostro Gabinetto, e Ci fanno corteggio, siccome quelli che godono il privilegio delle grandi entrate.

Art. 13. — Secondo il disposto degli Statuti, sempre osservato finora in questo Ordine Supremo, avvenendo il decesso di un cavaliere ne sarà dato avviso a ciascuno degli altri cavalieri, fratelli e compagni, dal Nostro Ministro degli affari esteri, invitandolo anche a suffragarne l'anima secondo l'antica consuetudine ed il prescritto degli Statuti, *quando pel culto del defunto professato ne sia il caso*.

In ogni evento i cavalieri, quando non ne siano impediti e si trovino sul luogo, s'associeranno al convoglio funebre del defunto.

Art. 14. — Se mai avvenisse (il che Dio non voglia) che un cavaliere fosse riconosciuto o per condanne sofferte, o per giudizio dei poteri competenti, aver mancato gravemente ai suoi doveri verso la Nazione od il Re, o fallito all'onore, il *Capitolo dell'Ordine*, avute le prove legali del reato, ed in numero di *dieci* almeno, e coi *due terzi dei voti* ha facoltà, sentito l'imputato nelle sue difese e per via di deliberazione scritta, approvata dal Capo e Sovrano, di cassarlo dal ruolo dei cavalieri.

Questa deliberazione verrà notificata a diligenza del Segretario dell'Ordine all'imputato, con divieto di fregiarsi delle insegne di cui è stato privato, e colla minaccia, in caso di trasgressione, d'incorrere le pene stabilite nel Codice penale.

Quest'Ordine è conferito sempre di *motu proprio* dal Re. Segretario dell'Ordine, a sensi dell'articolo 3 della Carta Reale, continuava ad essere il Ministro degli affari esteri *pro tempore*; ma il regio decreto 25 agosto 1876, n. 3289,

confermato dal regio decreto 7 aprile 1883, n. 6050, gli sostituì in tale incarico il presidente del Consiglio dei Ministri *pro tempore*; poscia il regio decreto 19 febbraio 1891, gli ha sostituito il Ministro dell'interno.

Il regio decreto che vediamo citato nell'articolo 6 della Carta Reale, è quello che determina l'ordine delle precedenza a Corte e nelle funzioni pubbliche. Esso pone nella categoria I, unici, i cavalieri dell'Annunziata, i quali però, a sensi dell'articolo 2 dello stesso decreto, debbono cedere il passo ai cardinali. E nell'articolo 6 si determina:

Art. 6. — Dichiariamo di voler conservato ai cavalieri dell'Ordine Supremo della Santissima Annunziata il trattamento di *Nostri Cugini*, e le altre prerogative di cui godono attualmente.

I personaggi compresi nelle quattro prime categorie, rivestono la dignità di *Grandi Ufficiali dello Stato*, e godono altresì del trattamento di *Eccellenza*.

Le *consorti* dei cavalieri dell'Ordine Supremo della Santissima Annunziata e dei Ministri di Stato, godranno, come per lo passato, trattamento di *Eccellenza*, ed avranno un posto distinto a Corte.

Infine, chi è fregiato delle insegne di quest'Ordine Supremo, ha anche diritto a fregiarsi, per antica consuetudine, delle grandi insegne dell'Ordine Mauriziano.

È ben noto che sul collare dell'Annunziata campeggia ripetutamente il motto *Fert*, di cui nessuno ha saputo svelare il misterioso significato. V'ha chi reputa essere quelle le quattro iniziali della frase *Fortitudo Ejus Rhodum Tenuit*, con allusione ad una impresa di Amedeo V in aiuto ai cavalieri di Rodi; ma la realtà di tale impresa è revocata in dubbio dalla più recente critica storica.

Altri vogliono leggervi le iniziali dell'antico motto di guerra *Frappez, Entrez, Rompez Tout*: ma i Conti di Savoia non adoperarono che ben poco quel grido: ed esso è poi troppo poco in armonia col carattere severo e religioso dell'Ordine Supremo, perchè abbia potuto essere assunto a motto sulla Collana.

Altri vi leggono: *Foedere Et Religione Tenemur*, in analogia alla frase che si vede sopra una moneta aurea di Vittorio Amedeo I; altri connettono l'enigmatica parola alla denominazione di *Fertonus*, con cui si designava la

moneta in Moriana, culla della dinastia sabauda; altri, infine, rammentano che in una medaglia fatta coniare da Carlo Emanuele I nel 1590 leggesi il motto: *Fertque Refertque*, il quale richiamerebbe un emistichio che ripetutamente si trova nell'*Eneide* di Virgilio. Comunque sia, il mistero che circonda quella sigla, vale ad accrescere la nobiltà dell'Ordine antichissimo.

* § 836. — Nel 1434 il duca Amedeo VIII di Savoia istituiva l'Ordine di San Maurizio, con carattere militare e religioso. Ad esso veniva poi riunito, con Bolla del Pontefice Gregorio XIII in data 13 novembre 1572, l'Ordine Gerolosimitano di San Lazzaro, ch'era stato fondato sin dal 1119 sul modello degli ospitalieri, per consacrarsi principalmente alla cura ed alla difesa dei lebbrosi. Nacque così la « Sacra Religione ed Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro » le cui insegne risultano dalla composizione delle due croci che formano l'emblema dei due Ordini precedenti: cioè la croce bianca a punte trilobate di San Maurizio e la croce verde ad otto punti, di San Lazzaro.

Capo e Generale Gran Mastro dell'Ordine è il Re, ed i membri si distinguono ora in cinque classi, ossia cavalieri, ufficiali, commendatori, grandi ufficiali, e cavalieri di Gran cordone. L'amministrazione del vistoso patrimonio è diretta dal « primo segretario di S. M. pel Gran Magistero Mauriziano », e vi è un Consiglio dell'Ordine, chiamato a dar voto intorno alle deliberazioni più importanti. Molta parte della rendita è erogata in pensioni che il Re assegna ai decorati più bisognosi o più meritevoli.

Abolita nel 1849 ogni distinzione fra i membri di quest'Ordine per ragione della nascita, e nel 1851 ogni distinzione a causa religiosa, presentemente gli statuti sono quelli approvati col regio decreto 20 febbraio 1868, di cui ecco i principali articoli:

Art. 1. — L'Ordine continua ad essere destinato a ricompensa delle distinte benemerienze acquistate nelle carriere civili e militari, nelle scienze, nelle lettere, nelle arti, nel commercio, nelle industrie, e più specialmente in opere di beneficenza per le quali l'Ordine venne istituito o di cui fu successivamente incaricato.

La sola diuturnità del servizio prestato negli uffici pubblici non è titolo sufficiente per ottenere la Croce, salvochè si tratti di servizi parlamentari o di servizi gratuiti nelle Amministrazioni provinciali e comunali, od in Istituti di educazione e beneficenza.

Art. 2. — Niuno potrà conseguire per la prima volta maggior grado che quello di Cavaliere, salvochè rivesta la carica di Grande Ufficiale dello Stato; la presente disposizione non comprende che i nazionali.

Art. 3. — Niun decorato potrà essere promosso ad un grado superiore se non dopo trascorsi nei gradi di Cavaliere e di Ufficiale *tre* anni — in quello di Commendatore *quattro* — in quello di Grande Ufficiale *cinque*.

Art. 4. — Il numero dei decorati sarà d'ora in poi fissato pei Cavalieri di Gran Croce a *sessanta*;

Pei Grandi Ufficiali a *centocinquanta*;

Pei Commendatori a *cinquecento*;

Per gli Uffiziali a *duemila*.

Il numero dei Cavalieri rimane *indeterminato*.

Nel numero dei Cavalieri di Gran Croce non sono compresi i Cavalieri *del Supremo Ordine della SS. Annunziata*, che, per antica consuetudine ricevendo la Collana, possono fregiarsi delle Grandi Insegne Mauriziane (§ 835).

Quanto al numero delle decorazioni che si possono annualmente concedere, e ai modi di revoca dalle decorazioni concesse, sono come appresso in seguito al regio decreto 26 gennaio 1908, n. 32, modificante altri anteriori decreti in proposito che torna inutile ricordare, ed emanato di *motu proprio* dal Sovrano:

Pei cavalieri di gran croce il numero di tre, pei grandi ufficiali il numero di sedici, pei commendatori il numero di cinquantadue, per gli ufficiali il numero di centosettantasei, pei cavalieri il numero di quattrocentottantotto.

Il qual numero è poi ripartito annualmente e razionalmente dal Presidente del Consiglio fra la Presidenza stessa di esso Consiglio e gli altri Ministeri; ma sono escluse dai suindicati numeri le concessioni Sovrane per *motu proprio*, quelle relative ai grandi ufficiali dello Stato, ai funzionari dello Stato, all'atto del loro collocamento a riposo, ed ai personaggi esteri.

Segue la indicazione dei pubblici uffici, che danno a chi li riveste la qualità per poter ricevere (non già il diritto di ottenere) le insegne dei diversi gradi dell'Ordine. Indi si leggono le disposizioni che passiamo a riferire testualmente:

Art. 9. — Fuori dei casi straordinari che diano luogo a *motu proprio*, ed i cambi di decorazioni *fra Stato e Stato*, il *conferimento delle decorazioni* avrà luogo nel giorno di San Maurizio (15 gennaio) e nel giorno dello Statuto (prima domenica di giugno).

Un mese prima di dette epoche ogni Ministro trasmetterà al Gran Magistero dell'Ordine un elenco dei soggetti che intende proporre per la decorazione, colla indicazione dei loro rispettivi titoli a tale distinzione.

Il nostro primo segretario del Gran Magistero, assistito da due consiglieri dell'Ordine, che verranno da Noi designati, *verificherà* se per le proposte fatte concorrano le condizioni stabilite agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del presente decreto e le rinvierà quindi al rispettivo dicastero colle osservazioni che saranno occorse. Quando nello apporre il *Visto* ai decreti il predetto nostro primo segretario si accorgerà che vi è luogo a qualche dubbio, prima di darvi esecuzione, è nostra precisa intenzione che ne riferisca a Noi per gli opportuni provvedimenti, dei quali sarà sua cura d'informare sollecitamente il Ministro che avrà spedito il decreto.

Infine riferiamo il regio decreto 21 aprile 1901, n. 154, che contempla e disciplina nel modo seguente i casi di perdita dell'onorificenza:

Art. 1. — Il decorato dell'Ordine Mauriziano, provvisto di pensione cavalleresca sul Tesoro dell'Ordine, il quale venga privato della onorificenza, incorrerà pure nella perdita della pensione medesima.

Art. 2. — Il godimento della pensione cavalleresca cesserà:

a) per il decorato che a norma del Codice penale sarà incorso di pieno diritto nella perdita delle decorazioni, dal giorno in cui la sentenza di condanna, pronunciata contro di lui, sarà divenuta irrevocabile;

b) per il decorato che incorrerà nella privazione delle decorazioni in seguito a decreto di revoca, dalla data del decreto medesimo.

Art. 3. — Copia autentica delle presenti disposizioni sarà unita a quella del decreto di revoca della onorificenza da notificarsi alla persona contro la quale verrà emanato.

Nell'ordine dalle precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche i cavalieri di gran croce stanno in testa della categoria VI; i grandi ufficiali, al n. 3 della VII; i commendatori in testa alla VIII; gli ufficiali in testa alla XI; i cavalieri in testa alla XII, in ogni caso prendendo il passo sui decorati dai corrispondenti gradi degli altri Ordini.

* § 837. — L'Ordine Militare di Savoia, istituito dal Re Vittorio Emanuele I con Patenti del 14 agosto 1815 appena era restaurato sul trono de' suoi maggiori (§ 1) si regge ora secondo gli Statuti approvati col regio decreto

28 settembre 1855, n. III4, al tempo della guerra di Crimea. Eccone le disposizioni precipue:

Art. 2. — L'Ordine Militare di Savoia è particolarmente destinato a ricompensare i servigi distinti resi *in guerra* dalle nostre truppe di terra e di mare, nè potrà venir conferito in tempo di *pace*, se non che nei *casi speciali* indicati agli articoli 19 e 20 del presente decreto.

Art. 3. — Noi ci dichiariamo *Capo e Gran Maestro* dell'Ordine militare di Savoia, e dopo di Noi lo saranno i Nostri successori al Trono.

Art. 4. — L'Ordine anzidetto consta di quattro classi: La prima è dei *Gran Croci*. — La seconda è dei *Commendatori*, suddivisi in *Commendatori di prima* e in *Commendatori di seconda classe* (oggi, Grandi Ufficiali e Commendatori). — La terza è degli *Uffiziali*. — La quarta è dei *Cavalieri*.

Cancelliere e tesoriere dell'Ordine è il Ministro della guerra *pro tempore*. Inoltre:

Art. 9. — L'Ordine ha un *Consiglio* composto di sette membri, da Noi nominati, fra militari in servizio attivo od in ritiro, che appartengano a taluna delle quattro classi del medesimo, e preferibilmente alle due prime. — I membri così nominati per la prima volta saranno rinnovati per estrazione: cioè: due dopo il primo anno, due dopo il secondo anno, e tre dopo il terzo. — I membri che entreranno nel Consiglio dell'Ordine dopo la prima volta, siederanno nel medesimo per un triennio. — Noi ci riserbiamo la facoltà di riconfermarli dopo il primo triennio.

Art. 10. — Il Consiglio è presieduto da quello dei suoi membri che appartenga alla classe più elevata dell'Ordine, ed, a parità di classe, chi sia più anziano. — Il Consiglio è convocato dal Ministro della guerra per l'*esame delle proposte e dei richiami* relativi all'Ordine. — Il parere del Consiglio ci è sempre rassegnato dal Ministro stesso.

Art. 11. — Il Consiglio delibera a modo di *giurato* ed a *maggioranza di voti*. — Ogni membro ha un solo voto. — Per la validità della deliberazione è necessario il numero di 5 membri presenti. — Ed ove per guerra od altro straordinario motivo questo numero non si potesse riunire, ci riserviamo di provvedere al caso mediante la nomina di alcuni supplenti, scelti bensì però sempre fra i membri dell'Ordine.

Seguono alcuni articoli che designano quali servigi e quali gradi militari danno titolo a ricevere (non però diritto a pretendere) le decorazioni di quest'Ordine. Indi sono stabilite le regole per la concessione, secondochè trattasi di tempo di guerra ovvero di pace:

Art. 16. — *In guerra* la croce di Cavaliere può venir conferita, prese prima sommarie informazioni, *dal generale in capo* ed anche dal *comandante una piazza* investita dal nemico, oppure dal *comandante di una divisione* che operi isolatamente, sempre quando questi e quelli siano per tal fine particolarmente autorizzati con regio decreto. — In tal caso la croce deve essere

conferita subito dopo il fatto, od almeno nei *tre* giorni successivi al medesimo. — Scorsi i tre giorni dopo il fatto, cessa ai comandanti ora detti la facoltà di cui si tratta. — Chiunque nondimeno creda aver diritto alla decorazione può richiamare in via gerarchica presso il Ministro della guerra, il quale ne farà esaminare il richiamo dal Consiglio dell'Ordine. — Non saranno però ammessi quei reclami i quali non sieno confermati dai superiori ed appoggiati dal generale in capo e sieno posteriori di tre mesi al fatto.

Art. 19. — *In tempo di pace*, sulla proposta del Ministro della guerra e sentito il parere del Consiglio dell'Ordine, possiamo conferire le insegne dell'Ordine:

a) a quei militari che facciano qualche egregia azione di valore....

b) ai militari benemeriti per invenzioni, perfezioni, lavori insigni e di comprovata utilità, nonchè per servizi importanti nell'alta amministrazione militare....

Art. 20. — Ci riserbiamo la facoltà di conferire *di proprio moto* le insegne dell'Ordine: a) sul campo di battaglia, quando ci piacesse in tempo di guerra di comandare in persona l'esercito; b) a Principi del sangue che abbiano preso parte ad una o più campagne, o contino dieci anni di servizio nell'esercito; c) ai Sovrani o Principi stranieri; d) ai militari stranieri benemeriti dello Stato per servigi resi in guerra.

Ai decorati di quest'Ordine si possono concedere soprassoldi annui, su di che riferiamo le disposizioni seguenti:

Art. 23. — Sia coi fondi dei quali potremmo disporre, si con quelli che fossero per formarsi di poi per mezzo di legati, donazioni ed altri assegnamenti, saranno stabiliti *soprassoldi annui* ai membri delle quattro classi dell'Ordine, in quelle proporzioni e sotto quelle norme e condizioni che saranno posteriormente da Noi determinate.

Art. 24. — Morendo un membro qualunque di quest'Ordine, il soprassoldo di cui per avventura si trovasse il medesimo provveduto, verrà corrisposto alla di lui vedova durante il suo stato vedovile, ed, in mancanza di questa, ai figli minori di anni 15 cumulativamente, e finchè il più giovane di essi giunga all'età di anni 15 compiuti.

È analogamente la legge 15 dicembre 1861, n. 396, determinò l'ammontare di ciascuna pensione proporzionatamente al grado conseguito nell'Ordine, e il numero massimo delle pensioni attribuitele per ciascun grado dell'Ordine.

L'articolo 22 dispone infine sulle decadenze dal titolo onorifico e dal soprassoldo annessovi naturalmente senza pregiudizî delle altre cause di perdita o sospensione a termini delle leggi generali del Regno:

Art. 22. — Salvo il caso di dimissione volontaria accettata dal Re, l'ufficiale decorato di una croce dell'Ordine militare di Savoia, *perderà* il diritto di fregiarsene ed il soprassoldo annesso, ove venga *privato* del suo

grado militare per le cause specificate all'articolo 2 della legge 25 maggio 1852 sullo stato degli ufficiali. — Saranno pure privati della croce e del soprassoldo i militari contro i quali venisse da un Tribunale pronunciata *pena infamante*, o che siano comunque diventati *indegni di appartenere all'esercito*, giusta la legge sul reclutamento. — Rimarrà *sospeso* il diritto di usare le insegne dell'Ordine e di goderne il soprassoldo a qualunque militare durante il tempo che si troverà sottoposto a *processo criminale* innanzi ad un Tribunale militare o civile, o starà scontando la *pena del carcere*, oppure si troverà per punizione nei *cacciatori franchi*, nè in simili casi potrà il militare essere ristabilito in tale diritto se non in seguito a Nostra regia approvazione.

Per le precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche i decorati delle varie classi di quest'Ordine sono elencati insieme a quelli dell'Ordine Mauriziano (§ 836) ai quali però cedono il passo.

* § 838. — Il Reale Ordine Civile di Savoia fu istituito dal Re Carlo Alberto con le Patenti del 29 ottobre 1831, pochi mesi dopo la sua ascensione al trono, per ricompensare i meriti acquistati altrimenti che con le armi. Diamo i principali articoli di quelle regie Patenti, accennando alle variazioni posteriormente introdottevi:

Art. 1. — È creato, istituito e fondato da Noi in perpetuo, un Ordine civile di Savoia, del quale Noi ci dichiariamo *Capo e Gran Mastro*; e vogliamo che questa Nostra suprema dignità passi da Noi ai Nostri successori ed eredi della Corona Reale.

Art. 2. — Non saravvi in quest'Ordine altra classe che quella dei *Cavalieri*, i quali deggiono essere *nazionali*, od avere acquistato nei nostri Stati ragione per esservi iscritti.

Art. 3. — Egliino saranno decorati d'una croce d'oro piena, smaltata in azzurro, caricata di uno scudo di forma tonda, il quale da un lato presenterà la cifra del fondatore, e dall'altro la seguente scritta: *Al merito civile*, 1831.

Art. 4. — Questa croce sarà attaccata al lato sinistro del vestito con un nastro listato di una banda di colore azzurro fra due bande bianche.

Art. 5. — L'Ordine civile di Savoia sarà conferito da Noi:

1° Ai *primari impiegati* del nostro Governo che avranno eseguito qualche atto od opera di alta amministrazione;

2° Agli *scienziati*, ai *letterati*, ed agli *amministratori*, i quali avranno composto e pubblicato con la stampa nei nostri Stati, o con nostro beneplacito fuori di essi qualche opera importante;

3° Agli *ingegneri*, *architetti* od *artisti* che siansi renduti celebri con lavori di distinto merito;

4° Agli *autori* e *pubblicatori* di qualche *scoperta* di gran conto e vantaggio, ed a coloro che avranno dato alle scoperte da altri fatte tale *perfe-*

zionamento, che per l'utilità sua si accosti al merito della primitiva invenzione;

5° Ai professori di scienze o lettere, ed ai direttori di uno dei nostri stabilimenti di educazione, che chiari per dottrina, ed avendo pubblicato qualche utile scrittura, abbiansi procacciata col loro magistero o governo della gioventù, gloriosa fama.

Il numero totale dei membri di quest'Ordine fu in origine di dodici; col regio decreto 6 agosto 1868, fu elevato a sessanta; col regio decreto 27 marzo 1887, n. 4411, fu definito in settanta. Ciascuno di essi è tenuto a prestare giuramento, e gode di un'annua pensione, che oggi, per effetto del regio decreto 21 agosto 1892, ammonta a lire mille. Rassegnava le proposte al Re, originariamente, il Ministro dell'interno; oggi il Presidente del Consiglio dei Ministri, in forza del regio decreto 7 aprile 1889, n. 6051. Ma le proposte debbono essere dapprima vagliate ed approvate da un Consiglio, che è presieduto dal Presidente dei Ministri, e in virtù delle regie Patenti 5 febbraio 1846 si compone di dieci cavalieri dello stesso Ordine, nominati dal Re. I fondi per le pensioni sono amministrati, con conto a parte, dall'Ordine Mauriziano.

A Corte e nelle funzioni pubbliche, i cavalieri dell'Ordine Civile prendono posto insieme ai grandi uffiziali dell'Ordine Mauriziano, di quello Militare e di quello della Corona d'Italia, cioè al n. 3 della categoria VII.

* § 839. — Consolidatasi, mercè l'annessione della Venezia l'indipendenza e l'unità d'Italia, il Re Vittorio Emanuele II determinò di conservare la memoria di questo gran fatto mercè l'istituzione di un nuovo Ordine cavalleresco, e fu così istituito, col regio decreto 20 febbraio 1868, n. 4251, l'« Ordine della Corona d'Italia ».

Ne riportiamo i principali articoli:

Art. 1. — È costituito un nuovo Ordine cavalleresco che si denominerà *Ordine della Corona d'Italia*, del quale dichiariamo *Gran Mastri* Noi ed i Nostri successori al trono d'Italia.

Art. 2. — Il Nostro primo segretario pel Gran Magistero Mauriziano sarà il *cancelliere* di quest'Ordine, pel cui conferimento tanto i Ministri segretari di Stato, quanto il Nostro primo segretario suddetto, seguiranno le norme finora praticate per l'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro.

Art. 3. — La *divisa dell'Ordine* consta di una Croce patente d'oro ritondata, smaltata di bianco, accantonata da quattro nodi d'amore, caricata nel centro di due scudetti d'oro; l'uno smaltato d'azzurro colla Corona ferrea in oro, l'altra coll'aquila nera spiegata, avente nel cuore la Croce di Savoia in ismalto. La Croce penderà da un nastro rosso tramezzato da una doga bianca della dimensione di due ottavi della larghezza del nastro.

Art. 4. — L'Ordine è diviso in *cinque* classi:

<i>Gran Cordoni</i>	il cui numero non potrà eccedere i	60
<i>Grandi Ufficiali</i>	id.	id.
<i>Commendatori</i>	id.	id.
<i>Ufficiali</i>	id.	id.

Cavalieri il cui numero rimarrà indeterminato.

Art. 5. — I *Cavalieri* porteranno la Croce appesa all'occhiello. Gli *Ufficiali*, la stessa Croce con rosetta al nastro. I *Commendatori* avranno la Croce di maggior dimensione appesa al collo. La divisa dei *Grandi Ufficiali* sarà una stella d'argento ad otto raggi a cui è accollata la Croce, e la Croce di maggior dimensione appesa al collo. La divisa dei *Gran Cordoni* consisterà nella Croce appesa ad una gran fascia da portarsi a tracolla da destra a sinistra, ed in una stella d'argento da portarsi sulla parte sinistra del petto, entro la quale campeggerà uno scudo smaltato di azzurro colla Corona Ferrea in oro e colla iscrizione: *Victorius Emanuel Rex Italiae MDCCCLXVI*, in caratteri d'oro su fondo bianco. Lo scudo sarà sormontato dall'aquila nera spiegata colla Croce di Savoia nel cuore.

A Corte e nelle funzioni pubbliche i membri di questo Ordine hanno rispettivamente i medesimi posti che sono assegnati a quelli delle rispettive classi dell'Ordine Mauriziano e dell'Ordine Militare di Savoia, ai quali però cedono il passo.

Per effetto del regio decreto 24 gennaio 1869, n. 4850, il Consiglio dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro esercita anche la funzione di Consiglio dell'Ordine della Corona d'Italia.

Successivamente il regio decreto 3 dicembre 1885, numero 3567, intese a restringere il crescente numero dei decorati nei due Ordini dei Santi Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia, per impedire che lo sciupio ne diminuise il valore ed il pregio; ma l'altro regio decreto 5 gennaio 1890, n. 6598, rettificò i limiti massimi, alquanto allargandoli; e come se ciò fosse ancora poco (e difatti i vanitosi — per lo più grandi elettori e nullità di provincia — da contentare specialmente coll'infradicenda ultima categoria sono innumerevoli e non si stancano di importunare i loro de-

putati e questi i ministri per avere la *crocetta*) e — come dicemmo — se ciò fosse poco, venne ultimamente il regio decreto 26 gennaio 1908, n. 32, già ricordato al § 836, il quale fissa il numero dei decorandi come appresso:

Pei Cavalieri di Gran Croce, il numero di quattordici.

Pei Grandi Ufficiali, il numero di quarantasette.

Pei Commendatori, il numero di duecento sessantotto.

Per Ufficiali, il numero di cinquecento quindici.

Pei Cavalieri, il numero di duemila quattrocento venti.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri provvederà poi annualmente ad una razionale ripartizione dei numeri stabiliti dal presente articolo fra la Presidenza e i varî Ministeri. E come pei decorati dell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, è a notarsi che non sono comprese in questi numeri le concessioni Sovrane nella forma del *motu-proprio*, e quelle relative ai Grandi Ufficiali dello Stato, ai funzionarî collocati a riposo, ed a personaggi esteri.

Anche la materia delle revocche delle concesse decorazioni è presentemente determinata con regole comuni ad entrambi gli Ordini predetti, in forza del regio decreto 24 gennaio 1869, n. 4851, di cui riportiamo il testo:

Art. 1. — Verificandosi il caso previsto dai citati articoli 12 e 8 dei due decreti 20 febbraio 1868, che taluno si rendesse immeritevole della decorazione ottenuta, la *revoca* della medesima sarà fatta con regio decreto, in seguito al *parere motivato* dal Consiglio dell'Ordine Mauriziano e della Corona d'Italia. Il decreto di revoca sarà *controfirmato* dal Ministro sulla cui proposta era stata fatta la concessione, e dal Ministro di Stato Nostro primo segretario del Gran Magistero dell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, Cancelliere dall'Ordine della Corona d'Italia.

Art. 2. — Il Consiglio, *prima* di deliberare, dovrà per mezzo del suo Presidente *dare avviso* della proposta revoca e dei fatti e motivi, su cui si fonda, *al decorato* contro il quale si è promossa, prefiggendogli un *termine* per presentare le sue osservazioni in iscritto. Non sarà necessaria questa comunicazione, quando il fatto che dà luogo alla privazione della decorazione, risulti da incontrastabile autenticità, o sia accertato da sentenza di condanna passata in cosa giudicata.

Art. 3. — Vedute le osservazioni presentate a sua difesa dal decorato, od accertato, nel modo indicato nel secondo comma del precedente articolo, il fatto preveduto nei citati articoli 13 ed 8, il Consiglio dichiarerà essere di parere che la revoca possa aver luogo. In caso contrario, dichiarerà essere di parere che non sia il caso della revoca. Nei due casi il Nostro primo Segretario e Cancelliere trasmetterà la deliberazione del Consiglio al Mini-

stro da cui sar  stata iniziata la pratica, il quale ne riferir  a Noi con la proposta di un regio decreto *non motivato*, ma fondato solamente sulla menzione dei suddetti articoli 13 ed 8, e del parere del Consiglio.

Art. 4. — Il decreto di revoca sar  *giudizialmente notificato* alla persona contro la quale eman , intimandole di cessare di fregiarsi della decorazione di cui fu privata, e diffidandola che in caso di violazione incorrer  nelle pene sancite dalle leggi penali contro chi assume titoli e decorazioni che non gli appartengono. Del decreto suddetto sar  fatta annotazione sulla matricola dell'Ordine ed in calce del decreto originale di concessione, ed il nome del decorato che sar  stato privato della decorazione, sar  cancellato dai ruoli.

Art. 5. — Una copia di tutte le *sentenze di condanna* in materia criminale e correzionale, pronunciate contro decorati degli Ordini dei Ss. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia, sar  trasmessa al primo segretario di S. M. e Cancelliere per gli Ordini suddetti.

* § 840. — Ad un segno onorifico speciale a favore dei militari di ogni grado i quali si fossero resi benemeriti per lunghi e lodevoli servizi prestati nell'esercito e nell'armata volle supplire Vittorio Emanuele III, istituendo una *Croce per anzianit  di servizio* alle persone e pei casi sopradetti. Ed il regio decreto 18 novembre 1900, n. 358 cos  dispone :

Art. 1. —   istituita una *Croce per anzianit  di servizio*.

Art. 2. — La *Croce* sar  coniata in oro od in argento conforme all'approvato modello.

Art. 3. — Saranno autorizzati a fregiarsi della *Croce* d'argento i militari di truppa che abbiano servito nell'Esercito o nella Armata per 16 anni e pi ; della *Croce* d'oro gli ufficiali che abbiano prestato servizio attivo per 25 anni o pi ; della stessa *Croce* d'oro, sormontata da corona Reale, gli ufficiali che abbiano prestato 40 anni di servizio attivo.

Art. 4. — La *Croce* si porter  appesa al petto con un nastro di seta di color verde, tramezzato da una lista bianca in palo.

Art. 5. — Il nastro non potr  portarsi senza la *Croce*.

Art. 6. — Dai Nostri ministri della guerra e della marina verranno diramate apposite istruzioni intorno al modo di computare gli anni di servizio utili pel conseguimento della *Croce* per anzianit  di servizio, e alle norme da seguirsi per ottenere l'autorizzazione a fregiarsene.

Detta croce non d  diritto a portare nessun titolo cavalleresco. Tuttavia abbiamo creduto farne cenno qui invece che in altro luogo.

* § 841. — Ultimo, per ordine di data, viene l'*Ordine cavalleresco al merito agrario, industriale e commerciale*.

Dopo avere, coi precedenti *Ordini*, onorati coloro che o si segnalano con la forza dell'armi in difesa della patria, o salirono in fama per altezza di valore scientifico o per prestanza di artistica venustà (come dice la relazione ministeriale in merito all'allora istituendo *Ordine*) si volle adattare alla pubblica riconoscenza anche quelli che, pur non rifulgendo di cotesti splendori, sono singolarmente utili alla società nella quale vivono per l'incremento che danno all'agricoltura, all'industria ed al commercio. Il quale principio animatore era già stato affermato in un regio decreto del 1° maggio 1898, n. 195, che poi non ebbe esecuzione (§ 842).

Il nuovo Ordine equestre istituito su proposta dell'on. Zanardelli, *interim* per l'agricoltura, industria e commercio, è disciplinato dal regio decreto 9 maggio 1901, n. 168, così formulato :

Art. 1 — È istituito un Ordine cavalleresco al merito agrario, industriale e commerciale, destinato a premiare coloro che abbiano acquistato titoli di singolare benemeranza nell'agricoltura, nell'industria e nel commercio.

Art. 2. — La decorazione di quest'Ordine conferisce il titolo di Cavaliere, ed è concessa :

A) A coloro che si sono segnalati nell'agricoltura con la colonizzazione di terre incolte ; col perfezionamento dei prodotti agrari e degli allevamenti ; con l'introduzione e la diffusione di nuove colture o di perfezionati metodi di coltivazione ; con opere d'irrigazione o di prosciugamento ; con provvedimenti atti a migliorare le condizioni materiali e morali delle classi agricole, e in generale col dare notevole incremento all'agricoltura nazionale ;

B) A coloro che si sono segnalati nell'industria con l'impianto in paese di nuove industrie o con ampliamenti di quelle esistenti ; con scoperte od invenzioni industriali di riconosciuta importanza pratica ; col lavoro personale nella direzione o nello sviluppo degli opifici, ed in generale con l'aver dato notevole incremento all'industria manifatturiera italiana ; con l'introduzione di perfezionamenti tecnici ; con l'aver ideato od adottato invenzioni, provvedimenti od istituzioni utili all'incolumità od al benessere morale e materiale degli operai ;

C) A coloro che si sono segnalati nel commercio con l'aver aperti od acquistati stabilmente a prodotti nazionali mercati esteri d'importante consumo o con l'aver in grande misura accresciuta l'esportazione di prodotti già richiesti dall'estero, o promosso l'esportazione di prodotti non prima richiesti ; con l'aver dato impulso ad istituzioni di credito, tendenti a migliorare le condizioni dell'agricoltura e dell'industria ;

D) A coloro che anche in qualità di operai abbiano, mediante la loro collaborazione, efficacemente contribuito alle opere, produzioni, aziende ed iniziative delle quali alle lettere precedenti.

Art. 3. — La decorazione consiste in una croce d'oro piena, smaltata in verde, caricata di uno scudo di forma tonda, il quale da un lato presenterà la cifra del Fondatore, e dall'altro la seguente scritta: *Al merito del lavoro, 1901.*

Questa croce sarà attaccata al lato sinistro del vestito con un nastro listato di una banda di color rosso fra due bande verdi.

Il nastro può essere portato senza la decorazione.

Art. 4. — Un Consiglio nominato con decreto reale su proposta del Ministro per l'agricoltura, l'industria e il commercio, esamina i titoli di benemerenzza e propone al Ministro medesimo le persone meritevoli della decorazione in numero triplo delle decorazioni da assegnare. Il Ministro sceglie fra queste le persone da proporre all'approvazione Sovrana. Le decorazioni sono conferite per decreto Reale.

Art. 5. — Sono chiamati a formare il Consiglio: 3 membri del Consiglio di Agricoltura, 3 del Consiglio dell'industria e Commercio, e i due Direttori dell'Agricoltura e dell'Industria e del Commercio. Successivamente saranno aggiunti al Consiglio anche 6 cavalieri dell'Ordine.

I consiglieri durano in carica tre anni, eccetto i direttori dell'agricoltura e dell'industria e commercio che sono membri di diritto in permanenza.

Il Sotto Segretario di Stato presiede alle sedute del Consiglio; in caso d'impedimento delegherà un membro del Consiglio medesimo.

Non possono conferirsi, in ciascun anno, nomine di cavaliere in numero superiore ad ottanta.

* § 842. — Gli stessi motivi che fecero sorgere gli Ordini cavallereschi onorarii e li perpetuarono, diedero altresì origine alle *medaglie*. Sono anch'esse distinzioni accordate al merito; ma differiscono dalle decorazioni cavalleresche, perchè queste adducono seco il titolo onorifico di « cavaliere » o « commendatore » e si danno ordinariamente per una valutazione complessiva e *generica* delle benemerenzze del decorato; le medaglie invece non conferiscono alcun predicato d'onore, e si danno a premio o in memoria duratura d'azioni o di fatti *specifici*.

Lo Statuto non fa alcun accenno alle medaglie; ma non per questo è a credere che non ne ammetta l'istituzione, perciocchè tutto quello che non è vietato deve ritenersi permesso, e quando si consente la continuazione degli Ordini cavallereschi, a maggior ragione deve intendersi consentita quella di guiderdoni più specifici, ossia appunto delle medaglie.

Piuttosto è a dedurre dal silenzio dello Statuto, che l'istituzione di nuove medaglie non costituisce una prero-

gativa riserbata al Re, e quindi vi si potrebbe addivenire anche per legge, sebbene in pratica il campo rimanga riservato unicamente al decreto.

Diamo qui l'elenco delle varie *medaglie* che nello Stato Sardo preesistevano allo Statuto ed ancora esistono nel Regno d'Italia con quelle istituite dipoi: avvertendo che non trattandosi di funzione riserbata esclusivamente allo Stato (come nel caso delle onorificenze cavalleresche), non è vietato a Provincie, a Comuni, a privati sodalizi o comitati, di offrire medaglie proprie come testimonianza di onore alle persone benemerite.

Medaglia al valor militare. — Fu istituita in Piemonte dal Re Carlo Alberto col regio viglietto 26 marzo 1833, per premiare le azioni di valore e di segnalato coraggio, compiute dai militari così in guerra come anche in pace. Originariamente poteva essere d'oro o d'argento, a seconda dei casi; col regio decreto 8 dicembre 1887, n. 5100, fu istituita anche la medaglia di bronzo al valor militare, in luogo della precedente « menzione onorevole ». Alle medaglie d'oro o d'argento va sempre annesso un tenue soprassoldo annuo, e il diritto di iscrizione nelle liste elettorali purchè il decorato abbia l'età maggiore e sappia leggere e scrivere (§ 389).

Medaglia Mauriziana pel merito di dieci lustri. — Fu istituita con le regie patenti del 19 luglio 1839: è in oro, e si porta, dagli ufficiali generali, al collo, dagli altri militari alla sinistra del petto. Essa è conferita ai soli membri dell'Ordine Mauriziano, i quali si trovino in servizio attivo nell'esercito dopo cinquant'anni di servizio militare.

È dunque una medaglia commemorativa, non un premio di speciali azioni o servigi.

Medaglia al valore civile. — Fu istituita col regio decreto 30 aprile 1851, n. 1168, per rimeritare le azioni di valore civile, di filantropia e di coraggio. Originariamente poteva essere d'oro o d'argento, a seconda dei casi; col regio decreto 29 aprile 1888, n. 5380, fu istituita anche la medaglia di bronzo, che sostituì la precedente « menzione onorevole al valor civile ». Queste medaglie sono conferite sopra av-

viso conforme di una apposita Commissione sedente in Roma e composta a termini del regio decreto 14 gennaio 1872, n. 652, salvi i casi in cui l'atto generoso che trattasi di premiare, risulti di per se stesso sufficientemente accertato. I decorati della medaglia d'oro o di quella d'argento, sono elettori senz'altro, alle condizioni accennate pei decorati della medaglia al valor militare.

Medaglia al valor di marina.— Fu istituita col regio decreto 15 aprile 1860, n. 4072, al quale si sostituì poscia l'altro regio decreto 8 marzo 1888, n. 5275, ed oggi è regolata dalle norme del regio decreto 17 dicembre 1899, n. 487.

Serve a rimeditare gli atti di coraggio compiuti con rischio della vita verso persone pericolanti in mare. Può, secondo i meriti, essere d'oro, d'argento o di bronzo: nei primi due casi dà diritto allo elettorato purchè naturalmente non manchino le condizioni generali; in tutti e tre i casi, è conferita sopra avviso conforme del Consiglio superiore di Marina. Inoltre il Ministro della Marina può concedere medaglie commemorative che sono pure d'argento o di bronzo, e attestati ufficiali di benemerenzza.

Medaglia pei Mille sbarcati a Marsala.— Fu istituita dal Consiglio Comunale di Palermo con deliberazione del 21 giugno 1860, per fregiarne tutti coloro che avevano preso parte alla legendarias pedizione (§ 14). La legge 22 gennaio 1865, n. 2119, riconobbe valore ufficiale a questa medaglia commemorativa accordando una pensione vitalizia di lire mille a ciascuno di coloro che ne erano insigniti per essere sbarcati con Garibaldi a Marsala.

Medaglia commemorativa delle guerre per l'indipendenza e l'unità d'Italia.— Fu istituita con regio decreto 4 marzo 1865, n. 2174, e sono autorizzati a fregiarsene tutti i militari, i volontari, e gli impiegati militari di terra e di mare i quali avessero partecipato ad una almeno delle campagne nazionali dal 1848 in poi. È d'argento, e porta sul nastro tante fascette, quante sono le campagne a cui ha preso parte il decorato.

Medaglia pei benemeriti della salute pubblica.— Fu istituita con regio decreto 28 agosto 1867, n. 3872 per pre-

miare le persone che si rendono benemerite in occasione di qualche morbo epidemico pericoloso. È d'oro, d'argento e di bronzo; e si conferisce dal Re su proposta del Ministro dell'Interno, previo il duplice avviso d'una Commissione circondariale e d'una Commissione centrale; quest'ultima è composta con le norme del regio decreto 2 settembre 1888, n. 5688.

Medaglia a ricordo dell'unità d'Italia. — Fu istituita col regio decreto 26 aprile 1883, n. 1294; è in argento, e sono autorizzati a fregiarsene tutti coloro che provano di aver preso parte a qualcuna delle campagne per l'indipendenza e l'unità d'Italia dal 1848 al 1870, alla guerra di Crimea, alla spedizione di Sapri nel 1857, ed all'impresa dell'Agro Romano nel 1867.

Medaglia a ricordo delle campagne d'Africa e dell'estremo Oriente. — Fu istituita col regio decreto 3 novembre 1894, n. 463: e sono autorizzati a fregiarsene tutti i militari di terra e di mare che hanno partecipato a spedizioni, guerre o fatti d'arme in Africa, e in genere tutti coloro che hanno occupato cariche direttive nella Colonia Eritrea od uffici di residente nei paesi soggetti alla zona d'influenza italiana in Africa, o compiuto esplorazioni o ricognizioni all'interno del continente nero con utilità della nostra colonia. La medaglia è di bronzo, e può portare tante fascette d'argento quanti sono i fatti d'arme o le campagne a cui il decorato prese parte.

Al conferimento di simile medaglia furono apportate poi modificazioni colla legge 10 dicembre 1899 e col regio decreto 4 gennaio 1900 con cui si istituiva un'altra medaglia per coloro che presero parte alle campagne svoltesi nell'Estremo Oriente; alle quali medaglie più recentemente e rispettivamente si riferiscono i regi decreti 5 ottobre 1906, n. 562, e 29 luglio detto, n. 470.

Medaglia del merito industriale ed agrario. — Fu istituita con regio decreto 1° maggio 1898, n. 195 per premiare le segnalate benemeritenze verso l'agricoltura, l'industria o il commercio. È di due gradi: decorazione del merito agrario, consistente in una medaglia d'oro a foggia ovale; e me-

daglia d'onore, che è in argento. Ogni anno non si possono conferire che 20 medaglie d'oro, ossia 12 pel merito agrario ed 8 per quello industriale; nè più di 10 medaglie d'onore. Le prime sono assegnate con decreto reale, le seconde con decreto del Ministero d'agricoltura, udito in ogni caso un apposito Consiglio che esamina i titoli degli aspiranti.

Affinità con quest'ultima medaglia hanno i *premi speciali* conferiti a coloro che contribuiscono a migliorare le condizioni dei lavoratori della terra ed a diffondere pratiche razionali nella coltura dei campi, nelle industrie agrarie e zootecniche e nella silvicoltura. Detti premi speciali consistenti in medaglie d'oro, d'argento, di bronzo e in menzioni onorevoli limitatissime di numero (e cioè 10 le prime, 20 le seconde, 40 le terze e 60 le ultime) furono istituiti con regi decreti 11 dicembre 1902, n. 558.

Medaglia d'oro per rimemorare le azioni altamente patriottiche, compiute dalle città italiane nel periodo del risorgimento nazionale. — Nel 1898, festeggiandosi il cinquantenario dello Statuto, varî decreti reali assegnarono medaglie appositamente coniate, ad alcune città benemerite dell'indipendenza italiana; il regio decreto 4 settembre 1898, n. 395, rese permanente l'istituzione di questa medaglia. Essa è d'oro, da appendersi al gonfalone municipale: e si conferisce con decreto regio su proposta del Ministro dell'interno, previo avviso della Commissione istituita a dar parere sulle ricompense al valor militare.

Un R. D. del 19 aprile 1906, n. 201 disciplina meglio simile collazione.

Medaglia d'oro per la lunga navigazione. — Istituita con R. D. 27 novembre 1904, n. 656, per onorare coloro che, come dice a sufficienza il titolo, si resero benemeriti della patria pei lunghi servizi prestati nella marina.

Riassumendo: le medaglie commemorative costituiscono un diritto per tutti coloro che provano di trovarsi nelle condizioni volute dall'atto di istituzione; quelle destinate a premiare azioni specifiche, sono concesse dal Re, capo dello Stato e fonte degli onori (§ 831).

Il Re dunque non va fregiato *de jure* delle medaglie,

come accade delle insegne degli Ordini cavallereschi (§ 832), ma porta solo quelle che ha personalmente conseguite. Al qual proposito è opportuno ricordare come il compianto Re Umberto I per la sua splendida condotta in occasione dell'epidemia colerica del 1884, meritò a giudizio di popolo la medaglia destinata ai benemeriti della salute pubblica; e non sarà fuor d'opera riferire il testo del documento che gliela conferì, per vedere qual via si tenne in quella memoranda occasione:

Il Consiglio dei Ministri:

Considerato che la Maestà del Re, quando più a Busca ed a Napoli infuriava la strage colerica, accorse primo con affetto pari al pericolo a confortare i sofferenti, a rincuorare gli sbigottiti, a ingagliardire gli animi con regale esempio di carità cittadina;

Delibera:

Pregare la Maestà del Re perchè accolga la medaglia dal Grande Suo Genitore istituita col regio decreto del 21 agosto 1867 pei benemeriti della salute pubblica; sì che il nuovo segno, conferma di tradizioni auguste, sia a Lui ricordo dell'ammirazione del popolo.

Così deliberato dal Consiglio dei ministri nell'adunanza del 18 novembre 1884.

Firmati: Depretis, Mancini, Genala, Brin, Ricotti,
Pessina, Grimaldi, Magliani, Coppino.

Art. 79.

I titoli di nobiltà sono mantenuti a coloro che vi hanno diritto.

Il Re può conferirne dei nuovi.

SOMMARIO:

I titoli di nobiltà.

§ 843. Cenni generali sui titoli nobiliari. — § 844. Vicende della nobiltà in Francia, dalla rivoluzione del 1789, alla Carta del 1830. - Il Costituente piemontese ed i titoli di nobiltà. — * 845. Il riconoscimento dei titoli nobiliari e l'autorità giudiziaria. — * 846. Esplicazione della prerogativa regia in ordine ai titoli nobiliari. - Concessioni di nuovi titoli. Conferma. - Rinnovazioni. - Riconoscimenti. - Il regio decreto 8 gennaio 1888 in materia. — * 847. I principali decreti regi sulla « Consulta araldica » sino al R. D. 13 aprile 1905, n. 234. — * § 848. Controfirma del ministro e forma del diploma concedente il titolo nobiliare. — * § 849. Sanzioni contro l'usurpazione di titoli nobiliari.

I titoli di nobiltà.

§ 843. — V'ha un sentimento annidato nel fondo dell'anima umana, che spinge all'ammirazione di tutto ciò che è ignoto per la causa, maestoso per l'antichità, misterioso per le origini; e questo sentimento naturale e spontaneo circondò sempre di venerazione e rispetto gli eredi d'illustri casati, i continuatori di forti prosapie, i discendenti delle famiglie fastose che potevano gloriarsi d'una larga serie di antenati memorabili per potenza e ricchezza. La conquista assicurò ai fortunati il predominio economico e politico; l'eredità consolidò nei figli e nei nipoti la preminenza acquisita dai padri; la coscienza popolare si abituò a circondare i potenti di quell'aureola che deriva dalle imponenti tradizioni accumulate nel lungo corso dei tempi. Le masse

anonime, che dipendevano economicamente dai ricchi, e dai forti si attendevano protezione ed ausilio, si compiacevano di poter rinvenire nella nobiltà della progenie dei loro signori una specie di giustificazione della superiorità di essi: poichè non potevano sfuggire alla necessità dell'obbedienza preferivano (come più tardi fu detto) di obbedire piuttosto a leoni di buona razza anzichè a gatti della stessa loro specie. In monarchia come in repubblica gli ottimati, i patrizi, gli aristocratici godettero il predominio sociale e politico pel tacito consenso degli umili, che veneravano in essi i nobili discendenti delle famiglie per antichità venerabili; oggi ancora nei Cantoni svizzeri più democratici, per quanto l'alta carica di Landamano sia di nomina popolare ed annua e a tutti accessibile, sono i membri delle famiglie più nobili, che quasi esclusivamente la ricoprono.

In tutto il mondo antico, in tutte le popolazioni primitive, la distinzione sociale in ordini, classi, ceti e stati differenti si ripercosse e riprodusse incisiva sull'ordinamento politico: ogni uomo fu dalla nascita assegnato alla classe dei ricchi, dei dominatori, dei nobili, o a quella dei poveri, dei governati, degli umili, degli oppressi. Più particolarmente nel medio evo la società stratificandosi in base ai privilegi annessi alla purezza della progenia, fu tutta una gerarchia di nobili e di « genti comuni ». Il Re, onorando il valore dei guerrieri suoi seguaci o riconoscendone la nobiltà dei natali, spartiva tra quelli in feudi il territorio conquistato con le armi; i baroni maggiori spartivano i propri feudi fra baroni di minor grado, questi ne assegnavano parte ad altri anche meno eccelsi; la sovranità, frazionandosi all'infinito, ricopriva il paese di una fitta rete di rapporti reciproci di diritti e doveri santificati da giuramenti solenni: ciascuno doveva fedeltà e obbedienza al proprio signore feudale, protezione e difesa al proprio dipendente. Le genti comuni aggruppavano le loro povere case attorno ai forti castelli; in pace, lavoravano le terre dell'opulento signore, in guerra, ne seguivano le insegne e le sorti; il signore che ne sfruttava le opere, li difendeva come cosa propria contro le altrui prepotenze,

e assicurava loro quella tranquilla esistenza che in tempi così agitati non avrebbero potuto i deboli procurarsi in uno stato d'indipendenza. La parola *Lord* che in Inghilterra anche oggi denota il nobile, colui che siede legislatore nella Camera Alta in forza del suo titolo di conte, duca o marchese, dicesi che deriva dall'antica parola sassone *klâford*, e vorrebbe esprimere « quegli che dà il pane », quegli ch'è ricco e fa vivere, quegli ch'è potente e protegge. La nobiltà dei natali era il sostrato o il segnacolo della ricchezza fondiaria e quindi anche del potere politico: ma accanto alla nobiltà spontanea, riconosciuta dalla coscienza pubblica negli eredi e non degeneri continuatori di casati e fortune che si perdevano nel buio misterioso delle età trascorse, incominciava a sorgere una nobiltà nuova, non sopravveniente per la preesistenza di privilegi acquisiti nei secoli, ma per concessione del Re come presupposto e mezzo per acquisire privilegi e predominio. Illustri azioni guerresche, segnalati servizi alla Corona, furono ricompensati con pergamene che sollevavano i più meritevoli alla condizione di nobili e ne facevano capistipiti di novelle prospicue; e con le pergamene il Re concedeva feudi e castella per dare un sostrato efficace all'ambita concessione, e titoli e stemmi per circondarla del necessario prestigio. Ovvero, col crescere della ricchezza mobiliare le pergamene e i titoli e gli stemmi si comperavano dal Re a peso d'oro, non vani o inutili acquisti in quelle epoche in cui chi non era nobile non godeva immunità, franchigie, libertà, era soggetto all'oppressione dei potenti.

Senonchè nel puro sistema feudale i baroni, gli aristocratici godevano privilegi perchè governavano: avevano diritti numerosi perchè avevano onerosi doveri; sfruttavano le genti comuni, perchè le proteggevano e le assicuravano contro l'altrui sfruttamento. Ma venne epoca nella Francia, in cui fu sottratto ai feudatarii il governo dei feudi e quindi anche il dovere sociale e politico a cui prima essi corrispondevano verso il popolo minuto; e tuttavia, rimase della feudalità quello ch'era più ingiusto ed iniquo, rimasero ai nobili i privilegi accumulati nelle età trascorse. Ai nobili,

esenzione delle imposte e delle prestazioni personali d'ogni genere: giustizia e pene apposite, privilegio di avere stemmi e livree, di esercitare il passatempo della caccia; ad essi, dritti di *corvée*, dritti di esigere censi e livelli, dritti di macinazione, di vendita, di fabbricazione, di consumo, di pedaggio, di fiere e mercati, prelevamenti nelle forme più strane e più varie, quanto avea potuto immaginare la fervida fantasia di più generazioni di signori prepotenti e rapaci; alle genti comuni del « terzo stato » la miserevole condizione d'essere *taillables et corvéables à merci*, nella duplice oppressione del Governo e dei privilegiati, l'uno e l'altro intenti a tosare senza spandere sulle masse veruno di quei benefizii che sotto forma di giustizia, di scuole, di opere pubbliche, i contribuenti hanno il diritto d'attendersi a corrispettivo delle prestazioni pubbliche. In tale evidentissimo squilibrio fra i diritti e i doveri di ciascuno, dando esca alla molta materia infiammabile il nuovo corso della civiltà e la filosofia del XVIII secolo, la Francia non potea non insorgere in una rivoluzione formidabile; e questa scoppiò infatti, e fu non solo politica ma sociale, non diretta unicamente contro il cattivo governo, ma anche e in primo luogo contro gli aristocratici.

§ 844. — La notte del 4 agosto 1789 segnava la condanna dei privilegî feudali in Francia, e la dichiarazione dei diritti dell'uomo nel 3 novembre consecutivo proclamava la libertà e l'uguaglianza, i grandi principii del mondo moderno (§ 270). Ma lo spirito rivoluzionario non si arrestò a distruggere la sostanza: com'era umano in quello spaventevole scoppio d'odio lungamente represso, volle distruggere anche il nome e la forma; e la legge del 23 giugno 1790 aboliva la nobiltà, proscriveva i titoli, vietava l'uso degli stemmi e delle livree, obbligava ogni cittadino a portare unicamente il nudo cognome di famiglia. Il gigante popolare, spezzati i vincoli d'un passato inesorabile, godea di congiungere al piacere della rivendicata sua personalità, il piacere della distruzione e della vendetta, e quasi ad assicurarsi contro la resurrezione dei suoi nemici, si

abbandonava alla gioia selvaggia di calpestare nel fango i segni estrinseci dell'antica tirannide.

Tuttavia le leggi della rivoluzione non potevano mutare la natura dell'uomo. La vanità di distinguersi sfruttando la tendenza spontanea delle masse per tutto ciò che è splendido e colpisce di meraviglia, trovò in Napoleone il suo interprete: e per opera di lui risorse dal 1805 al 1808 una nuova nobiltà, ricca di titoli guadagnati sui campi di battaglia o al servizio del despota, ricca di dotazione e rendite, emunte dal bilancio pubblico.

Caduto Napoleone nel 1814, tutti i nobili dell'antico regime che avevano fin allora vissuto nell'esilio, ritornarono in Francia al seguito del nuovo Re che si reinstaurava sul trono come Principe legittimo. Nè il nuovo Re avrebbe potuto negare ad essi il riconoscimento degli antichi titoli e stemmi, nè sarebbe stato prudente negare il riconoscimento anche alla nuova nobiltà creata durante l'Impero senza alienare dalla Corona troppa simpatia in un momento di supremo bisogno delle simpatie di tutti. D'altra parte, la Francia erasi già riabituata ai titoli nobiliari, sotto l'Impero; quindi la Carta otriata in quell'anno dal Principe ritornante al suo popolo, mentre istituiva una Camera alta su base aristocratica a somiglianza dell'alta Camera inglese, dichiarò nell'articolo 71:-

La nobiltà *antica* riprende i suoi titoli. La *nuova* conserva i suoi. Il Re *crea* nobili a volontà, ma non accorda loro se non prerogative ed onori, senza alcuna esenzione dei carichi e dei doveri della società.

E più tardi nel 1830, procedendosi alla revisione della Carta del 1814 quest'articolo non fu tocco, onde rimase unicamente con la mutazione del numero d'ordine, che divenne il 62. E in simil guisa la Costituzione belga nel 1831 scriveva all'articolo 25 che il Re « ha il diritto di conferire titoli di nobiltà, senza potere giammai congiungervi alcun privilegio ».

Il costituente piemontese volle a sua volta dissipare ogni possibile dubbio sulla sorte dei titoli di nobiltà, nell'atto in cui passavasi dal regime assoluto a quello costitu-

zionale: e poichè già nell' articolo 24 dello Statuto avea detto che « tutti i regnicoli, qualunque sia il loro *titolo* o grado, sono eguali dinanzi alla legge », reputò nulla potersi opporre all'esistenza tradizionale dei nudi titoli nobiliari, e scrisse quest'articolo 79.

Di esso fu data notizia al Consiglio di Conferenza (§§ 7, 8) nella seduta del 24 febbraio. Il verbale annota semplicemente, che non diede luogo ad alcuna osservazione. Ma non è inutile ricordare che nella formula di cui si diede lettura adoperavasi l'espressione « i titoli di nobiltà son *garentiti* . . . » mentre poi nel testo definitivo comparve la espressione *mantenuti*, che ha l'identico senso e più si avvicina alla genesi storica della corrispondente dichiarazione nelle due citate costituzioni francesi.

* § 845. — Trattiamo, in primo luogo, del mantenimento degli antichi titoli.

Ai dì nostri la nobiltà non costituisce più un ordine, una casta, uno « Stato » come nei tempi trascorsi; i titoli e predicati nobiliari non determinano più veruna distinzione giuridica nella capacità dei cittadini, non più attribuiscono privilegi nè per pretendere favori, nè per pretendere esoneri d'alcuna specie. Essi non conservano se non il valore onorifico che l'opinione pubblica è spontaneamente disposta a riconoscervi; e si differenziano dalle onorificenze cavalleresche solo in ciò che quest'ultime sono personali, mentre i titoli e predicati di nobiltà sono ereditarii secondo le regole tradizionali del diritto pubblico dell'epoca in cui sorsero. Ridotti a semplici denominazioni onorifiche le quali si perpetuano in certe determinate famiglie che a suo tempo le conseguirono, i titoli e predicati nobiliari e stemmi che ne sono l'emblema visibile, costituiscono adunque una proprietà *sui generis* per coloro che ne sono legittimamente investiti. Ora, avendo lo Statuto nell'articolo 29 dichiarato che « *tutte* le proprietà, *senza alcuna eccezione*, sono inviolabili », era naturale che anche la proprietà dei titoli e degli stemmi di famiglia dovesse godere del rispetto e della guarentigia che ad ogni genere di proprietà assicura lo Stato. Egli è per tal motivo,

che « i titoli nobiliari sono mantenuti a coloro che vi hanno *diritto* ». Ed il riconoscere, nel caso di contestazione, chi abbia *diritto* a portare esclusivamente un titolo od uno stemma determinato, non è materia che si appartenga all'Esecutivo, al Re, ma al potere che ha per proprio istituto la tutela di tutti i diritti individuali in genere, ossia al Potere Giudiziario. Così, la Corte di Appello di Bologna nella causa Paulucci contro Ginnasi, con la sentenza 20 febbraio 1897 ebbe a ribadire varie massime le quali è pregio dell'opera il riferire a questo proposito. Spetta (ella disse) l'azione in giudizio a colui che ritenendo violato il proprio diritto all'uso esclusivo del suo nome di famiglia coi relativi titoli nobiliari e stemmi, intenda opporsi all'usurpazione che altri ne abbia fatto. Codesta azione spetta anche alla donna, malgrado che essa, contraendo matrimonio, abbia assunto il cognome del marito. Il notorio pubblico e pacifico possesso da più secoli di un nome di famiglia col relativo titolo di nobiltà ne fa presumere la legittimità e tien luogo di titolo giuridico; mentre invece (aggiunse) la prescrizione non vale a far acquistare il diritto ad un altrui titolo o stemma; anzi le stesse sentenze le quali sieno emesse da un tribunale senza alcun contraddittorio o sopra semplice ricorso, per ordinare la rettifica di un atto di nascita con l'aggiunta di un determinato cognome e titolo, non fanno stato di fronte al vero ed esclusivo proprietario del cognome o del titolo. La qualifica nobiliare, attribuita a taluno nell'ora di nascita, non è sufficiente a giustificare il possesso della qualifica medesima.

Adunque il Re, in materia di *mantenimento* degli antichi titoli nobiliari, non ha alcuna potestà, e trattasi invece di pura questione di diritto, di competenza esclusiva del Potere Giudiziario.

Aggiungeremo un'ultima osservazione. Lo Statuto, promulgato in Piemonte, non poteva riferirsi con la prima parte dell'articolo 79, se non ai titoli posseduti dai cittadini degli Stati Sardi. Ma esteso lo Statuto via via alle altre regioni che oggi costituiscono il Regno d'Italia, quell'articolo venne ad estendere il suo imperio anche di fronte ai titoli nobi-

liari conferiti anteriormente ai cittadini degli altri Stati italiani, cosicchè anche ai medesimi, quando vi hanno diritto, sono mantenuti e garentiti quei titoli.

In ordine a quest'argomento si possono consultare anche le seguenti sentenze: *Cassazione di Roma*, 31 dicembre 1901 (in « Giurisprudenza italiana », anno 1902, parte I, sez. I, 210); *Appello di Napoli* 12 marzo 1902 (ibi-ibi); *Appello di Roma* 5 giugno 1902 (in « Giurisprudenza italiana » anno 1902, I, sezione II, col. 494).

* § 846. — Ma se il Re non ha veste per ingerirsi sull'appartenenza degli antichi titoli e decidere questioni di diritto, egli, in forza dell'articolo 79, esercita ⁽¹⁾ la prerogativa di conferire nuovi titoli nobiliari, alle persone che per suo insindacabile giudizio se ne rendono meritevoli.

Dato infatti il mantenimento dei titoli antichi, nulla si oppone alla possibilità che se ne possono conferire altri nuovi; ed anzi è conveniente l'ammetterlo, per evitare che le famiglie fregiate degli antichi titoli vengano acquistando uno splendore tanto più vivido, quanto più il tempo andrà restringendone il numero. E poichè i titoli sono così ambiti dall'umana vanità, e possono quindi giovare alla cosa pubblica pur senza offendere in nulla l'eguaglianza giuridica, senza alcun dubbio la tradizione e il ragionamento coincidono nel dimostrare che al Re, fonte degli onori, e non ad altra autorità pubblica debba appartenere la concessione (§ 831). Derivando da così alto loco, il premio sembrerà più lusinghiero, e la istituzione monarchica se ne avvantaggia essa stessa, per maggior lustro di simpatie suscitate dalle opportune concessioni di tanto segnalate benevolenze regie.

Nel campo di questa prerogativa sono da distinguere la concessione, la conferma, la rinnovazione, il riconoscimento: e il regolamento approvato col regio decreto 8 gennaio 1888,

(1) Saremmo anzi tentati di dire: « esercita *esclusivamente* », se non pensassimo che si può, a questo proposito, ripetere quanto abbiamo scritto in nota al § 831 in ordine al conferimento degli Ordini cavallereschi da parte del Sommo Pontefice.

agli articoli 19-22 esplica in che differisce l'una cosa dall'altra. È *concessione* l'atto col quale si dà origine ad un titolo, predicato o stemma nuovo. È *conferma* l'atto col quale è autorizzato l'uso, nel Regno, di un titolo, predicato o stemma nobiliare, conceduti da potenza estera ed amica; su di che rimandiamo al seguente articolo dello Statuto. È *rinnovazione* l'atto col quale si fa rivivere un titolo, predicato o stemma già esistiti in una famiglia ed estinti, a favore di qualche persona della stessa agnazione o discendenza. È *riconoscimento* l'atto col quale è dichiarato legale un titolo o predicato, posseduto e portato pubblicamente e pacificamente per quattro generazioni successive, senza che possa giustificarsene con apposito documento la concessione originaria, sempre quando però non risulti che l'uso sia proceduto da una usurpazione. Tutti codesti atti sono riserbati al Re: e conseguentemente nè il Potere Legislativo nè le provincie o i comuni possono concedere titoli nobiliari. La stessa vendita o donazione di terre già feudali, non conferisce in alcuna guisa all'acquirente i titoli nobiliari che prima delle leggi eversive della feudalità erano annessi alle terre medesime. Nè i privati possono far cessione dei loro titoli, sia per atto fra vivi (gratuito od oneroso) sia per atto di ultima volontà; perciocchè, secondo osservava la Cassazione di Palermo nella sentenza 16 novembre 1899 sul ricorso Romano, i titoli appartengono a coloro che ne sono investiti, ma con l'obbligo di trasmetterli ai discendenti secondo le rispettive concessioni originarie.

Le concessioni, le conferme, le rinnovazioni e i riconoscimenti di titoli e stemmi sono veri e propri *provvedimenti*, ed è noto che l'Esecutivo, per la funzione sua di emanare ordini concreti e singoli, ha naturalmente anche quello di disciplinare con norme generali quella sua funzione medesima (§ 133); dal diritto di emanare decreti, sorge il diritto di emanare regolamenti. Perciò il Re, avendo dall'articolo 79 la potestà di concedere singoli titoli nobiliari, ha anche quella di emanare regolamenti in materia araldica. A differenza però di quanto dispone l'articolo 78 dello Statuto,

in questo caso dall'articolo 79 l'emanazione delle norme non è punto divietata e sottratta al Legislativo; sebbene in pratica quest'ultimo finora abbia stimato di lasciar libero il campo ai regolamenti reali.

Abbiamo in conseguenza parecchi regolamenti emanati dal Re in materia araldica; ma è superfluo avvertire che essi sono strettamente tenuti al limite concreto, negativo ma efficacissimo, di non offendere in alcuna guisa il diritto pubblico nazionale, e, come dice l'articolo 6 dello Statuto, di non sospendere l'esecuzione di alcuna legge o dispensarne. Quindi il Re può divisare i titoli nobiliari come reputa più conveniente, ma non potrebbe annettervi alcun privilegio che non fosse puramente onorifico: anzi nella realtà non ve ne è annesso alcuno, sia pure di quest'ultimo genere; poichè se in linea di fatto le alte cariche di Corte sogliono essere conferite e quasi riserbate agli eredi d'illustri prosapie, nei regi decreti sull'ordine delle precedenza a Corte e nelle funzioni pubbliche si trovano elencati gl'insigniti d'onorificenze cavalleresche, non però gl'investiti di titoli nobiliari. Quindi ancora il Re non può subordinare la concessione o il riconoscimento di titoli a tasse, perciocchè è questa una materia riserbata alla legge; e difatti in proposito dispose poi la legge 19 luglio 1880, n. 5536, allegato *F*; ma non è contraddetto che possa il Re subordinarle al pagamento di diritti di segreteria, più o meno elevati, come infatti si fece coi regi decreti 11 dicembre 1887, e 15 giugno 1889. Nè potrebbe infine il Re determinare sanzioni di decadenza per gl'investiti o di punizione per gli usurpatori dei titoli nobiliari, la qual materia, come già vedemmo nel § 832, è opportunamente regolata dal Codice penale.

Quali sieno i titoli che si possono concedere o riconoscere dal Re, trovasi determinato nel paragrafo IV del Regolamento approvato col regio decreto 8 gennaio 1888:

Art. 31. — I titoli ammissibili per le concessioni *nuove* sono quelli di *principe, duca, marchese, conte, barone e nobile*: e la loro trasmissibilità, in massima, sarà quella *primogeniale e maschile*.

Art. 32. — Non si concederanno più *predicati di Comuni e di antichi feudi*, se non a coloro che potranno aspirarvi a titolo di *successione o di rinnovazione*.

Art. 33. — Nei *riconoscimenti* saranno ammissibili anche titoli nobiliari diversi da quelli indicati nell'articolo 31, quando sieno giustificati dagli atti di concessione o d'investitura; e si rispetteranno le antiche condizioni di trasmissibilità.

Art. 34. — Il titolo di *patrizio* è ammesso per le famiglie che furono iscritte nei registri di Comuni che godevano di una vera nobiltà civica e decurionale.

Art. 35. — Non vi saranno più *concessioni* di patriziati o nobiltà municipali, nè si iscriveranno *nuove* persone negli antichi registri di queste nobiltà.

Art. 36. — Il titolo di *nobile* è attribuito agli ultrogeniti delle famiglie titolate, coll'aggiunta del titolo e del predicato del primogenito preceduto dal segnacaso « dei ».

Art. 37. — Il titolo di *nobile* oltre a quelli che vi hanno uno speciale diritto è pure attribuito a coloro che sono in possesso della nobiltà ereditaria e non hanno altra qualificazione nobiliare o patriziale.

Art. 38. — Il titolo di *Città* può essere concesso ai Comuni insigni per ricordi storici, con una popolazione non minore di 6000 abitanti, e che abbiano convenientemente provveduto ad ogni pubblico servizio ed in particolar modo alla istruzione ed alla beneficenza.

Richiamiamo, quanto ai titoli dei membri della Real Famiglia, le disposizioni del regio decreto 1° gennaio 1890.

* § 847. — Per « dar *parere* al Governo in materia di titoli e distinzioni nobiliari, di stemmi e di altre pubbliche onorificenze » il regio decreto 10 ottobre 1869, n. 5218, sostituito poscia dal regio decreto 11 dicembre 1887, n. 5138, istituiva una Consulta araldica; istituzione che diede argomento ad uno dei più — come dire? — giacobini canti del Carducci, intitolato appunto: *La Consulta araldica*. Essa è composta di dodici consultori, di cui quattro senatori del Regno e due magistrati, nominati dal Re; è presieduta dal Ministro dell'Interno. La Consulta nomina nel proprio seno una Giunta permanente, di cinque membri, ed è assistita da un Commissario del Re e da un cancelliere. Vi sono, inoltre, Commissioni araldiche regionali, istituite provvisoriamente col regio decreto 7 aprile 1889, n. 6093, e stabilmente col regio decreto 5 marzo 1891, n. 115.

Le attribuzioni della Consulta araldica e le forme con cui essa le esercita, sono stabilite nel citato decreto 11 dicembre 1887 e nel regolamento 8 gennaio 1888.

Riportiamo dal primo di essi i seguenti articoli:

Art. 11. — Tutti i provvedimenti reali o ministeriali concernenti cose araldiche saranno *veduti* o dalla Consulta o dalla Giunta, e descritti in appositi registri tenuti a cura dell'Ufficio araldico del Ministero dell'interno.

Art. 12. — Nei suddetti *registri* si iscriveranno coloro i cui diritti, o dietro istanze, o per provvedimenti di ufficio, saranno riconosciuti dalla Consulta, o per essa dalla Giunta, con dichiarazione resa esecutoria dal Ministero dell'interno.

Potranno pure esservi iscritte tutte le persone componenti ciascuna delle famiglie nobili o titolate, tenendovi nota delle nascite, matrimoni e morti, se ne saranno presentati i documenti giustificativi.

Art. 14. — Quando si trovi alcuna questione sullo stato della persona, od argomento probabile di contestazione giudiziale, o sianvi atti formali di opposizione per parte di terzi interessati, la Consulta e la Giunta si asteranno da qualunque esame e si inviteranno le parti, per mezzo del Ministero dell'interno, a far risolvere la controversia in via giudiziaria.

Segue la tabella dei diritti dovuti per domande e provvedimenti in materia araldica.

Riportiamo poi dal regolamento le seguenti disposizioni:

Art. 16. — La Consulta prende atto della *concessione* di nuovi titoli di nobiltà fatta dal Re, in virtù dell'articolo 79 dello Statuto fondamentale del Regno.

Art. 17. — La Consulta o la Giunta sono chiamate a dar *parere* sopra i seguenti oggetti:

a) *Conferma, rinnovazione o riconoscimento* di titoli nobiliari, di predicati o di stemmi gentilizi, locali o di enti morali; o per le concessioni del titolo di città;

b) *Verifica* di alberi, di fili e di quadri genealogici, la cui esattezza sarà autenticata dal regio commissario, col visto del Presidente della Consulta;

c) *Iscrizione d'ufficio* nei registri nobiliari, delle persone e famiglie, degli stemmi civici, locali o di enti morali.

Art. 19-22

Art. 23. — I provvedimenti per concessione, conferma, rinnovazione e riconoscimento, contemplati negli articoli 19, 20, 21 e 22 sono *proposti* al Re dal Ministero dell'interno, *sottoscritti* dal Re, *registrati* dalla Corte dei conti, *trascritti* in apposito registro nel regio archivio di Stato di Roma e *conservati* nell'archivio del Ministero dell'interno.

Art. 24. — Alla persona a cui favore emana uno di questi atti sovrani, sarà spedito un *diploma*, in forma di Regia *Lettera patente*, sottoscritto dal Re e *controsegnato* dal Ministero dell'interno.

Art. 25. — È pure riconoscimento l'attestato della Consulta, visto e spedito dal Ministero dell'interno sotto forma di *decreto ministeriale*, col quale si riconosce che una persona o per successione diretta, o per antichissimo, pubblico e pacifico possesso, ha diritto di usare un titolo, predicato o stemma.

Art. 26. — Gli atti di conferma contemplati nell'articolo 20, quando la *concessione estera* non sia stato oggetto di previo accordo, non si proporranno che in favore di persone benemerite.

Art. 27. — La Consulta e la Giunta potranno, sia per propria iniziativa, sia sopra istanza del Commissario del Re, chiamare l'attenzione del Ministero sui provvedimenti che si credessero opportuni in materie di competenza araldica.

Art. 28. — In tutti i provvedimenti nobiliari, sia per decreto reale, sia per decreto ministeriale, si unirà sempre la concessione od il riconoscimento dello *stemma gentilizio*.

Art. 29. — Gli stemmi da unirsi ai decreti nobiliari saranno visti dal regio commissario e dal medesimo descritti in termini araldici.

Art. 30. — *Le forme ed ornamentazioni degli stemmi* faranno oggetto di un regolamento speciale e frattanto saranno osservate le disposizioni prese dalla Consulta con deliberazione 4 maggio 1870.

Ricordiamo poi il regio decreto 15 giugno 1889, che approva il regolamento per le iscrizioni d'ufficio nei registri della Consulta araldica; e a questo proposito riportiamo l'articolo 125 del regio decreto 15 novembre 1865, n. 2602, per l'ordinamento dello Stato civile:

Debbono pure essere trascritti e annotati in margine all'atto di nascita i decreti di *concessioni* di titoli di nobiltà o di predicato.

In questi ultimi tempi si è pensato a meglio regolare e disciplinare la formazione e pubblicazione delle famiglie nobili e titolate d'Italia.

Al qual proposito ricordiamo il regio decreto 8 luglio 1904, n. 403, col quale viene dichiarata ufficiale la raccolta degli stemmi delle famiglie nobili italiane⁽¹⁾; il regio decreto 25 maggio 1905, n. 241, che approva e contiene il regolamento per le iscrizioni d'ufficio e per la formazione e pubblicazione dell'elenco ufficiale delle famiglie nobili e titolate del Regno d'Italia, ed il regio decreto 13 aprile 1905, n. 234 che approva e contiene il regolamento tecnico-araldico.

Il regolamento di cui al succitato regio decreto 25 maggio 1905 così stabilisce:

Art. 1. — La Consulta araldica, fondendo in uno solo i vari elenchi nobiliari regionali e procurando le opportune aggiunte e variazioni formerà un elenco registro generale delle famiglie che sono nel legittimo ed attuale pos-

(1) Cfr. anche SAREDO, *Codice Costituzionale ed Amministrativo del Regno d'Italia*. - XXIX. - Ordini cavallereschi. - Onorificenze. - Titoli nobiliari. - III Edizione. Unione Tip. Ed. Torino, 1907.

sesso di titoli a predicati nobiliari da intitolarsi: « Elenco ufficiale delle famiglie nobili e titolate del regno d'Italia » da continuarsi con supplementi quinquennali.

Art. 2. — A questo scopo e colle norme già stabilite nel regolamento per le iscrizioni d'ufficio del 15 giugno 1889, sarà riaperto in tutte le regioni italiane un periodo la cui durata sarà fissata con decreto ministeriale, per le nuove iscrizioni e per il complemento o le variazioni alle antiche, col deposito contemplato nell'articolo 12 dell'indicato regolamento ridotto ad un solo mese.

Art. 3. — Esaurita la procedura indicata nel precitato regolamento si compirà la pubblicazione dell'elenco generale colle norme degli elenchi regionali, sostituendo l'indicazione della regione cui appartengono le famiglie a quella del paese d'origine.

Art. 4. — Le famiglie italiane che posseggono titoli nobiliari non italiani, e le famiglie straniere che ne posseggono di italiani, qualora per altri motivi non siano inserite nell'elenco generale, vi saranno iscritte in due speciali appendici al medesimo.

Art. 5. — Il lavoro di formazione è specialmente delegato alle commissioni regionali e quello di coordinamento e di pubblicazione al regio commissario presso la Consulta araldica.

Il regolamento tecnico-araldico concernente la Consulta araldica così dispone:

Termini araldici.

1. La Consulta araldica nella descrizione degli stemmi ed in altre occorrenze si atterrà alla dicitura contenuta in uno speciale vocabolario araldico da essa compilato e da approvarsi con decreto ministeriale.

Stemmi.

2. — Gli stemmi della Famiglia Reale sono regolati dal relativo regio decreto 1° gennaio 1890.

3. — Gli stemmi dello Stato e delle Amministrazioni governative sono regolati dal regio decreto 27 novembre 1890.

4. — Le provincie e i comuni, gli enti morali non possono servirsi dello stemma dello Stato, ma di quell'arma o simbolo del quale od avranno ottenuta la concessione o riportato il riconoscimento, a norma del vigente regolamento araldico.

5. — Le famiglie o gli individui che ottennero la concessione di uno speciale stemma gentilizio o di cittadinanza o ne sono nel legittimo attuale possesso, debbono farne uso colle ornamentazioni che sono proprie delle loro rispettive qualità o dignità.

Scudi.

6. — Lo scudo d'arme normale tradizionale in Italia è quello appuntato e per le donne quello ovato.

Sono tollerate le altre fogge di scudi riservando la forma romboidale alle armi femminili.

Nelle concessioni si escluderanno le fogge arcaiche e di torneo, inclinate a tacca, a testa di cavallo, ecc.

Elmi.

7. — Si possono usare tutte le forme di elmi che sono consuetudinarie nell'araldica.

Nelle concessioni si escludono quelle a becco di passero, a berettone ed altre arcaiche.

8. — Gli elmi indicano la dignità a secondo degli smalti che li coprono a secondo la loro posizione, la inclinazione della ventaglia e della bavaglia e la collana equestre della gorgiera.

La superficie brunita o rabescata, le bardature o cordonature messe ad oro o ad argento, il numero dei cancelli nella visiera non danno indizi di dignità.

9. — Gli elmi sono di acciaio, dorati per la Famiglia Reale, argentati per le famiglie nobili, abbrunati per le famiglie di cittadinanza.

10. — Gli elmi usati dalla Famiglia Reale, descritti con regio decreto 1° gennaio 1890, sono dorati, posti di fronte colla ventaglia alzata e la bavaglia calata.

11. — Gli elmi delle famiglie nobili sono argentati colla gorgieretta fregiata di collana e medaglia colla ventaglia chiusa e la bavaglia aperta.

Si possono collocare o di pieno profilo o di tre quarti a destra.

Quando lo scudo è fregiato del manto l'elmo si colloca di fronte.

12. — Essendovi più elmi, i laterali saranno affrontati, quello centrale (se esiste) di fronte.

13. — Gli elmi delle famiglie di cittadinanza sono abbrunati senza collana, colla visiera chiusa e collocati di pieno profilo a destra.

14. — Gli ecclesiastici, le donne, gli enti morali in massima non usano il fregio dell'elmo.

Corone.

15. — Le corone della Famiglia Reale sono determinate e descritte nel regio decreto 1° gennaio 1890.

16. — Le famiglie nobili usano corone d'oro formate da un cerchio, brunito o rabescato, gemmato, cordonati ai margini e sostenente le insegne del titolo o dignità.

17. — La corona normale di principe è sormontata da otto foglie di acanto o fioroni d'oro (cinque visibili) sostenute da punte ed alternate da otto perle (quattro visibili).

18. — Sono tollerate le corone di principe che non hanno i fioroni alternati da perle o che sono bottonati di una perla o che hanno le perle sostenute da punte o che sono chiuse col velluto del manto, a guisa di tocco sormontato o no da una crocetta di oro o da un fiocco d'oro fatto a pennello.

19. — Le famiglie decorate del titolo di principe del santo romano impero possono portare lo speciale berettone di questa dignità.

20. — La corona normale di duca è cimata da otto fioroni d'oro (cinque visibili) sostenuti da punte.

21. — Sono tollerate le corone di duca coi fioroni bottonati da una perla o chiuse col velluto del manto disposto a guisa di tocco.

22. — Le famiglie che furono riconosciute nell'uso attuale di un titolo di creazione napoleonica possono usare il tocco piumato indicante il loro titolo.

23. — La corona normale di marchese è cimata da quattro fioroni d'oro (tre visibili) sostenute da punte ed alternati da dodici perle disposte a tre a tre in quattro gruppi piramidali (due visibili).

24. — Sono tollerate le corone di marchese coi gruppi di perle sostenute da punte e colle perle disposte a tre a tre una accanto all'altra e collocate o sul margine della corona o sopra altrettante punte.

25. — La corona normale di conte è cimata da sedici perle (nove visibili).

26. — Sono tollerate le corone di conte colle perle sostenute da punte o cimata da quattro grosse perle (tre visibili) alternate da dodici piccole perle disposte in quattro gruppi (due visibili) di tre perle ordinate a piramidi o collocate una accanto all'altra o sostenute dal cerchio o da altrettante punte.

27. — La corona normale di barone ha il cerchio accollato da un filo di perle con sei giri in banda (tre visibili).

28. — Sono tollerate le corone di barone col tortiglio alternato sul margine del cerchio da sei grosse perle (quattro visibili) oppure, omissa il tortiglio, colla cimatura di dodici perle (sette visibili) o collocate sul margine del cerchio o sostenute da altrettante punte.

29. — La corona normale di nobile è cimata da otto perle (cinque visibili).

30. — È tollerata la corona di nobile colle perle sorrette da altrettante punte.

31. — La corona normale di cavaliere ereditario è cimata da quattro perle (tre visibili).

32. — Le famiglie decorate del cavalierato germanico possono fregiare lo scudo d'arme secondo le varie insegne state attribuite nei diversi tempi, nei diplomi di concessione.

33. — Le famiglie insignite della nobiltà germanica possono usare l'elmo cimato dalla coroncina tornearia, cioè di quattro fioroni (tre visibili) alternati da quattro perle (due visibili), ma questa corona non si può usare staccata dall'elmo del quale è fregio speciale ed indivisibile,

34. — La corona normale di visconte è cimata da quattro grosse perle (tre visibili) sostenute da altrettante punte ed alternate da quattro piccole perle (due visibili) oppure da due punte d'oro.

35. — La corona normale di patrizio è formata dal solo cerchio.

36. — Per quei patriziati per i quali sarà dimostrato con documenti o monumenti di storica importanza che godettero l'uso molto antico di corone speciali; queste, caso per caso, si potranno riconoscere con deliberazione della Consulta araldica preceduta dal parere della relativa Commissione regionale e sanzionata dal Ministro presidente.

Tali deliberazioni si dovranno pubblicare nella parte ufficiale del Bollettino della Consulta araldica.

37. — Le famiglie nobili o patriziali senza possesso di titolo speciale di nobiltà usano la loro corona collocandola sopra l'elmo.

38. — Le famiglie titolate fregiano il loro scudo con due corone: una più grande appoggiata al lembo superiore dello scudo e contornante l'elmo ed un'altra più piccola sostenuta dall'elmo stesso.

La corona maggiore sarà quella relativa al titolo personale; la minore quella del titolo più elevato della famiglia.

39. — I cardinali, gli ecclesiastici regolari, i cavalieri di giustizia e professi dell'ordine di Malta, non portano la loro corona gentilizia, ma le insegne speciali della loro dignità e qualità.

40. — Le donne maritate usano la corona corrispondente al grado del loro consorte. Le donne nubili, a meno di concessioni speciali, portano la sola corona del loro titolo personale.

41. — Gli enti morali possono fregiare la loro arma od insegna con quelle corone speciali delle quali si proverà la concessione od il possesso legale.

42. — La Corona della provincia (a meno di concessione speciale) è formata da un cerchio d'oro, gemmato colle cordonature lisce ai margini racchiudente due rami, uno di alloro ed uno di quercia al naturale uscenti dalla Corona, decussati e ricadenti all'infuori.

43. — La corona di città (a meno di concessione speciale) è turrata, formata da un cerchio d'oro, aperto da otto pusterle (cinque visibili) con due cordonate a muro sui margini, sostenente otto torri (cinque visibili) riunite da cortine di muro, il tutto d'oro e murato di nero.

44. — La corona di comune (a meno di speciale concessione) è formata da un cerchio aperto da quattro pusterle (tre visibili) con due cordonate a muro sui margini, sostenente una cinta, aperta da sedici porte (nove visibili) ciascuna sormontata da una merlatura a coda di rondine ed il tutto di argento e murato di nero.

Svolazzi.

45. — Gli elmi si adornano coi loro veli frastagliati a svolazzi, tratti sul cucuzzolo da un cercine cordonato in banda.

46. — Il cercine e gli svolazzi sono divisati cogli smalti dello scudo d'arme a meno di speciali concessioni o di casi storici d'inchiesta.

47. — Nelle concessioni si descrivono gli smalti degli svolazzi escludendo le smaltature all'antica fatte con figure o pezze dello scudo.

Cimieri.

48. — Il cimiero si colloca sul cucuzzolo dell'elmo. Per le famiglie titolate esce dalla piccola corona di famiglia.

49. — In massima non si concedono cimieri se non a famiglie nobili e titolate e si escludono per gli stemmi che non portano l'uso di elmo.

50. — Nelle concessioni i cimieri non si collocheranno fra un volo, fra trombe, proboscidi od altre insegne di torneo.

51. — Non si fanno concessioni di cimieri multipli; questi possono solamente essere oggetti di riconoscimento.

Manti.

52. — Il padiglione ed il manto per gli stemmi della Famiglia Reale e dello Stato sono regolati dai relativi regi decreti 1° gennaio e 27 novembre 1890.

53. — Il manto, come distintivo ereditario, è annesso ai titoli di principe e di duca.

54. — All'infuori di questi titolati non si fanno concessioni speciali di manti e neppure di mantelletti d'armi divisati con le figure o segni dello scudo.

55. — Il manto per i principi ed i duchi è di velluto porpora e pannato di ermellino senza galloni, ricami, bordature e frange.

Si colloca movente o dall'elmo o dalla corona, accollato allo scudo, annodato ai lati, in alto con cordoni d'oro.

Altri ornamenti.

56. — I motti si scrivono sopra liste bifide e svolazzanti smaltate come nel campo dello scudo e scritte con lettere maiuscole romane. Di regola si collocano sotto la punta dello scudo.

57. — Si rispettano le tradizioni storiche per i motti scritti con caratteri speciali e per i gridi d'armi.

58. — Nelle concessioni i motti saranno od italiani o latini, nè scritti con lettere arcaiche.

59. — Non si fanno concessioni di gridi d'armi, di pennoni, di bandiere gentilizie, di coccarde e di livree.

60. — Si possono fare concessioni ad enti morali di bandiere, bracciali ed altre insegne.

61. — I sostegni od i tenenti si possono riconoscere o concedere.

Insegne femminili.

62. — Le donne nubili possono portare l'arma della famiglia sopra un carello o tessera romboidale od ovata cimata dalla corona del loro titolo personale e circondata da una cordigliera d'argento sciolta o da una ghirlanda di rose.

63. — Le donne maritate portano le insegne gentilizie di nascita accolte ed a sinistra di quelle del marito colla corona che gli appartiene.

Possono fregiare gli scudi colla cordigliera d'argento annodata o con due rami di olivo decussati sotto la punta degli scudi e divergenti.

64. — Le donne vedove portano le insegne gentilizie come le donne maritate, ma colla cordigliera sciolta, oppure con due rami di palma decussati sotto la punta dello scudo.

65. — Le insegne femminili di massima non sono fregiate da elmi, cimieri, sostegni e tenenti. Possono usare i motti.

66. — Per le armi femminili di cittadinanza si ometteranno tutti gli ornamenti esteriori fuorchè i motti.

Distinzioni di dignità.

67. — I cavalieri dell'Ordine supremo della SS. Annunziata possono accollare al loro scudo il manto dell'Ordine che è di velluto amaranto sparso di rose e di fiamme d'oro con galloni d'oro caricati di nodi e di rose di Savoia e colla fodera di teletta d'argento.

68. — Gli ecclesiastici possono usare le insegne tradizionali della loro dignità.

69. — I magistrati aventi il grado di primo presidente possono accollare lo scudo colle mazze e colla toga della loro dignità e cimarlo col rispettivo tocco.

70. — Gli ufficiali generali di terra possono accollare al loro scudo le bandiere nazionali decussandole in numero di sei se tenenti generali comandanti di corpi d'armata, di quattro se tenenti generali, di due se maggiori generali.

71. — Gli ufficiali generali di mare possono accollare il loro scudo a un'ancora se contrammiragli, a due àncore decussate se vice ammiragli.

72. — I decorati di Ordini equestri possono fregiare il loro scudo colle insegne delle loro decorazioni.

73. — I cavalieri di gran croce decorati del gran cordone dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro continueranno a cingere lo scudo colla gran fascia verde annodata da più cifre reali coronate d'oro.

Terminiamo questo paragrafo ricordando due sentenze, sebbene non recenti, che si riferiscono però appunto alla materia qui trattata. Con l'una di esse la Corte d'appello di Roma, in data 4 agosto 1887, Cappellari contro Ordine di Malta, ritenne che il Re, cui spetta di conferire i titoli, non è tenuto a richiedere necessariamente il preavviso della Consulta araldica: negandosi con ciò non solo il disposto preciso dell'articolo II del decreto del 1887 testè riportato, ma anche il principio che i provvedimenti del Re sono limitati anche dalle norme ch'esso stesso abbia emanate. Con l'altra sentenza, la Cassazione di Torino, in data 7 giugno 1882, su ricorso Bertone, dichiarava giustamente, che l'omessa iscrizione nei registri nobiliari non impedisce di rivendicare un titolo davanti l'autorità giudiziaria, perciocchè nè un *parere* della Consulta araldica, nè un *decreto* dell'Esecutivo può avere efficacia di un *diritto* garantito al cittadino dallo Statuto e dalle leggi.

* **848.** — Come si è veduto negli articoli del regolamento 8 gennaio 1888 riferiti nel precedente paragrafo, i provvedimenti in materia di titoli e stemmi nobiliari sono emanati dal Re in forma di decreto a controfirma del Ministro dell'Interno, il quale perciò ne rimane responsabile a tutti gli effetti, anche quando trattisi di motu-proprio (§ 716). Il regio decreto 7 aprile 1889, n. 6093, aveva sostituito in queste attribuzioni, al Ministro dell'Interno, il presidente del Consiglio dei Ministri, ma il regio decreto 19 febbraio 1891, n. 69, ritornò al precedente stato di cose.

Alla persona a cui favore è emesso il provvedimento sovrano, suole esserne spedito, anzichè la copia del regio decreto, un diploma, che per serbare solennità in materia tutta formale e cerimoniosa, è trascritto in pergamena, e redatto nella forma tradizionale delle lettere patenti. A titolo di curiosità, riportiamo il testo delle Lettere Patenti di concessione:

(Il nome del Re, ecc.).

Ci piacque con Nostro Decreto..... concedere a..... il titolo trasmissibile di..... Ed essendo stato il detto Nostro decreto registrato, come avevamo ordinato, alla Corte dei conti e trascritto nei registri della Consulta araldica e dell'Archivio di Stato in Roma, Vogliamo ora spedire solenne documento dell'accordata grazia al concessionario. Perciò, in virtù della Nostra Autorità Reale e Costituzionale, dichiariamo spettare a..... il titolo di..... trasmissibile ai discendenti legittimi e naturali.....

Dichiariamo, inoltre, dovere esso e la famiglia essere iscritti di conformità nel Libro d'oro della nobiltà italiana e avere il diritto di fare uso dello stemma gentilizio miniato nel foglio qui annesso, che è.....

Lo scudo sarà, pel titolare e pei suoi discendenti, successori nel titolo, sormontato da elmo e corona da..... ed ornato di cercine e di svolazzi.....

Quanto agli altri discendenti, esso scudo sarà, se maschi, sormontato da elmo e corona da nobile ed ornato di cercine e svolazzi come sopra; e, se femmine, omessi tutti gli altri ornamenti, sarà sormontato dalla sola corona da nobile, e posto tra due rami di palma al naturale, divergenti e decussati sotto la punta dello scudo stesso. Comandiamo poi alle Nostre Corti di Giustizia, ai Nostri Tribunali ed a tutte le Potestà civili e militari, di riconoscere e di mantenere a.....,..... i diritti specificati in queste

Nostre Lettere Patenti le quali saranno sigillate col Nostro Sigillo Reale, firmate da Noi e dal Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, e vedute alla Consulta araldica.

Date a.... addi..... del mese di..... dell'anno 190.... del Nostro Regno.

Firmato:.....

Controfirmato:....

Viste e trascritte nei registri della Consulta araldica oggi...

Il Cancelliere

della Consulta araldica:

Firmato:....

Visto

Il Commissario del Re

Firmato:....

* § 849. — Circa le sanzioni penali contro le usurpazioni dei titoli nobiliari, non abbiamo che a ricordare quanto dispone l'articolo 186 del vigente Codice penale, integralmente riportato al § 832, parlando delle sanzioni penali atte a garantire l'integrità delle onorificenze.

Qui aggiungeremo solo che il dubbio intorno alla garanzia a favore dei titoli nobiliari è ancora meno possibile che nel caso delle onorificenze, in quanto che si sa come queste ultime (se non proprio gli *ordini cavallereschi*) vengono talora concesse, ad esempio, da Società private le quali — dietro lo sborso di determinate somme — mandano a Tizio od a Caio diplomi e medaglie riferentesi ad un determinato commercio e ad ipotetiche benemerenze; prova lampante — se mai ve ne fosse bisogno — che il numero dei loschi speculatori da una parte, e dei vanitosi o turpulinati dall'altra non ha limiti.

Tuttavia bisogna osservare che la disposizione surriferita ha relazione coi « delitti contro la *pubblica amministrazione* »; e come essa non garantisce con sanzioni penali l'integrità delle onorificenze concesse dalle persone o Società private sopradette, così, garantisce solamente l'integrità dei titoli nobiliari la cui collazione o il cui riconoscimento è costituzionalmente riconosciuto soltanto al Re,

e non anche, per esempio quei titoli nobiliari cui nessuna legge nostrana o straniera riconosce in modo esplicito essere conferibili *ora* dal Sommo Pontefice, sebbene, come dicemmo, (§ 831 nota, 841 nota) simile onorifica prerogativa gli sia rimasta in fatto, quale sopravvivenza dell'antica sovranità temporale.

Il che non toglie che contro le usurpazioni di quest'ultimi titoli, come a più forte ragione per quelli concessi dal nostro Sovrano, od anche da Sovrani esteri e debitamente riconosciuti ai sensi dell'articolo 80 dello Statuto, non si possa esperire anche l'azione civile.

Cf. in proposito anche il § 852.

Art. 80.

Niuno può ricevere decorazioni, titoli o pensioni da una Potenza estera, senza l'autorizzazione del Re.

SOMMARIO:

*** I titoli e le pensioni concesse dai Governi stranieri.**

- * § 850. Fondamento dottrinale e storico di questa disposizione. —
- * § 851. Come viene concessa l'autorizzazione reale in ordine alle onorificenze estere. — * § 852. Sanzioni destinate ad assicurare il rispetto alle norme suindicate.

*** I titoli e le pensioni concesse dai Governi stranieri.**

* § **850.** — Duplice è il fondamento di questa disposizione, cioè dottrinale e storica. In primo luogo, essendo il Re l'unica fonte degli onori (§ 831), nessuna distinzione onorifica può scendere sul cittadino se non per concessione od almeno autorizzazione regia. In secondo luogo, è necessario che l'autorità pubblica abbia i mezzi di impedire che nei propri cittadini o sudditi vengano remunerati servizi eventualmente pregiudizievoli agli interessi della patria. La storia infatti rammenta molti esempî di uomini venali, che pur rivestendo alte cariche non seppero trovare nè nel patriottismo nè nella dignità del proprio ufficio, l'energia di respingere le lusinghe straniere anche a costo di tradire il pubblico interesse: e ne sono esempî incredibili quei governanti dell'Inghilterra i quali si erano messi ai segreti stipendi di Luigi XIV, e quei governanti di molti Cantoni svizzeri i quali nel corso del XVII secolo non dubitarono di pattuire laute pensioni con la Francia per servire all'altrui politica.

Egli è per queste due considerazioni, che i Principi furono ordinariamente assai gelosi delle pensioni, delle onorificenze, dei titoli concessi ai proprî sudditi dai Governi stranieri. Narrasi che la regina Elisabetta d'Inghilterra fece imprigionare un Lord per una di tali infrazioni, dicendo che non le piaceva vedere i proprî cani portare altro collare che il suo; e più tardi è fama che Giorgio III adoperasse analogo linguaggio, allorchè, variando di poco il dispregiativo paragone, diceva essere suo desiderio che i suoi montoni non fossero marcati se non con la sua cifra. Un editto del 1598 di Carlo Emanuele I di Savoia, proibiva per le stesse ragioni che i suoi sudditi accettassero cariche e stipendî da Principi forestieri, perciocchè li voleva « tutti soldati, ma per difendere la patria ». E la Costituzione francese del 1791, mentre confermava l'abolizione dei titoli di nobiltà e degli ordini cavallereschi, dichiarava perdersi la qualità di cittadino francese « per l'affiliazione a qualsiasi Ordine cavalleresco straniero, o a qualsiasi corporazione straniera che presumesse prove di nobiltà o distinzioni di nascita, ovvero esigesse voti religiosi ».

Di qui l'articolo 80, che ora brevemente commentiamo. Nè nelle Costituzioni francesi del 1814 e del 1830, nè in quella belga è traccia d'una disposizione simile; ma l'origine se ne può trovare senza uscire dagli Stati Sardi nell'editto di Carlo Emanuele, testè ricordato. I verbali del Consiglio di Conferenza (§§ 7, 8) ne danno notizia alla seduta del 24 febbraio con le seguenti parole:

Le même ministre (*Borelli, relatore*) propose en outre de défendre de porter les Ordres étrangers sans la permission du Roi. Ensuite des observations qui ont été faites de part et d'autre, Sa Majesté a approuvé la proposition.

* **851.** — Per ciò che riflette le onorificenze estere, la autorizzazione reale è conceduta su proposta del Ministro per gli affari esteri siccome colui che per mezzo delle ambasciate e dei consolati è meglio in grado di conoscere i motivi della concessione, e per l'ufficio suo è più adatto a valutare le conseguenze di un eventuale rifiuto. Per ciò

che concerne i titoli nobiliari esteri, l'autorizzazione regia si chiama *conferma* (§ 846) ed è concessa su proposta del Ministro dell'Interno, dal quale dipende tutto il servizio araldico. Questa conferma prende la forma di Lettere Patenti, non precedute però da decreto reale; esse pertanto incominciano con le parole:

(Il nome del Re, ecc.).

Ci vennero presentate le istanze di..... dirette ad ottenere la Nostra Sovrana autorizzazione per assumere e trasmettere il titolo di.....

Ed avendo riconosciuto, in seguito alle conclusioni del Nostro commissario presso la Consulta araldica, ed al parere della.... araldica, che tali istanze sono pienamente fondate, concediamo il Nostro Reale Assenso al chiedente per l'uso e la trasmissibilità del detto titolo. Perciò, in virtù della Nostra Autorità Reale e Costituzionale, dichiarano spettare a..... nato a.... il titolo di..... trasmissibile..... Dichiariamo, inoltre, dovere il medesimo e la sua famiglia essere iscritti nel Libro d'oro della nobiltà italiana, e avere il diritto di fare uso dello stemma gentilizio miniato nel foglio qui annesso, che è.....

Lo scudo, pel titolare e pei suoi discendenti successori nel titolo di... sarà sormontato da elmo e corona da.... e ornato di cercine e di svolazzi.....

Quanto agli altri discendenti, esso sarà, se maschi, sormontato da elmo e corona da nobile e ornato di cercine e svolazzi come sopra; e, se femmine, omessi l'elmo e gli svolazzi, sarà sormontato dalla sola corona da nobile, e posto tra due rami di palma al [naturale, divergenti e decussati sotto la punta dello scudo stesso. Ordiniamo, pertanto, alla Nostra Consulta araldica di registrare queste Nostre Lettere Patenti, le quali saranno sigillate col Nostro Sigillo Reale, firmate da Noi e dal Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'Interno, presidente del Consiglio dei Ministri, e farle eseguire nel miglior modo possibile.

Date a.... addi.... del mese di.... dell'anno millenovecento.....
....del Nostro Regno.

Firmato.....

Controfirmato....

Viste e trascritte nei registri della Consulta araldica oggi....

Il cancelliere
della Consulta araldica
Firmato....

Visto
Il commissario del Re
Firmato....

Così le une come le altre delle suddette autorizzazioni e conferme, sono vincolate al pagamento d'una tassa, che presentemente si trova determinata nella legge 19 luglio 1880, n. 5536, allegato *F*, sulle concessioni governative.

* § 852. — Quanto alle sanzioni destinate ad assicurare il rispetto delle norme di cui ora trattiamo, esse sono di due specie. Le prime intendono ad assicurare il pagamento della tassa ora indicata, e si contengono nell'articolo 2 della legge sulle concessioni governative 19 luglio 1880, n. 5536, allegato 7:

L'esercizio di atti o diritti contemplati dalla presente e dalla legge 13 settembre 1874, senza il pagamento delle tasse relative, sarà punito con una multa eguale al doppio della tassa e non mai minore di lire 20: salvo le disposizioni speciali stabilite nella tabella; e senza pregiudizio delle pene portate dal Codice penale in caso di reato in esso contemplato.

Le altre sanzioni si trovano nell'articolo 116 del Codice penale comune:

Il cittadino che accetta onorificenze, pensioni od altra utilità da uno Stato *in guerra con lo Stato italiano*, è punito con la multa da lire 100 a 3000.

E analogamente dispongono il Codice penale per l'esercito e quello per la R. marina.

Al che giova pure connettere l'articolo 20 del regolamento 8 gennaio 1888 per la Consulta araldica (§ 847), ove, nel definire la conferma dei titoli nobiliari, si dice ch'essa è l'atto col quale viene autorizzato l'uso di un titolo o stemma concesso da Potenza estera ed *amica*.

Ma tolto il caso di accettazione da uno Stato in guerra col nostro, nessuna sanzione esiste nelle leggi del Regno a coprire il divieto generale che si contiene nell'articolo 80 dello Statuto. Infatti, l'unico articolo del Codice penale che sembra, a prima vista, riferirsi a tal divieto generico, ossia l'articolo 186, (riportato al § 832 e richiamato al § 849) che punisce « chiunque *si arroga* gradi accademici, onorificenze, titoli, dignità o cariche pubbliche » mal potrebbesi, in realtà estendere all'accettazione di titoli ed onorificenze

estere senza l'autorizzazione regia, per il motivo che non è *arrogarsi* un titolo o una decorazione, il fregiarsene per legale concessione dell'autorità che poteva concederla e l'ha infatti concessa, comechè sia mancato il consenso del capo del proprio Stato.

Concludiamo pertanto, che questo articolo dello Statuto non ha vigore ed efficacia se non nella parte in cui è coperta da sanzioni, ossia limitatamente all'accettazione di titoli ed onorificenze da una potenza *in guerra* con l'Italia, ed al porto di titoli ed onorificenze estere senza il pagamento delle *tasse* prescritte. Cfr. in proposito anche il § 849.

Art. 81.

Ogni legge contraria allo Statuto è abrogata.

SOMMARIO:

*** Abrogazione delle leggi incompatibili colle disposizioni statutarie.**

* § 853. Inutilità giuridica di quest'articolo. — * § 854. Problemi che già sorsero e potrebbero risorgere in materia.

*** Abrogazione delle leggi incompatibili
colle disposizioni statutarie.**

* § 853. — « Le leggi » — dice l'articolo 5 delle disposizioni premesse al nostro Codice civile — « non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità delle nuove disposizioni con le precedenti, o perchè la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore ». È questa una verità, più che un principio di diritto. Invero, il legislatore in tanto addiviene alla emanazione di una legge nuova, in quanto vuol regolare diversamente un determinato rapporto giuridico; e per conseguenza l'emanazione d'una norma nuova importa per se stessa, per logica necessità, la cessazione della norma anteriore. Una volontà che si determinasse contemporaneamente in due modi diversi sul medesimo obietto, sarebbe contraddittoria. Ma la nuova volontà può consistere o nella pura e semplice negazione della norma preesistente senza nulla sostituirvi, e in questo caso il legislatore non fa che dichiarare con formula esplicita l'abrogazione della legge anteriore; ovvero può consistere nella determinazione di un diritto nuovo in tutto o in parte, e in questo caso è implicita nella nuova

legge l'abrogazione totale o parziale delle norme che sino a quel momento avevano regolata quella stessa materia. Una clausola esplicita d'abrogazione delle leggi anteriori nel primo caso è una vera e propria norma nuova di diritto, una vera e propria legge materiale; nel secondo caso invece sarebbe un inutile pleonasma legislativo, in quanto nulla essa aggiunge alla forza ch'è naturalmente implicita nelle disposizioni nuove.

Promulgandosi lo Statuto, era naturale che cessassero di aver vigore tutti gli ordinamenti e le leggi non più compatibili col nuovo ordine di cose, e indipendentemente da qualsiasi dichiarazione apposita del legislatore. Questo articolo 81 era perciò affatto superfluo; l'abrogazione del diritto preesistente contenevasi già implicita in ciascuno degli 80 articoli che precedono. Non la necessità giuridica, ma l'abitudine la dettò; e forse anche il desiderio che il costituente piemontese nella sua immacolata lealtà sentiva di confermare solennemente, ancora una volta, l'abbandono dell'antico sistema assoluto. Ad ogni modo, nessuna traccia, benchè minima, si rinviene di questi articoli nei verbali del Consiglio di Conferenza (§ 7).

* § 854. — Pertanto, di tutte le leggi vigenti nello Stato Sardo all'epoca della promulgazione dello Statuto, e quindi anche di tutte le leggi vigenti nelle altre province italiane al momento dell'estensione progressiva dello Statuto stesso in conseguenza delle annessioni, (§§ 14 a 17) rimanevano immediatamente abrogate quelle incompatibili coi nuovi ordini politici; ma continuavano invece tutte le altre ad avere piena efficacia, perciocchè sarebbe un assurdo il credere che tutto quanto l'ordine giuridico dovesse cadere nel nulla ad ogni mutamento di regime politico. Di qui l'indagine, che spesse volte si presenta ancor oggi al Potere Giudiziario, sulla validità o meno di disposizioni emanate sotto gli antecedenti Governi: e per risolverla è necessario attenersi al seguente criterio.

Dato che la disposizione di cui trattasi possessa i requisiti *formali* che si richiedevano all'esistenza e vali-

dità sua secondo il diritto pubblico del tempo, la sua validità sostanziale ai di nostri vuol essere sempre presunta — a meno che non sia sopravvenuta, o una disposizione *esplicita* d'abrogazione, ovvero una *evidente* inconciliabilità con disposizioni posteriormente emanate.

Insomma, nemmeno per gli atti dei cessati regimi è da presumere l'abrogazione; ma essa deve provarsi volta per volta, e l'onere della prova incombe, come sempre, alla parte che vi abbia interesse. Citiamo a questo proposito alcune sentenze. La Cassazione di Torino, a pochi mesi di distanza dall'emanazione dello Statuto, ritenne, addì 25 settembre 1848 sul ricorso Moriondo, che dovessero reputarsi abrogate solo le leggi di evidente contrarietà e inconciliabilità con le norme statutarie e avuto riguardo alle conseguenze immediate di quest'ultime: senonchè, sforzando la portata di questo principio, sentenziò ancor vigente una legge che permetteva detenzioni arbitrarie estensibili sino a 5 anni! — La Camera dei conti, il 27 marzo 1852, sul ricorso Giaccone dichiarò abrogate le leggi « che si trovassero veramente in contraddizione col testo dello Statuto, ma non egualmente quelle che, scostandosi soltanto più o meno nel loro spirito dai principii con esso proclamati, non sono inconciliabili col medesimo nella loro esecuzione ed abbisognano di qualche riforma per essere poste in perfetta armonia coi predetti principii ». In tempi a noi più prossimi, la Cassazione di Firenze, con sentenza 8 aprile 1875, sul ricorso Antonelli ritenne, e giustamente, essere venuta meno, con la pubblicazione dello Statuto, l'esenzione dei terreni dall'imposta comunale, che alcune precedenti leggi accordarono. Ma poi con l'altra sentenza 15 giugno dello stesso anno, sul ricorso Orvieto, ritenne ancora esistenti, perchè non contrarie ai principii fondamentali dello Statuto, le tasse speciali che antiche leggi imponevano a determinate classi di cittadini, ancorchè non in corrispettivo di pubblici servizi.

Art. 82.

Il presente Statuto avrà il pieno suo effetto dal giorno della prima riunione delle due Camere, la quale avrà luogo appena compiute le elezioni. Fino a quel punto sarà provveduto al pubblico servizio d'urgenza con sovrane disposizioni secondo i modi e le forme sin qui seguite, omesse tuttavia le interinazioni e registrazioni dei magistrati, che sono fin d'ora abolite.

SOMMARIO:

*** Temporanea riserva di pieni poteri.**

- * § 855. Epoca dell'entrata in vigore dello Statuto. — * § 856. Poteri del Re fino a quell'epoca. — * § 857. Come nacque l'articolo 82. — * § 858. L'articolo 82 e le annessioni.

*** Temporanea riserva di pieni poteri.**

* § 855. — Qui incomincia l'ultimo Titolo dello Statuto, contenente le « disposizioni transitorie » intese a regolare secondo il dritto il passaggio dall'antico al nuovo ordine di cose.

Molte delle disposizioni dello Statuto potevano certamente entrare in vigore senza indugio, o perchè riaffermavano regole giuridiche già esistenti, o perchè introducevano norme nuove ma compiute in se stesse ed eseguibili senz'altro. Tali quelle degli articoli 1, 4, 8, 11, 14, 16, 18, 20, 31, 65, 68, 71, 72, 77, 78, 79, 80. Ma evidentemente ciò non era del pari possibile per le altre, e per quelle appunto che introducevano il regime costituzionale rappresentativo e perciò costituivano la parte essenziale dello Statuto medesimo. Invero, tutto ciò che si riferisce all'or-

dinamento di un Potere Legislativo autonomo, ai rapporti di esso con l'Esecutivo e col Giudiziario, ed ai rapporti rispettivi della legge e del decreto coi cittadini, presumeva la istituzione delle due Camere: e questa istituzione a sua volta non poteva aver luogo senza prima elaborare una legge elettorale, e convocar gli elettori, e far loro compiere l'elezione dei deputati, e parallelamente addivenire alla nomina del primo nucleo di senatori, e insieme convocare senatori e deputati affinchè si costituissero e il Parlamento incominciasse a funzionare. Era quindi evidente che lo Statuto non avrebbe potuto avere « il pieno suo effetto » se non dal giorno della prima riunione delle Camere: e ciò appunto si chiarì col primo periodo dell'articolo che ora commentiamo.

Giova in proposito ricordare, che diverso era stato il primitivo concetto del Re e dei suoi consiglieri. Leggiamo infatti nel verbale della seduta 7 febbraio del Consiglio di Conferenza (§ 8):

Cette discussion terminée, Sa Majesté invite le Conseil à émettre son avis, premièrement sur l'époque à laquelle ces institutions doivent être mises en vigueur; en second lieu sur la question de savoir s'il serait convenable de consulter à ce propos le Conseil d'Etat qui doit se réunir au mois de mars prochain.

E risoluto negativamente il secondo punto (attesa l'urgenza dei provvedimenti da prendere e l'opportunità di farli apparire come atto spontaneo del Principe), si legge in ordine all'altra:

Quant à la première question — après avoir considéré d'un côté qu'il convenait d'annoncer une époque *déterminée*, afin d'éviter les désordres qui pourraient résulter de l'incertitude du public à cet égard — de l'autre la nécessité de laisser *une certaine latitude* pour avoir le temps de bien mûrir les lois qui doivent se rattacher à ce nouvel ordre de choses en mettant un frein, en attendant, à l'impatience du public pour la Proclamation — il a été convenu d'annoncer que la promulgation de cette loi (*lo Statuto*) aurait lieu de manière à ce que sa mise en exécution pût suivre celle de la nouvelle loi communale.

Conseguentemente nel Proclama pubblicato il dì consecutivo, 8 febbraio (§ 9), si lessero queste parole:

Lo Statuto fondamentale che d'ordine Nostro vien preparato in conformità di queste basi, sarà messo in vigore *in seguito all'attivazione del nuovo ordinamento delle amministrazioni comunali.*

Dappoichè l'Editto 27 novembre 1847 il quale introduceva notevoli riforme nell'amministrazione delle provincie e in ispecie dei Comuni, col suo articolo 265 dichiarava ch'esso sarebbe stato messo in vigore « nel corso del 1848 »: e quindi la prima idea del Costituente piemontese fu di subordinare l'entrata in vigore dello Statuto a quella della nuova legge amministrativa, che del regime libero avrebbe dovuto essere la base e il presupposto. Ma, incalzando le necessità politiche fra l'8 febbraio e i primi di marzo, questa primitiva idea finì con l'essere messa in disparte, e con più giusto criterio l'entrata in vigore dello Statuto, mercè l'articolo 82, venne resa indipendente da quella del nuovo regime amministrativo, e collegata solo alla necessità di inaugurare innanzi tutto le Camere. Queste ultime, come diremo nel § 863, incominciarono a riunirsi nel dì 8 maggio consecutivo.

* § 856. — Senonchè da questo rinvio della piena entrata in vigore dello Statuto ad un'epoca la quale non avrebbe potuto essere che alquanto discosta (e lo fu di due mesi), nasceva un quesito di qualche importanza: ossia come provvedere, nel corso dell'intervallo, alle necessità ed esigenze del pubblico servizio?

Per fermo, era cosa ben naturale ed intuitiva che fino al giorno in cui, mancando l'organo legislativo, fosse mancata anche la legge e quindi la possibilità materiale di contrapporre *legge* e *decreto*, la somma delle potestà di emanare *norme* rimanesse integra e piena nell'Esecutivo, poichè esso solo esisteva, esso solo rivestiva la sovrana potestà di comando giuridico. Non era quindi necessario di mettersi quel quesito, e meno ancora di deciderlo esplicitamente in quel solo ed unico modo in cui esso poteva risolversi: tuttavia il costituente piemontese, per quel sentimento di incomparabile lealtà e di squisito scrupolo costituzionale che informò ogni suo atto, stimò di non

poter tacere, e nella seconda parte dell'articolo 82 avvertì che « fino a quel punto » si sarebbe provveduto « al pubblico servizio d'urgenza » con « Sovrane Disposizioni » ossia per mezzo di decreti reali. Felice e benedetto pleonasma, il quale giova oggi a noi, tardi nepoti, per dedurne l'interpretazione autentica dell'articolo 6 dello Statuto medesimo. Il costituente piemontese, cioè, non ignorava la possibilità che un decreto sospenda o alteri una legge (e chi avrebbe potuto ignorarlo, dopo il monito che venne dalla Francia con la rivoluzione di luglio?): ma esso era tanto e sì profondamente alieno dal giustificare in verun caso il decreto-legge, che dopo averlo divietato nell'articolo 6, lo consentiva nell'articolo 82 limitatamente alle urgenti necessità del pubblico servizio e solo pel tempo anteriore alla prima inaugurazione del Parlamento. Lo stesso suo scrupolo nel farne riserva per un periodo transitorio in cui, ad ogni modo, non avrebbsi potuto fare altrimenti, ribadisce adunque all'evidenza l'estensione e il valore *assoluto* del divieto fondamentale che si legge nell'articolo 6 (§§ 130 ss.).

Nel fare però questa riserva transitoria, il costituente piemontese aggiunge una norma permanente: ossia l'abolizione immediata e definitiva delle interinazioni o registrazioni, alle quali, secondo il diritto pubblico piemontese, erano stati fin allora soggetti gli atti emanati dal Re. L'istituzione veniva dalla Francia, dove anteriormente alla grande rivoluzione gli editti regi erano soggetti a registrazione dei « Parlamenti » cioè delle più Alte Corti Giudiziarie del Regno. E analogamente in Piemonte fin dalla metà del secolo XVIII gli editti e le lettere patenti del Re non potevano entrare in vigore, se prima non fossero state interinate ossia registrate dal Potere Giudiziario. Questo sistema vigea ancora al 4 marzo 1848, perciocchè il Codice civile promulgato dal Re Carlo Alberto nel 1837, in un « Titolo Preliminare » che ricorda intimamente il carattere delle « disposizioni » premesse al vigente nostro Codice civile, disponeva nei seguenti termini:

Art. 4. —Le leggi si fanno per editti o per lettere patenti, previo il parere del Consiglio di Stato.

Art. 5. — Gli editti e le lettere patenti sono firmati dal Re, controsegnati da quel capo di Dicastero che li sottopone alla firma reale, e muniti dal Gran sigillo dallo Stato e dal *visto* di due capi di Dicastero e del controllore generale, siccome è prescritto negli appositi regolamenti.

Art. 6. — Il Gran cancelliere (o chi ne fa le veci) e gli altri capi di Dicastero ed il controllore generale, prima di apporre rispettivamente il gran sigillo ed il *visto* agli editti ed alle lettere patenti, li esaminano, ed incontrandosi qualche difficoltà la rassegnano al Re.

Art. 7. — Gli editti e le lettere patenti saranno, prima della pubblicazione, *interinati o registrati* dai Senati e dalla Regia Camera dei conti, secondo la natura delle provvisioni che contengono, e come verrà loro prescritto; ed ove i detti *Magistrati* vi scorgano alcuna cosa che loro paia meno conforme al regio servizio, al pubblico bene od alle regole di giustizia, ne sosponderanno l'interinazione o la registrazione, e faranno al Re le opportune rappresentanze.

I Senati a cui accenna il riferito articolo, erano le Corti di appello, che nel giorno 4 marzo 1848 presero il nome di Magistrato d'appello: essi, e così pure la Camera dei conti, al ricevere di ciascun editto o delle singole lettere patenti, le esaminavano dopo avere sentito nelle sue conclusioni l'avvocato o il procuratore generale di Sua Maestà, e dichiaravano poscia di interinarle, mandadole registrarsi nei rispettivi registri loro. Quindi ogni editto o lettera patente era pubblicato nella Raccolta Ufficiale facendovi seguire l'intiero atto d'interinazione dei vari Senati e della Regia Camera dei conti.

Queste formalità, le quali esistevano durante la monarchia assoluta, dovevano evidentemente sparire con la promulgazione dello Statuto, allorchè il Potere Giudiziario rientrava nella sfera che gli è propria, e non avrebbe più potuto continuare ad esercitare uffici di controllo *preventivo* e *politico* i quali sarebbero appartenuti, quindi innanzi, a ben diversi organismi. Perciò lo Statuto le aboliva: e dal momento che nell'articolo 84 dichiarava le responsabilità dei Ministri anche pel periodo transitorio fra il 4 marzo e la prima inaugurazione delle Camere, le abolì anche pel periodo medesimo. Quindi lo stesso Statuto incominciò con l'essere promulgato e pubblicato senza interinazione.

Finiremo col notare, per amore di esattezza, che a somiglianza di quanto vedemmo nell'articolo 70, anche

in quest'articolo 82 il testo francese dello Statuto (§ 10) porta la parola *Cours* invece di *Magistrati*, indicando questa infatti non i giudici, ma le esistenti Corti di Giustizia le quali « Magistrati » si chiamavano in Piemonte.

* § 857. — Rimane dopo ciò a riferire queste istruttive pagine dei verbali del Consiglio di Conferenza (§§ 7, 8), che ci mostrano come nacque e come si maturò la seconda parte di quest'articolo. Il primo accenno si rinviene nella seduta del 7 febbraio, mentre erano in discussione i singoli articoli del Proclama che fu poi pubblicato nel giorno seguente:

Au sujet de l'article portant qu' « aucun impôt ne pourra être établi ni perçu s'il n'a été consenti par la Chambre et sanctionné par le Roi », le Ministre des finances (Revel) demande si, avant la mise *en vigueur* de la Constitution, le Gouvernement ne sera plus en droit d'établir des impôts. Il fait mention à ce propos du projet dont il s'occupe depuis longtemps, concernant la diminution du prix du sel et de l'établissement de nouvelles impositions pour dédommager en partie les finances de la perte qu'elles auraient à souffrir pour cette diminution de revenus.

L'on a fait observer que jusqu'à ce que la Constitution ne soit *promulguée*, le Roi continue à exercer tous ses droits (*ciò il progetto avrebbe potuto eseguirsi per decreto reale nell'intervallo fra l'8 febbraio e il 4 marzo*).

Le comte Gallina observe qu'en attendant la publication de la Constitution *et sa mise en activité*, le Gouvernement du Roi retient tous ses pouvoirs et sa marche libre. Que c'est là un principe de droit et d'ordre; et que dans la position du pays et de l'administration, il serait immensément préjudiciable et même impossible de rester dans l'inactivité. Premièrement, parce que les besoins du Gouvernement sont incontestables et que les circonstances sont urgentes; en second lieu, parce que le système financier est incomplet et n'est pas adapté aux formes du gouvernement représentatif qu'il s'agit d'adopter: que, par conséquent, il est de toute nécessité d'établir des nouveaux impôts pour subvenir aux besoins des finances; et qu'en outre il faut établir par voie de contributions la base du cens pour le commerce et l'industrie, afin de régler les opérations électorales. Il dit ensuite, que toutes les réformes déjà faites et les plus grandes qu'on va adopter, sont toutes morales et politiques et parfaitement étrangères au peuple, qui ne peut y prendre aucune part. Que, cependant, au moment où Sa Majesté se dispose à faire tant de concessions aux hautes classes et aux classes moyennes, il serait convenable et même prudent de renforcer les liens qui unissent le Peuple au Roi, au moyen d'un grand bienfait que le Roi voulait accorder depuis longtemps à son peuple et pour lequel les circonstances actuelles seraient fort appropriées: c'est la concession de la diminution du prix du sel, dont on a déjà parlé, et qu' il propose de publier dans le corps

même de la Proclamation du Roi touchant les reformes du Gouvernement.....

Il a été arrêté, d'après les ordres du Roi, que l'on ajouterait un article dans la Déclaration pour annoncer la réduction du prix du sel, et que l'on laisserait entendre en même temps que les finances pourvoient à l'établissement de quelques nouvelles impositions sur les classes plus aisées, afin d'obtenir une compensation à ce défaut de revenue.

Il dubbio sui poteri costituzionali del Re nell'intervallo tra l'emanazione e l'entrata in vigore del nuovo ordine di cose, nacque adunque per una questione finanziaria; la diminuzione dell'imposta sul sale e la conseguente necessità di aggravare altre imposte — per l'acuto pensiero politico (il quale devesi al conte Gallina) di chiamare anche il minuto popolo all'esultanza — in un momento in cui alle sole classi medie, sulla base del censo, conferivasi il diritto elettorale politico e quindi la partecipazione al Governo. Di qui il penultimo paragrafo del Proclama costituzionale dall'8 febbraio (§ 9); di qui, principalmente l'articolo 82 dello Statuto, come si rileva dalle parole finali del verbale 4 marzo 1848:

Quelques discussions ont eu lieu après, sur l'époque de la mise en exécution du Statut, et sur le mode de pourvoir au service d'urgence, en attendant que la dite loi fondamentale soit *en vigueur*: ensuite de quoi on a procédé à la rédaction des trois articles suivants (82-83 et 84), qu'on a convenu d'insérer à la fin du Statut comme dispositions transitoires; ecc.

Alla diminuzione del prezzo del sale fu infatti provveduto col regio decreto 7 marzo 1848, n. 677, e col regio decreto 3 aprile stesso anno, n. 692; mentre alle straordinarie necessità del tesoro si faceva fronte con l'apertura di un prestito volontario di 15 milioni, in forza del regio decreto 23 marzo, n. 685. Il che non può a meno d'invitarci ad un istruttivo confronto, tra la lealtà costituzionale degli uomini del 1848, i quali reputarono di non poter addivenire alla diminuzione del prezzo del sale in un periodo di transizione, senza averne fatta espressa riserva nello Statuto, e i sentimenti d'altri governanti che, mezzo secolo dopo, addivenivano all'aumento di quello stesso odioso balzello del sale con semplice decreto-legge, e sotto

l'imperio di uno Statuto che vieta assolutamente siffatte costituzionali aberrazioni.

* § 858. — Benchè transitorie e per la natura loro e per l'esplicita dichiarazione dello Statuto, queste disposizioni dell'articolo 82 trovarono tuttavia l'occasione di applicarsi anche in seguito, e non si potrebbe perciò reputarle cancellate dal testo della nostra legge fondamentale. Alludiamo al ricorso che vi si fece nel momento delle varie annessioni (§§ 14 a 17) da cui risultò il Regno d'Italia.

Province e regioni intere si venivano aggiungendo l'una dopo l'altra al nuovo Stato: era loro aspirazione, era loro dritto affermato coi plebisciti, era comune desiderio e natural portato delle cose, ch'esse acquistassero al pari delle altre più antiche un'adeguata rappresentanza nel Parlamento Nazionale. Ma nel tempo, sia pure brevissimo, tra la promulgazione dello Statuto in queste nuove province e l'entrata dei loro senatori e deputati nelle Camere, come avrebbesi potuto provvedere alle esigenze del pubblico servizio se non con decreti? L'applicazione dell'articolo 82 si presentava dunque logica e spontanea in siffatti casi: e difatti così venne dichiarato consecutivamente nei regi decreti 17 dicembre 1860, n. 4498, dei quali il primo, col numero 4498 dichiarava l'annessione delle provincie napoletane; il secondo, col n. 4499, dichiarava l'annessione delle provincie siciliane; il terzo, col n. 4500, dichiarava l'annessione delle Marche; il quarto, col n. 4501, dichiarava l'annessione dell'Umbria — e più tardi, nel regio decreto 4 novembre 1866, n. 3300, col quale si dichiarava l'annessione del Veneto e della provincia di Mantova — infine con quello 9 ottobre 1870, n. 5903, che dichiarava l'annessione di Roma e del Lazio.

Si è da altri accennato per analogia a questo stesso articolo 82, quando si è voluto spiegare il fondamento giuridico della prerogativa regia in ordine al Governo delle colonie. Ma già nel § 109 si è avuta occasione di mo-

strare che non è necessario ricorrere a questo articolo, tanto peculiare per le ragioni della sua origine in Piemonte, mentre i poteri esercitati dal Re nelle materie coloniali prima che a regolarli intervenga una legge, derivano più naturalmente dalla natura propria dell'Esecutivo, ch'è potere operante con libera e spontanea determinazione entro il giro amplissimo del diritto nazionale.

Art. 83.

Per l'esecuzione del presente Statuto, il Re si riserva di fare le leggi sulla stampa, sulle elezioni, sulla milizia comunale, sul riordinamento del Consiglio di Stato.

Sino alla pubblicazione della legge sulla stampa rimarranno in vigore gli ordini vigenti a quella relativi.

SOMMARIO:

*** Le leggi speciali necessarie per l'esecuzione dello Statuto.**

* § 859. Fondamento razionale dell'articolo 83. — * § 860. Ragioni giustificative del capoverso dell'articolo suindicato. — * § 861. L'ordinamento del Consiglio di Stato in Piemonte prima della promulgazione dello Statuto. - Riordinamento del Consiglio di Stato col decreto legislativo 30 ottobre 1859. — * § 862. La legge del 20 marzo 1865 e le successive riforme riguardanti il Consiglio di Stato sino alla legge 7 marzo 1907, n. 62.

*** Le leggi speciali necessarie per l'esecuzione dello Statuto.**

* § 859. — Con l'articolo 82 si era riserbata al Re, fino all'inaugurazione del Parlamento, la facoltà straordinaria di emanare *provvedimenti* sopra qualsiasi materia, dove l'urgenza dei pubblici servizî non consentisse attendere finchè le Camere si fossero poste all'opera. Con quest'articolo 83 si riserbava al Re l'altra facoltà straordinaria di emanare norme sopra determinate materie, in guisa da rendere possibile, compiuta, sollecita, la piena entrata in vigore dello Statuto.

Evidentemente, la Camera non avrebbe potuto incominciare ad esistere senza una legge elettorale. D'altra parte, col feticismo che l'opinione pubblica nutriva in quel tempo per la Guardia Nazionale (§ 819), non sarebbe stato prudente

consiglio il limitarsi all'accenno contenuto nell'articolo 76, abbandonando al buon volere delle future Camere il compito di organizzare la milizia. Nè appariva meno cauto e meno urgente l'addivenire ad una legge sulla stampa, la quale concretasse il solenne principio dichiarato nell'articolo 28. Infine occorreva anche ritoccare l'istituto del Consiglio di Stato, per sottrargli quelle attribuzioni di carattere legislativo, le quali, opportune e lodevoli durante il regime assoluto, non avrebbero più potuto sussistere al momento in cui sorgevano le due Camere.

Di qui la prima parte dell'articolo 83, nel duplice intento di chiarire per debito di lealtà costituzionale la riserva di poteri che il Re stimava attribuirsi in via transitoria, e di prendere nuovo e solenne impegno pubblico di addivenire senza indugio a quanto rimaneva ancora da farsi acciocchè gli ordini nuovi divenissero un fatto compiuto.

* § 860. — Della legge sulla milizia comunale che venne promulgata contemporaneamente allo Statuto il 4 marzo 1848, già parlammo con la necessaria ampiezza al § 818 e seguenti; nè altro rimane ad aggiungere.

Della legge sulle elezioni politiche, promulgata il 17 del mese medesimo, discorremmo parimenti a lungo nel § 394.

Della legge sulla stampa, che fu emanata il 26 dello stesso mese, si è trattato diffusamente al § 299 e consecutivi; e qui è solo necessario di dar ragione del capoverso di questo stesso articolo 83.

L'articolo 28 avea pronunziato la libertà della stampa (cioè l'abolizione della censura), salvo la repressione dei reati a termini della legge. Questa legge avrebbe dovuto essere fatta dal Re in forza della riserva contenuta nell'articolo che ora commentiamo. Ora, quale sarebbe stata nel frattempo, e sia pure per brevissimi giorni, la condizione giuridica della stampa? Quella di non essere soggetta nè al sistema antico, nè al nuovo; nè alle disposizioni abolite con l'articolo 28, nè a quelle promesse con l'articolo 83; non libertà dunque, ma pericolosissimo arbitrio.

Fu adunque per ovviare a questo stato di cose, che si

aggiunse all'articolo 83 il capoverso, portante che sino alla pubblicazione della nuova legge sulla stampa, gli ordini vigenti sarebbero rimasti in vigore; temperati nella loro applicazione, senza alcun dubbio, dalla coscienza della mutazione sopravveniente. Il verbale della seduta 4 marzo del Consiglio di Conferenza (§§ 7, 8) contiene in proposito le seguenti parole:

Après la lecture de tous les articles du Statut, le comte de Revel (*ministro delle Finanze*) observa qu'il était indispensable de déclarer sur une disposition transitoire que la loi actuelle sur la presse continuerait à rester en vigueur jusqu'à la promulgation de la loi répressive, afin d'éviter l'inconvénient que la presse soit déclarée libre en force du Statut, sans l'existence d'une loi pour en réprimer les abus.

* § 861. — Il Consiglio di Stato venne istituito in Piemonte dallo stesso Re Carlo Alberto con l'Editto 18 agosto 1831, tra i primi atti del suo regno. Come dice il suo stesso nome, ebbe attribuzioni meramente consultive sopra tutti gli affari di governo; trattandosi le diverse materie, a seconda della rispettiva importanza, o in assemblea generale, o in adunanza delle apposite sezioni, le quali furono tre, ossia dell'Interno, della Grazia, Giustizia e affari ecclesiastici, e della Finanza. Il personale, nominato dal Re ed amovibile senz'alcuna guarentigia, componevasi di tre presidenti di sezione di 14 consiglieri ordinari, oltre il segretario generale e i segretari di sezione. Vi era inoltre un vice-presidente scelto ogni anno dal Re per presiedere alle adunanze generali quando il Re non le presiedesse in persona, e un certo numero di consiglieri straordinari nominati pure annualmente, fra i quali due cavalieri dell'Annunziata, due vescovi, e due membri per ogni divisione ossia gruppo di provincie. Infine il Re si riserbava di aggiungervi, al bisogno, altre persone tecniche pei singoli affari da discutere. Per il primo esame dei ricorsi in materie giuridiche era poi costituita una « Commissione di cancelleria » presieduta dal Gran cancelliere o dal Guardasigilli, e composta di 6 referendarii: dalla qual Commissione i detti ricorsi erano poi trasmessi al Consiglio di Stato.

Cotesto ordinamento si trovava in vigore al giorno della

promulgazione dello Statuto; e l'articolo 83 che ora commentiamo, per la considerazione su espressa, reputò di riservare al Re la potestà di addurre nell'ordinamento medesimo i ritocchi necessari per l'introduzione del regime costituzionale rappresentativo. Pure, la riserva non ebbe esplicazione, e non venne promulgata dal Re Carlo Alberto veruna legge di modificazione all'Editto del 1831, lasciandosi che le disposizioni non più in armonia col nuovo stato di cose, cessassero dall'aver vigore tacitamente, pel principio già ammesso ed enunciato nell'articolo 81 dello Statuto medesimo.

Il ritocco si ebbe soltanto col decreto legislativo 30 ottobre 1859, n. 3707, emanato in virtù dei pieni poteri che erano stati concessi al Re dalla legge 25 aprile di quell'anno medesimo. Il presidente del Consiglio di Stato diventò permanente, i presidenti di Sezione furono ridotti a due, i consiglieri ascsero a 22, abolendosi quelli straordinari, e si aggiunsero al Consiglio stesso i 6 referendari che anteriormente costituivano un corpo separato. La prima sezione fu detta dell'Interno e delle Finanze; la seconda conservò l'antico nome; la terza si chiamò del contenzioso amministrativo: perciocchè il Consiglio ebbe attribuzioni non solo consultive ma anche contenziose. Le consultive si estendevano a dar parere su tutti gli affari su cui il Governo richiedesse parere, essendo per altro obbligatorio il richiederlo su certi regolamenti locali, sulle domande d'estradizioni dei delinquenti, sulle provvisioni ecclesiastiche provenienti dall'estero sui conflitti di giurisdizione e sui ricorsi al Re in via straordinaria cioè quando era esaurita o non poteva esperirsi la via gerarchica. Le attribuzioni contenziose erano d'appello ovvero di prima ed ultima istanza: in appello il Consiglio pronunziava sopra tutte le decisioni dei Consigli di Governo che gli fossero denunziati: in prima ed ultima istanza conosceva delle controversie fra lo Stato ed i suoi creditori in ordine ai prestiti pubblici.

* § 862. — Costituito il regno d'Italia, la legge 20 marzo 1865, n. 2248, detta della unificazione amministrativa,

coll'allegato *D* riformò anche la competenza e la composizione del Consiglio di Stato. I presidenti di Sezione tornarono ad essere tre, i consiglieri furono 24, la sezione I si chiamò dell'Interno, la II della Grazia, Giustizia e Culti, la III delle Finanze. La competenza consultiva, continuando a rimanere estesa a tutti gli affari su cui piacesse al Governo di richiedere l'avviso del Consiglio, venne resa obbligatoria per tutti i regolamenti generali di pubblica amministrazione, oltrechè per le estradizioni, le provvisioni ecclesiastiche e i ricorsi al Re in via straordinaria. La competenza contenziosa, pur cessando in via generale per l'abolizione del contenzioso amministrativo, pronunziata da quella stessa legge (allegato *E*), rimase limitatamente ai conflitti di giurisdizione (nei quali prima il Consiglio dava semplici pareri), sulle controversie fra lo Stato e i suoi creditori, sui sequestri di temporalità agli ecclesiastici, e sopra le altre materie riservate da leggi speciali alla competenza amministrativa in luogo della giudiziaria. In pari tempo, cessavano di esistere i Consigli di Stato particolari alle varie parti del Regno.

A questo ordinamento fu arrecata una prima mutazione colla legge 31 marzo 1877, n. 3761, che deferì la risoluzione dei conflitti alla Cassazione suprema, di cui avemmo occasione di far cenno in più luoghi (§§ 374, 764). Ma un'aggiunta ben più importante fu arrecata poscia dalla legge 31 marzo 1889, n. 5992, che istituiva nel Consiglio di Stato una quarta sezione, « per la giustizia amministrativa ».

La legge del 1865, abolendo il contenzioso amministrativo, avea compiuto una savia e giusta rivendicazione, richiamando al Potere Giudiziario la cognizione di tutte le controversie in cui si faceva questione di diritto. Ma ben tosto si vide, che abbandonando all'amministrazione pura tutte le materie in cui non facevasi questione di *diritto*, si era venuti a privare di qualsiasi guarentigia il cittadino anche in certe controversie nelle quali il suo *interesse* avrebbe meritato una certa tutela: e per rimediare a questo inconveniente si pensò d'istituire nel seno del Consiglio di Stato una giurisdizione, atta a decidere con forme

giudiziarie, quelle questioni, che non potendo essere portate innanzi all'autorità giudiziaria vera e propria, meritavano tuttavia una difesa giurisdizionale contro gli eventuali errori o soprusi dell'amministrazione. Non fu dunque un ritorno al vecchio contenzioso amministrativo, ma un'aggiunta di guarentigia nel seno stesso dell'amministrazione. Rispettandosi la competenza giudiziaria in tutto ciò che era cognizione di veri e proprî diritti, la rimanente materia fu suddivisa in due parti, di cui l'una ebbe un giudice che prima non aveva, e l'altra, più limitatamente, rimase alla cognizione dell'amministrazione pura. Quindi fu stabilito:

Art. 24. — Spetta alla Sezione quarta del Consiglio di Stato di decidere sui ricorsi per *incompetenza*, per *eccesso di potere* o per *violazione di legge*, contro atti e provvedimenti di un'autorità amministrativa o di un corpo amministrativo deliberante, che abbiano per oggetto un *interesse d'individui* o di enti morali giuridici; *quando i ricorsi medesimi non siano di competenza dell'autorità giudiziaria*, nè si tratti di materia spettante alla giurisdizione od alle attribuzioni contenziose di *corpi o collegi speciali*.

Il ricorso non è ammesso se trattasi di atti o provvedimenti emanati dal Governo nell'esercizio del *potere politico*.

Il ricorso, che non implichi incompetenza od eccesso di potere, non è ammesso contro le decisioni le quali concernano *controversie doganali* oppure questioni sulla *leva militare*.

Oltre questa competenza generale di *legittimità*, fu poi nel successivo articolo attribuita alla IV Sezione anche una competenza di *merito* sopra alcune materie tassativamente determinate, il cui elenco si è venuto poscia allungando per effetto di successive leggi speciali. In conseguenza di questa nuova legge del 1889, sopraggiunse indi a poco il Testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, portante la data del 2 giugno 1889, n. 6166, con due regolamenti del 17 ottobre stesso anno, contrassegnati rispettivamente coi numeri 6515 e 6516. In forza delle disposizione suesposte, il Consiglio di Stato si componeva di un Presidente, di quattro Presidenti di Sezione, di 32 consiglieri, di 8 referendari, di un Segretario generale e di quattro Segretari di Sezione: e dividevasi in quattro Sezioni. La I dava pareri sugli affari provenienti dai Ministeri dell'Interno e dell'Istruzione Pubblica. La II su quelli dei Ministeri di

Grazia e Giustizia, dei Lavori Pubblici, delle Poste e dei Telegrafi e degli Affari Esteri. La III su quelli dei Ministeri delle Finanze, del Tesoro, dell'Agricoltura, della Guerra e della Marina. La IV Sezione accentrava tutta la materia giurisdizionale, decidendo ora in grado d'appello dalle decisioni delle Giunte provinciali amministrative (§ 812), ora in prima ed ultima istanza nelle materie che non hanno altro giudice.

Tale, in succinto, l'ordinamento della istituzione fino alla recentissima legge del 7 marzo 1907, n. 62, le cui disposizioni sono ora riunite in Testo unico con quelle della sopra citata legge Testo unico 2 giugno 1889, n. 6166, giusta l'articolo 15 della legge 7 marzo 1907, che a ciò autorizzava il Governo, e giusta i relativi regî decreti 17 agosto 1907, n. 638.

In forza adunque dell'ultima legge sopraccennata (di cui ci limiteremo a richiamare le disposizioni più importanti) essendosi aggiunta al Consiglio di Stato una V Sezione, esso ora si trova così composto: un primo Presidente, 5 presidenti di Sezione, 35 consiglieri, 10 referendarî, un segretario generale e 5 di Sezione.

Delle cinque Sezioni, le prime tre sono consultive e trattano gli affari relativi ai diversi Ministeri, secondo il reparto che sarà fissato annualmente per decreto reale. La quarta e la quinta sono giurisdizionali, e decidono, quella sui ricorsi di cui all'articolo 24 più sopra da noi riportato e che non ha subito modificazioni, e questa sui ricorsi di cui all'articolo 25 del Testo unico 2 giugno 1889, n. 6166, pure sopra ricordato, ed in parte modificato dall'ultima legge. Per cui a quest'ultima Sezione spetta decidere pronunciando anche in merito:

1° delle controversie fra lo Stato e i suoi creditori, riguardanti l'interpretazione dei contratti di prestito pubblico, delle leggi relative a tali prestiti e delle altre sul Debito pubblico;

2° dei sequestri di temporalità, dei provvedimenti concernenti le attribuzioni rispettive delle podestà civili ed ecclesiastiche, e degli atti provvisori di sicurezza generale relativi a questa materia;

3° dai ricorsi per contestazioni fra comuni di diverse provincie per l'applicazione della tassa istituita dalla legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato O;

4° dei ricorsi per contestazioni sui confini di comuni o di provincie;
5° dei ricorsi diretti ad ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'autorità amministrativa di conformarsi, in quanto riguarda il caso deciso, al giudicato dei Tribunali che abbia riconosciuto la lesione di un diritto civile o politico;

6° dei ricorsi in materia di consorzi per strade, le quali tocchino il territorio di più provincie, e sopra contestazioni circa i provvedimenti pel regime delle acque pubbliche, ai termini della prima parte dell'articolo 124 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

7° dei ricorsi contro il diniego dell'autorizzazione a stare in giudizio ad enti morali giuridici sottoposti alla tutela della pubblica amministrazione;

8° dei ricorsi sopra tutte le questioni che, per leggi speciali non per anche abrogate nelle diverse provincie del Regno, siano state di competenza dei Consigli e delle Consulte di Stato;

9° dei ricorsi contro il decreto emanato dal Prefetto per provvedere, ai termini del terzo capoverso dell'articolo 127 della legge comunale e provinciale, all'amministrazione delle proprietà od attività patrimoniali delle frazioni o agli interessi dei parrocchiani, che fossero in opposizione con quelli del comune o di altre frazioni del medesimo;

10° dei ricorsi contro il decreto del Prefetto, che in seguito a reclamo di parte o d'ufficio, abbia provveduto per regolare o vietare l'esercizio di industrie insalubri o pericolose, ai termini degli articoli 32, 33 e 34 della legge sulla pubblica sicurezza 30 giugno 1889, n. 6144;

11° delle contestazioni circa la competenza passiva delle spese ritenute rispettivamente obbligatorie per lo Stato, per la provincia e per il comune, ai termini delle leggi vigenti in materia di sanità pubblica;

12° dei ricorsi in materia di consorzi per opere idrauliche per le quali provvede lo Stato in concorso delle provincie e degli interessati, o alle quali concorre lo Stato nell'interesse generale;

13° dei ricorsi in materia di concorso di spese per opere di bonificazione eseguite direttamente dallo Stato col concorso delle provincie, dei comuni e dei proprietari interessati;

14° dei ricorsi intorno alla classificazione delle strade provinciali, e contro le deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa intorno alla classificazione delle strade comunali;

15° dei ricorsi contro provvedimenti della pubblica amministrazione in merito ad opere di privato interesse, esistenti o che potessero occorrere, attorno alle strade nazionali, od alla costruzione o riparazione dei muri od altri sostegni attorno alle strade medesime;

16° dei ricorsi contro i provvedimenti del Prefetto e contro le deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa in materia di apertura, ricostruzione o manutenzione delle strade comunali e provinciali;

17° dei ricorsi contro le deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa in materia di pedaggi sui ponti o sulle strade provinciali o comunali;

18° dei ricorsi contro provvedimenti ordinati dal Prefetto a norma di quanto è prescritto nell'articolo 378 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici, relativi ad opere pubbliche delle provincie e dello Stato;

19° dei ricorsi in materia di spedalità e di ricovero degli inabili al lavoro;

20° dei ricorsi contro le decisioni pronunciate dalle Giunte provinciali amministrative in sede giurisdizionale nei casi previsti dell'articolo 1 del Testo unico delle leggi relative alle attribuzioni della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale e da ogni altra disposizione legislativa, che attribuisca alle Giunte stesse giurisdizione anche nel merito;

21° dei ricorsi relativi a tutte le controversie, che da qualsiasi legge generale o speciale siano deferite alla giurisdizione del Consiglio di Stato anche per il merito.

Questo per quanto riflette le attribuzioni delle due Sezioni giurisdizionali.

Per quanto riflette le attribuzioni consultive del Consiglio di Stato, la vigente legge prescrive che esso darà il suo voto in tutti i casi nei quali è ciò prescritto — sopra le proposte di legge e sugli affari di ogni natura pei quali sia interrogato dai Ministri del Re — sopra tutte le proposte di regolamenti generali di pubblica amministrazione — sulle domande di estradizione fatte da Governi stranieri — sulle esecuzioni delle provvisioni ecclesiastiche, per le quali occorra il decreto reale — sui ricorsi fatti al Re contro la legittimità di provvedimenti amministrativi, sui quali siano esaurite e non possano proporsi domande di riparazione in via gerarchica. Infine il Consiglio di Stato può essere invitato dal Governo a formulare progetti di legge e regolamenti.

Questo è quanto più interessa conoscere delle vigenti disposizioni intorno al Consiglio di Stato, trascurando la *procedura* relativa alle attribuzioni giurisdizionali e consultive surricordate, ed altre disposizioni che sarebbe superfluo conoscere o che troppo esorbiterebbero dal compito nostro.

Ci sia lecito soltanto ricordare la legge 7 marzo 1907, n. 55, che estende ai membri del Consiglio di Stato le disposizioni già fissate dall'articolo 202 del regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2626, sull'ordinamento giudiziario, per quanto riflette il limite d'età. E diciamo « già fissate » perchè abbiamo già visto più sopra (§ 779) come detto articolo sia stato modificato dall'altro articolo 32 della legge 14 luglio 1907, n. 511, sull'ordinamento giudiziario.

Il quale richiamo ci fa ricordare — per associazione d'idee — che anche gli stipendî ai membri del Consiglio di Stato fissati nella già menzionata legge del 7 marzo 1907, hanno subito testè aumento nel progetto di legge riflettente lo stato economico dei funzionarî dello Stato (§ 128). Indizio, anche quest'ultimo, del come il legislatore miri a rendere, con ogni mezzo, indipendenti i membri di un tanto consesso cui è assicurata naturalmente ogni garanzia contro eventuali abusi che potessero violare il principio della inamovibilità riconosciuta a loro favore ⁽¹⁾.

(1) Al § 810 accennammo ad un progetto del ministro Sonnino del marzo 1906 (Camera dei deputati, Leg. XXII, documenti n. 357) tendente a disciplinare lo scioglimento dei Consigli comunali e provinciali. Qui aggiungeremo che oltre la garanzia riflettente i *motivi* di scioglimento in quel progetto contemplati, si ammetteva anche — sempre a tutela del buon diritto dei disciolti corpi locali — l'altra garanzia del loro ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato contro detti scioglimenti.

Art. 84

I ministri sono incaricati e responsabili della esecuzione e della piena osservanza delle presenti disposizioni transitorie.

Dato a Torino, addì quattro del mese di marzo l'anno del Signore mille ottocento quarant'otto e del regno nostro il decimo ottavo.

CARLO ALBERTO.

Il ministro e primo segretario di Stato per gli affari dell'interno
BORELLI.

Il primo segretario di Stato per gli affari ecclesiastici,
di grazia e di giustizia, dirigente la grande cancelleria
AVET.

Il primo segretario di Stato per gli affari di finanze
DI REVEL.

Il primo segretario di Stato dei lavori pubblici, dell'agricoltura
e del commercio
DES AMBROIS.

Il primo segretario di Stato per gli affari esteri
E. DI SAN MARZANO.

Il primo segretario di Stato per gli affari di guerra e marina
BROGLIA.

Il primo segretario di Stato per la pubblica istruzione
C. ALFIERI.

SOMMARIO:

* **Esecuzione delle disposizioni transitorie.**

* § 863. Valore e portata della responsabilità dei Ministri che sottoscrissero lo Statuto. — Momento esecutivo delle disposizioni transitorie.

* **Cenni biografici sul Principe e sui Ministri firmatari dello Statuto.**

* § 864. Carl'Alberto. — * § 865. I Ministri firmatari: Borelli — Avet — Di Rével — Des Ambrois — E. Di San Marzano — Broglia — C. Alfieri.

*** Esecuzione delle disposizioni transitorie.**

* § 863. — Mentre l'articolo 67 dello Statuto istituiva pei Ministri della Corona costituzionale la responsabilità politica e penale davanti alle Camere, questo articolo 84 avea lo scopo limitato e transitorio; di dichiarare responsabili i Ministri di Carlo Alberto per l'esatto e sollecito adempimento delle provvisioni senza le quali lo Statuto non avrebbe potuto entrare nel suo pieno vigore. Ma li dichiarava responsabili verso il Re? — non sarebbe stato necessario il dirlo, essendo ben naturale che nella forma assoluta come in quella costituzionale e quindi anche nel periodo transitorio dall'una all'altra, il Re sta a giudice della lealtà e delle attitudini dei propri consiglieri. Verso la nazione? — nemmeno sarebbe stato necessario, perchè una simile responsabilità è meramente etica, e la responsabilità morale non si scrive, nè per affermarla nè per negarla. Verso il futuro Parlamento? — senza alcun dubbio questo avrebbe potuto chiamare a sindacato politico e penale i Ministri per le azioni ed omissioni attribuibili ad essi anche nel periodo transitorio: però a patto che il Parlamento fosse stato convocato, mentre la nomina dei primi senatori, la convocazione dei collegi e quella delle due Camere costituivano appunto la parte precipua dei còmpiti che ai Ministri erano affidati in quel periodo e dei quali essi erano chiamati responsabili.

In realtà, anche l'articolo 84 non ebbe che il valore d'una solenne promessa, assunta innanzi alla coscienza popolare, di adempiere convenientemente e senza indugio tutto ciò ch'era necessario affinchè gli ordini nuovi potessero funzionare al più presto possibile. E noi abbiamo già veduto come la promessa fosse stata mantenuta con altissimo scrupolo: la legge sulla milizia comunale (§ 819) era emanata il dì stesso della promulgazione dello Statuto; la legge elettorale (§ 394) appena tredici giorni dopo; appena ventidue giorni dopo, quella sulla stampa (§ 304): e furono tali, che il Parlamento non sentì alcun bisogno di ritoccarle

per lunghissimi anni. E se la legge sul Consiglio di Stato (§ 861) non venne emanata, nessun inconveniente poteva seguirne, e nessuno ne seguì. E i primi senatori furono nominati il 3 aprile, e i collegi elettorali, convocati pel 17 aprile mercè il decreto 17 marzo, vennero poscia convocati definitivamente pel 27 dello stesso mese mercè il decreto del 9 aprile, non essendosi potute compiere in tempo le operazioni attinenti alla prima laboriosa formazione delle liste: cosicchè le Camere furono potute inaugurare il giorno di lunedì 8 maggio, e con quel giorno lo Statuto entrò nel suo pieno vigore.

*** Cenni biografici sul Principe e sui Ministri
firmatari dello Statuto.**

* § 864. — A completare il commento allo Statuto ci pare opportuno (come era del resto intenzione manifestata dal compianto Racioppi nella stampa del 1° volume) aggiungere alcuni cenni biografici intorno al Principe ed ai Ministri di lui, che nel memorando giorno di sabato 4 marzo 1848 apponevano con animo forte e leale i loro nomi a piè alla legge fondamentale del Regno, ed alla quale sono indissolubilmente legati.

La dinastia di Savoia, le cui origini storiche si possono tracciare fin dal 1000 con Umberto Biancamano conte di Moriana, nel secolo XVII si divise in due rami; dappoichè Carlo Emanuele I (che regnò dal 1580 al 1630) ebbe tre figli, due dei quali diedero origine a separate discendenze.

Dal primo dei figli di Carlo Emanuele nacquero successivamente: Vittorio Amedeo I (che regnò dal 1630 al 1637) — Francesco Giacinto (dal 1637 al 1638) e Carlo Emanuele II dal 1638 al 1675) — da quest'ultimo, Vittorio Amedeo II (dal 1675, abdicatario nel 1730) — Carlo Emanuele III (dal 1730 al 1773) — Vittorio Amedeo III (dal 1773 al 1796) — da questi finalmente, Carlo Emanuele IV (dal 1796, abdicatario nel 1802), Vittorio Emanuele I (dal 1802 indi dal 1816 abdicatario nel 1821), e Carlo Felice (dal 1821 al 1831).

L'altro figlio di Carlo Emanuele I fu Tommaso, *Principe di Carignano*; e da lui derivarono successivamente i seguenti principi, che formarono il ramo dei Savoja-Carignano, Emanuele Filiberto, morto nel 1799 — Vittorio Amedeo, morto nel 1741 — Luigi Vittorio, morto nel 1778 — Vittorio Amedeo, morto nel 1780 — Carlo Emanuele morto nel 1800.

Da quest'ultimo, e da Maria Cristina Albertina di Sassonia-Curlandia nacque addì 2 ottobre 1798 il Principe Carlo Alberto di Savoja-Carignano.

Orfano del padre a due anni, trascurato dalla madre che passò presto ad altre non regali nozze, negletto dei suoi parenti e travolto nella bufera napoleonica, egli trascorse la fanciullezza ramingo e dimenticato, perfino in dure strettezze economiche. Nel 1821, però, all'abdicazione del Re Vittorio Emanuele I, egli diveniva Reggente del Regno per l'assenza del nuovo Re Carlo Felice; e in tale qualità concedeva affrettatamente la Costituzione di Cadice (§ 2). Sconfessato da Carlo Felice per tale atto, dovè riprendere la via dell'esilio; nè gli fu possibile ottenere il perdono del suo regio congiunto, se non recandosi nel 1823 a combattere nella Spagna quella stessa Costituzione ch'egli aveva promessa in Piemonte, e sottoscrivendo nel 1824 una solenne obbligazione di non modificare mai l'ordinamento politico che avrebbe trovato al suo futuro giungere al trono. Ed al trono ascese il 27 aprile 1831, essendosi estinto in quel giorno con Carlo Felice, il ramo principale della famiglia Sabauda.

Principe sagace e riformatore, ma d'animo reso incerto pei disinganni largamente subiti, ebbe l'amarezza di sentirsi condannato dall'opinione pubblica, la quale non sapeva rassegnarsi di non trovare più in lui il giovane entusiasta e sollecito del marzo 1821. Pure, non venne meno alla causa italica nel giorno della prova suprema; e con animo fermo e leale concesse lo Statuto addì 4 marzo 1848, e subito dopo si pose a capo della guerra d'indipendenza contro l'Austria. Vinto a Novara il 23 marzo 1849, abdicò alla Corona in quella sera medesima, e immediatamente si partì dai suoi Stati recandosi a vivere in Oporto. E là consu-

mato dal dolore, cessò di vivere a soli cinquant'un anno addì 28 luglio 1849.

Nel 1817 avea sposato Maria Teresa, figlia del Granduca di Toscana: e da essa ebbe due figli — Vittorio Emanuele, che fu suo successore al trono e primo Re dell'unificata Italia — Ferdinando duca di Genova, che fu padre della Principessa Margherita, poi sposa ad Umberto I, ed oggi Regina Madre.

Abbiamo più sopra adoperata la frase « condannato dalla pubblica opinione », alludendo appunto al modo con cui veniva giudicata la condotta di Carlo Alberto dopo la delusione delle speranze in lui destate nei primi moti. E la frase è quanto mai mite come espressione dei sentimenti che contro il Principe animavano allora i patrioti italiani. Fu giusta questa condanna? Non possiamo qui dilungarci a questo proposito, come sembra che la storia non abbia ancora potuto dire la sua ultima e decisiva parola. Ma ci sia lecito però ricordare, a questo punto, una recentissima pubblicazione ⁽¹⁾ da cui, esaminando i rapporti che passarono tra Carl'Alberto ed i patrioti lombardi, sarebbe lecito dedurre che non è il caso di parlare di nessun « tradimento » a carico del Principe sabaudò. Vi sarebbe stato solo un reciproco inganno involontario tra un Principe giovane ed inesperto e dei patrioti ardenti e forse un po' troppo retori. Questi gli avevano promessi mari e monti — ad esempio centinaia di mila uomini pronti a sollevarsi in Lombardia —; ma alla prova dei fatti Carlo Alberto s'avvide che eran bolle di sapone, cosicchè non essendo possibile fare la guerra all'Austria con delle frasi, il Principe fu costretto a ritirare il piede con troppa imprudenza avanzato.

* § 865. — Il conte Giacinto Borelli, nacque a Demonte li 12 settembre 1783. Entrato di buon'ora nella magistratura, fu nel 1818 Avvocato Generale presso il Senato (Corte d'appello) di Genova, e nel 1825 divenne Reg-

(1) A. LUZIO, *Nuovi documenti sul processo Confalonieri*, edito dalla Biblioteca storica del risorgimento italiano (Roma. Albrighi-Segati, 1908).

gente della presidenza del Senato medesimo; nel 1831 ne divenne Primo Presidente effettivo. Con la istituzione del Consiglio di Stato in quello stesso anno 1831, ne fu uno dei membri ordinarii. Nel 2 novembre 1847 ebbe il titolo di Ministro di Stato; il 7 dicembre fu assunto all'ufficio di Ministro e Primo Segretario di Stato per l'Interno, e in tale qualità firmò lo Statuto vegliando al passaggio dall'antico al nuovo ordine di cose senza gravi scosse per l'ordine pubblico. Si dimise però l'8 marzo insieme a tutti i colleghi, per doveroso sentimento di lasciare libero il Re di scegliersi altri Ministri al momento in cui s'iniziava un nuovo sistema di vita politica; e abbandonò il potere addì 16 dello stesse mese. Non fu mai nè senatore nè deputato, ma tenne la Presidenza della Regia Camera dei conti dal 1848 al 1858. Morì nel 20 novembre 1860.

* * *

Il cav. Giacinto Fedele Avet nacque addì 24 aprile 1788 a Moutiers in Tarantasia. Fu nominato membro del Senato di Savoja nel 1819, e in tale ufficio partecipò largamente alla preparazione dei nuovi Codici del Regno Sardo.

Nel 1840 conseguì il titolo di Conte con la nomina a Reggente la Gran Cancelleria e l'incarico del portafogli per gli Affari ecclesiastici e la Grazia e Giustizia. Più tardi venne promosso a Primo Segretario di Stato pel medesimo dicastero e dirigente la Gran Cancelleria, col quale ufficio partecipò all'emanazione dello Statuto. Anch'egli uscì dal Ministero il 16 marzo 1848, ritirandosi a vita privata col titolo di Ministro di Stato: nè fu mai membro dell'una o dell'altra Camera. Morì a Torino il 3 settembre 1855.

* * *

Il conte Ottavio Thaon di Revel nacque in Torino il 26 giugno 1803. Incominciò come sostituto del Procuratore Generale del Re; poi fu vice-intendente generale

delle Finanze, e nel 1844 fu Primo Segretario di Stato delle Finanze quando esse vennero disgiunte dal Ministero dell'Interno. Dimessosi coi colleghi li 8 marzo 1848 restò nondimeno a far parte del primo Ministero costituzionale, e con l'identico ufficio sino alla crisi del 28 luglio 1848 (§ 674). Indi ritornò ancora al portafogli delle Finanze nel Gabinetto Alfieri-Perrone dal 15 agosto al giorno 11 ottobre dello stesso anno, conseguendo poscia il titolo onorifico di Ministro di Stato. Fu deputato al Parlamento dalla I alla VI legislatura, pei collegi di Utrelle, Torino 7 e Fossano: con la chiusura della VI Legislatura e propriamente per decreto del 25 gennaio 1861 diventò senatore. Morì in Torino il 10 febbraio 1868.

* * *

Il cav. Luigi Des Ambrois di Nevâche nacque in Oulx il 30 ottobre 1807. Volontario nell'ufficio del Procuratore Generale del Re, ivi sostituito nel 1834, nel 1841 fu Intendente Generale della Divisione di Nizza, divenne Ministro dell'Interno nel 1844, e nel 7 dicembre 1847 divenne Primo Segretario di Stato pei Lavori pubblici e l'Agricoltura. Malgrado le dimissioni date dai Ministri nelli 8 marzo, egli rimase a far parte del primo Gabinetto costituzionale, conservando il medesimo portafogli sino al 28 luglio 1848. Fu deputato per Susa durante le due prime Legislature: ma nel 18 dicembre 1842 fu nominato senatore. Presidente di Sezione del Consiglio di Stato nel febbraio 1849, ne fu scelto a Presidente nel 1859; e fu anche Ministro a Parigi per breve tempo nel 1859-60, vice-presidente del Senato dal 12 novembre 1855 al 21 gennaio 1860, e poi Presidente dal 23 novembre 1874 al dì della morte che lo incolse in Roma il 2 dicembre 1871, ultimo superstite dei firmatarii dello Statuto. Nel 25 novembre 1859 era stato nominato Ministro di Stato: nel 21 aprile 1868 era stato insignito del Collare dell'Annunziata.

* * *

Il conte Ermolao Asinari di San Marzano nacque in Pisa, mentre suo padre rappresentava il Re di Sardegna presso la Corte del Granduca: e seguì la carriera diplomatica. Nell'ottobre 1847, mentre era inviato straordinario e Ministro plenipotenziario presso la Corte di Napoli, fu assunto all'ufficio di Primo Segretario di Stato per gli Affari esteri. Uscì dal Ministero il 16 marzo 1848, e il 3 aprile fu compreso nel primo elenco di nomina dei senatori del Regno. Morì a Torino il 24 ottobre 1864.

* * *

Il conte Mario Broglia ⁽¹⁾ di Casalborgone nacque in Chieri il 20 agosto 1796, e seguì la carriera militare. Sottotenente nel 1814, colonnello nel 1836, fu maggior generale nel 1843, tenente generale il 13 aprile 1848, ispettore generale dell'esercito nel 1850. Nell'ottobre 1847 venne scelto a Reggente la Segreteria di Stato per gli affari di guerra e marina; nel dicembre ne fu Primo Segretario effettivo, e in tale qualità firmò lo Statuto. Cessò dall'ufficio di Ministro il 16 marzo 1848; entrò in Senato per decreto del 26 novembre 1854. Nel 1856 fu per alcuni mesi inviato straordinario e Ministro plenipotenziario a Pietroburgo. Morì in Torino il 30 aprile 1857.

* * *

Il marchese Cesare Alfieri di Sostegno nacque in Torino li 13 agosto 1799. Seguendo le orme paterne, esordì nella carriera diplomatica; ma nel 1839 fu prescelto a

(1) Cfr. quanto abbiamo scritto in nota al § 7 circa l'esatto nome di questo Ministro.

Qui anzi aggiungiamo che stando ai verbali di Conferenza (§§ 7, 8) non ci sarebbe dubbio come il nome esatto sia *Broglia* e non *Brogljo*.

Consigliere di Stato, e nel 1844 fu posto a capo del Magistrato della riforma per gli studii, dapprima come reggente indi come titolare. E trasformatosi quel Magistrato nel Ministero della pubblica istruzione mercè le Regie Patenti 30 novembre 1847, l'Alfieri continuò ad esserne capo. Cessò dalla carica di Ministro il 16 marzo 1848; ma dall'agosto all'ottobre dell'anno medesimo fu Presidente del Consiglio dei Ministri, senza assumere uno speciale portafoglio. Scelto a senatore fra i primi, addì 3 aprile 1848, tenne la vice-presidenza della Camera Alta dalla inaugurazione del sistema rappresentativo al 29 maggio 1855; ne tenne quindi la presidenza dal 12 novembre dello stesso anno, al 17 dicembre 1860. Nel 25 marzo 1858 era stato insignito del Collare dell'Annunziata. Morì in Torino il 16 aprile 1869.

FINE DEL VOLUME III E DEL COMMENTO

SAGGIO BIBLIOGRAFICO (*)

A). — Riviste e pubblicazioni periodiche.

Atti della Camera dei Deputati.

Id. Proposte, disegni di legge, relazioni.

Id. Documenti.

Id. id. del Senato.

Archivio del diritto pubblico e dell'amministrazione italiana. Roma, Tip. Cooperativa Sociale, a. 1902-1903.

Archivio di diritto pubblico, diretto dall'ORLANDO. Palermo, anni 1891-1896.

Archivio giuridico, fondato da F. SERAFINI. Pisa, Modena.

Biblioteca di scienze politiche ed amministrative, diretta dal BRUNIALTI. Serie I. Torino, Un. Tip. Ed., vol. 8: Serie II. Torino, 1896, in corso di pubblicazione.

Digesto italiano. Enciclopedia metodica e alfabetica di legislazione, dottrina e giurisprudenza. Torino, Un. Tip. Ed. Opera in corso di stampa.

Enciclopedia giuridica italiana. Esposizione ordinata e completa dello stato e degli ultimi progressi della scienza, della legislazione e della giurisprudenza. Milano, ed. già dal Vallardi ed ora dalla Soc. Libreria Editrice,

FILANGERI, Vallardi, Milano.

FONTANA, *Prontuario generale degli atti parlamentari* (dall'unificazione del Regno fino al 17 giugno 1875). Roma, 1875.

Foro italiano. Roma.

Giurisprudenza italiana. Torino.

Indice degli atti parlamentari dal 1848 al 1897. (P. I, lavoro di BITTOLI e MONTALCINI). Disegni di legge d'iniziativa del Governo. Proposte d'iniziativa parlamentare. (P. II, lavoro del NUVOLONI). Storia dei collegi elettorali.

Indice cronologico ed analitico degli Atti Parlamentari, che si compila al chiudersi d'ogni sessione parlamentare.

La legge. Roma.

Manuale dei Senatori del Regno, (Legislatura XXII). Roma (si rinnova ad ogni legislatura).

Manuale ad uso dei Deputati, (Legislatura XXII). Roma (si rinnova ad ogni legislatura).

Notizie sul Senato e indice per materie degli Atti del Parlamento durante il mezzo secolo dalla sua istituzione. Roma, Tip. del Senato, 1898.

Nuova Antologia. Roma.

(*) Il presente saggio si riferisce soltanto alle opere di scrittori *italiani* riflettenti il diritto costituzionale in generale e quello positivo *italiano*.

- Rassegna di scienze sociali e politiche. Firenze, anni 1883-1894.
 Rassegna nazionale. Firenze, dal 1879 in avanti.
 Riforma sociale (Rassegna di scienze sociali e politiche) dal 1894 in avanti.
 Torino.
 Rivista di diritto pubblico. Bologna, 1890-1893.
 Rivista italiana per le scienze giuridiche. Torino.
 Rivista giuridica e sociale. Napoli.
 Rivista italiana di sociologia. Roma.
 Rivista penale. Torino.

**B). — Trattati e Manuali di diritto costituzionale.
 Monografie di carattere generale ⁽¹⁾.**

- ALBICINI, *Le tendenze del diritto pubblico odierno*, nella « Rivista di diritto pubblico », I, 1.
 AGNETTA GENTILE, *Breve introduzione allo studio del diritto costituzionale*. Palermo, 1879.
 AMABILE, *Le fonti del diritto costituzionale*, vol. I, Catania, 1897.
 ARANZIO RUIZ, *Delle guarentigie costituzionali*. Napoli, Pierro, 1886. vol. I.
 ID. *Società e Stato*, nell'« Archivio di diritto pubblico », I, 353.
 ARBIB, *Cinquant'anni di storia del Parlamento italiano*. Torino-Roma, 1898.
 ARCOLEO, *Diritto costituzionale, dottrina e storia*. III ediz., Napoli, Iovene, 1907.
 ID. *La scienza nella vita sociale*. Napoli, Tip. della R. Università, 1906, nella « Nuova Antologia », marzo 1906.
 ID. *Diritto e politica*. Napoli, 1884.
 ID. *Forme politiche e riforme sociali*. « Flegrea », 5 marzo 1901, Napoli.
 ID. *La scienza nella vita sociale*. « Nuova Antologia », 16 marzo 1906.
 BALBO, *Della monarchia rappresentativa in Italia*. Firenze, 1857.
 BALLERINI, *Fisiologia del Governo rappresentativo*. Torino, 1894.
 BARANTI, *Dei diritti politici nell'antica Roma*. « Rivista penale », vol. XXVI.
 BARDELLI, *Democrazia parlamentare e Governo giuridico*. Torino, Bocca, 1903.
 BARSANTI, *Del reato politico*. II ediz., Milano, Vallardi, 1890.
 BATTELLI G., *Le dottrine politiche dell'Hobbes e dello Spinoza*. Firenze, Landi, 1904.
 BENELLI, *Della eccellenza delle forme monarchico-costituzionali sulle repubbliche*. Bologna, 1881.
 BERTOLINI, *Il deputato e il senatore corrotto*. « Rivista penale », a. 1893.
 ID. *Lo Stato per gli individui*. Roma, 1887.
 BIGLIATI, *Diritto internazionale e diritto costituzionale*. Torino, Bocca, 1904.
 BONCOMPAGNI, *Corso di diritto costituzionale*.
 BONGHI, *Una questione grossa: la decadenza del regime parlamentare*. « Nuova Antologia », giugno 1884.
 BONGHI. Vedi in « Nuova Antologia », scritti vari.

(1) Non si richiama sempre il luogo dove le riviste contenenti le monografie sono od erano pubblicate, perchè detto luogo è già richiamato precedentemente nella parte « A » di questo saggio.

- BORELLI, *Saggio di riforme nel regime costituzionale parlamentare italiano*. 2^a ediz., Roma, 1887.
- BORSARI, *Conferenze sul diritto costituzionale*. Ferrara, 1879.
- BOVIO, *I partiti politici*. Napoli, 1885.
- BURRI, *Le dottrine politiche di San Tommaso e il moderno diritto pubblico*. Roma, 1884.
- BROFFERIO, *Storia del Parlamento subalpino*. Milano, Belzini, 1865.
- BROGLIO, *Delle forme parlamentari*. Brescia, 1865.
- ID. *Studi costituzionali*. Milano, 1860.
- BRUCHI, *Le basi naturali della politica e del diritto*. Torino, Unione.
- BRUNIALTI, *Il diritto costituzionale e la politica nelle scienze e nelle istituzioni*. Vol. VII, parte I e II della « Biblioteca di scienze politiche e sociali ». Serie II, Torino, Un. Tip. Ed.
- ID. *Guida allo studio del diritto costituzionale*.
- ID. *La Costituzione italiana; Prelezione*. Torino, 1881.
- BRUNIALTI, *La legge e la libertà nello Stato moderno*. Volumi 2. Torino, 1883-1890.
- ID. *Il Governo parlamentare in Inghilterra e in Italia*. Prefazione vol. III, serie I, alla « Biblioteca di scienze politiche ». Torino, 1886.
- ID. *La democrazia e il governo parlamentare*. « Rassegna nazionale », a. 1884, vol. 20, p. 229.
- ID. *La Costituzione italiana e i plebisciti*. « Nuova Antologia ». 15 gennaio 1883.
- ID. *Il Governo parlamentare*. Prolusione al corso libero di diritto costituzionale nella R. Università di Roma. 1897.
- ID. *Le moderne evoluzioni del diritto costituzionale*. Milano, Hoepli, 1881.
- ID. *Lo Stato moderno*. Prefazione al vol. VII, serie I, della « Biblioteca di scienze politiche e sociali ».
- ID. *La legge nello Stato moderno*. Prefazione al vol. IV, parte I, serie I, della « Biblioteca di scienze politiche e sociali ».
- ID. *Le forme di Governo*. Prefazione al vol. II, serie I, della « Biblioteca di scienze politiche e sociali ». Torino, Un. Tip. Ed.
- ID. *Le scienze politiche nello Stato moderno*. Introduzione generale. La Democrazia. Prefazione al vol. I, parte I, serie I, della « Biblioteca di scienze politiche e sociali ». Torino, Un. Tip. Ed.
- ID. *Il diritto pubblico inglese e la sua trasformazione*. Prefazione al vol. III, serie II, della « Biblioteca di scienze politiche e sociali ».
- ID. *Il Governo parlamentare in Inghilterra e in Italia*. Prefazione al vol. III, serie I, della « Biblioteca di scienze politiche e sociali ». Torino.
- ID. *La formazione e la revisione delle Costituzioni moderne*. Prefazione al volume II, serie II, della « Biblioteca di scienze politiche e sociali ».
- ID. *Unioni e combinazioni fra gli Stati composti e lo Stato federale*. Prefazione al vol. VI, parte I, serie I, della « Biblioteca di scienze politiche e sociali ».
- BRUNELLI, *Della pubblica opinione nello Stato moderno*. Torino, 1906.
- ID. *Statuto, sistema parlamentare, parlamentarismo*, in « Impressioni e note di politica e di diritto costituzionale ». Torino, 1906.
- BRUSA, Note alle lezioni di diritto costituzionale del Casanova (v. CASANOVA).
- ID. *Das staatsrecht des Königreichs Italien*, nello « Handbuch des öffentlichen Rechts » del Marquandsen. Freiburg in Brigsau, 1888, 1892.

- CALAMANDREI, *Monarchia e repubblica rappresentative*. Vol. II, « Biblioteca di scienze politiche e sociali ». Torino.
- CAMMEO, *Delle manifestazioni della volontà dello Stato nel campo del diritto amministrativo*, nel vol. III del « Trattato di diritto amm. », diretto dall'ORLANDO.
- CARBONE, *Lo Statuto e le teoriche su la revisione*. Torino, Bocca, 1898.
- CARDON, *Del Governo nella monarchia costituzionale*. Bologna, Zanichelli, 1882.
- ID. *Svolgimento storico della Costituzione inglese*. Torino, 1883.
- CARNAZZA, *Il diritto costituzionale italiano*. Catania, 1885.
- ID. *Il diritto costituzionale italiano*. Catania, 1886.
- CARUTTI, *Dei principi del governo libero e saggi politici*. Firenze, 1861.
- CASANOVA, *Lezioni di diritto costituzionale*. Firenze, 1869.
- CAVALLARO FRENI, *Il diritto costituzionale richiamato ai principi della filosofia giuridica e studiato nelle legislazioni comparate*. Vol. I. Catania, 1888.
- CAVALLI, *La scienza politica in Italia*. Venezia, 1872-74.
- CAVOUR, *Scritti raccolti e pubblicati da Domenico Zanichelli*. Bologna, 1892.
- CERARCHIO P., *La teoria dei diritti pubblici subiettivi e la giurisprudenza*. « Rivista giuridico-sociale », 1904.
- CHIMENTI, *Istituzioni politiche e diritto costituzionale*. Roma, Loescher, 1900.
- ID. *La vita politica e la pratica del regime parlamentare*. Torino, 1897.
- CODACCI-PISANELLI, *Come il diritto amministrativo si distingue dal costituzionale*. Relazione letta nella R. Università di Pavia, 11 gennaio 1887, nel « Filangeri », anno XII, 1887.
- COMPAGNONI, *Elementi di diritto costituzionale democratico*. Venezia, MDCCXCVII.
- CONTUZZI, *Manuale di diritto costituzionale*. Milano, 3^a ediz., Hoepli, 1907.
- ID. *Trattato di diritto costituzionale*. Torino, 1895.
- DEL LUNGO, *Dei reati di mera creazione politica*. Firenze, 1870.
- DALLARI, v. *Diritti politici*. « Digesto italiano ».
- DELLA PORTA, *Appendice al Trattato di diritto costituzionale di FRANCESCO CONTUZZI*. Torino, 1905.
- DEL VECCHIO, *La dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino nella rivoluzione francese*. Genova, 1903.
- ID. *Diritto e personalità umana nella storia del pensiero*. Bologna, 1904.
- DE MARINIS, *La filosofia positiva e le scienze sociali*. Prolusione universitaria. Napoli, 1896.
- DE-MAURO, *Corso elementare di diritto costituzionale*. Catania, 1881.
- DE RADA, *Quanto di libertà e di ottimo vivere sia nello Stato rappresentativo*. Napoli, 1883.
- DE-RUGGERO, *Studi sul diritto pubblico romano*.
- DES AMBROIS, *Notes et souvenirs inédits*. Bologna, Zanichelli, 1901.
- DI LAMPORO, *Riforma allo Statuto italiano*. Torino, 1881.
- DI SALVO, voce *Costituzione*, in « Digesto italiano ».
- FALCHI, voce *Magna charta*, in « Digesto italiano ».
- FERRACCIÙ, *Il diritto costituzionale e le sue zone grigie*. Perugia, 1905.
- ID. *La funzione odierna del diritto costituzionale in Italia*. Prolusione. « Studi Senesi », XXIV, 1906.
- FERRARI, *Gli scrittori politici italiani*. Milano, 1852.
- FERRARIS C. F., *Ordinamento politico ed educazione politica*. Padova, 1898.
- FORTI, *Il realismo nel diritto pubblico*. Camerino, 1903.

- FORTI, *Il diritto dello Stato sul territorio*, in « Archivio del diritto pubblico, ecc. ».
- FONTANELLI, *Le nostre istituzioni*. Milano, 1874.
- FILOMUSI-GUELFI, *Enciclopedia giuridica*: vedi « Introduzione, parte generale ». 4^a ediz., Iovene, Napoli, 1901.
- FIORENTINI, *Lo Statuto spiegato al popolo con appendice sul diritto elettorale*. Roma, 1879.
- FRACASSETTI, *L'opinione pubblica*. Udine, 1893.
- GABBA, *Dell'origine e dell'autorità della pubblica opinione*, nell'opera: « Intorno ad alcuni più generali problemi di scienza sociale ». Firenze, 1881.
- GALLINI, *Statuto del Regno annotato*. Pag. 104, Torino, Unione Tip. Ed., 1878.
- GALLO, *Dei benefizi dello Statuto Caralbertino*. Pag. 95, Torino.
- GARELLI, *Lezioni di diritto costituzionale*. Torino, 1876.
- GARELLO, *Lo Statuto commentato*. Torino, Roux e Frassati, 1898.
- GENALA, *Il deputato condannato*. « Rassegna di scienze politiche e sociale », 1892, I.
- GHIRARDI, *Lo Statuto*. « Rassegna Nazionale », a. 1888, vol. 42, p. 569.
- GUALTIERI, *Il regime rappresentativo e la società moderna*. Torino, 1900.
- GRASSO, *I presupposti giuridici del diritto costituzionale e il rapporto fra lo Stato e il cittadino*. Genova, 1898.
- GUALTIERI, *Perchè i presenti regimi politici non convengono ai popoli moderni*. « Rassegna Nazionale », 1^a e 16 dicembre 1906, Firenze.
- GUARNIERI-VENTIMIGLIA, *Fondamento della repressione nei delitti politici*, nella « Rivista popolare di politica ecc. ». IV, 13, 15 gennaio 1899.
- IMPALLOMENI, *La corruzione dei membri del Parlamento secondo il Codice penale*. « Archivio di diritto pubblico », 1893, pp. 36-42.
- IONA, *Democrazia e Governo libero*. « Archivio giuridico », vol. X-XXXV, 139.
- ID. *Studi costituzionali*. Modena, 1889.
- ID. *Scienze giuridico-sociali e politiche*, nel « Filangieri », 1889.
- ID. *Il metodo nello studio del diritto pubblico*. « Rivista di diritto pubblico » Bologna, 1889, a. I, fasc. I.
- ID. *Studi costituzionali*. Modena, 1887.
- LA PEGNA, *Statuto corredato da osservazioni*. Napoli, 1871.
- LA PORTA, *Studi costituzionali*. Messina, 1878.
- LIQY D., *La filosofia del diritto*, vol. II, cap. VI, « dello Stato », vedi il § Delle principali costituzioni. Ediz. 4^a, Napoli, 1905.
- LOMBARDO-PELLEGRINO, *Determinazione scientifica del diritto costituzionale*. Messina, 1898.
- ID. *Alessandro Paternostro nella dottrina costituzionale*. Prolusione. Roma. Loescher, 1899.
- ID. *Saggio sui precedenti della scienza politica*. Torino, 1888.
- ID. *L'opera di Saverio Scolari nel diritto pubblico*, nell'« Antologia giuridica », VIII.
- ID. *La questione del parlamentarismo*. Firenze, 1876.
- ID. *Il diritto di necessità nel costituzionalismo giuridico*. Roma, 1903.
- LOMBROSO e LASCHI, *Il delitto politico e la rivoluzione*. Bocca.
- LONGO, *La teoria dei diritti pubblici subbiettivi*, nell'« Archivio di diritto pubblico ». I, 161.
- ID. *Della consuetudine come fonte del diritto pubblico*, in « Archivio di diritto pubblico », a. II.

- LORIA, *Teoria economica della Costituzione politica*. Torino, 1886.
- LUCCHINI, *La giustizia penale nella democrazia*. Bologna, 1883.
- LUZZATTI, *Del metodo nello studio del diritto costituzionale*. Padova, 1867.
- ID. *La embriologia e la evoluzione delle costituzioni politiche*. « Nuova Antologia », febbraio 1880.
- ID. *Decadenza e risorgimento dei reggimenti parlamentari*, nella « Nuova Antologia » del 16 gennaio 1899.
- MAFFIOLI, *Diritti e doveri dei cittadini con la spiegazione dello Statuto*. Milano, Hoepli, 1879.
- MAIORANA A., *Del parlamentarismo; mali, cause, rimedi*. Roma, 1885.
- ID. *Del principio sovrano nella costituzione degli Stati*. Roma, 1886.
- ID. *Il sistema dello stato giuridico*. Roma, Loescher, 1889.
- ID. *Lo Stato nazionale e il governo rappresentativo*, in « Rivista di diritto pubblico ». Bologna, 1890, p. 121.
- ID. *Del parlamentarismo*. Roma, 1895.
- ID. *Teoria sociologica della costituzione politica*. Torino, Bocca, 1894, 2^a ediz.
- ID. *Il Governo parlamentare all'inizio del secolo XX*. 1901, vol. XI, p. 347. « Riforma sociale ».
- MAIORANA D., *La concezione giuridica della scienza di Stato*. Roma, Loescher, 1899.
- ID. *La nozione del diritto pubblico subbiettivo*. Roma, Loescher, p. 72.
- MANCINI e GALEOTTI, *Norme ed usi del Parlamento italiano*. Roma, 1887. Appendice I, Roma, 1891.
- MANNO, *La concessione dello Statuto*. Pisa, Mariotti, 1885.
- MARAZIO, *Del Governo parlamentare italiano*. Torino, Un. Tip. Ed.
- MATTIOLI, *La Costituzione nei suoi rapporti con lo spirito pubblico*. Bologna, 1879.
- MELEGARI, *Lezioni di diritto costituzionale*. Torino, 1.
- MICELI, *Il concetto della politica*. « Rassegna Nazionale », a. 1886, vol. 28, p. 104; vol. 29, p. 468.
- ID. *Lo studio del diritto costituzionale e la moderna sociologia*. Perugia, 1890.
- ID. *Principi fondamentali di diritto costituzionale generale*. Milano, Soc. Lib. Ed., 1898.
- MILESI, *La riforma positiva del Governo parlamentare*. Roma, Loescher, 1901.
- MICELI, *Come salvare il Parlamento?* a. 1895, vol. IV, p. 367, « Riforma sociale ».
- MINGHETTI, *Dei partiti politici e della loro ingerenza nella giustizia e nell'amministrazione*. Bologna, 1881.
- MINGUZZI, *Del metodo negli studi politici*. « Archivio giuridico », vol. XXXIX, 188.
- ID. *Le innovazioni costituzionali del 1889*. « Annuario di dottrina, legis. e giurisp. ». Milano, 1890, p. 270.
- ID. *Il limite delle attività avverse alla costituzione*. Milano, Hoepli, 1899, capo III.
- ID. *La pubblica opinione nel Governo costituzionale*. « Rivista di diritto pubblico », I, 31.
- ID. *Il contenuto filosofico del diritto costituzionale*. Pavia, 1903.
- MIRAGLIA, *La legge dei mutamenti politici*. Napoli, 1885.
- MOLINARI TOSATTI, *Gli abusi commessi dai deputati e senatori nell'esercizio delle loro funzioni e la sanzione parlamentare*. « Rivista penale », a. 1893.

- MONDINO, *Nozioni di diritto costituzionale*. Parte I. Palermo, 1886.
- MOSCA, *Sulla teoria dei Governi e sul Governo parlamentare*. Palermo, Tip. dello Statuto, 1884.
- ID. *Le costituzioni moderne*. Palermo, 1887.
- ID. *Elementi di scienza politica*. Roma, 1896.
- ID. *Del parlamentarismo*.
- ID. *Di due possibili modificazioni al sistema parlamentare*. « Rivista popolare », anno IV, p. 69-86.
- ID. *Appunti di diritto costituzionale*. Estratto dalla « Enciclopedia giuridica italiana ». Milano, Soc. Ed. Lib., 1908.
- MORELLI, *Due repubbliche democratiche*, nella « Rivista di diritto pubblico », II, 381.
- MORTARA, *Commentario del Codice e delle leggi di procedura civile*. Milano, Vallardi.
- NOCITO, *Reati contro il diritto politico*. Roma, Forzani, 1901.
- ORLANDO, *Le forme e le forze politiche secondo Spencer*, nella « Rivista europea », giugno 1881.
- ID. *I criteri tecnici per la ricostruzione giuridica del diritto pubblico*. « Archivio giuridico », vol XLII, pag. 107-124.
- ID. *Studi giuridici sul Governo parlamentare*. « Archivio giuridico », volume XXXVI, p. 521.
- ID. *La genesi delle istituzioni politiche*. « Rassegna di scienze sociali e politiche ». Firenze, a. I, vol. I, p. 573.
- ID. *Programma dell'« Archivio di diritto pubblico »*, a. I, vol. I. Palermo, 1891.
- ID. *Diritto e politica*. « Archivio di diritto pubblico », a. III, 1893, p. 65.
- ID. *La decadenza del sistema parlamentare*. « Rassegna di scienze sociali e politiche ». Firenze, a. II, vol. I, p. 589.
- ID. *Du fondement juridique de la représentation politique*, nella « Revue du droit public », III, p. 23.
- ID. *Della responsabilità penale dei deputati per titolo di corruzione*. « Archivio di diritto pubblico », pp. 134-139.
- ID. *Prefazioni e scritti nel « Primo trattato completo di diritto amministrativo italiano »*.
- ID. *Principi di diritto costituzionale*. Firenze, IV, 1905, Manuali Barbèra.
- ID. *Teoria giuridica delle guarentigie della libertà*, nella « Biblioteca di scienze politiche ». Serie I, vol. V.
- PAGANO, *Primi principi di un corso di diritto costituzionale*. Palermo, 1903.
- ID. *Le forme di Governo e la loro evoluzione popolare*. Torino, Un. Tip. Ed.
- ID. *Del concetto di persona giuridica di diritto pubblico*. « Rivista italiana di sociologia ». Roma, gennaio-febbraio 1908.
- PAJMA, *Le costituzioni moderne*. « Biblioteca di scienze politiche e sociali ». Torino.
- ID. *Il Governo parlamentare alla prova*. « Rassegna di scienze sociali e politiche », a. I, vol. I, p. 13.
- ID. *Lo Statuto ed il rinnovamento d'Italia*, in « Questioni costituzionali ». Firenze, Pellas, 1885.
- ID. voce *Democrazia*, in « Digesto italiano ».
- ID. *Studi sulle costituzioni moderne*. Vol II, serie II, della « Biblioteca di scienze politiche e sociali ». Torino.

- PALMA, *Storia delle principali costituzioni moderne*. Vol. II, serie II, della « Biblioteca di scienze politiche e sociali ».
- ID. *Questioni costituzionali*. Firenze. Pellas, 1885.
- ID. *Corso di diritto costituzionale*. Volumi 3, Firenze, Pellas, 1883, 3^a ediz.
- PATERNOSTRO, *Diritto costituzionale teorico, pratico e comparato*. Napoli, 1879.
- PETRONI S., *La filosofia politica contemporanea*. 2^a ediz., Roma.
- PESSINA, *Elementi di diritto costituzionale*. Napoli, 1849.
- ID. *Il principio organico nella scienza sociale*. Napoli, 1894.
- PEVERELLI, *Commento allo Statuto del Regno di Sardegna*. Torino, Castellazzo e De Gaudenzi, 1849.
- PIERANTONI, *Pellegrino Rossi*. Tip. « La Minerva », Padova, 1871.
- ID. *Nuovo trattato di diritto costituzionale*. Vol. I, p. 850, Tip. Flzeviriana, Roma, 1897.
- PIERINI, *La genesi del liberalismo*. Prato, 1889.
- PRESUTTI, *Lo Stato parlamentare e i suoi impiegati amministrativi*. Napoli, 1899.
- Primo trattato completo di diritto amministrativo italiano*. Milano, Soc. Ed. Libr., 1900-.... (in corso di stampa).
- Raccolta di tutte le costituzioni antiche e moderne*. Torino, 1848.
- Raccolta degli Statuti politici proclamati in Italia e delle corrispondenti leggi elettorali*. Torino, 1852.
- RACIOPPI, *Nuovi limiti e freni nelle istituzioni politiche americane*. Hoepli, 1894.
- ID. *La formazione storica degli Stati*, « Archivio di diritto pubblico ». Palermo, 1896.
- ID. *Forme di Stato e forme di Governo*. Roma, 1898.
- RANANO, *Il diritto costituzionale e le altre scienze giuridiche*. Prolusione. « Archivio del diritto pubblico », a. I, p. 662.
- RANELLETTI, *La polizia di sicurezza*, nel « Trattato di diritto amministrativo » diretto dall'ORLANDO. Vol. IV, parte I.
- ID. *Il concetto di « pubblico » nel diritto*, in « Rivista italiana per le scienze giuridiche », a. 1905.
- RINAUDO, *Saggio storico sulle origine del Governo rappresentativo*. Torino, 1877.
- ROMANO S., *Nozione e natura degli organi costituzionali*. Palermo, 1898.
- ID. *I giudizi sui conflitti delle competenze amministrative*. Ivi.
- ID. *L'instaurazione di fatto di un ordinamento costituzionale e la sua legittimazione*. « Archivio giuridico ». Nuova serie, vol. IX, fase. I, p. 18.
- ID. *Osservazioni preliminari per una teoria sui limiti della funzione legislativa nel diritto italiano*, nell' « Archivio di diritto pubblico », a. I, pagine 228-293.
- ID. *La teoria dei diritti pubblici subbiettivi*, nel « Primo trattato di diritto amministrativo » diretto dall'ORLANDO.
- ID. *Il diritto costituzionale e le altre scienze giuridiche*. « Archivio del diritto pubblico, ecc. », vol. IV.
- ROMANO-CATANIA G., *Del Governo parlamentare o di gabinetto*. Un fascicolo in-8.
- ROSMINI, *Filosofia politica*. Milano, 1858.
- ROMAGNOSI, *La scienza delle costituzioni*. Opera postuma. Firenze, 1850.
- ROSSI PELLEGRINO, *Cours de droit constitutionnel professé à la Faculté de droit de Paris*, volumi 4. Parigi, Guillaumin et C., 1877.

- ROSSI I., *La letteratura del diritto pubblico*. A proposito di recenti pubblicazioni, nell' « Archivio di diritto pubblico », II.
- ID. *Prelezione e programma al corso di storia della scienza costituzionale e politica italiana*. Prolusione. Bologna, Zanichelli, 1891.
- ID. *Gli scrittori politici bolognesi*. Bologna, 1888.
- ID. Prefazione all'opera del SEYDEL: *Principi di una dottrina generale dello Stato*. Vol VIII, serie II, della « Biblioteca di scienze politiche e sociali ».
- ID. *La moderna scienza del diritto costituzionale nelle nazioni latine*. Bologna, 1898.
- SALANDRA, *Diritto e politica*. Discorso inaugurale dell'anno accademico 1906-1907. Roma.
- SALVADORI, *Del metodo nelle scienze morali*. 1869.
- SANSONETTI V., *Trattato di diritto costituzionale*. 2 vol. in-16 broch. Napoli, 1884.
- ID. *Introduzione allo studio del diritto costituzionale*. in-16 broch. Napoli, 1870.
- ID. *Elementi di diritto costituzionale*. in-12 broch. Napoli, 1884.
- SANTANGELO-SPOTO, v. *Parlamenti e v. Parlamento*, in « Digesto italiano ».
- SAREDO, *Sul diritto costituzionale in Italia*. Introduzione al « Codice costituzionale ». Torino, Un. Tip. Ed.
- ID. *Studi di diritto pubblico*, nella « Legge », 1886, I, p. 34.
- ID. *Trattato di diritto costituzionale*. Parma, 1861.
- ID. *Trattato delle leggi*. Firenze, Pellas. 1886.
- ID. *Codice costituzionale ed amministrativo del Regno d'Italia*. Torino, III edizione, 1907.
- ID. *Sul diritto costituzionale in Italia*. Introduzione al « Codice costituzionale del Regno d'Italia ». Torino, Un. Tip. Ed.
- SARTI, *Il Parlamento italiano nel 50° dello Statuto*. Roma, 1898.
- SCALVANTI, *Onnipotenza parlamentare*, nell' « Archivio di diritto pubblico », VI, 165.
- SCHIAVI, *Le ultime elezioni politiche*. « Riforma sociale », a. 1905, p. 127.
- SCIACCA G., *Studi di diritto pubblico*. Napoli, Marghieri, 1885.
- SCLOPIS, *Considerazioni storiche intorno alle antiche assemblee rappresentative del Piemonte e della Savoia*. Torino, 1878.
- SCOLARI, *Principi di scienza politica*. Pisa, 1871.
- ID. *Il Regno e la sociocrazia*. Venezia, 1892.
- SIGHELE, *Contro il parlamentarismo*. Milano, 1895.
- SIOTTO-PINTOR M., *Il sistema parlamentare rappresentativo*. Mali e rimedi. Un volume in-8, p. 100, Torino, 1895.
- ID. *Considerazioni storiche e teoriche intorno ai più gravi argomenti dell'etica politica*. Torino, 1896.
- ID. *Lo Statuto italiano* di Carlo Alberto, considerato come riassunzione ultima nazionale della secolare vita intellettuale e sociale italiana. Conferenza letta ad Urbino. Urbino, Tip. Arduini, 1898.
- ID. *I criteri direttivi di una concezione realistica del diritto pubblico*. Perugia, 1904.
- ID. *Nella zona grigia del diritto costituzionale*, in « Annali dell'Università di Perugia ».
- ID. *Per la concezione realistica della norma giuridica*. Ivi.

- SIOTTO-PINTOR M., *Die bemerkenswertesten Wandlungen und Ereignisse des Verfassungsrechtsleben in Italien in den letzten 15 Jahren* (1893-1907), pubblicato in « *Jahrbuch des oeffentlichen Rechts* » diretto dal IERLINEK, LABAND, ecc. Parte II, p. 259 a 284. Tübingen, 1908.
- SONNINO, *Del governo rappresentativo in Italia*. Roma, Botta, 1872.
- SPAVENTA, *Discorso 7 maggio 1880 all'Associazione nazionale di Bergamo*.
- STOPPATO, *L'atto arbitrario del pubblico ufficiale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 190 Codice penale*, nella « *Temì, Eco dei Tribunali* », 1904.
- ID. *Se i membri del Parlamento possano essere considerati come pubblici ufficiali*. Venezia, Ferrari, 1893.
- TAMBARO, voce *Guarentigie costituzionali*, in « *Digesto italiano* ».
- ID. voce *Opinione pubblica*, in « *Digesto italiano* ».
- ID. *Le relazioni fra la costituzione e l'amministrazione*. Napoli, 1898.
- THUNN, *Statuto, Governo e partiti politici*. Firenze, 1878.
- TOVAJERA, *Diritto costituzionale e diritto amministrativo*. Roma, Tip. Balbi, 1896, p. 93.
- TURIELLO, *Politica contemporanea*. Napoli, 1894.
- ID. *Governo e governati in Italia*. Bologna. Zanichelli.
- TRONO, *Elementi di diritto costituzionale*. Napoli, 1875.
- UGO, voce *Diritto pubblico*, in « *Digesto italiano* ».
- ID. voce *Carta costituzionale*, in « *Digesto italiano* ».
- ID. voce *Diritto costituzionale*, in « *Digesto italiano* ».
- ID. voce *Statuto*, in « *Digesto italiano* ».
- URTOLLER, *Lo Statuto annotato*. Volumi 2 (art. 1-23). Vol. I, Cesena, Gargano, 1881. Vol. II, Firenze, Le Monnier, 1888.
- VACHELLI, *Diritto e potere pubblico*. Macerata, 1895.
- ID. *Le basi psicologiche del diritto pubblico*. Milano, Hoepli, 1895.
- ID. *Concetto giuridico del diritto politico*. Pisa, Vannucchi, 1899.
- VISMARA, *Statuto fondamentale commentato e spiegato al popolo italiano*. Milano, 1875, p. 177.
- ID. *Questioni costituzionali ossia lo Statuto commentato*. Alessandria, Tip. Metelli, 1892, p. 88.
- ZANI, *La politica secondo la scienza moderna*. Mantova, 1884.
- ZANICHELLI, *Le costituzioni moderne*. Prolusione. Bologna, 1883.
- ID. *Degli scrittori politici italiani*. Firenze, 1889.
- ID. *Studi politici e storici* (tra cui: *Le costituzioni moderne. Nazione e democrazia*. ecc.). Bologna, Zanichelli, 1893.
- ID. *Il Referendum, lo Statuto fondamentale ed il diritto costituzionale*, negli « *Studi Senesi* », 1896, 73 e 357; 1897, 177.
- ID. *Lo Statuto di Carlo Alberto secondo i processi verbali del Consiglio di Conferenza dal 3 febbraio al 4 marzo 1848*. Roma, Soc. Ed. Dante Alighieri, 1898.
- ID. *Studi di storia costituzionale e politica del Risorgimento italiano*. Bologna, Zanichelli, 1900.
- ID. *Questioni di diritto costituzionale e di politica*. Bologna, 1889.
- ID. *Monarchia e popolo in Italia*. Bologna, Zanichelli, 1887.
- ID. *La politica e la storia nello studio del diritto costituzionale*. Bologna, Zanichelli.
- ID. *I capisaldi dei programmi politici costituzionali in Italia*. « *Nuova Antologia* », 16 giugno 1904.

- ZANICHELLI, *La politica e la storia nello studio del diritto costituzionale*. Bologna, 1904.
- ID. *Partiti e gruppi nel Parlamento italiano*. « Nuova Antologia », 16 maggio 1902.
- ZINI, *Revisione dello Statuto?* Modena, 1892.
- ID. *Criteri e modi di governo*.

C). — **Monografie speciali ai singoli articoli dello Statuto,
e secondo l'ordine logico seguito nel Commento.**

Art. 1.

- AMABILE, *La legge delle guarentigie*. Catania, 1897.
- AUDISIO G., *Diritto pubblico della Chiesa e genti cristiane*. Roma, 1863.
- BELTRAMI, *Del 1° articolo dello Statuto fondamentale del Regno*. Torino, 1888.
- BOLDU, *Della libertà ed eguaglianza dei culti*. Firenze, 1877.
- BONGHI, *Relazione parlamentare relativa alla legge sulle prerogative del Sommo Pontefice*.
- BOGGIO, *La Chiesa e lo Stato in Piemonte*. Torino, 1894, 2 volumi. Vedi segnatamente il libro III e l'epilogo.
- BONGHI, *Le Chiese libere*. « Nuova Antologia », dicembre 1870.
- ID. *Il conclave e l'elezione del Pontefice*. Milano, 1878.
- ID. *Le prerogative del Sommo Pontefice e i loro oppositori*, « Nuova Antologia », agosto 1881.
- ID. *I Tribunali vaticani*, nella « Nuova Antologia », 1883.
- ID. *Il Vaticano regio*. « Nuova Antologia », gennaio 1884.
- BONGHI e IACINI, *Su la conciliazione*. Milano, 1887.
- BONGHI, *La conciliazione*. « Nuova Antologia », giugno 1887.
- ID. *L'autorità spirituale e la temporale nella storia*. « Nuova Antologia », febbraio 1888.
- ID. *Il papa e l'era nuova*. « Nuova Antologia », novembre 1893.
- ID. *Lettere a S. S. Leone XIII su la Chiesa e l'Italia*, in « Questioni del giorno ». Milano, Treves, 1893.
- BONINO, *Osservazioni critiche sulle relazioni giuridiche tra Chiesa e Stato*, Genova, 1884.
- BRUNIALTI, *Lo Stato e la Chiesa in Italia*. Prefazione al vol. VIII, serie I, della « Biblioteca di scienze politiche e sociali ».
- ID. voce *Ebrei*, in « Digesto italiano ».
- BRUSA, *La jurisdiction du Vatican*, nella « Revue de Droit international », 1883.
- CADORNA, *Illustrazione giuridica della formula di Cavour « Libera Chiesa in libero Stato »*. Roma, 1881.
- ID. *La politica del conte di Cavour nelle relazioni tra la Chiesa e lo Stato*. « Nuova Antologia », aprile 1882.
- ID. *La religione cattolica e la libertà*. Ivi, maggio 1882.
- ID. *Religione, Diritto, Libertà*. Milano, 1893.
- CALISSE, voce *Chiesa*, in « Digesto italiano ».
- CASELLA, *La posizione giuridica del Sommo Pontefice e della Santa Sede*. Napoli, 1887.

- CASTELLI, *Della odierna capacità giuridica internazionale del papato*. Ferrara, Tip. Ferraiola, 1906.
- CASTELLARI, *Il diritto ecclesiastico nel suo svolgimento storico e nella sua condizione attuale in Italia*. Torino, 1890-97.
- CAVALIERI, *Contro la soppressione e per la riforma dell'articolo 1 dello Statuto*. Roma, 1906.
- CORLEONE, *La politica ecclesiastica conveniente all'Italia*. « Rassegna di scienze sociali e politiche ». Firenze, a. V, vol. I, p. 521.
- CURCI, *Il moderno dissidio tra la Chiesa e l'Italia*.
- DE CESARE, *Nuovo e più grave conflitto fra Stato e Chiesa*. « Nuova Antologia », novembre 1895.
- DE DONNO, *La divisione tra Stato e Chiesa ed il primo articolo dello Statuto*. Lecce, 1881.
- GABELLI A., *La politica ecclesiastica del Governo italiano e la conciliazione col Papa*. « Nuova Antologia », luglio 1887.
- GEMELLI G., *Il papa e i governi, specialmente il Governo d'Italia*. Un volume in-16, p. 144. Napoli, 1896.
- GERRA, voce *Abuso* (appello per), in « Digesto italiano ».
- GIANTURCO, *Il suffragio universale e la politica ecclesiastica*. Discorso pronunciato nella Camera dei Deputati il 1° febbraio 1906.
- GIORGINI, *La Chiesa e il partito liberale in Italia*. « Nuova Antologia », marzo, 1866.
- GOTTI, *Lo Stato e la Chiesa in Italia*. « Rassegna di scienze sociali e politiche ». Firenze, a. V, vol. I, p. 293.
- GRAZIANI, *Degli appelli ab abusu e della revoca degli exequatur e dei placet in materia beneficiaria*, nell'« Archivio giuridico », vol. XLVI, Pisa, 1881.
- LA CAVA, *Il culto e i suoi elementi*. Milano, Soc. Lib. Ed., 1905.
- LUZZATTI, *Spinoza e i precursori della libertà di coscienza*. « Nuova Antologia », luglio 1877.
- ID. *Il primo decreto sulla libertà di coscienza*. « Nuova Antologia », fasc. 1, dicembre 1892.
- ID. *Un santo precursore della libertà religiosa*. « Nuova Antologia », settembre 1893.
- ID. *Fatti nuovi e dottrine rettificcate nelle relazioni costituzionali degli Stati con le Chiese*. Prolusione pubblicata nella « Nuova Antologia », dicembre 1905.
- ID. *La libertà nella scienza e nella fede*. Milano, Treves, 1908.
- MAMIANI, *Teorica della religione dello Stato*. Capitolo V. Caratteri definitivi della Legge e dello Stato nel mondo moderno.
- MARIANO, *Le origini del papato*. « Nuova Antologia », gennaio 1894.
- ID. *Il problema religioso in Italia*. Roma, 1872.
- MINGHETTI, *Stato e Chiesa*. Milano, 1878.
- MIRAGLIA, *I tribunali vaticani a la legge delle guarentigie*. Napoli, 1884.
- MORTARA, *Conciliazione fra Chiesa e Stato in Italia*. « Riforma sociale », a. 1896, vol. V, p. 289.
- NARDI-GRECO, *Il primo articolo dello Statuto del regno d'Italia*. Roma, 1895.
- NATALI, *La separazione della Chiesa dallo Stato*. « La Vita internazionale », febbraio 1906, Milano.
- NOVICOW, *L'avvenire del papato*. « Riforma sociale », a. 1898, vol. VIII, p. 450.
- ORLANDO, *I tribunali vaticani*. Cattaro, 1883.

- ORLANDO, voce *Concordato* (Diritto ecclesiastico), in « Digesto italiano ».
- PADELETTI, *La libera Chiesa in libero Stato. La politica ecclesiastica in Italia*, negli « Scritti di diritto pubblico ». Firenze, 1881.
- PALMA, *La sovranità personale del Papa in Italia*. « Rassegna di scienze sociali e politiche », a. II, vol. II, p. 115.
- PEREGO, *La separazione della Chiesa dallo Stato*. Verona, Lib. Dante, 1908.
- PASINI, *Della libertà di coscienza*. Milano, 1868.
- PIERANTONI, *La Chiesa cattolica e il Diritto comune*. Un volume in-8. Stabilimento Civelli, Firenze, 1871.
- ID. *Il Papa e la rappresentanza diplomatica*. Estratto dall'« Italia Moderna ». Roma, marzo 1907.
- PIOLA, *La libertà della Chiesa*. Milano, 1874.
- RIGNANO, *Dell'uguaglianza civile e della libertà dei culti*. Livorno, 1861.
- SAREDO, *Le spese di culto*. Estratto dal Comm. alla legge Com. e Provin. ID. *Codice ecclesiastico*. Torino, 1887-90.
- ID. voce *Appello* (Diritto ecclesiastico), in « Digesto italiano ».
- SCADUTO, voce *Santa Sede*, in « Digesto italiano ».
- ID. *Guarentigie pontificie*. II ediz. Torino. Estratto dal « Digesto italiano », 1889.
- ID. *Diffamazione commessa da cardinali in ordine a fatti estranei all'ambito della potestà spirituale, ma dentro i locali pontifici*, nella « Giustizia penale », 1905.
- SCOLARI, *La libertà religiosa*. « Riforma sociale ». Torino, 1901, vol. XI, p. 1150.
- UGO, voce *Culto* (Libertà del), in « Digesto italiano ».
- VENTURA, *Il potere pubblico cristiano*. Genova, 1857.
- ZANICHELLI, *Monarchia e papato in Italia*. Bologna. Zanichelli, 1889.
- ID. *Conciliazione o « modus vivendi »*. A. 1894, vol. II, p. 374, della « Riforma sociale ».
- ID. *Sull'applicabilità ai cardinali degli articoli 724-725 C. P. P.* « Rivista di diritto pubblico ». Bologna, a. III, p. 263.
- ID. *A proposito dell'articolo 4 e 5 della legge delle guarentigie*. « Rivista di diritto pubblico », a. II, p. 174.

Art. 2.

- AGABITI, *La sovranità della società*. Roma, Loescher, 1904.
- ANONIMO, *La sovranità del popolo*. « Civiltà Cattolica », serie II, 3, 1883; serie III, 5, 1887.
- ARANGIO-RUIZ, *La monarchia*, nell'« Enciclopedia giuridica italiana ». Milano.
- AUDISIO, *La sovranità popolare secondo l'enciclica del 29 giugno 1881*. « Rassegna Nazionale », 1881.
- BRINI, *Il Governo popolare e la sovranità popolare*, nel « Filangeri », 1887, 193.
- BRUNELLI, *Teorica della sovranità*. Ferrara, 1898.
- BRUNIALTI, *La sovranità popolare*. « Rassegna di scienze politiche e sociali », 1886-87.
- ID. *Le forme di Governo*. Prefazione al vol. II, serie I, della « Biblioteca di scienze politiche ». Torino, Un. Tip. Ed., 1891.
- ID. *La sovranità popolare*. « Rassegna di scienze politiche e sociali ». Firenze, a. IV, vol. II, p. 426.

- CAMPANELLA, *Monarchia o Repubblica*. Firenze, 1881.
- CASTIGLIA, voce *Monarchia*, in « *Digesto italiano* ».
- CARLE G., *Del processo formativo dello Stato moderno*. Torino, 1881.
- CASILLI, *La genesi dello Stato negli studi positivi*. « *Gazzetta del procuratore* », XXVI, 121, 443.
- CODACCI-PISANELLI, *Il dogma della sovranità popolare*, negli « *Scritti di diritto pubblico* ». Città di Castello, 1900.
- DE DOMINICIS, *Filangeri e l'idea dello Stato*. Bologna, 1873.
- DEL GIUDICE, *La storia di una frase*. « *Rendiconto dell'istituto lombardo* », XXV, 1892. (Studio riferentesi alla frase di cui all'articolo 2 dello Statuto « secondo la legge salica »).
- ELLERO, *Sovranità popolare*. Bologna, 1885.
- FERRARIS, *Il materialismo storico e lo Stato*. 1897.
- FILOMUSI-GUELFI, *Le dottrine dello Stato nell'antichità greche*.
- FORTI, *Il concetto dello Stato secondo la teoria del Gumpłowicz*. « *Filangeri* », n. II, 1902.
- GAUDENZI, *La legge Salica*, nel « *Digesto italiano* ».
- LUZZATTI, Prefazione all'opera di CORNEWAL LEWISS: *Qual'è la miglior forma di Governo?* Vol. I, parte II, serie I della « *Biblioteca di scienze politiche e sociali* ».
- MAGRI, *Le basi organiche dello Stato e della democrazia*. Livorno, Belforte.
- MAIORANA, *Del principio sovrano nella costituzione degli Stati*.
- MALGARINI, *La divisione dei poteri nello Stato attuale della dottrina e della legislazione*. Palermo, 1886.
- MARIANO, *L'individuo e lo Stato*. Milano, 1876.
- MANTELLINI, *Lo Stato e il Codice civile*. Firenze, 1885.
- MICELI, *Saggio di una nuova teoria della sovranità*. Firenze, 1884.
- ID. *Lo Stato e la Nazione nei rapporti fra il diritto costituzionale ed il diritto internazionale*. Firenze, 1890.
- NAPODANO, *Il concetto dello Stato*. Napoli, 1880.
- OLIVIERI, *Il concetto integrale dello Stato secondo il diritto*, nella « *Biblioteca di scienze politiche* », vol. VII.
- PAGANO, *Le forme di Governo e la loro evoluzione popolare*. Torino.
- PIERANTONI, *La famiglia, la Nazione, lo Stato*. Lezione inaugurale del corso di diritto costituzionale nelle R. Università di Napoli (19 dicembre 1871).
- RACIOPPI, *La formazione storica degli Stati*, nell'« *Archivio di diritto pubblico* ». Palermo, 1896.
- RINALDINI, *Della genesi dello Stato*. Pavia, 1835.
- RAGGI, *Teoria della sovranità*. Genova, Donati, 1908.
- SAREDO, *Il passaggio della Corona nel diritto pubblico italiano*, nella « *Legge* ». 1878, III, 116.
- SCHANZER, *Di una nuova classificazione delle forme di Governo*. « *Rivista di diritto pubblico* ». Bologna, 1890, I, 865.
- SIOTTO-PINTOR, *Sovranità popolare o sovranità degli ottimi?* Torino, Bocca, 1898.
- ID. *I capitali della dottrina dello Stato*. Vol. I. Roma, 1901.
- UGO, voce *Governo*, in « *Digesto italiano* ».
- ID. voce *Sovranità*, in « *Digesto italiano* ».
- ID. voce *Divisione dei poteri*, in « *Digesto italiano* ».
- VACCARO M., *Le basi del diritto e dello Stato*. Torino, 1893.

Art. 3.

- ARANGIO-RUIZ, *Istituzioni e leggi costituenti*, nell'« Enciclopedia giuridica », vol. III, p. IV. 1892.
- ID. *La costituente*, nell'« Enciclopedia giuridica italiana ». Milano.
- FAZZARI, *La costituente*. « Nuova Antologia », 16 maggio 1900.
- MAMIANI, *La costituente in Italia*, nella « Nuova Antologia », 1° agosto 1879.
- MAZZINI G., *La costituente italiana*.
- MAZZOLENI, *La costituente italiana*. Milano, 1880.
- MIRABELLI, *La costituente*. « Rivista popolare », a. VI, 101.
- MORELLI, *La funzione legislativa*. Bologna, Zanichelli, 1893.
- PISANI, *La costituente italiana considerata come mezzo di conseguimento della nostra indipendenza*. Livorno, 1849.
- PRESTANDREA, *Del potere costituente*. Catania, 1881.
- ROMANO, *Saggio d'una teoria sulle leggi di approvazione*, nel « Filangeri », 1898, n. 9, 22, 40.
- ID. *Osservazioni preliminari per una teoria sui limiti della funzione legislativa nel diritto italiano*. « Archivio del diritto pubblico e dell'amministrazione italiana », vol. I, fascicolo IV, a. 1902, p. 27.
- SAREDO, voce *Abrogazione delle leggi*, in « Digesto italiano ».
- SCOPETTINI, *Del potere costituente*.

Art. 4.

- APRILE DI CIMIA, *Il capo dello Stato nei Governi costituzionali*. Torino, 1885.
- ARMANNI, *Il potere esecutivo e la promulgazione delle leggi*. « Rivista italiana per le scienze giuridiche », vol. X, 1890.
- BONGHI, *L'ufficio del principe in uno Stato libero*. « Nuova Antologia », gennaio 1893.
- ID. *Il diritto del principe in uno Stato libero*. « Nuova Antologia », dicembre 1893.
- BRUNELLI, *Della istituzione di un Consiglio privato della Corona*. Bologna, Zanichelli, 1895.
- BRUNO, voce *Corona*, in « Digesto italiano ».
- CHIMENTI, *Il Capo dello Stato e il Gabinetto*. Roma, 1898.
- DE STERLICH, *Il Re e lo Statuto*. Bologna, 1897.
- DI GUALTIERI, *Il Re negli Stati moderni*. « Rassegna Nazionale », vol. XX, a. 1884.
- DI SALVO, voce *Corte (reale)*, in « Digesto italiano ».
- FERRACCIÙ, *Contributo allo studio della funzione regia nel governo di Gabinetto*. Milano, « Filangeri », 1902.
- FORAMITTI, voce *Les maestà*, nell'« Enciclopedia legale ». Venezia, MDCCCXXXIX.
- IONA, *Funzione moderatrice nello Stato moderno*. « Archivio giuridico », volume XL, p. 57.
- LESSONA, *Il Re nelle leggi italiane*. Torino, Roux, 1890.
- MICELI, *Carattere giuridico del Governo costituzionale*. Studio I. La Corona. Perugia, Tip. Umbra, 1894.
- MONTALCINI, *L'istituzione regia e la responsabilità ministeriale*, nella « Biblioteca di scienze politiche », vol. V.

- MONTALCINI, *Condizione politica e giuridica del Re*. Torino, 1881.
- MORELLI, *Il Re*. Bologna, Zanichelli, 1899.
- MORTARA, *Statuto, Corona, Parlamento*. « Riforma sociale », 1897, vol. VII, p. LVI.
- SANSONETTI, *Re costituzionale è Re inerte?* Città di Castello, 1889.
- ID. *Il Re e lo Statuto*, nella « Nuova Antologia ».
- SAREDO, voce *Abdicazione*, in « Digesto italiano ».
- SCHANZER, *Notizie sull'ordinamento del potere legislativo e sulle elezioni politiche dei principali Stati d'Europa*. Estratto dal « Bulletin de l'institut international de statistique », II^m^e anné, 1887.
- ID. *Regia prerogativa o competenza parlamentare?* nello « Spedalieri ». Roma, marzo 1891.
- VENZI, *Sulla teoria detta della presunzione di sincerità per gli atti del capo dello Stato*. Estratto dal giornale « La legge ». Roma, Tip. Laziale, 1902.

Art. 5.

- Archivio giuridico, *Il diritto internazionale in rapporto alle costituzioni*. Vol. LVI.
- Questioni legali riguardanti la difesa davanti ai tribunali di guerra*. Relazione presentata all'Associazione lombarda dei giornalisti. Milano, 1898.
- CAMMEO F., *Lo stato d'assedio e la giurisdizione*, in « Giurisprudenza italiana », a. 1908.
- CASTELLANI, *Il potere di fare i trattati*. Padova, 1892.
- DONATI, *I trattati internazionali nel diritto costituzionale*. Torino, Un. Tip. Ed., 1906.
- FERRACCIÙ, *Le guarentigie parlamentari durante lo stato d'assedio*. Milano, « Filangeri », XXIV, p. 161.
- LA MARMORA, *I segreti di Stato nel Governo costituzionale*. Firenze, Barbèra, 1877.
- MICELI, *Il trattato italo-etiope e il diritto pubblico italiano*. Perugia, 1890.
- PALMA, *Il segreto dei trattati e il diritto costituzionale*. A. II, vol. I, p. 10. « Rassegna di scienze sociali e politiche ».
- ID. *Trattati e convenzioni in vigore fra il Regno d'Italia ed i governi esteri*. Torino, 1879-90-92.
- ID. *Trattati e convenzioni in vigore fra il Regno d'Italia e gli altri Stati*. Raccolti e pubblicati per cura del Ministero degli affari esteri. Vol. I-XVI, Torino, Firenze, Roma, 1865-1903.
- ID. *A proposito della guerra fra gli Stati Uniti e la Spagna*, nella « Nuova Antologia » del 16 novembre 1898.
- PIERANTONI, *I trattati internazionali e lo Statuto italiano*. « Rivista giuridica e sociale ». Napoli, 1907, num. 5.
- ID. *La dichiarazione di guerra nella storia*, nella stessa Rivista.
- ID. *La costituzione e lo stato d'assedio*. Estratto dalla « Nuova Rassegna », 1894.
- RACIOPPI, *Lo stato d'assedio e i tribunali di guerra*. « Giornale degli economisti », 1898, p. 136.
- ROSSI, *Lo stato d'assedio nel diritto pubblico italiano*. « Archivio di diritto pubblico », a. IV, p. 81.

- SCHANZER, *Il diritto di guerra e dei trattati negli Stati a governo rappresentativo*. Torino, Bocca, 1891.
- SICHERA, *Del potere di conchiudere trattati nel diritto pubblico italiano*. A. XI, vol. II, p. 608-708, della « Rassegna di scienze sociali e politiche ».
- ZANICHELLI, *L'art. 5 dello Statuto e i trattati internazionali*. « Rivista di diritto pubblico », a. II, p. 309.
- ID. *Sullo stato d'assedio in Italia nel 1894*, nella « Revue de droit public », sotto la rubrica « Chronique politique », a. 1894, parte II, p. 135.
- Cfr. anche bibliografia richiamata all'articolo 6.*

Art. 6.

- ARANGIO RUIZ, *Lo stato d'assedio in Sicilia e nella Lunigiana*. A. XI, vol. II, p. 641, della « Rassegna di scienze sociali e politiche ».
- ID. *Le spese non autorizzate e la Corte dei conti*. A. V, vol. I, p. 629. « Rassegna di scienze sociali e politiche ».
- ID. *L'assedio politico*, nella « Enciclopedia giudiziaria italiana ». Milano, 1895.
- BERTOLINI, *Delle garanzie della legalità in ordine alla funzione amministrativa*. 1890.
- BRUNELLI, *Sul così detto « stato d'assedio »*, in « Impressioni e note di politica e di diritto costituzionale ». Torino, 1906.
- ID. *Il decreto-legge 22 giugno 1899 di fronte all'autorità giudiziaria*, in « Impressioni e note di politica e di diritto costituzionale ». Torino, 1906.
- BRUSA, *Della giustizia penale eccezionale. nella dittatura militare*. « Rivista penale ». XXXIX, 1894, p. 413-464.
- CAGLI, *Il controllo preventivo della Corte dei conti*. « Archivio di diritto pubblico », p. 365, a. IV, a. V, p. 5, 96, 173.
- CAMMEO, *Delle manifestazioni della volontà dello Stato*, nel « Primo trattato di diritto amministrativo », diretto dall'ORLANDO.
- ID. *Lo stato d'assedio e la giurisdizione*, nella « Giurisprudenza italiana », 1898.
- ID. *La competenza della IV sezione sugli atti amministrativi delle autorità non amministrative e la posizione costituzionale della Corte dei conti*, in « Giurisprudenza italiana ». a. 1903, parte IV, c. 177.
- ID. *L'azione del cittadino contro la pubblica amministrazione*. « Giurisprudenza italiana ». Torino, Un. Tip. Ed.
- CODACCI-PISANELLI, *Legge e regolamento*, nel suo volume « Scritti di diritto pubblico ». Città di Castello, Lapi, 1900.
- ID. *Sulle ordinanze d'urgenza*, negli « Scritti di diritto pubblico ». Città di Castello, 1900.
- CONTUZZI, voce *Stato d'assedio*, nel « Digesto italiano ».
- ESCOBEDO, *A proposito delle sentenze dei tribunali di guerra*. Roma, « Giustizia penale », IV, col. 1217-1229, a. 1899.
- FERRACCIÙ, *Le guarentigie parlamentari durante lo stato d'assedio*, nel « Filangeri ». Milano, 1899.
- FONTANIO, *La teoria dei decreti-legge*. Bologna, 1897.
- GABBA B., *Del così detto potere politico a proposito dei decreti-legge*, nel « Rendiconto dell'Istituto lombardo », 1896, XX, IX, p. 409.

- GALEOTTI, *Facoltà legislativa del Governo*. « Legge », 1890, I, 171.
- GAMBERINI, *I decreti per delegazione legislativa*. Bologna, Zanichelli, 1901.
- GATTESCHI, *Intorno alla proclamazione dello stato d'assedio e all'istituzione dei tribunali militari*. « Legge », 1894, I, p. 393.
- GIRIODI, *I pubblici uffici*, nel vol. I del « Trattato di diritto amministrativo », diretto dall'ORLANDO.
- GRANATA, *Lo Statuto, lo stato d'assedio e la cambiale*, nella « Riforma giuridica », 1894.
- LESSONA, *La legalità della norma ed il potere giudiziario*. Firenze, Cammelli, 1900.
- LOMBARDO-PELLEGRINO, *Il diritto di necessità nel costituzionalismo giuridico*, in « Archivio di diritto pubblico ». Roma, a. 1903, p. 3.
- LONGO, *La sentenza Molinari e i tribunali militari*. Brescia, 1894.
- LUCCHINI, *Il decreto-legge 22 giugno 1899*. « Rivista penale », a. 1889, p. 125.
- LUZZATTI, Discorso tenuto alla Camera dei deputati nella tornata del 27 febbraio 1908.
- MAIORANA, *Lo stato d'assedio*. Catania, Giannotti, 1894.
- MICELI, *I pieni poteri*. 1894, vol. I, p. 700 della « Riforma sociale ».
- ID. *Sul decreto-legge del 22 giugno 1899*. « Rivista di Roma », a. III, fas. I.
- ID. *Analisi giuridica della nozione d'incostituzionalità*. Milano, 1901.
- MORTARA, *Il decreto-legge 22 giugno 1899 davanti alla Corte di Cassazione*. Torino, « Giurisprudenza italiana », I, II, parte II, col. 53 in nota.
- ID. *I decreti-legge nel diritto costituzionale italiano*. « Riforma sociale », a. 1895, vol. III, p. 907.
- ORLANDO. *Le ordinanze d'urgenza del potere esecutivo*, in « Annuario critico », a. 1890.
- PALMA, *Lo stato degli impiegati nel Governo parlamentare*. Cap. VIII, delle « Questioni costituzionali ». Firenze, 1885.
- POLA, *La legittimità degli atti amministrativi nel giudizio penale*. « Rivista penale », annata 1900.
- PORRO, *Il decreto legge del 22 giugno 1899*. « Monitore dei Tribunali ». Milano, 1899, n. 40.
- PRESUTTI, *Il decreto-legge 22 giugno 1899 avanti la giurisdizione penale*, nella « Giurisprudenza italiana », 1892, II, 367.
- QUARTA ORONZO, *Esame di alcune questioni controverse di diritto costituzionale, in specie sulla costituzionalità dei decreti*.
- RACIOPPI, *Il sindacato delle attestazioni contenuto nel preambolo dei decreti reali*, nella « Legge », anno 44.
- ROSSI, *Il decreto-legge sui provvedimenti politici davanti al diritto ed al potere giudiziario*. Venezia, 1899.
- SALANDRA, *La giustizia amministrativa nei governi liberi*. Torino, 1904.
- SANTANGELO-SPOTO, *La giustizia nell'amministrazione. La burocrazia e il Governo parlamentare*. Vol. VIII, serie II, della « Biblioteca di scienze politiche e sociali ».
- SCOPELLITI, *I decreti-legge di catenaccio*. Torino, Roux e Frassati, 1897.
- SONNINO, *I decreti-legge e il regolamento della Camera*. « Nuova Antologia », 16 novembre 1899.
- TAMBARO, *Le bill d'indemnité*, nella « Revue politique et parlementaire ». Settembre 1899.
- TANGO, *La Corte dei Conti*, in « Archivio giuridico ».

UGO, *La Corte dei Conti*. Torino, 1882.

URTOLLER, *La competenza legislativa e i decreti-legge*. Roma, 1896.

VITTA, *Nozione degli atti amministrativi e loro classificazione*. « Giurisprudenza italiana », a. 1906.

Cfr. anche bibliografia richiamata all'articolo 5 ed all'articolo 68.

Art. 7.

ARMANNI, *Il potere esecutivo e la promulgazione delle leggi*. « Rivista italiana per le scienze giuridiche ». Roma, vol. X, 1890.

MORTARA, *Sulla sanzione e sulla promulgazione delle leggi*, nell'opera sua sistematica « Commento del Codice e delle leggi di procedura civile », Milano, 1898, n. 110-113, p. 114-118.

Art. 8.

CAMPOLONGO, voce *Grazia*, in « Digesto italiano ».

ID. *Sul rifiuto della grazia sovrana*. Napoli, « Domenica giudiziaria », VII, n. 24.

DE BENEDETTI, *Il servizio delle grazie*. « Cassazione unica », vol. X, c. 161.

LEVI, voci *Amnistia-Indulto*, in « Digesto italiano ».

MICELI, *Il diritto di grazia di fronte alla Camera*. A. 1895, vol. III, p. 146. « Riforma sociale ».

MORTARA, *L'amnistia e la grazia*. « Riforma sociale », 1895, vol. III, p. 576.

ID. *Il diritto di amnistia e il parlamento*. « Riforma sociale », a. 1895, vol. III, p. 391.

ID. *Amnistia ed elettorato amministrativo*. Nota pubblicata nella « Giurisprudenza italiana », a. 1904, parte III, col. 89.

PUJA, *Il diritto di grazia*. « Foro penale ». Roma, a. 1899.

ROCCO, *Amnistia, indulto, grazia, nel Diritto penale romano*. (Estratto dalla « Rivista penale »).

STOPPATO, *L'amnistia ridona la capacità all'elettorato amministrativo?* « Temi Veneta », a. 1905, p. 183.

STROPPA, voce *Indulto*, in « Digesto italiano ».

Art. 9.

BRUNELLI, *Intorno all'ultima proroga della sessione*, in « Impressioni e note di politica e di diritto costituzionale », p. 25. Torino, Un. Tip. Ed., 1906.

BRUNIALTI, voce *Aggiornamento*, in « Digesto italiano ».

MAIORANA, *La convocazione straordinaria della Camera*. « Archivio di diritto pubblico », a. III, p. 315.

MANFRIN, *La durata delle sessioni parlamentari*. « Nuova Antologia », giugno 1875.

MICELI, *La chiusura della sessione parlamentare e i suoi effetti giuridici*. Perugia, Boncompagni, 1895.

VIDARI, *I discorsi della corona*. « Riforma sociale », a. 1902, vol. XII, p. 264.

Art. 10.

- ARCOLEO, *Il bilancio dello Stato ed il Governo parlamentare*. Napoli, 1880.
- BONGHI, Prefazione all'opuscolo dello GNEIST: *Il bilancio e la legge secondo il diritto costituzionale inglese*. Firenze, Le Monnier, 1869.
- BRUNIALTI, *Sull'esercizio provvisorio dei bilanci*. Roma, 1892.
- ID. *La indebita ingerenza del potere esecutivo nella legislazione e le funzioni costituzionali della Corte dei conti*, nella « Giustizia amministrativa », 1896, fasc. 7-8.
- ID. voce *Fondi segreti*, in « Digesto italiano ».
- BRIANO, *Lo Statuto e i suoi interpreti sulla competenza del voto della Camera per le leggi d'imposte*. Torino, Favale, 1851.
- CAMMEO, *Le tasse e la loro costituzionalità*. « Giurisprudenza italiana », a. 1899. Torino, Un. Tip. Ed.
- ID. *La competenza della IV Sezione sugli atti amministrativi delle autorità non amministrative e la posizione costituzionale della Corte dei conti*. « Giurisprudenza italiana », vol. LV.
- CARONCINI, voce *Bilancio dello Stato*, in « Digesto italiano ».
- DE CUPIS, *Commento alla legge di contabilità generale*. Torino, Un. Tip. Ed., 1899.
- DE FLAMINII, *Le spese che si fanno senza autorizzazione del Parlamento*, nell'« Archivio di diritto pubblico », a. I, p. 187, 244.
- DE GROSSI, *La progressività dell'imposta studiata sotto il profilo etico-economico*. Palermo, Reber, 1895.
- FERROGLIO, *Dell'imposta progressiva*. Torino, 1893.
- FILOMUSI GUELFI, *La legge del bilancio e gli effetti di una soppressione di spesa in rapporto al credito dei privati*. « Foro italiano », 1890. I, 1230.
- FINALI, *La Corte dei conti*. Roma, 1895.
- ID. *La finanza italiana, sua storia e suoi problemi*, nella « Nuova Antologia », 1885.
- FORZANO, *Il carattere politico della scienza dell'amministrazione*. Messina, Stab. Crapi, 1898, p. 22.
- GALIARDI, *Il bilancio dello Stato*. Vol. I. *Il bilancio preventivo*. Torino, Un. Tip. Ed., 1908.
- GRAZIANI, *Il bilancio e le spese pubbliche*, nel « Primo trattato completo di diritto amministrativo italiano », vol. IX.
- MAIORANA, *Teoria costituzionale delle entrate e delle spese dello Stato*. Roma, Loescher, 1886.
- ID. *La legge del bilancio e i suoi effetti civili*. « Antologia giuridica ». Catania, maggio 1891.
- ID. *Il rigetto del bilancio*. « Archivio di diritto pubblico », a. III, p. 177.
- MASÈ-DARI, *Sul bilancio dello Stato*. Torino, 1899.
- MARTELLO, *L'imposta progressiva in teoria e in pratica*. Torino, 1895.
- ORLANDO, *Il caso del bilancio respinto*. « Archivio di diritto pubblico », a. III, p. 159.
- PALMA, *La competenza del Senato sulle leggi d'imposta*, in « Questioni costituzionali ». Firenze, Pellas, 1885.
- ID. *La votazione delle spese nei Governi parlamentari*. A. IV, vol. I, p. 248. « Rassegna di scienze sociali e politiche ».
- PIERANTONI, *La Corte dei conti e la registrazione dei decreti*.

- PIERANTONI, *La legge del bilancio nel Governo rappresentativo*. Roma, Tip. Folchetto, 1893.
- QUADRIO, *La prerogativa della Camera dei deputati nei provvedimenti finanziari*. « Archivio giuridico », vol. XLIV, 264.
- RAVA, *Il sindacato parlamentare e il diritto del bilancio*. « Rivista di diritto pubblico », a. I, p. 523-605.
- RICCA-SALERNO, *La legge del bilancio*. « Annuario delle scienze giuridiche, sociali e politiche ». Milano, Hoepli, a. I.
- SALANDRA, *La progressione dei bilanci negli Stati moderni*, nell' « Archivio di statistica », 1878, p. 497 e seg.
- SANTANGELO SPOTO, voce *Imposta*, in « Digesto italiano ».
- SIACCA, *Il bilancio dello Stato nella Camera dei Comuni*, negli « Studi di diritto pubblico », p. 213-277. Napoli, 1885.
- TANGO, voce *Corte dei conti*, in « Digesto italiano ».
- ID. *La Corte dei conti*, nell' « Archivio giuridico », vol. X, fasc. 3 e 4.
- UGO, *La Corte dei conti*. Torino, Bocca, 1882.
- ZAMMARANO, *La legge del bilancio*, nella « Nuova Antologia » del 1^o ottobre 1881.

Art. 11, 12, 13, 14, 15.

Art. 16.

- SANTANGELO SPOTO, voce *Luogotenenza*, in « Digesto italiano ».

Art. 17.

Art. 18.

- ANSALONE, *La regalia beneficiaria*, in « Rivista critica di diritto e di giurisprudenza », a. 1906.
- CAMMEO, *La regia prerogativa in materia beneficiaria*. « Giurisprudenza italiana », a. 1900, parte III, col. 1.
- GRAZIANI, *Degli appelli ab abusu e della revoca degli exequatur e dei placet in materia beneficiaria*, nell' « Archivio giuridico », vol. XLVI. Pisa, 1891.
- UGO, *Sui diritti del Re per la materia beneficiaria e per le provvisoni ecclesiastiche*. « Archivio giuridico », a. V, p. 119.
- ID. *Le chiese palatine e i beni della Corona*. « Archivio di diritto pubblico », a. IV, p. 125, 191, 279.

Art. 19.

- ARCOLEO, *Brevi osservazioni intorno al carattere pubblico dell'Amministrazione della casa reale*. Estratto « Giurisprudenza italiana », a. 1906, parte I, sezione I, c. 731.
- BRUNIALTI, voce *La lista civile*, nella « Enciclopedia giuridica ».

- ORCIUOLI G., *La lista civile nelle monarchie costituzionali, specie in quella italiana*. Napoli, 1905.
- RANELLETTI, *Natura giuridica della dotazione della Corona*, nel « Foro italiano », 1893, I, 822.
- SCOLARI, *La lista civile*. Pisa, 1879.
- STROPPA, voce *Palazzi regi*, in « Digesto italiano ».
- UGO, *Dotazione della Corona*, in « Digesto italiano ».

Art. 20.

Art. 21.

- BRUNIALTI, voce *Famiglia Reale*, in « Enciclopedia giuridica ».
- DI MAJO, voce *Appannaggio*, in « Digesto italiano ».
- MORELLI, *Lo Stato civile dei Principi reali*, nella « Scienza del diritto privato », 1894.

Art. 22, 23, 24.

Art. 25.

- CAMMEO, *Le tasse e la loro costituzionalità*, nella « Giurisprudenza italiana », 1899.
- MAGLIANI, *L'aver e l'imposta*, in « Nuova Antologia », a. 1892, p. 358.
- MARTELLO, *L'imposta progressiva in teoria e in pratica*. Torino, Unione.
- ID. *Impossibilità pratica dell'imposta progressiva*. « Rassegna di scienze sociali e politiche ». Firenze, a. IV, vol. I, p. 115.
- POZZONI C., *La giustizia sociale nei tributi*. Genova, 1905.
- SANTANGELO SPOTO, voce *Imposta*, in « Digesto italiano ».

Art. 26.

- ALBICINI, *Del concetto moderno di libertà*. Bologna, 1890, negli « Scritti politici », p. 101-119.
- ALBONICO, *Le evoluzioni e lo sviluppo della libertà*. Torino, 1884.
- Autori vari, voce *Cittadinanza*, in « Digesto italiano ».
- BACCAGLINI, voce *Libertà*, (delitti contro) in « Digesto italiano ».
- BARDELLI, *La libertà individuale nella costituzione e nelle leggi ordinarie*. Torino, Bocca, 1898.
- BERTAGNOLI, *Alloggi militari*, nel « Digesto italiano ».
- BOLIS, *La polizia e le classi pericolose della società*. Bologna, 1879.
- BONOMELLI, *La scuola laica*, nei « Problemi e questioni del giorno ». Milano, 1892.
- BRUNELLI, *Il problema delle libertà individuali nello Stato moderno*. Ferrara, 1902.
- BRUNIALTI, *Libertà e democrazia*. Milano, 1871.

- BRUNIALTI, *La libertà nello Stato moderno*. Prefazione al vol. V, serie I, della « Biblioteca di scienze politiche e sociali ».
- CANFORA, voce *Domicilio coatto*, in « Digesto italiano ».
- CENNI ENRICO, *Della libertà considerata in se stessa, in relazione al diritto, alla storia, alla società moderna e al progresso dell'umanità*. Napoli, 1891.
- Civiltà Cattolica, *La libertà*. Articoli vari ivi pubblicati, serie IV, 2, 4 1859, 7, 8. 1860; serie XII, 5, 1887.
- CHIMIENTI, *Sul disegno di legge per modificazione alla legge di Pubblica Sicurezza*, nella « Rivista scientifica del diritto ». 1887.
- COCUZZA, *Della resistenza individuale e collettiva e della rivoluzione*. Palermo, 1887.
- CORBETTA, *Politica e libertà*. Milano, 1877.
- CURCIO, *Ammoniti e sorvegliati*. « Rivista carceraria », 1881.
- CURCIO, *Commentario alla legge di pubblica sicurezza*. Torino, Un. Tip. Ed., 1891.
- D'ARCO, *Sull'influenza del ghetto nello Stato*. Venezia, 1782.
- DIENA, *Gli israeliti*. Venezia, 1873.
- Digesto italiano, voce *Segreto epistolare*.
- DURANTE, voce *Domicilio* (Violazione di), in « Digesto italiano ».
- FERRACIÙ, *La costituzione italiana nel 1899 e le libertà pubbliche in Italia*. Milano, 1900.
- FERRARI G., *Della libertà e de' suoi limiti*. « Rivista europea », a. 1879.
- FERRI E., *Sull'ammonizione*. « Archivio di psichiatria ». Torino, 1889.
- GABELLI A., *La libertà in Italia*. « Nuova Antologia », novembre, 1889.
- GABELLI, *L'insegnamento religioso nelle scuole pubbliche*, negli « Scritti », vol. I. Bologna, 1891.
- GARELLI, *Sul trasferimento dell'istruzione elementare allo Stato*, negli « Scritti », II, pp. 155-181.
- IMPALLOMENI, *Il domicilio coatto politico*, in « Giustizia penale ». Roma, a. 1897.
- LASCHI, *La legittima resistenza nel diritto penale italiano*. Verona, Duker, 1905.
- LEONE XIII, *Della libertà umana* (Enciclica) 20 giugno 1888, nella « Biblioteca di scienze politiche », vol. V, p. 1144-1162.
- LOCATELLI, *Sorveglianti e sorvegliati*. Milano, 1808.
- LOLLINI, *L'ammonizione e il domicilio coatto*. Bologna, 1882.
- LONGHI, *Ammonizione, vigilanza speciale e domicilio coatto concorrenti*. Roma « Legge », XLIII, col. 849 e seg.
- LUCCHINI L., voce *Ammonizione*, nel « Digesto italiano ».
- LUCCHINI, *Dell'ammonizione e del domicilio coatto secondo la vigente legge italiana*. « Annali di statistica », serie II, XXV.
- MAIORANA, *La libertà come ragione e fondamento degli istituti politici*. Pisa, 1889.
- MALGARINI, *Della libertà civile nelle costituzioni moderne*. « Archivio giuridico », a. 1884, I. 1885, I.
- MARTINI, *Studi storico-politici sulle libertà moderne d'Europa dal 1789 al 1852*. Cagliari, 1855.
- MASSARANI, *I prodromi della libertà moderna*, negli « Scritti vari ». Firenze, 1875.
- MASUCCI, *Diritto e delitto di resistenza*, nel « Filangieri », 1884, p. 181.

- MONTALCINI, *Sulle vicende delle pubbliche libertà in Piemonte dai primi tempi di Casa Savoia ad Emanuele Filiberto*. Torino, 1884.
- MORELLI, *Che cosa sono le libertà civili?* Modena, « Archivio giuridico », a. 1899.
- MORPURGO, *La democrazia e la scuola*. Torino, 1885.
- MORTARA, *La lotta per l'eguaglianza*. Prolusione. Pisa, 1889.
- MUSICO, *Se un ebreo possa essere ministro*. Roma, 1873.
- NEGRI, *Dei delitti contro la libertà*. Milano, Vallardi, nel « Trattato di diritto penale » di P. COGLIOLO.
- NOCITO, *Il diritto penale e le colonie agricole*. Siena, 1868.
- ORLANDO, *Teoria giuridica delle guarentigie della libertà*. Vol. V, serie I, della « Biblioteca di scienze politiche e sociali ». Torino, Un. Tip. Ed.
- ORLANDO, *Resistenza individuale e collettiva*. Torino, Loescher, 1885.
- PEPOLI, *Della libertà*. Bologna, 1864.
- PERATONER, *Dei delitti contro la libertà*. Catania, 1891.
- PERFETTI, *Della libertà*. Discorsi. Perugia, 1864.
- PIERANTONI, *L'insegnamento nazionale*. Tip. del Senato. Roma, 1886.
- PISANI, *Della libertà nella monarchia*. Sanremo, 1898.
- PRATESI, *Le scuole elementari allo Stato*. Torino, 1898.
- PRESUTTI, *La necessità della difesa individuale nel diritto pubblico*. Torino, Un. Tip. Ed. Estratto dalla « Giurisprudenza italiana ».
- PUGLIA, *Brevi linee fondamentali d'una teorica della libertà*. « Rassegna di scienze sociali e politiche », a. VII, vol. I, p. 454.
- PUGLIESE, *Del delitto di resistenza, nella « Rivista di giurisprudenza » di Trani e commentari all'articolo 190 e ss. Cod. pen.*
- RACIOPPI, *La libertà civile e la libertà politica*. Prolusione letta nella R. Università di Roma e pubblicata nell'« Archivio giuridico », a. V, p. 81.
- RAMPONI, *La personalità umana nelle leggi civili speciali*. « Giurisprudenza italiana ». Torino.
- RANELLETTI, *Concetto e contenuto giuridico della libertà civile*. Macerata, Bianchini, 1899.
- ID. *La polizia di sicurezza, nel « Primo Trattato completo di diritto amministrativo » diretto dall'ORLANDO.*
- Rivista carceraria, *Il Congresso giuridico di Torino e gli istituti del domicilio coatto, ecc.* 1880, p. 10.
- SBARBARO, *Della libertà*. Modena, 1870.
- SCADUTO FRANCESCO, *Guarentigie ponteficie e relazione fra Stato e Chiesa*. Storia, esposizione, critica, documenti, in-8, m. pelle. Torino, 1884.
- SCALVANTI, *Le guarentigie della libertà*. Perugia, 1820.
- SCOLARI, *Della libertà come ragione e fondamento degli istituti politici*. « Archivio giuridico », vol. XLI, p. 552.
- SECCHI, *Ammonizione e domicilio coatto*. Sassari. « Foro Sardo », III, 1904, fascicolo 1-3.
- SERRA, *L'ammonizione per oziosità, vagabondaggio e sospetto di reati*. Torino, Un. Tip. Ed.
- SIGHELE, *La sorveglianza speciale della polizia e il nuovo codice penale*. « Rivista penale », 1876, 4.
- SISMONDI, *Storia del risorgimento, dei progressi, del decadimento e della rovina della libertà in Italia*. Torino, 1853.
- TAMBARO, *I delitti contro le libertà politiche*. Roma, 1896.

- TAMBARO, *Teoria della resistenza*. « Cassazione unica », a. XV, c. 765 e ss.
 UGO, voce *Libertà individuale*, in « Digesto italiano ».
 VACCHELLI, *Del concetto di libertà nel diritto pubblico*. Cremona, 1888.
 ID. *Difesa giurisdizionale dei diritti dei cittadini*, nel vol. III del « Trattato di diritto amministrativo » di ORLANDO, p. 472.
 VIAZZI, *Il delitto di resistenza*. Milano. Soc. Lib. Ed., 1901.

Art. 27.

Art. 28.

- ARANGIO-RUIZ GAETANO, *Il diritto di stampa*. Modena, 1906.
 BOCCHIALINI, *Sulla irresponsabilità del gerente per reati comuni*. Supplemento « Rivista penale », III, p. 174.
 BOGLIETTI, *Il giornalismo*. « Rassegna di scienze sociali e politiche », a. XI, vol. I, p. 84.
 BONASI, *Sulla legge della stampa*. Modena, 1881.
 BRANGI, *Intorno all'imputabilità presunta del gerente*. Napoli, Tip. Errico, 1903.
 BUCCELLATI, *La libertà della stampa modellata dalla legge*. Milano, 1882.
 BUNIVA, *Della libertà di stampa negli Stati sardi*. « Rivista italiana », 1850.
 BUONVINO, *Il giornalismo contemporaneo*. Palermo, 1906.
 CASTORI, *I reati di stampa e l'editto 26 marzo 1848*. Torino, Un. Tip. Ed., 1889.
 CITARELLA, *Responsabilità del gerente*. « Monitore dei tribunali ». Milano. 1895, p. 49.
 CLAVARINO, *Commento alla legge sulla stampa*. Torino, 1881.
 COMPARI, *Responsabilità di stampa*. Milano, 1888.
 DE BENEDETTI, *La riforma della legge sulla stampa*. Roma. « Cassazione unica », a. XI, vol. X, col. 481-484; 1899.
 DURANTE, *La libertà di scrivere e di stampare in Italia*. « Archivio giuridico », vol. XXVII, p. 269-280, 363-386; vol. XXVIII, p. 373-388.
 FERRAIOLI, *La diffamazione politica*, nel « Circolo giuridico », 1895, 217.
 FLORIAN, *Contro una presunzione iniqua a carico del gerente responsabile dei delitti commessi mediante la stampa periodica*. Roma, « Foro italiano », XXXII, in nota, 30 giugno 1907.
 FRACASSETTI, *La stampa periodica nell'odierna legislazione italiana*. Udine, 1891.
 FROLA, *Delle ingiurie e delle diffamazioni specialmente in tema di stampa*. Torino, 1886.
 ID. *I sequestri di stampa ad opera del p. m.* Genova, « Il Giurista », 1892, II, p. 123.
 GABELLI, *Sulla libertà di stampa e l'editto 26 marzo 1848*. « Monitore dei tribunali », 1881, IV, 48, 49.
 GARAZZI-SPECH, *Sulla libertà della stampa*. Milano, 1881.
 GASCA, *Diritti e doveri della stampa*. Torino, Un. Tip. Ed., 1905.
 GIACCHI, *Il giornalismo in Italia*. Roma, 1883.
 GRASSI, *La legislazione sulla stampa inglese comparata alla legislazione italiana*. Bologna, Zanichelli, 1895.

- GRIPPO, *Relazione sul progetto di legge per modificazioni e aggiunte alla legge di pubblica sicurezza e sulla stampa* 22 aprile 1899. Leg. XX, sess. II, doc. 143-A.
- GUERZONI, *La stampa odierna e la sua legislazione in Italia*. « Nuova Antologia », settembre 1869.
- LECCI, *I reati di stampa nel diritto comune*. « Archivio giuridico », vol. I, XVIII.
- MAINERI, *La stampa e l'ufficio suo*.
- MANFREDI, *Il diritto penale della stampa*. Milano, 1881.
- MOSCA, *Sulla libertà della stampa*. Palermo, 1885.
- NATALI, *La responsabilità penale e civile dei direttori di giornali e periodici nella legislazione italiana*. Roma, « Legge », 1896, parte I, 280.
- OLLANDINI, *La legge sulla stampa e il diritto comune*, in « Rivista penale », a, 1906, vol. LXIII, p. 613 e seg.
- ID. voce *Stampa* (Polizia della), in « Digesto italiano ».
- PAOLOCCI, *Polizia della stampa, responsabilità del gerente*. « Rivista penale », annata 1903.
- PESSINA, *La libertà di stampa e il nuovo Codice penale*. Estratto dal volume per il XXV anno d'insegnamento di F. Serafini. Firenze, Barbèra, 1892.
- PIGOZZI, *Una lacuna dell'editto sulla stampa*. Roma. « Manuale del funzionario di pubblica sicurezza », 1895, n. 23.
- PINCHERLE G., *La legge e la stampa*. Studio di dottrina e di giurisprudenza penale.
- PRAMPOLINI, *Reato commesso col mezzo della stampa*. Firenze, 1891.
- RAMELLA, *I redattori della stampa periodica*. Milano, 1897.
- ID. *Giornali e giornalisti*. Milano, Società Ed. Sonzogno, 1899, p. 360.
- SCAPINELLI, *La stampa e il gerente responsabile*. Bologna, 1889.
- SOVERINI, *Considerazioni politiche intorno alla legge sulla libertà della stampa*. Torino, 1863.
- STIVANELLO, *Il quarto potere*. Milano, 1885.
- STOPPATO A., *Sulla facoltà del gerente responsabile di produrre querela per le offese dirette al suo giornale*.
- TAMBARO, *La legge sulla stampa e il nuovo Codice penale*. Napoli, 1894.
- ID. *La libertà di stampa e il diritto penale*. Torino, 1896.
- TEMPIA, *Il diritto di stampa in Italia; studi e proposte*. Torino, 1891.
- TUOZZI, *Ancora della legge sulla stampa in quanto è rimasta in vigore*. « Foro penale », II, p. 192.
- UGO, voce *Stampa* (diritto di), in « Digesto italiano ».

Art. 29.

- ANGIONI-CONTINI, *Della espropriazione per utilità pubblica*. Sassari, 1880.
- CHIMIENTI, *Il diritto di proprietà*. Torino, 1895.
- FERRARA, *L'esecuzione forzata del diritto d'autore*. Napoli, 1904.
- LOMBARDO-PELLEGRINO, *Il diritto di espropriazione*. Milano, Soc. Libr. Ed.
- SCALVANTI, *La espropriazione per pubblica utilità*, nel « Trattato di diritto amministrativo », diretto dall'ORLANDO, vol. IV, parte I.

Art. 30.

Art. 31.

- GRAZIANI, *Il debito pubblico*, nel « Trattato di diritto amministrativo », diretto dall'ORLANDO, vol. IX.
Sommario storico-amministrativo dei debiti consolidati, redimibili e perpetui, amministrati dalla Direzione generale del Debito pubblico. Roma, Bertero, 1899.

Art. 32.

- ARCOLEO, *Riunioni ed Associazioni politiche*. Napoli, 1878.
 ARANGIO-RUIZ, *Le Associazioni e lo Stato*. Napoli, 1895.
 ID. *Il diritto di associazione*, nell' « Enciclopedia giuridica italiana ». Milano, vol. I, parte IV, p. 863-999.
 BONGHI, *Le Associazioni religiose e lo Stato*. « Nuova Antologia », gennaio 1872.
 ID. *Il diritto d'associazione*. « Rassegna nazionale », a. 1894, vol. 75, p. 184.
 ID. *La situazione del paese e il diritto di associazione*, nella « Nuova Antologia ». 1878, vol. XII.
 BRUNIALTI, *Il diritto d'associazione*, nel « Digesto italiano ». Torino, 1883, vol. IV, parte II, p. 1-50.
 ID. voce *Associazione e riunione* (diritto di), in « Digesto italiano ».
 CESAREO, *Il diritto d'associazione e l'Internazionale*. Milano, 1871.
 CIONCI, *Il diritto d'associazione in Italia*. Lucca, 1879.
 CONTUZZI, *Assembramenti e riunioni*, nell' « Enciclopedia giuridica italiana », vol. I, 4, p. 331-427. Milano, 1882.
 FERRACCIÙ, *Intorno alla libertà di riunione e di associazione nello Stato moderno*. Sassari, 1897.
 FERRI L., *La psicologia dell'associazione da Hobbes ai nostri giorni*. Firenze, 1880.
 GOTTI, *Sul diritto d'associazione*, nella « Rassegna di scienze sociali e politiche », I, 1887.
 SAREDO, voce *Adunanze pubbliche*, in « Digesto italiano ».
 SPASIANO, *Sulla importanza morale, politica ed economica delle Associazioni*. Napoli, 1862.
 TAMBARO, *Le Associazioni politiche*. Napoli, 1900.
 VILLAPERINICE, *L'individuo e l'Associazione*, negli « Atti dell'istituto lombardo ». II, IX, 1886.
 ZINI, *Lo spirito di associazione nella civiltà*. Torino, 1891.

Art. 33.

- ALFIERI DI SOSTEGNO, *Il Senato e la democrazia nel regno d'Italia*. « Rassegna Nazionale », a. 1882, vol. VIII, p. 397.
 ANSIDEI, *Studi sulla costituzione dei Senati ed alcuni criteri per le riforme di quello italiano*. « Rassegna Nazionale », 1866, 3 e 4.
 ARANGIO-RUIZ, *Le ultime proposte di riforma del Senato italiano*. A. VI, vol. I, p. 369, della « Rassegna di scienze sociali e politiche ».
 ARCOLEO, *Appunti sul Senato moderno*. Napoli, 1879.
 BERTOLINI, *Il deputato e senatore corrotto*. « Rivista penale », a. 1903.
 BONGHI, *La riforma del Senato*. « Nuova Antologia », agosto 1887.

- BRUNELLI, *La condizione giuridica del senatore non convalidato*, in « Impresioni e note di politica e di diritto costituzionale ». Torino, 1906.
- BRUNIALTI, *Senatori vecchi e senatori nuovi*. « Rassegna di scienze politiche », 1892, 2.
- ID. *Le Senat italien*. « Revue du droit publique », fasc. nov.-dic. 1896.
- ID. voce *Assemblea*, in « Digesto italiano ».
- CARFORA, voce *Sicurezza dello Stato* (Delitti contro la), in « Digesto italiano ».
- CASTAGNOLA, *La riforma del Senato*. Torino, 1886.
- CATTINI, *I sistemi di composizione della Camera Alta e la riforma del Senato in Italia*. Correggio-Emilia, Tip. Finzi, 1907.
- CAVALLARO FRENI, *Il Senato italiano ed il suo organismo. L'evoluzione storica del Senato in Italia, in Inghilterra, in Francia, nell' « Antologia giuridica »*, IV, 613, L, 527.
- CITTADELLA VIGODARZERE, *Lo Statuto ed il Senato*. Studio di F. LAMPERTICO. Padova, 1887.
- CODACCI-PISANELLI, *Il giudizio sui titoli dei nuovi senatori*, negli « Scritti di diritto pubblico ». Città di Castello, 1900.
- CRITO, *La riforma del Senato*. « Rassegna Nazionale », 1877, 4.
- DE MAURO, *Il Senato italiano*. « Circolo giuridico ». Palermo, 1882.
- ID. *Intorno alla riforma del Senato in Italia*, nell' « Antologia giuridica », VI, 849.
- FERRARIS L., *Il Senato italiano*. « Nuova Antologia », 1892, 68.
- GAROFALO, *Il Senato elettivo*. « Giornale napoletano », 1878, 7.
- GOTTI, *I principi del sangue reale al Senato*. « Rassegna di scienze sociali e politiche ». Firenze, a. IX, vol. II. p. 385.
- GUARNERI, *Il Senato d'Italia*. a. 1898, vol. VIII. p. 930. « Riforma sociale ».
- IMPALLOMENE, *La corruzione dei membri del Parlamento*. « Archivio di diritto pubblico », 1893.
- LA PORTA, *Il Senato elettivo*. Messina, 1880.
- LAMPERTICO, *Lo Statuto e il Senato italiano*. Roma, 1886.
- LINATI, *Intorno alla proposta di riformare il Senato*. Parma, 1886.
- LIZZATTI, *La riforma del Senato*, in « Rinnovamento », a. 1894, 3.
- MARIANI, *Sulla formazione del Senato e la rappresentanza per classi*. Napoli, 1895.
- MARTELLI, *L'allargamento del suffragio e l'avvenire del Senato*. « Rassegna Nazionale », giugno 1881.
- MOLINARI-TOSATTI, *Gli abusi commessi dai senatori e deputati nell'esercizio delle loro funzioni*. « Rivista penale », a. 1893.
- MURÈ, *Le due Camere legislative nello Stato moderno e il Senato italiano*. Roma. « Cultura sociale », 1906, p. 130.
- ORLANDO, *La condizione giuridica dei senatori non convalidati*. « Archivio di diritto pubblico », a. V, p. 207.
- PADOA, *Sulla opportunità di riformare il Senato in Italia*. « Rivista europea ». 1882, 31.
- PALMA, voce *Senato*, in « Digesto italiano ».
- ID. *La riforma del Senato in Italia*. « Nuova Antologia », 1882, 31.
- PIERANTONI, *Il Senato e la nomina dei senatori*. « Rassegna », a. II, vol. I, p. 213, 263.
- ID. *Il Senato e le leggi sociali*. Edoardo Perino, editore. Roma, 1886.
- ROSSI GUIDO, *Il voto del Senato*. « Rassegna Nazionale », giugno, 1882.

- SAREDO, *La condizione giuridica dei senatori non convalidati*, nella « Legge », 1896.
- SAPINO, *Il Senato in Alta Corte di Giustizia*, in « Rivista penale », giugno 1904 p. 723.
- SARTINI, *La riforma del Senato*. « Rassegna Nazionale », a. 1882, vol. VII, p. 658; vol. VIII, p. 528.
- SCIACCA, *La Camera alta nei Governi parlamentari*. Torino, 1878.
- SEMMOLA, *Il Senato nel sistema rappresentativo*. Napoli, 1878.
- TRICOMI LA PORTA, *Il Senato elettivo*. Messina, 1800.
- UGO, *Il Senato nel Governo costituzionale*. Torino, 1881.
- ID. voce *Pari* (Camera e giudizio dei), in « Digesto italiano ».
- VACCHELLI, *Del sistema bicamerale*. A. VI, vol. II, p. 337-398. della « Rassegna di scienze sociali e politiche ».
- VANNI I., *Sulla costituzione dei Senati ed alcuni criteri per le riforme di quello italiano*. Roma, 1887.
- VIDARI, *La riforma del Senato*, in « Archivio giuridico », febbraio 1872.
- ID. *Della prima Camera nei Parlamenti e del Senato del Regno d'Italia*. « Archivio giuridico », 1872, 9.

Art. 34.

- ZANICHELLI, *Questioni intorno all'articolo 34 dello Statuto*, in « La Cultura », 1892.

Art. 35.

Art. 36.

- ARANGIO-RUIZ, *Alta Corte di Giustizia*, nell'« Enciclopedia giuridica italiana », Milano, 1888.
- ID. *Sulle attribuzioni giudiziarie del Senato*. Castrovillari, 1895.
- ID. *Il nuovo regolamento giudiziario del Senato italiano*, nell'« Archivio giuridico », vol. LXVII, p. 435. Modena, 1901.
- CARFORA, *Se siano ammissibili gravami avverso alle sentenze dell'Alta Corte*. « Pretura », IV, p. 49, 15-29 febbraio 1908. Gaeta.
- CUCINIELLO, *Il Senato in Alta Corte di Giustizia*. Roma, Società Poligrafica Editrice, 1907.
- ID. *Se il Senato debba essere costituito con decreto reale per giudicare i ministri accusati dalla Camera*. « Legge », 16 agosto 1907, col. 1663.
- GADDA, *Il Senato in Alta Corte di Giustizia*. « Nuova Antologia », 1° novembre 1900.
- LESSONA, *Un conflitto di giurisdizione penale fra il Senato e la Cassazione*, « Cassazione Unica », IX, 945.
- LUZZATTO, *Contributo all'interpretazione degli articoli 36 e 47 dello Statuto*. « Rivista penale », annata 1899.
- NOCITO, voce *Alto tradimento*, in « Digesto italiano ».
- ID. *I reati di Stato*, in « Digesto italiano ». Torino, 1893.
- ID. *Del Senato costituito in Alta Corte di Giustizia*, in « Digesto italiano ». Torino.

- NOTO D'ANTONA G., *La responsabilità ministeriale e la competenza dell'Alta Corte di Giustizia*. Palermo, Reber.
- PERTICO, *La giurisdizione penale del Senato sopra i suoi membri*. Roma, « Giustizia penale », a. X, col. 641.
- PIERANTONI, *La competenza del giurì nei fatti imputati ai militari in Pavia e Piacenza. Diritto costituzionale*. Tip. Amalia Bettoni, Milano, 1870.
- QUARTA, *Inammissibilità del ricorso alle sezioni unite della Corte di Cassazione contro la sentenza del Senato costituito in Alta Corte di Giustizia, per il motivo di eccesso di potere*. Conclusioni presentate alla C. S. e pubblicate nella « Giurisprudenza italiana », a. 1908, vol. LX, parte I, sezione I, p. 353.
- RENDE, *Un'ipotesi di conflitto tra la giurisdizione penale ordinaria e quella del Senato in Alta Corte di Giustizia*. « Giurisprudenza italiana », LVIII, 223 in nota, luglio 1906.
- ROMANO, *Le giurisdizioni speciali amministrative*, nel vol. III del « Trattato di diritto amministrativo » diretto dall'ORLANDO.
- TAMBARO, *Il nuovo regolamento giudiziario del Senato* nella « Rivista di giurisprudenza », Trani, 1901.
- VIGLIANI, *Questioni sulla giurisdizione penale del Senato del Regno*, nella « Giurisprudenza italiana ». vol. I, n. III, p. 12 e ss.
- ZANICHELLI, *I privilegi parlamentari*, in « Rivista di diritto pubblico », a. I, p. 74.

Art. 37.

- BRUNELLI, *In tema d'interpretazione dell'articolo 37 dello Statuto*, in « Impressioni e note di politica e di diritto costituzionale ». Torino, 1906.

Art. 38.

Art. 39.

- ARANGIO-RUIZ, *I magistrati nei seggi elettorali*. A. VIII, vol. I, p. 335; e a. IX, vol. II, p. 658.
- ID. *Il riparto dei deputati in Italia secondo il censimento del 1901-1902*. Vol. II, p. 432, « Riforma sociale ».
- ID. *Intorno alla rappresentanza di diritto pubblico*, in « Studi giuridici in onore di C. FADDA ».
- AVELLONE, *Corruttori e corrotti*. Roma, 1892.
- BERTOLINI, *I deputati sono pubblici ufficiali*. « Temi Veneta », vol. XVIII, n. 10.
- ID. *Il deputato e senatore corrotto*, « Rivista penale », a. 1893.
- BONGHI, *Le leggi inglesi contro la corruzione elettorale*. « Nuova Antologia », dicembre 1892.
- ID. *La nuova legge elettorale (22 gennaio 1882) e l'avvenire del paese*. « Nuova Antologia », febbraio 1882.
- ID. *La corruzione elettorale*, in « Questioni del giorno ». Milano, Treves, 1893.

- BONGHI, *Lo scrutinio di lista*. « Nuova Antologia », gennaio 1891.
- BRUNELLI, *Voto plurimo e voto per categorie*, in « Impressioni e note di politica e di diritto costituzionale ». Torino, 1906.
- ID. *Contro l'obbligatorietà del voto*, in « Impressioni e note di politica e di diritto costituzionale ». Torino, 1906.
- ID. *Scrutinio di lista e collegio uninominale*, in « Impressioni e note di politica e di diritto costituzionale ». Torino, 1906.
- BRUNIALTI, *La rappresentanza delle minorità*. Milano, 1871.
- ID. *La nuova legge elettorale del 22 gennaio 1882*. « Nuova Antologia », giugno 1882.
- ID. *La giusta rappresentanza di tutti gli elettori*. Roma, 1872.
- ID. *La riforma elettorale. Il voto politico*. « Nuova Antologia », luglio 1876.
- ID. *Le riforme legislative nei riguardi del sesso e il voto politico delle donne*. « Nuova Antologia », novembre 1879.
- ID. *Le donne che governano*. « Nuova Antologia », novembre 1880.
- ID. *Legge elettorale commentata*. Torino, 1882.
- ID. *Di alcune prerogative dei deputati al Parlamento*. « Rassegna di scienze politiche e sociali ». Firenze, a. I, vol. I, p. 30.
- ID. *La donna nel diritto pubblico secondo le ultime leggi e gli ultimi studi*. « Rassegna Nazionale », a. 1892, vol. 64, p. 3.
- ID. voci *Aggiornamento; Assemblea; Candidato; Capacità politica; Elezioni politiche*, nel « Digesto italiano ».
- CARFORA, *Se i membri del Parlamento sieno pubblici ufficiali*. « Diritto e giurisprudenza ». Napoli, 1893.
- CASTAGNOLA, *Lo scrutinio di lista*. « Nuova Antologia », dicembre 1881.
- CATTANEO, *Le basi dell'elezione politica*. Torino, 1878.
- CAVELLI, *I deputati sono pubblici ufficiali*. « Scuola politica », a. III, p. 115.
- CELENTANO, *Gli stranieri e gli irredenti di fronte alla legge elettorale italiana*. « Rivista giuridica e sociale ». Napoli, a. 1905, p. 5.
- CHIMIENTI, *Il principio rappresentativo nel diritto costituzionale moderno*. « Archivio giuridico », LXXVIII, 1907.
- CODACCI-PISANELLI, *L'azione popolare penale*, negli « Scritti di diritto pubblico ». Città di Castello, a. 1900.
- COPPINI, *Se le elezioni politiche o amministrative devono farsi colle liste nuove anteriormente al 30 giugno*, in « Bollettino delle Opere Pie e dei Comuni », a. 1905.
- CORLEO, *Collegio plurinominale o uninominale*. « Rassegna di scienze sociali e politiche ». Firenze, a. IV, vol. I, p. 347.
- CRISO, *Il voto plurimo*. « Rassegna Nazionale », a. 1899, vol. 105, p. 694. Digesto italiano, voce *Alterazioni di liste elettorali*.
- ID. voce *Scrutinio* (Sistemi di).
- DURANTE, voce *Attentato all'esercizio dei diritti politici*, in « Digesto italiano ».
- ESCOBEDO, *Il falso elettorale e il falso previsto nel Codice penale comune*. « Giustizia penale », 1896, II, p. 611.
- FERRARIS C., *La rappresentanza delle minoranze in Parlamento*. Torino, 1870.
- FERRARIS C. F., *Nuovi studi sulla rappresentanza proporzionale in Italia*. Bologna, 1871.
- FERRARINI, *Il voto obbligatorio*. « Archivio di diritto pubblico », a. III, p. 270.

- FIORE P., *L'elettorato pei condannati all'estero*. « Bollettino amministrativo ». Napoli, 1886.
- FORTI, *Il voto obbligatorio*. « Giurisprudenza italiana », a. 1902, parte IV, c. I.
- FORTEBRACCI, *Contro il voto plurimo*. « Rassegna Nazionale », a. 1897, vol. 95, p. 654.
- FRASSATI, *Le donne elettrici*. Torino, 1889.
- GAETA A., *La teoria del suffragio politico*, con prefazione di A. BRUNIALTI. Un vol. in-8; pag. 292, Torino, 1897.
- GASCA, *Manuale dell'elettore politico e amministrativo*. Roma, Soc. Ed. La-ziale, 1907.
- GATTI-CORSETTI, *Incompatibilità parlamentari*. Torino, Bocca, 1904.
- GENALA, *Metodo per applicare la rappresentanza proporzionale in Italia*. Firenze, 1879.
- ID. *Della libertà ed equivalenza dei suffragi nelle elezioni*. Milano, 1871.
- ID. *Relazione sull'abolizione dello scrutinio di lista e ritorno al collegio uninominale*. 1892.
- ID. *Il deputato condannato*. « Rassegna di scienze politiche e sociali », 1892.
- GENTILE, *Il broglio e le elezioni nella repubblica romana*. Milano, 1882.
- IBSEN, *La Camera Alta nel Governo rappresentativo*. Roma, Tip. Romana, 1882.
- IMPALLOMENE, *La corruzione dei membri del Parlamento secondo il Codice penale*. « Archivio di diritto pubblico », a. III, p. 36.
- IONA, *La rappresentanza politica*. Modena, 1893.
- ID. *Valore sociologico della rappresentanza*. « Archivio di diritto pubblico », II, 161.
- LACAVA, *Sulla riforma della legge elettorale*. Napoli, 1881.
- LEPORINI, *L'obbligo del voto politico sanzionato da pena*. Palermo, 1893.
- LAMPERTICO, *Relazione sulla legge elettorale*. Senato del Regno, sess. 1880-81.
- LIOY, *Elettori ed eletti*. Milano, 1874.
- LUCCHINI O., *L'introduzione dell'azione popolare nei nostri ordinamenti costituzionali ed amministrativi*. « Rassegna di scienze sociali e politiche », Firenze, a. II, vol. I, p. 53.
- MAIORANA, *La parola « Parlamento »*. Conferenza. Catania, 1884.
- ID. *La nuova tendenza storica per l'ingrandimento dei collegi elettorali politici*. Catania, 1901.
- MARGHIERI, *Il diritto di voto alle donne*. « Rivista d'Italia ». Roma, agosto 1906.
- MARTINELLI, *Osservazioni intorno al problema dei diritti delle donne con particolare riguardo al diritto di voto*. Genova, 1889.
- MICELI, *Il concetto giuridico moderno della rappresentanza politica*. Perugia, 1892.
- ID. *Lo scrutinio di lista e il ritorno al collegio uninominale*, Perugia, 1891.
- MOLINARI-TOSATTI, *Gli abusi commessi dai deputati e senatori nell'esercizio delle loro funzioni e la sanzione parlamentare*. « Rivista penale », volume XXXVII, p. 526.
- MONTALCINI, *La legge elettorale politica nelle sue fonti e nella sua giurisprudenza*. Milano, Hoepli, 1904.
- ID. *Problemi elettorali*. « Nuova Antologia », 1° giugno 1904.
- MORELLI, *Alcune osservazioni sulla rappresentanza proporzionale*. Venezia, 1874.

- MORELLI, *Saggi sui sistemi di scrutinio*. Padova, 1886.
- ID. *Lo scrutinio di lista*. « Annuario delle scienze giuridiche e politiche ». Milano, a. II.
- MOZZONI, *Del voto politico delle donne*. Estratto dal periodico « La donna », a. IX, 1877.
- MOSCA, *Sul voto politico alle donne*, in « Corriere della Sera », agosto 1906.
- NEGRI, voce *Brogli elettorali*, in « Digesto italiano ».
- ID. *Corruzione, coercizione e frode in materia elettorale*. « Rivista penale », vol. 45^o, p. 325.
- ORLANDO, *La riforma elettorale*. Milano, 1883.
- ID. *De la nature juridique de la représentation politique*. « Revue du droit publique », fas. gennaio-febbraio 1895.
- ID. *Le lotte elettorali*. Firenze, 1895.
- ID. *Della responsabilità penale dei membri del Parlamento*. « Archivio di diritto pubblico », a. III, p. 134.
- ID. *La legge sulle incompatibilità parlamentari e la necessità di una revisione di essa*. « Archivio di diritto pubblico », IV.
- ID. *Necessità di una riforma sulle incompatibilità parlamentari*. « Archivio di diritto pubblico », a. IV, p. 43.
- ID. *Il criterio giuridico delle circoscrizioni elettorali*, in « Archivio di diritto pubblico », a. I.
- ID. *Se la Camera sia una persona giuridica*. Conferenza tenuta al Circolo giuridico. Roma.
- ID. *La donna e l'elettorato politico secondo la vigente legislazione*. « Foro italiano », 1060. a. 1906.
- ID. *Sul voto politico alle donne*, in « Tribuna », agosto 1906.
- PADELETTI, *Teoria dell'elezione politica*. Napoli, 1871.
- ID. *Il suffragio universale. La rappresentanza proporzionale in Italia*, negli « Scritti di diritto pubblico ». Firenze, 1881.
- PALMA, *Del potere elettorale negli Stati liberi*. Milano, 1867.
- ID. *La riforma elettorale in Italia*. « Nuova Antologia », novembre 1877.
- ID. *La proporzionalità della rappresentanza nella riforma elettorale italiana*. Roma, Loescher, 1881.
- ID. *La proporzionalità della rappresentanza in Italia* in « Questioni di diritto costituzionale ». Firenze, 1885.
- ID. *Le nostre incompatibilità parlamentari*. A. I, vol. I, p. 457. « Rassegna di scienze sociali e politiche ».
- PATERNOSTRO, *Sulla dottrina della rappresentanza delle minoranze*. Roma, 1878.
- PERSICO, *Le rappresentanze politiche ed amministrative*. Napoli, 1885.
- PIOLA, *L'equilibrio politico e la riforma rappresentativa in Italia*. Milano, Hoepli, 1881.
- PRECONE, *Frode elettorale e falsità documentale*. Suppl. « Rivista penale », vol. I, p. 200.
- RACIOPPI, *Sulla rappresentanza proporzionale*. Roma, 1883.
- ID. *Le astensioni e il voto obbligatorio*. « Rivista di diritto pubblico », a. II, p. 1001.
- RATTO, *Rapporto tra i partiti politici e la rappresentanza*, nell'« Antologia giuridica », VIII, 117.
- ROSSI, *I principi fondamentali della rappresentanza politica*. Introduzione, vol. I. *Il rapporto rappresentativo*. Bologna, Garagnani, 1894.

- SALANDRA, *La dottrina della rappresentanza personale*, nell'« Archivio giuridico », vol. XV, p. 181.
- SANTANGELO SPOTO, voce *Parlamento*, in « Digesto italiano ».
- ID. voce *Opzione*, in « Digesto italiano ».
- SANTI, *La legge elettorale politica del Regno d'Italia*. Firenze, 1882.
- SANTINI A., *Operazioni elettorali politiche, eleggibilità, sanzioni penali, colle norme sulle incompatibilità e sulla verifica delle elezioni e con le giurisprudenze giudiziaria e parlamentare*.
- SAREDO, *Il voto obbligatorio*. Roma. « La Legge », XLI, n. 1, a. 1901.
- SCAPINELLI, *La donna e il voto amministrativo*. Milano, Solmi, 1906.
- SCOLARI, *Il voto e lo squittinio nelle elezioni politiche*. « Nuova Antologia », aprile, 1878.
- SCOLARI LEONE, *Sulla rappresentanza proporzionale*. Firenze, 1895.
- SERRA-GROPPELLO, *La riforma elettorale*. Firenze, 1888.
- SIOTTO-PINTOR, *Aggiunte e modificazioni alla legge elettorale politica*, nel « Giornale degli Economisti », 1899.
- ID. *Collegio uninominale o scrutinio di lista?*, in « Rivista giuridica sociale ».
- ID. *Ineleggibilità implicita o rappresentanza coattiva?*, nell'« Archivio di diritto pubblico ». Roma, a. I, p. 50.
- ID. *Il diritto della donna italiana al voto politico*. Nota pubblicata nel « Foro italiano » e nella « Giurisprudenza italiana », a. 1907, parte III, col. 58.
- SONNINO, *Della rappresentanza proporzionale in Italia*. Firenze, Barbèra, 1872.
- STOPPATO, *Se i membri del Parlamento sieno pubblici ufficiali*. Venezia, Ferrari, 1893.
- TAMBARO, *Il voto palese e il voto obbligatorio*. Estratto dalla « Rivista del Circolo giuridico napoletano ». Napoli, 1901.
- ID. *Suffragio universale e suffragio femminile*. « Rivista giuridica e sociale », a. 1906, p. 97.
- ID. voce *Minoranza*, in « Digesto italiano ».
- UGO, voce *Diritto elettorale*, in « Digesto italiano ».
- ZANARDELLI, *Relazione sulla legge elettorale politica*. 21 dicembre 1880.
- ZANICHELLI, *La riforma della legge elettorale politica a proposito della Relazione dell'on. Genala*. « Rivista di diritto pubblico ». Bologna, a. 1892, p. 345-393.
- ID. *Sullo svolgimento del sistema rappresentativo in Italia*. « Studi Senesi », 1894.
- ID. *Il sistema rappresentativo nella storia del risorgimento italiano*, in « Annuario dell'Università di Pisa », 1906.
- ID. *Abolizione dello scrutinio di lista e ritorno al collegio uninominale*, in « Rivista di diritto pubblico », a. 1890.
- Cfr. anche la bibliografia richiamata all'articolo 40.

Art. 40.

- ARANGIO-RUIZ, *La rielezione dei Ministri e segretari generali*. « Rassegna di scienze sociali e politiche », a. V, vol. II, p. 612.
- BONGHI, *Le incompatibilità parlamentari*. « Nuova Antologia », dicembre 1883.
- BRUNIALTI, *Incompatibilità parlamentari*. « Rassegna di scienze politiche e sociali ». Firenze, a. I, vol. I, p. 229, 613.

- GATTI-CORSETTI, *Le incompatibilità parlamentari*. Torino, Bocca, 1905.
- GILARDONI, voce *Incompatibilità*, in « Digesto italiano ».
- IONA, *L'età dei deputati*. « Rassegna di scienze politiche e sociali ». Firenze, a. VII, vol. I, p. 247.
- MICELI, *Le incompatibilità parlamentari*. Milano, 1901.
- MOSCA, *Eleggibilità del deputato a deputato*. « Stampa » di Torino, settembre 1901.
- ORLANDO, *La legge sulle incompatibilità parlamentari e la necessità di una revisione di essa*, in « Archivio di diritto pubblico », a. IV.
- PALMA, *Le incompatibilità parlamentari*. « Nuova Antologia », febbraio 1877.
- PRESUTTI, *I militari nella Camera elettiva*. « Riforma sociale », a. 1901, vol. XI, p. 36.
- RACIOPPI, *Se un deputato nazionale in carica possa essere eletto in più collegi*. Relazione e controrelazione alla Camera dei deputati nella seduta del 4 marzo 1903, nel « Consigliere dei Comuni, delle Opere pie e delle Provincie », 1903, 137.
- ROSSI L., *Se il deputato possa essere ammesso alla Camera prima della convalidazione dell'elezione*. « Archivio di diritto pubblico », a. III, p. 211.
- ROSSI, *Sulla eleggibilità del deputato di un collegio in un altro collegio*. « Archivio di diritto pubblico », a. I, p. 707 (con nota dell'ORLANDO adesiva).
- SANESI, *Su le incompatibilità parlamentari*. « Rassegna nazionale », a. 1899, vol. 109, p. 522.
- SIOTTO-PINTOR, *Inelleleggibilità implicita e rappresentanza coattiva?* in « Archivio del diritto pubblico, ecc. », a. I.
- TAMBARO, *Le incompatibilità parlamentari*, Palermo, 1900.
- MASUCCI, *Dei reati contro l'esercizio dei diritti elettorali*. Napoli, 1886.
- ZANICHELLI, *I deputati impiegati*. A. VII, vol. I, p. 3, della « Rassegna di scienze sociali e politiche ».
- ID. *Sulle incompatibilità parlamentari*. « Rivista di diritto pubblico ». Bologna, a. 1891, p. 1023.
- Cfr. anche la bibliografia richiamata all'articolo 39.

Art. 41.

FERRACCIÙ, *La rinuncia del mandato politico*. « Archivio giuridico », XI, 323.

Art. 42, 43, 44.

Art. 45.

- AGNELLI, *Dell'immunità in generale*. Milano, Soc. Ed. Lib.
- ALIMENA, *I reati commessi all'udienza*. « Rivista penale », annata 1902.
- ARABIA, *Della prerogativa parlamentare*, nell'« Accademia di scienze sociali e politiche ». Napoli, 1887, vol. XXI, p. 1-23.
- ARANGIO-RUIZ, *Intorno all'articolo 45 dello Statuto*. « Archivio di diritto pubblico », a. II, p. 130. « Rivista penale », aprile 1905.

- ARANGIO-RUIZ, *Se si possa arrestare un deputato in esecuzione di sentenza passata in giudicato ecc.* « Giustizia penale », vol. XI, col. 201.
- BARZILAI, *L'articolo 45 dello Statuto, la guarentigia dei deputati nei procedimenti penali.* Roma, 1887.
- BONGHI, *I deputati e le loro guarentigie.* « Nuova Antologia », marzo 1895.
- BRUNELLI, *L'articolo 45 dello Statuto e il caso Giolitti,* in « Impressioni e note di politica e di diritto costituzionale ». Torino, 1906.
- BRUNIALTI, *Di alcune prerogative dei deputati in Parlamento.* « Rassegna di scienza sociali e politiche », vol. I.
- CRISAFULLI, *La guarentigia dei deputati nei procedimenti penali.* « Archivio di diritto pubblico », a. IV, p. 10, 249, 401.
- ID. *Le prerogative parlamentari durante lo stato d'assedio.*
- DELL'ABATE, *L'articolo 45 dello Statuto costituzionale italiano.* Bologna, Zanichelli, 1886.
- FERRACCIÙ, *Le guarentigie parlamentari durante lo stato d'assedio.* Milano, « Filangieri », XXIV, p. 161.
- MICELI, *Le immunità parlamentari.* Milano, Soc. Lib. Ed., 1901.
- MIRABELLI, *L'articolo 45 dello Statuto nel Parlamento italiano.* « Nuova Antologia », 1° giugno 1903.
- MIRAGLIA, *Le statutarie prerogative parlamentari e il Codice di procedura penale.* Roma, « Cassazione unica », vol. IX, c. 977.
- NAMIAS, voce *Autorizzazione a procedere*, in « Digesto italiano ».
- ORLANDO, *L'immunità des locaux parlementaire.* « Revue du droit publique », fasc. luglio-agosto 1893.
- ID. *Competenza del potere giudiziario sull'interpretazione dell'articolo 45 dello Statuto,* in « Archivio di diritto pubblico », a. I.
- PALMA, *Una nuova questione sui privilegi parlamentari,* nella « Rassegna di scienze sociali e politiche », 1883, 84.
- PARODINI, *Dell'immunità parlamentare in relazione al caso Baratieri.* Genova, 1896.
- RACIOPPI, *Sull'interpretazione dell'articolo 45 dello Statuto.* « Giurisprudenza italiana », a. 1903, parte III, col. 169.
- Relazioni parlamentari intorno all'interpretazione dell'articolo 45,* tra cui da notarsi quelle: MANCINI (1870), SACCHI (1887), CARATTI (1893), CANNETTA (1905), LUCCHINI, CASSUTO (1906), STOPPATO (1908) e BIANCHI (1908).
- ROSSI, *L'immunità dei deputati in sè e nella sua applicazione ai militari in tempo di guerra.* « Archivio giuridico », vol. LVIII.
- SANSONETTI, *Nota sull'interpretazione dell'articolo 45 dello Statuto.* « Foro italiano », 1895, parte II, col. 121.
- SIOTTO-PINTOR, *Sull'articolo 45 dello Statuto,* in « Annali dell'Università di Perugia ».
- TAMBARO, voce *Guarentigie costituzionali,* in « Digesto italiano ».
- ID. *Le prerogative parlamentari e la questione Nasi.*
- ZANICHELLI, *I privilegi parlamentari.* « Rivista di diritto pubblico », vol. I, p. 74-86.
- ID. *Intorno all'articolo 45 dello Statuto.* « Rivista penale », gennaio 1904.

Art. 47.

- ARANGIO-RUIZ, *I reati dei Ministri e la Corte di cassazione*. « Rivista penale », 1895, vol. XLII.
- ID. *Accusa e arresto del Ministro Nasi*. « Rivista penale », fasc. settembre 1907.
- ARDUINO, *Il reato ministeriale*. « Riforma sociale », a. 1899, vol. IX, p. 129.
- AURITI, *L'articolo 47 dello Statuto e i reati ministeriali*, in « Giustizia penale », a. I.
- BORSARI, *Della responsabilità dei pubblici funzionari*. Firenze, 1869.
- DE BENEDETTI, *Il ricorso Crispi*. « Cassazione Unica », a. X, 1897, vol. IX, col. 33.
- DE MAURO, *La giurisdizione sui reati ministeriali*. Pisa, « Rivista di diritto penale e sociologia criminale », VIII, marzo-aprile 1907.
- ESCOBEDO, *I reati ministeriali e il diritto di accusa della Camera*. « Giustizia penale », a. 1895.
- ID. *Ancora sui reati ministeriali e il diritto d'accusa nella Camera*. « Giustizia penale », I, 1895, col. 881.
- ID. *Ministri ed ex-ministri di fronte alla legge penale*. « Giustizia penale », a. 1897, vol. III, col. 1498.
- ID. *L'illegittimità dell'accusa e dell'arresto di Nasi nel procedimento avanti l'Alta Corte*. « Giustizia penale », XIII, col. 1186.
- ID. *L'autorità giudiziaria e i delitti ministeriali*. « Giustizia penale », volume XIII, col. 1121, luglio-agosto 1907.
- FAGGELLA, *Giurisdizione dell'Alta Corte di giustizia in rapporto ai reati ministeriali*. « Foro penale », IV, 1895, p. 23 e 33.
- FARANDA, *L'ex ministro Nasi in Corte di cassazione*. Messina, Tip. Guerriera, 1906.
- GIRIODI, *La responsabilità penale dei Ministri e la giurisdizione dei Tribunali ordinari, a proposito delle recenti sentenze della Corte di cassazione, nella « Legge »*, 1895, 715.
- IMPALLOMENI, *Sulla sentenza della Corte di cassazione in causa Crispi*. Palermo, Tip. Cooperativa.
- ID. *Competenza nei reati ministeriali*. « Giurisprudenza penale ». Roma, XXV, p. 433.
- LANZA, *Questioni giuridiche sul processo Nasi*. Roma, « Cassazione unica », a. XX, vol. XIX, col. 385, 417, 449, 30 gennaio, 6 e 13 febbraio 1908.
- LIZZATTO, *Contributo alla interpretazione degli articoli 36 e 47 dello Statuto*. « Rivista penale », a. 1899.
- MOSCA, *L'articolo 47 dello Statuto e la competenza dell'Alta Corte di giustizia*. Torino, 1898.
- NAPODANO, *I delitti contro la sicurezza dello Stato*. Milano, « Enciclopedia del diritto penale italiano », p. 234.
- OLIVIERI, *I reati ministeriali e la competenza*. « Scuola positiva », a. 1897.
- PESSINA, *Il processo Nasi e la competenza del Senato*. Napoli, « Rivista giuridica e sociale », III, p. 145 e seg., a. 1906.
- QUARTA, *Sui reati ministeriali e sull'incompetenza assoluta dell'autorità giudiziaria a conoscerne*. « Legge », 1° settembre 1907, col. 1705.
- SANSONETTI, *La responsabilità dei Ministri e l'art. 47 dello Statuto*. « Nuova Antologia », ottobre 1895.

- SIOTTO-PINTOR, *Della responsabilità dei Ministri e dell'autorità competente a pronunziarsi in ordine ad essa*. « Foro italiano », XXXII, col. 369, agosto 1907.
- STOPPATO, *I reati ministeriali e l'art. 47 dello Statuto*. « Giustizia penale », I, 1895, col. 225.
- TAMBARO, *Le prerogative parlamentari e la questione Nasi*. Roma, « Cassazione unica », a. XVIII, col. 257.
- ZANICHELLI, *La responsabilità dei Ministri e i reati ministeriali*. « Rivista popolare », a. XIII, n. 24, 31 dicembre 1907, p. 654.
- Cfr. anche bibliografia all'articolo 67,

Art. 48.

Art. 49.

- BERTOLINI L., *Del giuramento politico*. Alessandria, 1883.
- BONGHI, *Il giuramento politico*. « Nuova Antologia », dicembre 1882.
- ID. *Il giuramento politico*. « Nuova Antologia », gennaio 1883.
- IACOMETTI, *Il giuramento politico*. « Rassegna italiana », 1883.
- LUCIANI, *Il giuramento politico dei membri del Parlamento*. Roma, 1883.
- PALMA, *Il giuramento parlamentare in Italia e in Inghilterra*. « Rassegna di scienze sociali e politiche », a. I, vol. I, p. 365.
- PIERANTONI, *Il giuramento politico*. Roma, 1883.
- SEMMOLA, *Il giuramento politico in rapporto al mandato legislativo*. Napoli, Carluccio, 1882.
- UGO, voce *Giuramento politico*. « Digesto italiano ».
- ZANICHELLI, *La questione del giuramento*. « Rivista di diritto pubblico », vol. I, p. 280-297. Bologna, 1882.
- ID. *La questione del giuramento*. « Rivista di diritto pubblico ». Bologna, 1890, p. 280-379.

Art. 50.

- BRUNELLI, *L'indennità ai deputati*, in « Impressioni e note di politica e di diritto costituzionale ». Torino, 1906.
- DE MARIO, *Il Senato italiano e la indennità parlamentare*. « Rassegna Nazionale », a. 1888, vol. 10, p. 694.
- DE MAURO, *Il Senato e l'indennità parlamentare*. « Circolo giuridico », 1882, vol. XIII.
- DE NOVELLIS, *L'indennità ai deputati*. « Rassegna di scienze politiche e sociali ». Firenze, a. VII, vol. II, p. 19.
- LINATI, *Della necessità di retribuire i membri del Parlamento*. « Rassegna Nazionale », 1882, vol. IX.
- MALVEZZI, *L'indennità ai deputati*. Bologna, 1905.
- PIGAFETTA, *La retribuzione dell'ufficio di deputato al Parlamento*. « Rassegna Nazionale », 1882, vol. IX.
- TRESPIOLI, *Indennità ai deputati*. « Rivista popolare », a. VII.
- ZANICHELLI, *L'indennità ai deputati*. Bologna, 1888.

Art. 51.

- ZANICHELLI, *Intorno all'articolo 51 dello Statuto*. « Rivista di diritto pubblico », a. 1891, p. 645. « Riforma sociale », a. 1894, vol. I, p. 1004.
 ID. *I privilegi parlamentari*, in « Rivista di diritto pubblico », a. I, p. 74.

Art. 52.

Art. 53.

- MICELI, « *Le Quorum* » dans les assemblées politiques. « Revue du droit public et de la science politique », sep.-oct. 1902, p. 93.

Art. 54.

Art. 55.

- BROGLIO, *Del metodo di discussione nelle assemblee*. « Nuova Antologia », novembre 1867.

Art. 56, 57.

- BRUNELLI, voce *Petizione* (Diritto di), in « Digesto italiano ».

Art. 58.

Art. 59.

- AGRESTI, *Le inchieste personali e la costituzione*. « Rivista giuridica e sociale. Napoli, 1904.
 ARCOLEO, *Le inchieste parlamentari*, nell'« Annuario di scienze giuridiche » di P. FERRARIS. Milano, 1881.
 BONGHI, *Dei limiti del potere d'inchiesta nelle assemblee*. « Nuova Antologia », agosto 1869.
 DE VINCENZI, *Le inchieste parlamentari*. Firenze, Stamp. Reale, 1866.
 FERRACCIÙ, voce *Inchiesta politica*, in « Digesto italiano ».
 ID. *Le inchieste parlamentari nel diritto pubblico moderno*. Torino, 1899.
 IONA, *Le inchieste parlamentari e la legge*. « Archivio giuridico », volume XXXVIII, p. 238-269.
 PIERANTONI, *La ragione delle inchieste parlamentari*. Tip. dell'Un. Coop. Ed. Roma, 1894.
 RANELLETTI, *Sulla legalità dell'inchiesta di Napoli*. « Riforma sociale », a. 1901, vol. XI, p. 1211.

Art. 60.

- BALBO C., *Dei regolamenti parlamentari*. « Rivista italiana », 1850-51.
 DE CRISTOFORIS, *La verifica dei poteri parlamentari*. Milano, 1893.
 GRIPPO, *La verifica dei poteri e il giudizio sulle elezioni contestate*. « Filangeri », a. VI, fas. III e IV.
 LUZZATTI, *Il giudizio sulle elezioni politiche contestate in Inghilterra e in Italia*. « Nuova Antologia », ottobre, 1877.
 Cfr. anche la bibliografia richiamata all'articolo 33 per la mancata convalidazione dei senatori.

Art. 61.

- ARANGIO-RUIZ, *Il nuovo regolamento giudiziario del Senato*. « Archivio giuridico », vol. LXVIII, 1901, p. 435.
 BONGHI, *L'autorità disciplinare del presidente della Camera dei deputati*. « Nuova Antologia », luglio 1891.
 GALEOTTI, *Principi regolatori delle assemblee*. Torino, 1900.
 ID. *Il regolamento della Camera dei deputati commentato*. Roma, 1902.
 PALMA, *Il regolamento della Camera dei deputati*. « Nuova Antologia », 1875, XXX.
 ROMANO, *Sulla natura dei regolamenti delle Camere parlamentari*. « Archivio giuridico », vol. LXXV, p. 3.
 SONNINO, *I decreti legge e il regolamento della Camera*. « Nuova Antologia », 16 nov. 1899.

Art. 62.

Art. 63.

- MANFRIN, *Antiche assemblee e sistemi di votazione*. « Nuova Antologia », maggio 1882.

Art. 64.

- ARETTA, *La nomina di deputati a senatori*, nella « Legge ». 1878, III, 279.
 FERRACCIÙ, *La condizione giuridica dei deputati nominati senatori*. « Archivio del diritto pubblico e dell'amministrazione italiana ». Roma, a. 1902.

Art. 65.

- ARCOLEO, *Il Gabinetto nei Governi parlamentari*. Napoli, 1881.
 AURITI, *Sull'ordinamento dei Ministri*. Discorsi pronunciati in Senato nelle tornate 7, 10 ed 11 febbraio 1888 e pubblicati a parte. Roma, Tip. del Senato, 1888.
 BONGHI, *Il numero dei Ministri e il Consiglio del tesoro*. « Nuova Antologia », aprile 1884.
 ID. *L'ufficio del Principe in uno Stato libero*, nella « Nuova Antologia » del 15 gennaio 1893.

- BRUNELLI, *Della istituzione di un Consiglio privato della Corona nel nostro regime parlamentare*. Bologna, 1895.
- ID. *Statuto. Sistema parlamentare e parlamentarismo*, in « Impressioni e note di politica e di diritto costituzionale ». Torino, 1906.
- BRUNIALTI, voci *Re*, *Assolutismo*, in « Enciclopedia giuridica italiana ».
- CAMMEO, *Valore regolamentare di atti ed istruzioni ministeriali*. « Giurisprudenza italiana », a. 1900, parte III, col. 273.
- CASARETTO, *È tornare allo Statuto?* « Riforma sociale », a. 1897, vol. VII, p. 186.
- CATTANEO, *L'ordinamento dei Ministeri*. Roma, 1886.
- CHIMIENTI, *Il capo dello Stato e il Gabinetto*. Roma, 1898.
- CORRADINI, *Le attribuzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri*, in « Archivio del diritto pubblico ecc. », 1902.
- FERRACCIÙ, *Contributo allo studio della funzione regia nel governo di Gabinetto*. « Filangieri », 1902.
- GABBA, *Della responsabilità civile dello Stato*. « Giurisprudenza italiana », 1876, vol. XXVII.
- LEVI, *La legge per il riordinamento dei Ministeri*. « Rassegna di scienze sociali e politiche ». Firenze, a. IV, vol. II, p. 197.
- LESSONA, *Il Re nelle leggi italiane*. Torino, 1900.
- MICELI, *Carattere giuridico del Governo costituzionale. Il Gabinetto*. Perugia, 1894.
- ID. *Id., id. La Corona*. Perugia, 1894.
- ID. *Le partis politiques dans leurs rapports avec le gouvernement de cabinet*. « Revue du droit public et de la science politique ». Paris, sept.-oct. 1895.
- ID. *Le crisi di gabinetto*. Milano, Soc. Libreria Ed., 1904.
- MINGUZZI, *Governo di Gabinetto e Governo presidenziale*. Bologna, 1886.
- MOSCA, *Il Gabinetto in Italia e la creazione di un regio commissario in Sicilia, ministro senza portafoglio*, nell' « Archivio di diritto pubblico », IV, 1896.
- ORLANDO, *La formazione del Gabinetto ed una proposta di riforma*. « Archivio di diritto pubblico », a. IV, p. 241.
- PALMA, *La prerogativa regia nei cambiamenti di Ministero in Italia dal 1848 al marzo 1884*, in « Questioni costituzionali ». Firenze, 1885.
- ID. *Dell'ordinamento del potere esecutivo. Del potere competente nella soppressione e nella istituzione dei Ministeri. Dei Consigli superiori nella pubblica amministrazione*. Cap. VI e cap. VII delle « Questioni costituzionali ». Firenze, Pellas, 1885.
- ID. *L'istituzione dei nuovi Ministeri*. « Rassegna di scienze sociali e politiche », a. I, vol. I, p. 127; a. II, vol. I, p. 169.
- ID. *I Ministri nelle monarchie costituzionali*. « Rassegna di scienze sociali e politiche », a. X, vol. II, p. 3.
- PASQUALIGO, *Un ebreo può esser ministro?* Venezia, 1873.
- PORRINI, *I Ministeri*, nel vol. I del « Trattato di diritto amministrativo », diretto dall'ORLANDO,
- PRESUTTI, *La responsabilità della pubblica amministrazione in relazione alla giurisdizione amministrativa*, nella « Legge », a. XLI, vol. II.
- RAFFO, *Contributo agli studi sull'art. 65 dello Statuto italiano*. Torino, Levi.
- ROMANO-CATANIA, *Del governo parlamentare o di Gabinetto*. Palermo, Sandron.
- SANTANGELO SPOTO, voce *Ministero e Ministri*. « Digesto italiano ».

- SCALVANTI, *Onnipotenza parlamentare*. « Archivio di diritto pubblico », VI.
 SICHERA, *L'art. 65 dello Statuto*, nell' « Antologia giuridica », VII, 627. Catania, 1894.
- SONNINO, *Torniamo allo Statuto*. « Nuova Antologia », 1^o gennaio 1897.
- TAMBARO, *Il primo Ministro nel Governo rappresentativo*. Napoli, 1902.
- ZANICHELLI, *Il Governo di gabinetto*. Bologna, Zanichelli, 1889.
- ID. *Il caso dell'on. Seismit-Doda*. « Rivista di diritto pubblico ». Bologna, 1890.
- ID. *Il Consiglio privato della Corona*. Estratto dagli « Studi senesi », XIII, 1-2, 1896.

Art. 66.

Art. 67.

- ABIGNENTE, *La responsabilità dello Stato per gli atti de' suoi funzionari*. « Filangeri », 1886.
- ARANGIO-RUIZ, *Della responsabilità degli ufficiali e delle sanzioni giuridiche per renderla effettiva*. Relazione al IV Congresso giuridico di Napoli, 1897. Archivio giuridico, *La responsabilità penale dei ministri*.
- BONASI, *Della responsabilità civile e penale dei ministri*. Bologna, Zanichelli, 1874.
- BELLAVITE, *Della responsabilità dello Stato*. « Ann. Ist. Veneto », 1883-84.
- BRAGAGLIA, *Il Sindacato parlamentare*. Torino, Roux e Viarengo,
- ID. *Il Sindacato parlamentare*. Torino, Roux e Viarengo, 1903.
- BRUNIALTI, voce *Mozione*, in « Enciclopedia giuridica ».
- FARRACE DI VILLA FORESTA, *Sulla responsabilità ministeriale*. « Rassegna giuridica ». Napoli, a. I, 1895, fas. V-VI.
- GABBA, *Abusi dei pubblici funzionari e responsabilità dello Stato*. « Annuario delle scienze giuridiche », 1882, p. 517.
- GIRODI, *La responsabilità penale dei ministri e la giurisdizione dei tribunali ordinari*. Roma, 1895.
- LOZZI, *Della responsabilità civile dello Stato per i fatti colposi e delittuosi de' suoi rappresentanti ed ufficiali*. « Rivista penale », XI, 1879-1880.
- MANONE, *Intorno alla responsabilità di diritto pubblico*. « Rivista critica ». 1904, p. 290.
- MEUCCI, *Della responsabilità indiretta delle Amministrazioni pubbliche*. « Archivio giuridico », XXI, 1887.
- MONTALCINI, *L'istituzione regia e la responsabilità ministeriale come garanzia di libertà civile e politica*. Vol. V, serie 1^a della « Biblioteca di scienze politiche e sociali ». Torino, Un. Tip. Ed.
- MORELLI, *La inviolabilità regia e la responsabilità ministeriale*. « Ann. Ist. Veneto », 1893-94.
- ORLANDO, *La formazione del Gabinetto nei Governi parlamentari e una proposta di riforma*. « Archivio di diritto pubblico », IV.
- SAREDO, *Lo Stato e la responsabilità dei pubblici funzionari*. « La legge », anno XXII, vol. I, Roma, 1882.
- SCOLARI, *La responsabilità dei pubblici ufficiali*. « Nuova Antologia », XXV, 1874.

- TANGO, *Della responsabilità negli ordini costituzionali ed in ispecie di quella degli ufficiali pubblici verso lo Stato e le Amministrazioni per colpa e danno*. Roma, 1899.
- ID. *Responsabilità imposta ai pubblici funzionari verso lo Stato*. « Archivio giuridico ».
- TAMBARO, *Il Sindacato parlamentare*. Napoli, 1895.
- TAMELLO, *Della responsabilità ministeriale*. « Monitore giuridico ». Bologna, 1895.
- UGO, *Sulla responsabilità civile dei ministri*. A. III, vol. I, p. 282 della « Rassegna di scienze sociali e politiche ».
- ID. *La responsabilità ministeriale e le pubbliche onorificenze*. « Archivio di diritto pubblico », a. II, vol. II, p. 45.
- VACCHELLI, *La responsabilità civile della pubblica amministrazione ed il diritto comune*. Milano, 1892.
- ID. *La responsabilità ministeriale*. Cremona, Frisi, 1896.
- Cfr. anche la bibliografia richiamata all'articolo 47.

Art. 68, 69, 70, 71, 72, 73.

- ANDREOTTI, *Inamovibilità*. Milano, Soc. Lib. Ed.
- ANGIONI-CONTINI, *Del giurì nei giudizi civili*. Cagliari, 1882.
- ARCOLEO, *Sulla nuova legge sull'ordinamento giudiziario*. Napoli, atti dell'Accademia di scienze morali e politiche. Vol. XXXVIII, 1908, p. 18.
- AURITI, *Dei rapporti fra la IV Sezione del Consiglio di Stato e la Corte di cassazione*. « Archivio di diritto pubblico », a. V, p. 61.
- BARDARI, *Il Sindacato giudiziario negli atti amministrativi*. Napoli. Tip. Giannini, 1902.
- BONASI, *La magistratura in Italia*. Bologna, Zanichelli, 1874.
- BRUNELLI, *Per un grande principio costituzionale. I verbali dei dibattimenti in penale*. « Cassazione unica ». Roma, 1903.
- ID. *Del Pubblico Ministero con particolare riguardo alle condizioni giuridiche e politiche d'Italia*. Torino, Un. Tip. Ed., 1904.
- ID. *I principi costituzionali che regolano la funzione giudiziaria*. Prolusione. Estratto della « Rivista sociale ». Napoli, 1906.
- ID. *Il decreto legge 22 giugno 1899 sui provvedimenti politici di fronte alla magistratura*, in « Impressioni e note di politica e di diritto costituzionale ». Torino, 1906.
- BRUNIALTI, *Funzione politica del potere giudiziario*, nell' « Archivio giudiziario », a. V, p. 403, 417.
- BRUSA, *Della giustizia penale eccezionale*. « Rivista penale », 1894.
- CABERLOTTO, voce *Corte di cassazione*, in « Digesto italiano ».
- CAMMEO, *Sull'interpretazione autentica delle leggi*. « Giurisprudenza italiana », a. 1907.
- ID. *Le tasse e la loro costituzionalità (a proposito di monopoli)*. « Giurisprudenza italiana », a. 1899.
- CANONICO, *Urgenza di riformare la legge sui giurati*. Discorso pronunciato al Senato nella tornata del 18 gennaio 1899. Roma, Tip. del Senato, 1899, p. 18.
- CARCANI, *L'amministrazione della giustizia in Italia*. Roma, Tip. Romana, 1884.

- CARCANO, *L'inamovibilità della magistratura*. Milano, 1870.
- CARRARA, *Pensieri sulla giurìa*. « *Reminiscenze di cattedra e foro* ». Lucca, 1883, p. 351-375.
- CASTELLI, *Garanzie per la magistratura*. « *Archivio giuridico* », 1886, I.
- CASTORI, *Sulla giurìa*. Relazione al IV Congresso giuridico nazionale (Napoli 1897). Napoli, Tip. Tocco, 1897, p. 42.
- CESARINI, *Sulla formazione della magistratura. I cooperatori della magistratura giudicante*. « *Rivista penale* », 1885, I.
- CERESETO, *I sindaci e la garanzia amministrativa*. Genova, « *Gazzetta giudiziaria italiana* », giugno 1898.
- CIAMPA, *Riflessioni sul funzionamento della Commissione consultiva per la magistratura*. « *Giurisprudenza italiana* ». Torino, Un. Tip. Ed.
- COCCHIA, *Sulla giurìa*. Memoria al IV Congresso giuridico nazionale (Napoli 1897). Napoli, « *Gazzetta del procuratore* », vol. XXXVIII, n. 9, a. 1896.
- CONTI, *Ancora dei giurati*. Relazione al Congresso penitenziario di Budapest nel 1905. Roma, « *Giustizia penale* », XI, col. 285.
- CONTUZZI, voce *Atti del governo*, in « *Digesto italiano* ».
- CODACCI-PISANELLI, *Le decisioni del Consiglio di Stato e il loro preteso annullamento giudiziario*, negli « *Scritti di diritto pubblico* ». Città di Castello, 1900.
- CORBELLINI, *Sulla funzione della giurìa penale nella Società*. Brescia, Tip. Bresciana, a. 1898, p. 21.
- CORNIANI, *Aboliamo i giurati*. « *Rassegna Nazionale* », a. 1894, vol. 79, p. 117.
- ID. *La riforma della magistratura*. « *Rassegna Nazionale* », a. 1886, vol. 29, p. 72.
- CORLEO, *La magistratura giudiziaria in Italia*. « *Rassegna di scienze sociali e politiche* ». Firenze, a. I, vol. II, p. 161.
- DANEO, *Magistratura e giustizia*. « *Nuova Antologia* », 1° novembre 1897.
- DE BONIS, *Contributo a favore dei giurati*. Roma, Tip. Elzeviriana, 1896.
- DI BERNARDO, *Potere esecutivo e potere giudiziario*. Palermo, 1876.
- DIONISOTTI, *Storia della magistratura piemontese*. Torino, 1881.
- ESCOBEDO, *A proposito delle sentenze dei tribunali di guerra*. Roma « *Giustizia penale* », IV, col. 1217-1229.
- FADDA e BENSÀ, *Del compito del Potere giudiziario ad esaminare i vizi della procedura di approvazione della legge*. Pandette di Windscheid, traduzione e note, p. 107-111. Torino, Un. Tip. Ed.
- FARANDA, *Del giudizio per giurati*.
- FERRACCIÙ, *L'efficacia probatoria delle attestazioni contenute nei decreti reali ed il Sindacato giurisdizionale*. « *Annali dell'Università di Perugia* », nuova serie, vol. I, fasc. 2, 3, a. 1903.
- GATTESCHI, *Intorno alla proclamazione dello stato d'assedio e all'istituzione dei tribunali militari*, in « *Legge* », 1894.
- GIANTURCO, *Sulla riforma giudiziaria*. Memoria dell'Accademia reale di scienze morali e politiche. Napoli, 1904.
- GRIPPO, *Il potere giudiziario in rapporto alla costituzione dello Stato*. Napoli, Lanciano, 1881.
- IMPALOMENI, *Della giurìa*. Palermo, 1895.
- ID. *Sulla giurìa*. Relazione al IV Congresso giuridico nazionale (Napoli 1897). Napoli, Tip. Tocco, p. 30.

- IMPALLOMENE, *Per l'indipendenza della magistratura*. Roma, « Giustizia penale », V, col. 1425.
- ID. *Sulla giuria*. Relazione al IV Congresso giuridico nazionale (Napoli 1897). Napoli, Tip. Tocco, 1897, p. 30.
- IONA, *La riforma delle leggi costituzionali*. Torino, 1888.
- LACAVALA, *Relazione fra lo Stato e la giustizia*. Napoli, 1870.
- ID. *I poteri costituzionali e la funzione giudiziaria*. Napoli, 1872.
- LA FRANCESCA, *Del Pubblico Ministero nell'ordine giudiziario*. Napoli, 1880.
- LESSONA, *Un conflitto di giurisdizione penale fra il Senato e la Cassazione*, in « Cassazione unica ». IX, 945.
- ID. *La legalità della norma e il potere giudiziario*. Firenze, 1900.
- LEVACHER, *Rapporti fra la competenza della IV Sezione del Consiglio di Stato e quella giudiziaria*. « Archivio di diritto pubblico », a. IV, p. 305.
- LONGO, *La sentenza Molinari e i tribunali militari*. Brescia, 1894.
- LOZZI, *La magistratura dinnanzi al nuovo Re*. Torino, Un. Tip. Ed., 1900.
- LUCCHINI, *Sui giurati*. « Rivista penale », XLI, p. 124.
- ID. *La giustizia penale nella democrazia*. Bologna, 1883.
- ID. *Il decreto legge 22 giugno 1889*. « Rivista penale », a. 1889.
- ID. voce *Corte d'assise*, in « Digesto italiano ».
- MANFREDINI, *L'ordinamento giudiziario e le riforme*. Padova, 1882.
- ID. *Della giustizia in Italia*. Discorso inaugurale R. Università di Bologna, a. 1893.
- MANZINI, *Dell'interpretazione delle leggi penali*. « Giustizia penale ». XIII, 1907.
- MARCHIONNI, *La riforma giudiziaria in Italia*. « Rassegna Nazionale », a. 1886, vol. 31, p. 517.
- MARGHERI A., *La riforma della magistratura*. Discorso tenuto nella Camera dei deputati. Discussioni maggio-giugno 1906.
- MICELI, *Analisi giuridica della nozione d'incostituzionalità*. Milano, 1901.
- ID. *Sul decreto legge del 22 giugno 1899*, in « Rivista di Roma », a. III.
- MIRAGLIA, *La giuria e la scienza*. Napoli, Tip. dell'Università, 1899.
- MIRABELLI, *L'inaffidabilità della magistratura in Italia*. Napoli, 1880.
- MORTARA, *Lo Stato moderno e la giustizia*. Torino, 1884.
- ID. *Riforme giudiziarie urgenti*. « Riforma sociale », a. 1896, vol. VI, p. 101.
- ID. *Un pericolo sociale. La decadenza della magistratura in Italia*. « Riforma sociale », a. 1894, vol. II, p. 617.
- ID. *Il decreto legge 22 giugno 1899 davanti alla Corte di Cassazione*. « Giurisprudenza italiana », 411.
- ID. *Per la istituzione di un tribunale supremo dei conflitti di giurisdizione*. Milano, Soc. Lib. Ed.
- ID. *Della necessità urgente di restaurare la Corte di Cassazione*. « Rivista d'Italia », marzo 1906. Roma.
- MORSELLI, *Il giurì e le sue assoluzioni in Italia*. « Rivista di medicina legale e di giurisprudenza medica ». Siena, 1900.
- MOSCA, *Dei rapporti fra il Parlamento e il potere giudiziario*. Palermo, 1885.
- MUSIO, *Di una novella legge organica dell'ordinamento giudiziario*. Firenze, 1868.
- ORLANDO, *I rapporti fra la competenza della IV Sezione del Consiglio di Stato e quella giudiziaria*. « Archivio di diritto pubblico », a. II, vol. II, p. 58, 370.

- ORLANDO, *Competenza del potere giudiziario sull'interpretazione dell'articolo 45 dello Statuto*, in « Archivio di diritto pubblico », a. I.
- ID. *Le ordinanze d'urgenza del potere esecutivo*, in « Annuario critico », a. 1890.
- PALMA, *Le guarentigie della magistratura italiana*. « Rassegna di scienze sociali e politiche ». a. II, vol. I, p. 377.
- PASCALE, *Il diritto pubblico e la Cassazione*, (con nota dell'ORLANDO). « Archivio giuridico ». a. V, p. 5.
- PESSINA, *Sul giudizio per giurati*. Relazione alla Commissione ministeriale per la riforma del Codice di procedura penale. Roma, « Cassazione unica », a. XII, vol. XI, c. 577.
- ID. *Dell'istituzione dei giurati*. « Atti del 1° Congresso giuridico italiano ». Roma, 1872, p. 309-322.
- PIACENZA, *Appunti sull'abolizione della giuria*. Mondovi, Tip. Fracchia, a. 1896, p. 10.
- PIERANTONI, *Il giudizio contumaciale innanzi le Assise e la cosa giudicata*. Monografia.
- PIOLA-CASELLI, *La magistratura*. Torino, Un. Tip. Ed., 1907, e bibliografia ivi riportata.
- ID. voce *Magistratura*, in « Digesto italiano ».
- ID. voce *Ordinamento giudiziario*, in « Digesto italiano ».
- ID. voce *Interpretazione delle leggi*, in « Digesto italiano ».
- PISANELLI, *Dell'istituzione dei giurati*. Torino, 1856.
- PIZZAMIGLIO, *Dell'istituzione dei giurati nei giudizi penali*. Milano, 1872.
- PODRECCA, *La riforma giudiziaria in Italia*. Roma, 1885.
- PORRO, *Il decreto legge del 22 giugno 1899*. « Monitore dei Tribunali ». Milano, 1899.
- PRESTANDREA, *La giustizia e le sue garanzie costituzionali*. Catania, 1886.
- PRESUTTI E., *Dell'ufficio delle Sezioni unite della Corte di cassazione per la limitazione del Sindacato giurisdizionale sugli atti dell'Amministrazione. Applicazione ai provvedimenti di trasformazione di Opere pie di culto*. « Giurisprudenza italiana ».
- ID. *Sul decreto legge del 22 giugno 1899*. « Giurisprudenza italiana », 41.
- QUARTA, *Sui limiti delle attribuzioni dell'autorità giudiziaria e dell'amministrativa*. Roma, 1898.
- RACIOPPI, *Il potere giudiziario nel Governo costituzionale*. Roma, 1900.
- ID. *La competenza dell'autorità giudiziaria in materia di prerogative parlamentari*, nella « Legge », 1903, 267.
- ID. *L'efficacia probatoria delle attestazioni contenute nei decreti reali ed il Sindacato giurisdizionale*, nella « Legge », 1904.
- ID. *Il sindacato giudiziario sulla costituzionalità delle leggi*. Ivi, 1905.
- ID. *Lo stato d'assedio e i tribunali di guerra*. « Giornale degli economisti », 1898.
- ROMANO, *Saggio di una teoria sulle leggi di approvazione*. « Filangieri », a. 1898.
- ID. *I giudizi sui conflitti delle competenze amministrative*, nel « Trattato di diritto amministrativo », diretto dall'ORLANDO.
- ROMEO, *Genesis dell'istituzione dei giurati*. Milano, « Filangieri », XXIII, p. 481 e ss.
- ROSSI, *Lo stato d'assedio nel diritto pubblico italiano*, in « Archivio di diritto pubblico », a. IV.

- ROSSI, *Il decreto legge sui provvedimenti politici di fronte al diritto e al potere giudiziario*, in « Temi Veneta », XXIV.
- SALANDRA A., *La giustizia amministrativa nei Governi liberi con speciale riguardo al vigente diritto italiano*, in-8°.
- ID. *La giustizia amministrativa in Italia*. Introduzione al « Codice della Giustizia amministrativa », in-8°.
- SAREDO, *Sui limiti rispettivi delle attribuzioni dell'autorità giudiziaria e dell'autorità amministrativa*. « La legge », 1907, a. XXXVII, vol. II, n. 18.
- SCHANZER, *La funzione costituzionale della IV Sezione del Consiglio di Stato*. Roma, 1901.
- ID. *Regia prerogativa o competenza parlamentare?* nello « Spedalieri », Roma, 1891.
- SETTI, *Il dovere della magistratura a proposito dei decreti-legge*, nella « Cassazione unica », vol. X, col. 1281-1313.
- STOPPATO, *Sui limiti della pubblicità nei processi per diffamazione e sulla libertà di stampa*. « Rivista penale », annata 1899.
- ID. *La funzione sociale della giuria popolare e i limiti della sua competenza*. « Rivista penale », giugno 1903.
- ID. *Sulla giuria*. Relazione al Congresso internazionale di Budapest nel 1905. Roma. « Giustizia penale », XI, col. 281.
- UGO, *Come le Camere sieno giudici dell'estensione dei loro privilegi*. A. V, vol. II, p. 57 della « Rassegna di scienze sociali e politiche ».
- ID. *Conflitto di poteri*, in « Digesto italiano ».
- ID. *Sulle leggi incostituzionali*. Macerata, 1887.
- VICO, voce *Giurati*, in « Digesto italiano ».
- VACCHELLI, *La difesa giurisdizionale dei diritti dei cittadini verso l'autorità amministrativa*, nel vol. III del « Trattato di diritto amministrativo », diretto dall'ORLANDO.
- VENZI, *Sulla teoria della presunzione di sincerità per gli atti del capo dello Stato*. Roma, 1902.
- Cfr. anche la bibliografia richiamata agli articoli 5 e 6 per quanto riflette lo « stato d'assedio », e i « decreti-leggi », ecc.

Art. 74.

- ZANICHELLI, *Sullo stato d'assedio in Italia nel 1894*, in « Revue du droit public », a. 1894, p. II, p. 135.
- ID. *Le istituzioni locali nel Governo rappresentativo*. A. VI, vol. I, p. 62, della « Rassegna di scienze sociali e politiche ».

Art. 75.

- ARANGIO-RUIZ, *Le istituzioni costituzionali e l'esercito e l'armata*. « Rassegna di scienze sociali e politiche », a. X, vol. II, p. 156, 1892.
- FIOCCA, *L'esercito è istituzione costituzionale?* Roma, Casa Editrice italiana, 1892.
- PIERANTONI, *La legge per la emigrazione nei suoi rapporti col servizio militare e con la cittadinanza*, p. 82. Estratto dall'« Italia coloniale », luglio 1901.

Art. 76.

Art. 77.

DELLA CELLA, voce *Bandiera*, in « Digesto italiano ».

Art. 78.

BOSSI VITTORIO, *Storia popolare illustrata degli ordini equestri italiani e delle medaglie commemorative nazionali*. Roma, Stab. Tip. dell' « Opione », 1893.

PATRIOLI, voce *Decorazioni*, in « Digesto italiano ».

Art. 79.

DI CARPEGNA, voce *Araldica* (Consulta) in « Digesto italiano ».

Art. 80, 81, 82.

Art. 83.

ARMANNI, *Il Consiglio di Stato*, nel 1° vol. del « Trattato di diritto amministrativo », diretto dall'ORLANDO.

DE NAVA, voce *Consiglio di Stato*, in « Digesto italiano ».

GIORGI G., *La riforma del Consiglio di Stato e degli istituti della giustizia amministrativa*, nella « Legge », a. XLVI, n. 9, 10.

SCHANZER, *Il Consiglio di Stato e i regolamenti generali di pubblica amministrazione*. Roma, 1894.

VACCHELLI, *Il Comune nel diritto pubblico moderno*. Roma, 1890.

Art. 84.

FALDELLA, *Carlo Alberto nel primo centenario della sua nascita*. « Rassegna nazionale », a. 1898, p. 571.

FERRARIS L., *Carlo Alberto e lo Statuto*. « Nuova Antologia », 1° marzo 1898.

INDICE ALFABETICO

N.B. — I numeri si riferiscono ai paragrafi; ed essendo questi consecutivi per tutti e tre i volumi del *Commento*, ci è sembrato sufficiente, per la facilità delle ricerche, di richiamare, alle singole voci, soltanto il numero dei detti paragrafi, senz'altro bisogno di ricordare il volume e la pagina. Noteremo solo che il *vol. I* — che comprende il commento degli articoli 1 al 23 inclusivo — va dal § n. 1 al § 257; il *vol. II* — che comprende il commento degli articoli 24 al 47 inclusivo — va dal § 258 al 511; ed il *vol. III* — che comprende il commento degli articoli 48 alla fine dello Statuto — va dal § 512 al § 865.

Se ad ogni singola voce non viene sempre richiamato dettagliatamente lo sviluppo che le si è dato nel *Commento*, la ricerca non è per questo meno facile; in quanto che dal paragrafo o dai paragrafi richiamati il lettore avrà la guida sicura per riportarsi al *Sommario* che si trova ad ogni articolo, e dal quale si ha l'intera analisi della voce stessa, o di quella parte di essa che più interessa.

Così, per esempio, alla voce *Stampa*, seguita dalle altre parole « libertà di... » mi sono limitato a fare il semplice richiamo dei paragrafi nei quali della sopracitata libertà si parla, e che vanno dal n. 299 al 311. Questi guidano necessariamente il lettore all'articolo 32 dello Statuto dal cui sommario egli avrà l'analisi che, della libertà di stampa, si è fatta nel *Commento*.

Ogni altro dettaglio ci sarebbe sembrata ripetizione inutile. Ma qualora, poi, la voce abbia avuto, nel *Commento*, altro cenno o sviluppo oltre quello del surricordato sommario al competente articolo, allora non ho mancato di fare l'opportuno richiamo. Così, per seguire l'esempio della voce *Stampa*, ho richiamato ivi anche i §§ 552 a 554 dove si parla della « libertà di stampa come mezzo di pubblicità delle sedute delle Camere », perchè di questa materia non è fatto cenno al più volte accennato sommario dell'articolo 32.

Non ci è sembrata, invece, ripetizione inutile, bensì mezzo per una più facile e rapida ricerca, il richiamare la stessa materia in varie voci. Così — sempre a mo' d'esempio — alla voce « *Domicilio* - sua inviolabilità » abbiamo indicati i §§ 294 a 298; i quali pure abbiamo richiamati alla voce « *Inviolabilità* - del domicilio ».

A

Abrogazione - delle leggi in generale,

68, 69 - delle leggi in vigore al momento della elargizione dello Statuto ed incompatibili con quest'ultimo, 853, 854.

Accademia - titolo per la nomina a senatore, 346.

Accusa ai Ministri, 495 a 511. V. anche *Alta Corte di giustizia*.

Act of settlement (inglese), 176 bis.

Adunanza. V. *Assebramenti*, *Associazioni*, *Riunioni*.

Aggiornamento - delle Camere, 181.

Alleanza. V. *Trattati*.

Alloggi militari - come limite alla inviolabilità del domicilio, 298.

Alta Corte di giustizia - origini, 361,

362 - competenza, 363 a 366 - in rapporto all'accusa ai ministri, 495 a 511 - procedimento e sentenza, 367 a 376 - carattere del Senato costituito in Alta Corte, 377, 378 - pubblicità delle adunanze, 558 - in rapporto all'art. 59 dello Statuto, 609.

Alto tradimento - crimini di, 363. V. anche *Alta Corte di giustizia*.

Amministrazione - delle forze militari, 100 - interna delle Camere, 646, 647 - locale. V. *Istituzioni locali* - della Real Casa, 242 a 245.

Ammissibilità - ai pubblici uffici, 274.

Ammonizione, 288.

Amnistia, 176.

Amovibilità. V. *Inamovibilità.*
Annessioni - in rapporto all'articolo 82 dello Statuto, 858. V. anche *Plebsciti.*
Anno finanziario. V. *Bilancio.*
Appannaggio - del Principe Ereditario, 247 - dei Principi Reali, 248.
Appello ab abusu - 33 - sua abolizione, 41.
Appello nominale - sistema di votazione, 661.
Arcivescovi - loro eleggibilità a senatori, 343.
Army act (inglese) - 815.
Arresto - dei deputati per reati, 451 a 486 - arresto dei deputati per debiti, 489 a 494 - preventivo, 281 - per mandato, di polizia, senz'ordine o per ordine, 282 - in esecuzione di sentenza, 286 - arresto e giudizio dei senatori, 379 a 389. V. anche *Libertà individuale.*
Arte - libera scelta di, 293.
Assedio. V. *Stato d'assedio.*
Asse ecclesiastico - V. *Chiesa.*
Assemblea. V. *Assemblee politiche.*
Assemblee politiche - composizione, 79 - sistema bicamerale, 80 - loro denominazione, 81. V. anche *Camera dei deputati, Camere, Senato.*
Assebramento, 321 nota, 326.
Assestamento - del bilancio. V. *Bilancio.*
Associazione - diritto d', 33 a 336.
Attainder (bill of). V. *Bill of attainder.*
Attentato - alla sicurezza dello Stato, 363. V. anche *Alta Corte di giustizia.*
Atto - di assestamento, 768 - dei diritti inglese, 815 - francese, 844.
Atto settennale (inglese), 442.
Autorità giudiziaria - V. *Potere Giudiziario.*
Autorità costituite - loro diritto di rivolgere petizioni al Parlamento, 603.
Autorizzazione - all'arresto dei deputati. V. *Arresto* - a tradurre in giudizio. V. *Traduzione in giudizio* - a procedere. *Id. id.*

Avviso preventivo - termine relativo per le processioni, dimostrazioni, cortei, 331.
Azione popolare, 401.

B

Ballottaggio, 413.
Bandiera nazionale, 823 a 828.
Beneficiaria - materia, 229.
Bicamerale - sistema, 80.
Bilancio - e i conti dello Stato, di previsione, rigetto, esercizio, assestamento, 203 a 209 - Giunta generale del, 583 - votazione, 586 - ed amministrazione interna delle Camere, 646, 647 - esame del bilancio come mezzo di sindacato parlamentare, 731.
Bill - dei diritti, 270 - of attainder in Inghilterra, 280, 374, 747 - of pain and penalties, 280, 374, 792.
Brogli elettorali. V. *Reati elettorali.*

C

Cahiers - quaderno di doglianze dato dagli elettori ai loro deputati in Francia, 262, 433, 434.
Camera dei deputati - convocazione, proroga, aggiornamento, chiusura scioglimento, 177 a 196 - iniziativa ed emendamento nella Camera dei deputati, 196 a 202 - prerogativa della Camera in materia d'imposte, 199 a 202 - sua duplice funzione, 391 - eleggibilità alla medesima, 415 a 421 - ineleggibilità assolute e relative, 422 a 427 - incompatibilità, 428 a 430 - rapporti fra elettori ed eletti, 438 a 441 - prerogative dei deputati riflettenti il loro arresto e la loro traduzione in giudizio 451 a 486 - prerogative inerenti all'arresto per debiti, 489 a 494 - gratuità delle funzioni di deputato, 523 a 531 - franchigia postale e ferroviaria, 532, 533 - insindacabilità dei deputati per le loro opinioni e discorsi pronunciati in Parlamento, 534 a 547 -

- rapporti col Potere Giudiziario in ordine ai reati commessi dai Ministri, 501, 502 - rapporti col Senato per l'identico titolo 507 a 509 - condizioni per la validità delle loro deliberazioni, 559 a 567, 570 a 575 - verifica dei titoli, 628 a 629 - potestà regolamentare, 640 a 645 - bilancio interno, 646, 647 - potere di polizia, 648 a 655 - sistemi di votazione, 657 a 664 - suoi rapporti colla nomina, revoca, dimissioni dei Ministri, 669 a 705 - la Camera dei deputati e l'accusa ai Ministri, 495 a 511 - offese alla Camera o al suo presidente, 649, 650 - potere di polizia, 648 a 655 - diritti e doveri dei Ministri di fronte alla Camera dei deputati, 706 a 713. V. anche *Camere, Decreti e regolamenti, Legge, Potere Legislativo, Organo legislativo, Prerogative, Senato.*
- Camere** - origine di questa voce, 81 - convocazione, proroga aggiornamento, chiusura, scioglimento, 177 a 191 - iniziativa parlamentare delle leggi, 196 a 202 - controllo sulla lista civile, 243 - loro consenso per la riscossione ed imposizione dei tributi, 318 - verifica dei titoli, 624 a 639 - potestà regolamentare, 640 a 645 - bilancio ed amministrazione interna, 646, 647 - questori, 648 - offese dirette alle Camere, 649, 650 - lingua ufficiale, 656 - sistemi di votazione, 657 a 664 - diritti e doveri dei Ministri di fronte alle Camere, 706 a 713 - conflitti tra le Camere ed il Potere Giudiziario per l'interpretazione delle guarantee parlamentari, 763. V. anche *Camera dei deputati* e voci ivi richiamate.
- Capacità elettorale**, 397 a 400. V. anche *Elettori.*
- Capo del Gabinetto.** V. *Presidente del Consiglio.*
- Capo dello Stato.** V. *Re.*
- Carbonari** - Società politica, 2.
- Cardinali** - loro testimonianza, 23 nota.
- Cariche** - ammissibilità alle cariche pubbliche, 274 - come titoli per la nomina a senatore, 345.
- Carlo Alberto** - sue incertezze nella concessione dello Statuto, 6 - cenni biografici, 864.
- Carta** - termine costituzionale e sua definizione, 24 - reale, relativa agli ordini cavallereschi, 835.
- Casa Reale** - V. *Re.*
- Categorie** - dei senatori. V. *Senato.*
- Catenaccio.** V. *Decreti-legge.*
- Cattura.** V. *Arresto.*
- Censo** - elettorale, 398 - per la nomina a senatore, 347.
- Censura** - quale mezzo di polizia parlamentare, 650 - in materia di stampa, 300, 301, 310.
- Chiamata** - dei cittadini alle armi. V. *Comando delle forze di terra e di mare.*
- Chiesa** - rapporti fra Stato e Chiesa in generale, 28 a 32 - fra Stato e Chiesa in Piemonte, 33 a 36 - fra Stato e Chiesa nel Regno d'Italia, 37 a 43 - diritti dello Stato verso la Chiesa cattolica, 228 a 232.
- Chiese** - palatine, 239. V. anche *Chiesa.*
- Chiusura** - della sessione, 182 a 185 - le Commissioni d'inchiesta e la chiusura delle sessioni, 620.
- Cittadinanza** - per l'elettorato, 397 - per la eleggibilità a deputato, 418 - per la nomina a senatore, 342.
- Cittadini** - loro diritti e doveri. V. *Commento agli articoli 24 e 32 dello Statuto* - la Stato e gl'individui, 258.
- Club.** V. *Associazione.*
- Coccarda** - V. *Bandiera.*
- Codici** loro votazione, 586.
- Collegio elettorale** - formazione dei collegi elettorali, 402 a 405 - convocazione di un solo collegio vacante, 448 a 450.
- Colonie** - in generale, 109 - colonia Eritrea, 110 - variazioni di territorio nelle colonie, 119.
- Comando** - delle forze di terra e di mare, 98 a 103.

- Comitati speciali** - sistema americano dei, 578.
- Comitato generale** - sistema inglese del, 577.
- Commercio**. V. *Trattati* di commercio.
- Commissari** - della Camera elettiva all'Alta Corte di Giustizia, 508 - d'inchiesta. V. *Commissione, Inchiesta* - del Governo alle Camere, 607 - regî in tempo di stato d'assedio. V. *Stato d'assedio*.
- Commissione** - del bilancio. V. *Giunta generale del bilancio* - comunale elettorale, 406 - provinciale elettorale, 406.
- Commissioni** - d'inchiesta e loro rapporti col Potere Esecutivo, 617 - dette e loro rapporti col Giudiziaro, 618 - dette e loro rapporti coi privati, 620 - permanenti. V. *Comitati speciali* - speciali temporanee, 584 - di vigilanza su l'andamento dei pubblici servizi, 727.
- Common law** - fonte di diritto costituzionale e sua distinzione dallo *Statute law*, 25.
- Commutazione** - di pena, 174.
- Comune** - sua amministrazione, 805 a 807. V. anche *Istituzioni locali*.
- Concordati** - sistema di rapporti tra Chiesa e Stato, 30, 33. V. *Chiesa*.
- Confessioni**. V. *Chiesa, Culti, Libertà religiosa* o di coscienza.
- Conflitti** - tra le Camere ed il Giudiziaro in ordine alla interpretazione delle guarentigie parlamentari, 653 a 655, 763 - tra il Giudiziaro e le giurisdizioni speciali amministrative, 764.
- Confusione** - sistema di rapporti tra Stato e Chiesa, 29. V. anche *Chiesa*.
- Consacrazione** - del Re, 256.
- Consiglio** - comunale, 805, - dei Ministri, 698, 701. V. anche *Ministri* - di conferenza e suoi verbali, 6 nota, 7, 8 - di Stato, 861, 862 - privato, 718 - provinciale, 808.
- Consulta araldica**, 847. V. anche *Titoli* di nobiltà.
- Consulta di Stato**, 5.
- Contenzioso amministrativo**. V. *Tribunali* del contenzioso amministrativo.
- Convenzioni**. V. *Trattati*.
- Convocazione** - delle Camere, 178.
- Corona** - discorso della, 179 - sua dotazione mobiliare ed immobiliare, 240, 241. V. anche *Re*.
- Corporazioni** - religiose, 38.
- Corte dei conti** - e il diritto d'ordinanza, 141 - registrazione con riserva dei decreti ministeriali, 730.
- Corte** - regia. V. *Re*.
- Cortei**, 326.
- Coscienza** - e culto. V. *Libertà* di coscienza.
- Costituente** - Potere, 54 - in Francia, 74 - in Italia, 75, 78 - negli Stati Uniti d'America, 78.
- Costituzionale** - di Governo. V. *Governo*.
- Costituzionalità** - delle leggi, 754 a 757 - dei decreti e regolamenti, 758 a 762. V. anche *Legge, Decreti*.
- Costituzione** - sua definizione, 23.
- Crimini** - di alto tradimento. V. *Alto tradimento* - di attentato alla sicurezza dello Stato. V. *Attentato*, ecc.
- Crisi** - ministeriale. V. *Ministri*.
- Culti**, 28 - esercizio del culto in Francia, 32 nota. V. *Chiesa, Libertà* di coscienza e culto.

D

- Debito pubblico**, 321 a 323.
- Decadenza** - dal godimento dei diritti civili e politici, 273 - dall'ufficio di senatore e di deputato, 637 a 639.
- Decreti e Regolamenti** - limiti, varie specie, forme, altre generalità, 130 a 143 - decreti legislativi, 144 a 146 - decreti-legge, 147 a 160 - emanati per delegazione legislativa, 69, 146 - registrazione con riserva per parte della Corte dei conti, 730 - esame della loro costituzionalità, 758 a 762 - decreti - legge in materia di leva militare, 414.
- Delegazione** - legislativa, 69, 146.

- Deliberazioni** - delle Camere e condizioni per la loro validità, 559 a 567. 570 a 575.
- Deputati** - al Parlamento. V. *Camera* dei deputati.
- Deputazione** - politica. V. *Camera* dei deputati - provinciale, 809.
- Dichiarazione** - dei diritti in generale, 270 - americana, 270 - francese, 270 - nello Statuto Albertino, 270 - di guerra. V. *Guerra*.
- Dimissioni** - del Gabinetto e dei singoli Ministri. V. *Ministri* - dei senatori, 638 - dei deputati, 639.
- Dimostrazioni**, 326.
- Diplomazia**. V. *Trattati*.
- Divisione** - dei poteri, 54, 57.
- Diritti** - civili, politici, privati, pubblici, subiettivi, 258, 266, 267 - loro godimento ed esercizio in genere, 272 a 274, 420 - loro godimento per essere eleggibile a senatore, 342 - *id.* per essere elettore, 397 - *id.* per essere eletto deputato, 420 - decadenza dal loro godimento, 273. V. anche *Diritti e doveri* dei cittadini (titolo dello Statuto, contemplato negli articoli 24 a 32). *Elettori*, *Eleggibilità*, *Libertà*.
- Discorso** - della Corona. V. *Corona*.
- Discussione** - dei progetti di legge. V. *Progetti*.
- Disegno** - di legge. V. *Progetti*.
- Disposizioni** - transitorie sancite contemporaneamente alla promulgazione dello Statuto, 855 a 858 - loro esecuzione, 863.
- Distretto** - circoscrizione territoriale del Regno, 804.
- Domande** - a procedere contro deputati. V. *Arresto*, *Traduzione* in giudizio.
- Domicilio** - sua inviolabilità, 294 a 298 - limiti al principio dell'inviolabilità, 296 a 298 - perquisizioni al domicilio dei senatori, 387.
- Domicilio coatto**, 290.
- Domicilio politico**, 405.
- Donna** - esclusione dal diritto di voto, 397.
- Dotazione** - mobiliare della Corona, 240 - immobiliare, 241. V. anche *Lista civile*.
- Dote** - delle principesse, 249.
- Dovario** - della Regina, 250.
- Doveri** - individuali, 267. V. anche *Diritti*.

E

- Editto** - sulla stampa, 304. V. anche *Libertà* di stampa.
- Ecclesiastici** - loro inleggibilità alla Camera dei deputati, 425 - loro nomina a senatori, 343.
- Eguaglianza**, 262 a 264 - libertà ed eguaglianza, 265 - disposizioni sull'eguaglianza, 271 a 274 - eguaglianza di fronte alle imposte, 275 a 277.
- Eleggibilità** - alla Camera dei deputati, 415 a 421. V. anche *Camera* dei deputati - al Senato, 337 a 347. V. anche *Senato* - indagini sui requisiti dell'eleggibilità dell'eletto a membro delle Camere e sulle sue qualità morali e politiche, 634.
- Elettorato**. V. *Elettori*.
- Elettori** - l'elettorato e il costituente piemontese, 394, 395 - la vigente legge elettorale italiana, condizioni per l'elettorato, esclusioni, sospensioni, 396 a 401 - formazione dei collegi elettorali, 402 a 405 - procedimento elettorale, 406 a 413 - sanzioni a garanzia della libertà dell'elettore, 414 - rapporti tra elettori ed eletti, 438 a 441.
- Elezioni** - contestate, 631, V. anche *Elettori*.
- Emblema** - dello Stato. V. *Bandiera* nazionale.
- Emendamento** - diritto omonimo, 198 - in materia finanziaria, 199 - nella Camera dei deputati, 201 - in Senato, 202.
- Emigrazione** - libertà di, 292.
- Empara** - ordini offensivi della libertà individuale, 280.
- Esecutivo**. V. *Potere*.

Esercito permanente. V. *Leva militare*.
Esercizio provvisorio. V. *Bilancio*.
Esposizione finanziaria. 204.
Espropriazione forzata. 314.
Età - per essere elettore, 397 - per essere deputato, 419 - per essere senatore, 341.
Exequatur - per gli ecclesiastici, 33, 41, 228 a 230 - pei consoli esteri, 232.

F

Fabbriceria. 36.
Famiglia Reale. V. *Re*.
Festa - dello Statuto, 18 - nazionale, 18.
Fert - motto posto sul collare dell'Ordine della SS. *Annunziata* non che in certe monete, e vari significati attribuiti al medesimo, 835.
Finanza - oneri alla Finanza e i trattati, 117. V. anche *Bilancio*.
Forme - di Governo. V. *Governo*.
Formola - « Rer per grazia di Dio », 20 - formole finali del preambolo dello Statuto, 22.
Foro - privilegio di foro pei senatori. V. *Alta Corte di giustizia*.
Forze - militari, V. *Comando delle forze di terra e di mare*.
Franchigia - postale e ferroviaria, 522 a 533 - franchigie parlamentari. V. *Arresto*, *Insindacabilità*, *Prerogative*, *Traduzione in giudizio*.
Funzionari - pubblici e loro nomina, 129 - loro ineleggibilità alla deputazione, 422 - funzioni dell'amministrazione dei beni degli Ordini cavallereschi, 833.
Funzioni - delle Camere. V. *Camera dei deputati*, *Senato* - legislativa, esecutiva, giudiziaria, 52, 57 - V. *Poteri*.

G

Gabinetto. V. *Governo di Gabinetto*, *Ministri*.
Garantia - amministrativa, 753.
Gerente - per gli scritti periodici, 307. V. anche *Libertà di stampa*.

Giovine Italia - associazione politica, 4.
Giudice. V. *Potere Giudiziario*.
Giudice - straordinario. V. *Tribunali straordinari*.
Giudice naturale. 789.
Giudiziario (potere). V. *Potere Giudiziario*.
Giunta - comunale, 806 - generale del bilancio, 583 - provinciale amministrativa, 812 - delle elezioni, 629.
Giunte - parlamentari, 582.
Giuramento - dei non cattolici nei giudizi, 36 - del Re, 253 a 255 - del reggente, 257 - dei senatori e deputati, 515 a 522 - il giuramento e la libertà di coscienza, 516 - dei ministri, 683 - legge sul giuramento e il nuovo Codice penale, 42 - giuramento e verifica dei titoli nel Senato, 625 - giuramento e verifica dei titoli nella Camera dei deputati, 636.
Giurati. 781 a 785.
Giuri. V. *Giurati*.
Giurisdizione - unità di, 764.
Giustizia - amministrativa. V. *Tribunali del contenzioso amministrativo*, *Consiglio di Stato* - V. anche *Potere Giudiziario*.
Governo - forme, 55 - costituzionale, 56, 57 - monarchico 58 a 62 - rappresentativo, 65 a 66 - di Gabinetto, 669 a 674.
Grazia - diritto di, 171 a 176-bis - in rapporto all'accusa ai Ministri ed alle sentenze dell'Alta Corte di giustizia, 176-bis, 376.
Guardia - nazionale, civica. V. *Milizia comunale*.
Guarentigia - amministrativa. V. *Garantia amministrativa*.
Guarentigie - regie. V. *Prerogative e Re* - parlamentari. V. *Arresto*, *Camera dei deputati*, *Prerogative*, *Senato*, *Traduzione in giudizio* - legge delle guarentigie, 40, 41, 42 - (guarentigie della libertà). V. *Libertà*.
Guerra - dichiarazione e diritto di, 104 a 114.

H

Habeas corpus (inglese). 283.

I

Immunità - dei palazzi sede del Parlamento, 652 - parlamentari, V. *Privilegio*.

Impeachment (inglese) 176-bis, 496, 510. V. *Responsabilità ministeriale*, *Accusa ai Ministri*.

Ingegneri - loro stato economico e giuridico, 128 nota - loro ineleggibilità alla deputazione politica, 422.

Imposta - iniziativa ed emendamento in materia d'imposte, 199 a 202 - eguaglianza di fronte alle imposte, 275 a 277 - loro imposizione e riscossione, 317 a 320.

Inamovibilità - dei giudici, 767 a 775. V. anche *Potere Giudiziario*.

Incapacità - elettorale, 597 a 400. V. anche *Elettori*.

Inchiesta - potere d', 610 a 621 - varie specie d'inchiesta, 613 a 614 - la verifica dei titoli e le inchieste elettorali nella Camera dei deputati, 628 - l'inchiesta come mezzo di sindacato sull'opera dei Ministri, 729.

Incompatibilità - distinzione tra incompatibilità ed ineleggibilità, 428 - specificazione delle varie incompatibilità sancite dalle nostre leggi 429, 432 - incompatibilità tra le cariche di senatore e deputato, 665, a 668.

Incoronazione del Re, 256.

Indennità (bill d'). V. *Bill* d'indennità parlamentare, 523 a 531. V. anche *Franchigia* postale e ferroviaria.

Indice - Sacra Congregazione dell'indice, e la libertà di stampa, 300.

Indipendenza - dei giudici, 743, 744, 746 a 749, 767 a 774. V. anche *Potere Giudiziario*.

Indulto, 174.

Ineleggibilità - alla Camera dei deputati assolute e relative, 422 a 427 -

del deputato in carica in altro collegio politico, 426 - del senatore a deputato, 667.

Infornata - di senatori, 340.

Iniziativa - governativa e parlamentare rapporto alle leggi, 192 a 198 - iniziativa ed emendamenti in materia finanziaria, 199 a 202.

Insegnamento - 293 nota, 311 nota. V. anche *Libertà d'insegnamento*.

Insindacabilità - d'opinioni e di voti dei membri del Parlamento e dei Ministri nelle discussioni parlamentari, 547, 554, 709.

Interim - dei Ministri, 700.

Interinato - V. *Interim*.

Interinazione - degli atti emanati dal Re in Piemonte prima dello Statuto, 856.

Interpellanza, 733.

Interpretazione - delle guarentigie o prerogative parlamentari, 653 a 655, 763 - giudiziaria delle leggi, 797 - legislativa o autentica, 797 a 799.

Interrogazione, 722.

Istituzioni locali - comunali e provinciali, generalità, 800 a 804 - il comune, 805 a 807 - la provincia, 808 a 809 - vigilanza e tutela sulle istituzioni locali, 810 a 812.

Istruzione - elementare, 293 nota, 311 nota - religiosa, 43 nota. V. anche *Libertà d'insegnamento*.

Inviolabilità - del domicilio, 294 a 298 - della proprietà individuale, 312 - del segreto postale e telegrafico, 278 nota.

L

Landsgemeinde (Svizzera), 439, 813.

Legge - forma e contenuto, 67, 71 - forza formale, 68 - abrogazione, 68 - delegazione legislativa, 69 - legge di ratifica, 70 - legge-norma, 71 - legge-provvedimento, 72 - legge-controllo, d'approvazione, d'autorizzazione, di convalidazione, 73 - approvazione per legge dei trattati, 120 a 123 - sanzione delle leggi, 161 a 166 - promulgazione, 167, 168 -

- pubblicazione, 169, 170 - rapporti tra legge e bilancio, 205 - competenza della legge in materia d'imposte, 318 - costituzionalità delle leggi, 754 a 757 - legge interpretativa, 799 - leggi speciali necessarie per l'esecuzione dello Statuto, 850 a 862 - legge elettorale italiana. V. *Commento* agli articoli 39 e 40 dello Statuto - delle guarentigie del Sommo Pontefice, 40, 41, 42 - marziale. V. *Stato d'assedio* - salica, 62. V. anche *Camera dei deputati*, *Potere Legislativo*, *Senato*.
- Legislativo.** V. *Potere Legislativo*.
- Legislatura**, 442 a 444.
- Lettere** - patenti, 834 - chiuse, 834 - loro interinazione prima dello Statuto, 856.
- Lettre de cachet** - in Francia, 280, 747.
- Lecture** - metodo di discussione delle tre letture usato nelle Camere, 585.
- Leva militare** - quale limite alla libertà individuale, 292 - approvazione annuale del contingente di leva annuo, 731, 813 a 817.
- Libertà** - di associazione e di riunione, 324 a 336 - civile 251 - di coscienza e di culto o libertà religiosa, 32 e nota, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 517. V. anche *Chiesa* - d'insegnamento, 293, 311 nota - individuale, contenuto e limiti, 278 a 293 - di locomozione, 292 - di professione, arte o mestiere, 293 - politica, 260 - provvisoria, 284 - di stampa e di pensiero, 399 a 311. V. anche *Diritti*, *Domicilio*, *Inviolabilità*, *Sospensione* delle libertà costituzionali.
- Lingua** - ufficiale delle Camere, 656.
- Lista civile**, 233 a 243-bis.
- Liste elettorali** - loro formazione e revisione, 406, 407.
- Locomozione** - libertà di, 292.
- Luogotenenza**, 224 a 226.
- M**
- Maestà.** V. *Re*.
- Maggioranza** - necessaria per la proclamazione a deputato, 412, 413 - necessaria per la validità nelle deliberazioni delle assemblee politiche - 570 a 575.
- Magistratura.** V. *Potere Giudiziario*.
- Magna Charta**, 24 - la Magna Charta e la libertà individuale, 278, 280 - la Magna Charta e l'arresto personale, 380.
- Mandamento** - circoscrizione territoriale dello Stato, 804.
- Mandato** - politico, 433, 434 - sua gratuità. V. *Indennità* parlamentare - di cattura. V. *Arresto* - imperativo, 433 a 437.
- Manomorta**, 36.
- Medaglie** - al merito o commemorative, 842.
- Meeting.** V. *Riunioni*.
- Milizia** - comunale, 818 a 822.
- Mestiere** - libertà di, 293.
- Metodi** - adottati dalle Camere per la discussione dei progetti di legge, per le votazioni dei bilanci e dei codici, 585 a 589.
- Militarizzazione.** V. *Comando* delle forze di terra e di mare.
- Ministeri.** V. *Ministri*.
- Milizia** - mobile, 816 - territoriale, 816 - nazionale, 821.
- Ministero** - pubblico, sua costituzione ed attribuzioni, 780 - della Real casa, 242 a 243.
- Ministri di Stato** - loro nomina a senatori, 345.
- Ministri Segretari di Stato**, membri del Gabinetto - accusa a loro carico per parte della Camera dei deputati e giudizio per parte del Senato costituito in Alta Corte di Giustizia, 495 a 511 - insindacabilità d'opinione e di voti nelle discussioni parlamentari, 709 - i Ministri e il Governo di Gabinetto, 669 a 674 - vari Ministeri succeduti in Italia dal 1848 al 1908, 674 - nomina, revoca, dimissioni dei Ministri, 675 a 684 - loro numero e funzioni, 685 a 701 - Consiglio dei Ministri, 698, 701 - diritti e doveri dei Ministri di fronte alle Camere,

- 706 a 713 - loro responsabilità, 85 a 90, 714 a 736 - Ministri senza portafogli e loro responsabilità, 700, 713, 721 - cenno biografico sui Ministri che sottoscrissero lo Statuto, 865.
- Ministro** - primo. V. *Presidente del Consiglio, Ministero, Ministri.*
- Monarca.** V. *Re.*
- Monarchia.** V. *Governo monarchico, Re.*
- Moralità** - indagini sui requisiti morali dell'eletto alla Camera dei deputati, 634.
- Moti** - politici del 1821, 2 - del 1831, 3 - dal 1831 al 1846, 4.
- Motu-proprio** - onorificenze e titoli concessi dal Sovrano di « motu-proprio ». V. *Ordini cavallereschi, Titoli di nobiltà* - la nomina a cavaliere dell'Ordine della SS. Annunziata è riservata ai *motu-proprio* del Sovrano, 835.
- Mozione,** 734
- Mutiny act** (inglese), 815.
- N**
- Naturalizzazione,** 274.
- Nazione** - sovranità della. V. *Sovranità.*
- Necessità** - diritto di, 151.
- Neo-guelfi** - partito dei, 4.
- Nobiltà.** V. *Titoli di nobiltà.*
- Numero legale** - per la validità delle deliberazioni delle Camere, 559 a 567 - degli uffici e delle Commissioni, 568, 569.
- O**
- Obbedienza** - dovere dell', 267.
- Occupazione** - temporanea dei paesi esteri, 108 - permanente, 109.
- Offese** - alle Camere o al rispettivo Presidente, 649, 650.
- Onnipotenza parlamentare** - in Inghilterra o in Francia, 74 - in Italia, 75 - come essa corrisponda alle nostre condizioni giuridiche e politiche, 76 - come non sia teoricamente ottima, 77, 78.
- Onorificenze** - concesse dai governi stranieri e necessità dell'autorizzazione reale in proposito, 850 a 852. V. anche *Medaglie, Ordini cavallereschi.*
- Opinione** - libertà di, V. *Libertà di stampa* - insindacabilità d'opinioni e di voti dei membri del Parlamento e dei Ministri nelle discussioni parlamentari, 554 a 557, 709
- Opzione,** 639.
- Ordinamento giudiziario** - 776 a 780. V. anche *Potere Giudiziario.*
- Ordinanza** - diritto di, V. *Decreti.*
- Ordine** - del giorno, V. *Mozione* - giudiziario. V. *Potere Giudiziario.*
- Ordini cavallereschi,** 829 a 842.
- Organi** - costituzionali e loro guarentigie, 83 - dell'Esecutivo. V. *Potere Esecutivo* - del Legislativo, sua composizione, 79 a 82. V. anche *Potere Legislativo* - del Giudiziario. V. *Potere Giudiziario.*
- Organizzazione** - sociale, 44 - giuridica, 45 - delle forze militari, 100.
- Ostruzionismo** - adottato nella Camera dei deputati in Italia, 645, 651, 762.
- P**
- Palatine** - chiese, 239.
- Papa.** V. *Sommo Pontefice, Legge delle guarentigie.*
- Pari - Paria** - di Francia, 81, 340, 352, 354. V. *Senato.*
- Parità** - di voti e sue conseguenze, 573.
- Parlamentare** - sistema parlamentare e parlamentarismo, 673 - V. anche *Governo.*
- Parlamentarismo.** V. *Parlamentare.*
- Parlamento.** V. *Camera dei deputati, Camere, Decreti, Regolamenti, Legge, Potere Legislativo, Re, Senato.*
- Passaggio** - della Corona. V. *Re.*
- Patrimonio** - privato del Re, 244, 245.
- Patto fondamentale.** V. *Statuto.*
- Pensiero** - libertà di. V. *Libertà di stampa.*

- Pensioni** - concesse dai Governi stranieri, 850 a 852.
- Perquisizioni.** V. *Domicilio*.
- Petizione** - diritto di petizione, nozione, fondamento, importanza odierna, 594 a 597 - divieto delle petizioni presentate in persona od in nome collettivo, petizioni delle « Autorità costituite », 599 a 604 - le petizioni come mezzo di sindacato sull'opera dei Ministri, 729.
- Pieni poteri**, 69 - temporanea riserva di pieni poteri all'atto della promulgazione dello Statuto, 855 a 858.
- Placet**, 33, 41, 228 a 230.
- Plebisciti** - primi plebisciti, 11 - della Lombardia, 14 - del 1860, 15 - del Veneto, 16 - di Roma, 17.
- Polizia** - arresti di polizia, 282 - limiti alla libertà individuale, derivanti dalle necessità di polizia, 287 - potere di polizia delle Camere, 648 a 655.
- Popolo** - sovranità del, V. *Sovranità*.
- Potere** - d'inchiesta, V. *Inchiesta*.
- Potere Esecutivo** - 95 a 97 - suoi rapporti colle Commissioni d'inchiesta, 617 - il Potere Esecutivo e la Corona. V. *Re*, 95 a 160 - suoi rapporti col Potere Giudiziario, 758 a 762 - il Potere Esecutivo e l'articolo 71 dello Statuto - l'Esecutivo e l'ordinamento delle istituzioni locali, 802. V. anche *Decreti* e *Regolamenti*, *Delegazione legislativa*, *Divisione* dei poteri, *Poteri* dello Stato.
- Potere Giudiziario** - suo intervento nella formazione delle liste elettorali, 406 - suoi rapporti colla Camera dei deputati in ordine ai reati commessi dai Ministri, 501 a 506 - il Potere Giudiziario e la insindacabilità di voti e di opinioni dei membri del Parlamento, 543 - suoi rapporti colle Commissioni d'inchiesta, 618 - sua funzione in generale, 738 a 744 - il Potere Giudiziario e suoi rapporti con la Corona, 171 a 176-bis, 745 a 749 - nomina ed istituzione dei giudici, 749 - il Potere Giudiziario e le azioni individuali, 750 a 753 - il Potere Giudiziario e gli atti del Legislativo, 754, a 757 - il Potere Giudiziario e gli atti dell'Esecutivo, 758 a 762 - conflitti tra il Potere Giudiziario e le Camere per l'interpretazione delle gaurentigie parlamentari, 653 a 655, 763 - conflitti tra il Potere Giurisdizionario e le giurisdizioni speciali, 764 - il Potere Giudiziario e la giurisdizione volontaria, 765 - il Potere Giudiziario e il controllo nelle elezioni, 766 - ordinamento del Potere Giudiziario, 775 a 780 - pubblicità dei dibattimenti, 793 a 796 - il Potere Giudiziario e l'interpretazione delle leggi, 797 - il Potere Giudiziario ed il riconoscimento dei titoli nobiliari, 845. V. anche *Divisione* dei poteri, *Poteri* dello Stato.
- Potere Legislativo** - 67 a 94 - partecipazione del Re al Legislativo, 82, 162, 167, 168 - il Potere Legislativo e l'articolo 71 dello Statuto, 792 - rapporti tra il Potere Legislativo e il Giudiziario, 754 a 757. V. anche *Camera* dei deputati, *Legge*, *Senato*.
- Potere moderatore** - della Corona, 718.
- Potere regolamentare** - delle Camere, 645.
- Poteri** - dello Stato e varie specie, 54 - loro divisione, 57 - verifica dei poteri. V. *Verifica*, V. anche *Potere Esecutivo*, *Giudiziario*, *Legislativo* - di guerra, 107 - del Reggente, 214 - pieni. V. *Pieni poteri* - verifica dei poteri o dei titoli nelle Camere. V. *Verifica* dei poteri o dei titoli.
- Preambolo** - dello Statuto, 19 a 22.
- Prefetto** - sua garanzia amministrativa, 753 - quale rappresentante del Potere Esecutivo, organo di vigilanza e tutela sulle amministrazioni locali, 811.
- Premier.** V. *Presidente* del Consiglio.
- Preparazione** - dei progetti di legge. V. *Progetti* di legge.

- Prerogative** - distinzione da privilegi, 83, 264 nota - prerogative della Camera in materia finanziaria, 199 a 202 - parlamentari in generale, 355 - della Corona, 83, 94. V. anche *Re* - dei membri della Real Famiglia, 251, 252 - prerogative riflettenti l'Alta Corte di giustizia, 363 a 378 - l'arresto ed il giudizio dei senatori 379 a 389 - l'arresto e la traduzione in giudizio dei deputati, 451 a 486 - le prerogative dei deputati e lo stato d'assedio, 477 - insindacabilità d'opinioni e di voti dei senatori e dei deputati, 534 a 547 - l'accusa a carico dei Ministri per parte della Camera dei deputati, 495 a 511 - interpretazione delle prerogative parlamentari, 653 a 655, 763 - prerogative della Santa Sede, 39, 40, 41, 278 nota, 296 nota.
- Presidente** - del Consiglio, 671, 698, 699, 701, 702 - Controlli sulle ordinanze, 139. V. anche *Ministri segretari di Stato* - della Camera dei deputati, 445 a 447 - del Senato, 355 a 360.
- Presidenza**. V. *Presidente*.
- Preli**. V. *Ecclesiastici*.
- Primo Ministro**. V. *Presidente del Consiglio*.
- Principi Reali** - appannaggi e doti, 246 a 249 - loro condizione giuridica, 251, 252 - loro nomina e prerogative senatoriali, 351 a 354 - loro stemmi, 827.
- Privilegio** - distinzione da prerogativa, 83, 264 nota.
- Procedimento** - elettorale, 405 a 413.
- Processioni**, 326.
- Processi verbali** - delle Camere, 556.
- Proclama** - dell'8 febbraio 1848, 9, 825 - del generale Cadorna alle Province romane, 39.
- Proclamazione** - del deputato, 413.
- Proclami reali**, 143.
- Procura** - voto per procura e suo divieto, 569, 663.
- Professione** - libertà di, 293.
- Promulgazione** - delle leggi, 167, 168 - dello Statuto, 10.
- Proprietà** - diritto di, 312 a 316.
- Progetti** - di legge, e loro preparazione, 574 a 584 - discussione, 585 a 589 - rigetto, 590 a 593.
- Proposte** - di legge. V. *Progetti*.
- Proroga** - della sessione, 180.
- Protettorato** - assunzione di, 127.
- Provincia** - 809. - V. anche *Istituzioni locali*.
- Psefografo** - sistema di votazione, 397 nota, 661.
- Pubblicazione** - delle leggi, 169, 170.
- Pubblicità** - delle sedute delle Camere, 548 a 553 - delle adunanze degli « Uffici » e delle « Commissioni », 554 - degli atti relativi alle inchieste, 621 - dell'Alta Corte di giustizia, 558 - dei dibattimenti giudiziari in generale, 793 a 796.
- Pubblico Ministero**. V. *Ministero pubblico*.

Q

Quorum. V. *Numero legale*.

R

Rappresentativo - Governo. V. *Governo*

Ratifica - legge di, 48, 70, 149.

Re - titoli, 21, 59 - partecipazione al Potere Legislativo, 82 - carattere sacro, 84 - sua irresponsabilità e correlativa responsabilità dei Ministri, 85 a 90, 714 a 786 - vero concetto del Re costituzionale, 89 - altre prerogative regie di diritto penale, civile, processuale, finanziario, 91 a 94 - il Re, quale capo del Potere Esecutivo, 95 a 160 - sanzione delle leggi, 162 - promulgazione delle leggi, 167, 168 - il Re e le Camere, 177 a 191 - discorso della Corona, 179 - iniziativa delle leggi, 194 - età maggiore, 210, 211 - Reggenza pel Re maggiorenni, 221 a 223 - tutela del Re, 227 - diritti in materia beneficiaria, 231 - lista civile, 233 a

- 243-*bis* - dotazione mobiliare ed immobiliare, 240, 241 - amministrazione della Real Casa, 242 - patrimonio privato, 244, 245 - condizione giuridica o stato civile dei membri della Famiglia Reale, 251, 252 - giuramento, 253 a 255, 390 - incoronazione e consacrazione, 256 - nomina dei senatori, 338 - stato civile della Famiglia Reale, 390 - il Re e la nomina e revoca dei Ministri, 669 a 679 - potere moderatore del Re, 718 - il Re e il Consiglio privato, 718 - il Re ed il potere Giudiziario, 171 a 176-*bis*, 745 a 749 - il Re e gli Ordini cavallereschi, 831 a 834 - il Re e la concessione dei titoli nobiliari, 846 - la concessione dei titoli, pensioni, onorificenze per parte di Governi stranieri e la necessità dell'autorizzazione reale in proposito, 850 a 852 - poteri del Re in Piemonte fino al momento della promulgazione dello Statuto, 856.
- Reati** - elettorali, 414 - ministerali, 498 a 500 - commessi entro le aule parlamentari, 651.
- Redazione** - dello Statuto, 10.
- Referendum** - svizzero, 441.
- Reggente**. V. *Reggenza*.
- Reggenza** - 212 a 215 - successiva devoluzione della Reggenza, 216 - della Regina-Madre, 217, 218 - Reggenza elettiva, 219, 220 - Reggenza pel Re maggiorennne, 221 a 223 - giuramento del Reggente, 257.
- Regime** - costituzionale in Piemonte, 6 a 10. V. anche *Governo*.
- Regina-Madre** - sua Reggenza, 217, 218 - dovario, 250.
- Regnicoli** - chi è considerato tale, 271 - loro godimento dei diritti civili e politici, 272 - loro ammissibilità alle cariche pubbliche, 274.
- Regolamento**. V. *Decreti e Regolamenti* - delle Camere parlamentari, 640 a 645 - giudiziario del Senato, 643 nota.
- Religione**, 28. V. anche *Chiesa, Culti, Libertà religiosa*.
- Repubblica**. V. *Governo* e sue forme,
- Resistenza** - passiva, 267 - attiva, 268 - collettiva, 269.
- Resoconti** - parlamentari, 552.
- Responsabilità ministeriale** - in rapporto alla irresponsabilità regia, 85 a 90 - accusa e giudizio a carico dei Ministri responsabili, 495 a 511 - fondamento della responsabilità ministeriale, sue varie specie, sue sanzioni, valore, 714 a 736 - la responsabilità ministeriale e la concessione delle onorificenze, 834 - *id.* e l'amministrazione degli Ordini cavallereschi, 834 - *id.* e la concessione dei titoli nobiliari, 848 - valore e portata della responsabilità dei Ministri che sottoscrissero lo Statuto, 863.
- Riabilitazione**, 175.
- Riders** - relativi ai progetti di legge negli Stati Uniti, 165.
- Riforma** - del Senato, 349, 350.
- Riforme** - precostituzionali del 1847, 5.
- Rigetto** - del bilancio. V. *Bilancio* - dei progetti di legge. V. *Progetti*.
- Riunione** - diritto di, 326 a 332.
- Riunioni** - elettorali, 329.
- Rivoluzione**, 269.

S

- Salica** - legge, 62.
- Santa Sede**. V. *Sommo Pontefice*.
- Sanzione** - delle leggi, 161 a 166 - contro i reati elettorali, 414.
- Scioglimento** - della Camera dei deputati, 186 a 190 - delle riunioni e delle associazioni, 332, 336.
- Serutinio** - di lista, 403 - nelle votazioni dei singoli Collegi elettorali, 412 - votazioni per scrutinio segreto nelle Camere, 660.
- Sedute** - delle Camere e loro pubblicità, 548 a 554 - sedute segrete delle Camere, 555 a 558 - dell'Alta Corte di Giustizia, 558 - numero legale per la validità delle sedute, V. *Numero legale* - sedute delle Corti e dei Tribunali e loro pubblicità, 793 a 796.
- Seggio** - elettorale, 410.

- Segreto** - epistolare e telegrafico, 278
nota - voto, V. *Votazione e Voto*.
- Senato** - origini di questa denominazione, 81 - iniziativa ed emendamento in Senato, 196, 202 - sua composizione, 337 a 350 - tentativi per una riforma e criteri relativi, 349, 350 - il Senato e i Principi Reali, 351 a 354 - suo Ufficio di presidenza, 355 a 360 - ineleggibilità del senatore a deputato, 426 - sua costituzione in Alta Corte di Giustizia. V. *Alta Corte di Giustizia* - prerogative senatorie in ordine all'arresto ed al giudizio dei senatori, 379 a 389. V. anche *Alta Corte di Giustizia* - suoi rapporti colla Camera dei deputati in ordine all'accusa contro i Ministri, 507 a 509. V. anche *Accusa ai Ministri* - insindacabilità di voti e di opinioni dati in Senato, 534 a 547 - gratuità delle funzioni di senatore, 523 a 531 - franchigia postale e ferroviaria, 532, 533 - potestà regolamentare del Senato, 640 a 645 - suo bilancio interno, 646, 647 - potere di polizia, 648 a 655 - sistemi di votazione adottati in Senato, 657 a 664 - offese al Senato e al suo Presidente, 649, 650 - il Senato e il Governo di Gabinetto, 680 - diritti e doveri dei Ministri di fronte al Senato, 706 a 713 - il Senato e il Sindacato parlamentare, 735 - interpretazione delle prerogative senatoriali, 653 a 655, 763. V. anche *Camera dei deputati*, *Camere*, *Decreti* e *Regolamenti*, *Legge*, *Potere Legislativo*, *Organo Legislativo*, *Prerogative*.
- Senatori**. V. *Senato*.
- Separazione** - tra Stato e Chiesa. V. *Chiesa*.
- Sequestro** - preventivo dei giornali e sua abolizione, 308.
- Servizio militare**. V. *Leva militare*.
- Sessional Orders** - delle Camere inglesi, 640, 643.
- Sessione** - proroga, 180 - chiusura, 182 - elenco delle nostre legislature con la divisione in sessioni dal 1848 al 1908, 444 - simultaneità delle sessioni delle due Camere, 512 a 514 - effetti della chiusura della sessione sulle Commissioni d'inchiesta, 620.
- Sezioni** - di collegio elettorale, 405.
- Sigillo** - dello Stato, 827.
- Sindacato** - parlamentare e la responsabilità ministeriale, 726 - vari mezzi con cui esso sindacato si esercita, 727 a 735 - sindacato giudiziario sugli atti del Potere Legislativo, 754 a 757 - sindacato giudiziario sugli atti dell'Esecutivo, 758 a 762 - il Sindacato parlamentare e l'amministrazione dei beni degli Ordini cavallereschi, 833.
- Sindaco** - sua guarentigia amministrativa, 753 - quale capo del Comune, 807.
- Società** - sua distinzione da *Stato*, 46.
- Sommo Pontefice** - sue prerogative personali riconosciute anche prima della legge detta delle guarentigie, 39 - sue prerogative secondo detta legge, 40, 41 - inviolabilità del segreto epistolare e telegrafico, 278 nota - inviolabilità della sede, 296 nota - conferimento degli Ordini cavallereschi, 831 nota - conferimento dei titoli di nobiltà, 846 nota.
- Sospensione** - delle libertà costituzionali. V. *Stato d'assedio*.
- Sovranità** - in senso politico, 48 - in senso giuridico, 49 - dello Stato, del popolo, della Nazione, 50 - manifestazioni della sovranità, 52 - esercizio, 53 - suo triplice modo di manifestarsi, 738.
- Speaker** - dei Comuni inglesi, 356, 447.
- Stampa** - libertà di, 299 a 311 - la stampa come mezzo di pubblicità delle sedute delle Camere, 552 a 554.
- Stato** - rapporti fra Stato e Chiesa in generale, 28 a 32 - fra Stato e Chiesa in Piemonte, 33 a 36 - fra Stato e Chiesa nel Regno d'Italia, 37 a 43 - determinazione dei rapporti fra Stato e Chiesa nello Statuto, 34 -

- Stato e Società, 46 - formazione storica dello Stato, 47 - sovranità dello Stato, 50 - forme dello Stato, 51 - diritti dello Stato verso la Chiesa cattolica, 228 a 232 - lo Stato e gl'individui, 258 - bandiera o stemma dello Stato, 823 a 828.
- Stato civile** - della Famiglia Reale, 251, 252, 390.
- Stato d'assedio**, 106, 111 a 114, 159 - lo stato d'assedio e le prerogative parlamentari, 477 - lo stato d'assedio e i Tribunali straordinari, 786 a 792.
- Statute law** - diritto scritto e sua distinzione da « common law », 25.
- Statuto** - redazione e promulgazione, 10 - proclama, 9 - festa, 18 - preambolo, 19 a 22 - definizione, 25 - se lo Statuto sia un patto, 26 - in qual senso è legge perpetua ed irrevocabile, 27 - modificazioni allo Statuto, 74 a 78 - lo Statuto e le associazioni, 333.
- Stendardo** - reale, 826.
- Stemma** - dello Stato, 823 a 828 - dei principi reali, 827.
- Straniero** - godimento o meno dei diritti civili e politici, 271 a 274.
- SucceSSIONE** - al trono, 60 a 62.
- torizzazione reale in proposito, 850 a 852.
- Traduzione in giudizio** - dei senatori, 379 a 389 - dei deputati, 451 a 486.
- Trattati** - internazionali, 115 a 127.
- Tre letture** - metodo di discussione adottato dalle Camere, 585.
- Tribunali** - ordinari. V. *Potere Giudiziario* - straordinari, 786 a 792 - del contenzioso amministrativo, 778.
- Tributi**. V. *Imposta*.
- Trono** - cause di vacanza del trono, 60, - successione al trono, 61. V. anche *Re*.
- Tutela** - del Re, 227. V. anche *Re*.

II

- Udienze** - delle Camere. V. *Sedute* - delle autorità giudiziarie e loro pubblicità, 793 a 796.
- Uffici** - delle Camere, 579 a 582 - pubblicità delle loro deliberazioni, 554 - loro numero legale, 568, 569 - pubblici ed ammissibilità ai medesimi, 274 - elettorali, 410.
- Ufficio** - di presidenza delle Camere. V. *Presidenza*.
- Uguaglianza**. V. *Eguaglianza*.
- Unificazione italiana**, 11 a 18.

T

- Tackings** - relativi a progetti di legge in Inghilterra, 165.
- Teocrazia**. V. *Chiesa*.
- Territorio** - le variazioni di territorio e i trattati, 118, 119.
- Titoli** - dei principi di Piemonte, 21 - del monarca italiano, 59 - fondamento del principio sancito nell'articolo 60 dello Statuto in ordine alla verifica dei poteri, 622 - verifica dei titoli nel Senato italiano, 624 a 627 - verifica dei titoli nella Camera dei deputati, 628 a 639 - di nobiltà, 843 a 848 - titoli e pensioni, onorificenze concesse da governi stranieri e necessità dell'au-

V

- Vacanze** - delle Camere. V. *Aggiornamento*.
- Verifica** - dei poteri o dei titoli nelle Camere e fondamento dell'articolo 60 dello Statuto, 622 - verifica dei poteri nel Senato, 624 a 627 - nella Camera dei deputati, 628 a 639.
- Veto** - diritto di veto relativo ai progetti di legge negli Stati Uniti, 165 - veto libero nella dieta di Polonia, 570.
- Viaggi** - gratuiti sulle ferrovie e sui piroscafi pei membri del Parlamento. V. *Franchigia*.

Vigilanza - speciale, 289.

Visite - domiciliari. V. *Domicilio*.

Visto - con riserva dei decreti ministeriali per parte della Corte dei conti, 730. V. anche *Corte dei conti*.

Votazione - per procura e divieto relativo, 569 - dei bilanci, 586 - dei codici, 69, 586 - sistemi di votazione adottati nelle Camere, 657 a 664 - nelle elezioni. V. *Procedimento elettorale*.

Voti - insindacabilità dei voti e le opinioni espresse nelle Camere, 534 a 547 - maggioranza di voti necessaria nelle deliberazioni, 572 - parità di voti e suoi effetti, 573.

Voto - diritto di, V. *Elettori* - nel senso di sistema di votazione. V. *Votazione, Voti*.

Z

Zone - d'influenza. V. *Protettorato*.

INDICE DEGLI ARTICOLI DEL VOLUME III

Art. 48	Pag. 3
Simultaneità delle sessioni delle due Camere	» 3
§ 512. Ragion d'essere di questa disposizione statutaria. - Conseguenze che ne derivano. — § 513. Origini di essa nel diritto pubblico francese. - Modificazioni in proposito del costituente piemontese. — * § 514. Altre osservazioni per la retta interpretazione dell'articolo in esame.	
Art. 49	» 9
Il giuramento parlamentare	» 9
§ 515. Sue origini e vicende in Inghilterra. — § 516. Disamina della formola adottata dal nostro Statuto specialmente nei rapporti tra il giuramento e la libertà di culto. — § 517. Critiche mosse alla suddetta formola per quanto riflette la libertà delle opinioni politiche. — § 518. Risposta alle critiche.	
Tempo e forma del giuramento	» 16
§ 519. Quali siano le funzioni parlamentari al cui esercizio debba precedere il giuramento. — § 520. Se e quante volte possa verificarsi la necessità di giurare per parte dei membri dell'una e dell'altra Camera (n). — § 521. Momento e forma del giuramento (n). — § 522. La legge 30 dicembre 1882 sul giuramento politico (n).	
Art. 50	» 23
L'indennità parlamentare	» 23
§ 523. Precedenti storici in Inghilterra. — § 524. Stati Uniti. - Francia. - Costituente piemontese (n). — § 525. Vi- cende dell'indennità parlamentare in altri Stati, e progetti italiani che la riguardano (n). — § 526. Critiche mosse alla gratuità del mandato politico. — § 527. Osservazioni in contrario. — § 528. Come l'indennità non salvi dalla cor- ruzione. — § 529. Si risponde all'altra critica « essere la gratuità del mandato causa di diserzione nelle sedute della Camera ». — § 530. Altri argomenti a favore della gratuità del mandato. — * § 531. Carattere assoluto della disposi- zione dell'articolo 50 dello Statuto. - * Conseguenze che se ne sono tratte. - Remora che si potrebbe opporre alla rigi- dità del principio della gratuità del mandato politico.	
* Franchigia postale e ferroviaria	» 34
* § 532. Franchigia postale. — * § 533. Viaggio gratuito sulle ferrovie e sui piroscafi.	

Art. 51	Pag. 37
Insindacabilità d'opinioni e di voti.	» 37
§ 534. Fondamento razionale di questa guarentigia. —	
§ 535. Le lotte dei <i>Comuni</i> in Inghilterra per sostenerla. —	
§ 536. Dalle <i>Carte</i> francesi al costituente piemontese. —	
§ 537. Portata generale dell'articolo 51. — § 538. Estensione della guarentigia a favore dei Ministri. — § 539. Estensione relativamente al tempo. — § 540. A qual genere di responsabilità essa si riferisca. — § 541. Limiti della insindacabilità. — * § 542. Se e quali <i>fatti</i> rientrino nella guarentigia dell'articolo 51. — * § 543. Conseguenza di questa guarentigia in rapporto alle chiamate dell'Autorità giudiziaria. — Differenza fra l'articolo 51 ed il corrispondente articolo della Costituzione belga (<i>n</i>). — * § 544. <i>Quid</i> nel caso di discorsi o di pubblicazioni d'un membro del Parlamento fuori della Camera. — § 545. Sanzioni a tutela della guarentigia (<i>n</i>) — § 546. Rimedi contro gli eventuali abusi della surricordata guarentigia. — Disposizioni in proposito dei regolamenti del Senato e della Camera dei deputati. (<i>n n</i>). — * § 547. Conclusioni.	
Art. 52	» 54
Pubblicità delle sedute delle Camere	» 54
§ 548. — Come la pubblicità sia uno dei caratteri essenziali dei reggimenti liberi. — § 549. Necessità che pubblici siano specialmente gli atti e le manifestazioni tutte delle assemblee politiche. — L'esempio dell'Inghilterra. — § 550. Le <i>Carte</i> francese e belga. — § 551. Disamina della prima parte dell'articolo 52. — Primo mezzo atto a dare pubblicità agli atti delle Camere: l'ammissione del pubblico alle adunanze. — § 552. Altro mezzo: la stampa e il resoconto <i>ufficiale</i> delle sopraccennate discussioni, atti e documenti. — § 553. Terzo e più potente mezzo: stampa e diffusione <i>libera</i> od <i>extra-ufficiale</i> . — § 554. <i>Quid</i> circa la pubblicità delle adunanze e quant'altro degli <i>Uffici</i> e delle Commissioni <i>speciali</i> delle Camere.	
Sedute segrete.	» 64
§ 555. Eccezioni alla regola generale della pubblicità. — § 556. Come si ottenga il segreto. — * § 557. Casi e precedenti parlamentari in merito al segreto delle sedute. — Una recentissima riforma relativa alla discussione del bilancio della Camera. — * § 558. Osservazioni in ordine alla pubblicità delle adunanze del Senato costituito in Alta Corte di Giustizia.	
Art. 53	» 70
Il numero legale	» 70
§ 559. Necessità di fissare un <i>minimum</i> indispensabile per la validità delle deliberazioni — § 560. Consuetudine inglese in proposito. — § 561. Stati Uniti, Francia, Belgio, costituente piemontese. — § 562. Valore e senso dell'inciso « maggioranza assoluta ». — § 563. Contro la soverchia rigidità di questa prescrizione. — § 564. Disposizioni del Regolamento senatoriale in proposito. — § 565. Disposizioni del Regolamento della Camera dei deputati. — * § 566. Presunzione <i>juris tantum</i> del numero legale. — Prove contrarie che	

la distruggono e conseguenze che ne derivano. — § 567. Disposizioni del Regolamento senatoriale in ordine alla constatazione della mancanza del numero legale. — § 568. Numero legale per le sedute e le deliberazioni degli Uffici e delle Commissioni speciali (*n*). — * 569. Altra conseguenza che si ritrae da quest'articolo: Divieto dei voti per *procura*.

Art. 54 Pag. 83

Maggioranza necessaria per le deliberazioni. » 83

§ 570. Fondamento razionale del principio sancito nell'articolo 54. — § 571. Differenza tra l'articolo 54 del nostro Statuto e l'articolo corrispondente dello Statuto belga da cui pure è tratto. — § 572. Determinazione della frase « maggioranza dei voti ». — § 573. *Quid* nel caso di « parità di voti ». — § 574. Limite alla regola generale del « rigetto delle proposte » nel caso di parità di voti. — § 575. Eccezioni alla rigidità del principio sancito nell'articolo 54. Ragione delle medesime.

Art. 55 » 92

Preparazione dei progetti di legge » 93

§ 576. Ragioni giustificative dell'articolo.

Esame dei progetti di legge » 94

§ 577. Metodi o sistemi adottati pei lavori preparatori. - Sistema inglese del « Comitato generale ». — § 578. Sistema americano dei « Comitati speciali ». — § 579. Sistema francese degli « Uffici ». — § 580. Come quest'ultimo sistema fu seguito dal costituente piemontese. - Disposizioni in proposito dei Regolamenti del Senato e della Camera dei deputati. — § 581. Disamina di queste disposizioni. — § 582. Prevalenza del sistema degli « Uffici » in concorrenza col sistema americano dei « Comitati speciali », od altrimenti delle « Commissioni permanenti » o « Giunte ». — § 583. La Giunta generale del bilancio (*n*). — § 584. Commissioni speciali temporanee.

Discussione dei progetti di legge » 109

§ 585. Metodi adottati per detta discussione. — Metodo delle tre letture (*n*). — § 586. Metodo della duplice discussione. - Votazione dei bilanci. (*n*) - Votazione in blocco dei Codici (*n*). — * § 587. Confronto fra i due sopraccennati sistemi. - Altri richiami ai regolamenti delle due Camere in proposito. — * § 588. Abbreviazione dei termini nei casi dichiarati « urgenti » od « urgentissimi ». — * § 589. Trasmissione dall'una all'altra Camera di un progetto approvato. - Le varie ipotesi che possono in seguito verificarsi.

Art. 56 » 123

Rigetto dei progetti di legge e dei bilanci » 123

§ 590. Disposizioni in proposito delle Carte francesi del 1814 e del 1830. — § 591. Ragioni giustificative dell'articolo 56 - Erroneità della espressione « dei tre poteri legislativi ». — * § 592. Esatta portata della espressione « progetto di legge rigettato » (*n*). — * § 593. Soluzioni adottate ed adottabili nel caso di rigetto del bilancio.

Art. 57	<i>Pag.</i> 131
Nozione, fondamento, importanza odierna del diritto di petizione »	131
§ 594. Precedenti storici. — * § 595. Nozione e carattere di questo diritto. — 596. Cenni generali sul corso che devono seguire le petizioni (<i>n</i>). — § 597. Disposizioni in proposito dei Regolamenti: <i>a</i>) del Senato — <i>b</i>) della Camera dei deputati (<i>n</i>). — * § 598. Efficacia pratica odierna del diritto di petizione — Prospetto delle petizioni presentate dal 1848 all'aprile 1908.	
 Art. 58	 » 148
Il divieto delle petizioni presentate in persona ed in nome collettivo	» 148
§ 599. Consuetudine inglese - legislazione francese - Costituente piemontese. — § 600. Disposizioni dei Regolamenti del Senato e della Camera dei deputati. — § 601. Petizioni <i>collettive</i> (<i>n</i>). — § 602. Petizioni in <i>nome collettivo</i> . — § 603. Eccezioni a favore delle « autorità costituite ». — * § 604. Se l'eccezione favorevole a queste ultime si estenda anche alle petizioni aventi per oggetto materie estranee alle funzioni cui dette autorità sono chiamate per legge ad esercitare.	
 Art. 59	 » 158
Idee generali in ordine al divieto sancito nell'articolo 59	» 158
§ 605. Ragioni di questo divieto. — § 606. Dove siasi ispirato il costituente piemontese per questo esplicito divieto. — § 607. Analisi dell'articolo - Eccezioni a favore dei commissari del Governo (<i>n</i>). — § 608. Divieto per gli « estranei » alle Camere. — § 609. Come l'articolo 59 non si riferisca al Senato costituito in Alta Corte di Giustizia.	
 *L'articolo 59 e il potere d'inchiesta.	 » 164
* § 610. Il potere d'inchiesta nel diritto e nella consuetudine inglese. - Nel diritto pubblico degli Stati Uniti e della Francia - La Costituzione belga e il costituente piemontese. — * § 611. Il diritto d'inchiesta non è incompatibile colla disposizione dell'articolo 59. — * § 612. Altri argomenti in favore di quest'ultima tesi. — * § 613. Varie categorie d'inchieste: <i>Legislative - di Sindacato - elettorali</i> — * § 614. Altra specie d'inchiesta: <i>personale</i> . — * § 615. Modo di proporre e d'instituire le inchieste. — * § 616. Modo di procedere alle medesime. — * § 617. Azione delle Commissioni d'inchiesta nei rapporti col Potere Esecutivo. — * § 618. Azione delle Commissioni d'inchiesta nei rapporti col Potere Giudiziario. — * § 619. Azione delle Commissioni d'inchiesta nei rapporti coi privati. — * § 620. Termine fissato per l'inchiesta — Effetti della chiusura della sessione sulle Commissioni d'inchiesta. — * § 621. <i>Quid</i> in ordine alla pubblicità degli atti relativi alla inchiesta.	
 Art. 60	 » 183
La verifica dei poteri in generale.	» 184
§ 622. Fondamento razionale di questa disposizione. — § 623. Esempi tratti dagli altri popoli.	

La verifica dei poteri nel Senato Pag. 187

§ 624. Le due categorie di senatori. - Verifica dei titoli. - Disposizioni regolamentari in proposito. - Limite di tempo per detta verifica (n). — § 625. Effetti della riconosciuta validità dei titoli. - Giuramento. — * § 626. *Quid* nel caso di negata validità dei titoli? — * § 627. Se, e quali limiti sieno riservati al Senato nella verifica dei titoli.

La verifica dei poteri nella Camera dei deputati » 196

§ 628. Varie specie d'indagine cui deve procedere la Camera. - Disposizioni della legge elettorale politica in ordine alle inchieste elettorali. — § 629. Sistemi adottati nella nostra Camera per la verifica dei poteri. - La Giunta per detta verifica (n). — § 630. Svolgimento delle operazioni di verifica. - Prime indagini. - Elezioni dichiarate *regolari*. — § 631. Elezioni dichiarate *contestate*. - Inchieste in merito (n). — § 632. Indagini sui requisiti di eleggibilità dell'eletto. — § 633. Conclusioni che può prendere la Giunta. - Discussioni intorno alle medesime alla Camera. — Deliberazioni della Camera. - Provvedimenti relativi. — * § 634. Se le qualità morali e politiche dell'eletto possano essere oggetto di indagine. — * § 635. Rimedi contro l'eventualità di deliberazioni partigiane per parte della Camera. - Obiezioni in contrario. — * § 636. Come il deputato entri nell'esercizio delle sue funzioni appena prestato il giuramento ed indipendentemente dalla verifica dei poteri.

* Verificazione delle cause di cessazione dall'ufficio di senatore o di deputato » 211

* § 637. Come simile diritto derivi logicamente dall'articolo 60 dello Statuto. — * § 638. Casi e cause di cessazione dall'ufficio di senatore. — * § 639. Casi e cause di cessazione dall'ufficio di deputato.

Art. 61 » 217

Potestà regolamentare delle due Camere » 218

§ 640. Perché lo Statuto faccia espresso obbligo alle Camere di determinare i rispettivi interni regolamenti. — § 641. Libertà sul modo di determinarli. — § 642. Come la potestà regolamentare delle due Camere trovi un limite nelle leggi. — § 643. Efficacia dei regolamenti (n). — * § 644. I regolamenti « provvisori » all'inizio del Parlamento subalpino. - Cenno dei vari regolamenti senatoriali adottati dal 1850 al 1901. - Ultimi ritocchi del 1908. — * § 645. Cenno dei vari regolamenti adottati dalla Camera dei deputati dal 1850 sino alla riforma regolamentare del luglio 1900. - Ultimi ritocchi del 1907.

* Diritto di bilancio e d'amministrazione interna » 234

* § 646. I bilanci delle due assemblee. — * § 647. Impiegati e salariati.

Potere di polizia » 240

§ 648. Fondamento di questo speciale diritto. - I Questori. - La guardia di servizio. — § 649. Offese alle assemblee per parte di persone estranee. — § 650. Offese alle assemblee o al rispettivo Presidente per parte di un membro delle me-

desime. — * § 651. *Quid* nel caso di reati commessi da un membro del Parlamento nell'aula o durante la seduta. - Il caso verificatosi nel 1899 durante l'ostruzionismo parlamentare. - Critica ad una sentenza della Sezione d'accusa presso la R. Corte d'Appello di Roma. — * § 652. Immunità dei palazzi adibiti a sede dell'uno o dell'altro ramo del Parlamento. - Precedenti in proposito.

Interpretazione delle guarentigie parlamentari Pag. 249

§ 653. Se e come spetti ad ogni Camera il diritto di interpretare e dichiarare in ogni caso dubbio l'estensione ed i limiti delle rispettive attribuzioni e guarentigie. — § 654. I. limite del suaccennato diritto. — * § 655. *Quid* nel caso di conflitti con altri poteri od organi statuali in merito alla interpretazione delle attribuzioni e guarentigie suaccennate.

Art. 62 » 255

La lingua ufficiale nelle Camere » 255

§ 656. Disamina dell'articolo 62 (*n*).

Art. 63 » 258

I sistemi di votazione nelle nostre Camere » 258

§ 657. Come e perchè il costituente piemontese abbia voluto fissare i metodi di votazione. — § 658. Esame dei tre metodi. - Le votazioni per alzata e seduta. — § 659. La votazione per divisione. — § 660. La votazione per scrutinio segreto (*n*). — * § 661. Altro sistema di votazione adottato dalle nostre Camere e non contemplato dallo Statuto: votazione nominale con scrutinio palese, o altrimenti detto « appello nominale ». - Altro sistema che si vorrebbe adottare (lo psefografo). — * § 662. Se e come sia possibile cambiare il sistema normale di votazione in seguito a speciale richiesta. — * § 663. Facoltà di astenersi dalla votazione. - Dubbi che ne possono sorgere. — * § 664. Modo di formulare e di porre ai voti le questioni. - Validità delle votazioni. - Osservazioni varie.

Art. 64 » 275

Incompatibilità delle due cariche di senatore e di deputato contemporaneamente in una stessa persona » 275

§ 665. L'articolo 64 è una logica conseguenza del sistema bicamerale. — § 666. Come la nomina a senatore non porti per sè stessa alla decadenza dell'ufficio di deputato. — * § 667. Ineleggibilità del senatore a deputato. — * § 668. Altra conseguenza giuridica dell'articolo 64.

Art. 65 » 279

* Il Governo di Gabinetto » 280

* § 669. Fondamento del diritto di nomina e di revoca dei Ministri per parte del Re. — * § 670. Sviluppo del regime parlamentare. — * § 671. Come il « Governo di gabinetto » diventi « Governo di partito ». - Conseguenze che ne derivano. — * § 672. Necessità che il Gabinetto proceda in mutuo accordo colla Corona o col partito in maggioranza nella Ca-

mera dei deputati. — * § 673. Sistema parlamentare e parlamentarismo. - Il sottrarre la nomina o la revoca dei Ministri all'influenza del Parlamento non sarebbe però il rimedio contro i difetti di quest'ultimo. — * § 674. I vari Gabinetti o Ministeri succedutisi in Italia dal marzo 1848 al 1908.

* Nomina e revoca dei Ministri Pag. 301

* § 675. Cause e casi generali del succedersi dei vari Gabinetti. - Cause estrinseche ed intrinseche. — * § 676. Casi speciali di revoca di un solo Ministro. — * § 677. Dimissioni dell'intero Gabinetto per l'avvento al trono di un nuovo Principe. — * § 678. La perdita, per parte del Gabinetto, della fiducia della maggioranza parlamentare. - Conseguenze che ne derivano: dimissioni del Gabinetto o scioglimento della Camera elettiva. — * § 679. Come per adottare l'una e l'altra soluzione richiedasi grande tatto politico nella Corona. — * § 680. Il Gabinetto e il Senato. — * § 681. Altre cause di ritiro spontaneo, o solo apparentemente tale, del Gabinetto. — * § 682. Le risoluzioni della Corona di fronte alle dimissioni del Gabinetto. - La permanenza dei Ministri dimissionari in carica pel disbrigo degli affari d'ordinaria amministrazione e per la tutela dell'ordine pubblico. — * § 683. Formazione e costituzione del nuovo Gabinetto. — * § 684. Diritto di sindacato delle Camere sull'andamento e sulla soluzione della crisi ministeriale.

* Numero e funzioni dei Ministri. » 324

* § 685. Le grandi branche in cui dividesi la pubblica amministrazione. - I decreti reali che istituirono, in Italia, i vari Ministeri corrispondenti alle singole amministrazioni. — * § 686. Modificazioni del numero dei Ministri. — * § 687. Il regolamento annesso al R. D. 21 dicembre 1850 n. 1122, disciplinante le attribuzioni dei vari Ministri. - La legge 8 aprile 1906 n. 109. — * § 688. Disposizioni riguardanti il Ministero degli Affari Esteri. — * § 689. Id. il Ministero dell'Interno. — * § 690. Id. il Ministero della Guerra. — * § 691. Id. Ministero di Grazia, Giustizia e Culti. — * § 692. Id. Ministeri delle Finanze e del Tesoro. — * § 693. Id. il Ministero della Istruzione Pubblica. — * § 694. Id. il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. — * § 695. Id. il Ministero dei Lavori Pubblici. — * § 696. Id. il Ministero della Marina. — * § 697. Id. il Ministero delle Poste e Telegrafi. — * § 698. Regolamento annesso al R. D. 7 settembre 1887, n. 4936, riguardante la Segreteria della Presidenza del Consiglio. — * § 699. La Presidenza del Consiglio e l'assegnazione dei portafogli. - Stipendi dei Ministri. — * § 700. Come e quando il numero dei Ministri possa essere superiore od inferiore al numero normale di undici. - Ministri « senza portafogli ». - *Intervinati*. — * § 701. Vari aspetti sotto cui può considerarsi l'attività ministeriale. - Il Consiglio dei Ministri. - Affari di competenza del Consiglio dei Ministri. — * § 702. I Ministri come capi distinti dei singoli Ministeri.

* I sottosegretari di Stato » 349

* § 703. Loro ragion d'essere. — * § 704. Leggi e decreti che ne regolano le attribuzioni. — * § 705. Come rappresentino e sostituiscano il rispettivo Ministro: a) Nella Camera di cui sono membri. b) Nella Camera e nelle Camere di cui non sono membri. c) Nei rispettivi dicasteri.

Art. 66 Pag. 353

* Diritti e doveri dei Ministri di fronte alle Camere » 353

* § 706. La formula dell'articolo 66 dello Statuto italiano, e le Carte, francese del 1814, e belga del 1820. — * § 707. Conseguenze che si potrebbero trarre da questa formula. — * § 708. Diritto, nei Ministri, d'intervenire alle sedute delle Camere. — * 709. Diritto di essere sentiti. - Estensione a loro favore della guarentigia di cui all'articolo 51 dello Statuto. — * § 710. Le leggi 14 luglio 1887, n. 4711, e 3 maggio 1888, n. 5381, abrogatrici della decadenza dalla loro carica parlamentare, dei deputati assunti al Ministero. — * § 711. Diritto di voto deliberativo nelle rispettive Camere per parte dei Ministri deputati o senatori. — * § 712. Autorità del Presidente dell'una o dell'altra Camera sui Ministri. — * § 713. Come anche ai Ministri « senza portafogli » debbano riferirsi i diritti ed i doveri sopraccennati.

Art. 67 » 364

* La responsabilità ministeriale. » 365

* § 714. Fondamento della responsabilità ministeriale. — * § 715. Contenuto di detta responsabilità. — * § 716. Necessità della controfirma di un Ministro ad ogni legge od atto del Governo. Le onorificenze concesse *motu proprio* dal Re. — * § 717. La responsabilità dei Ministri di fronte a varie manifestazioni della volontà della Corona. — * § 718. Il così detto « Potere moderatore » della Corona e l'istituzione di un « Consiglio Privato » della medesima. — * § 719. Responsabilità diretta dei Ministri, o responsabilità derivante da azioni od omissioni loro proprie. — * § 720. Responsabilità indiretta, o derivante da azioni od omissioni dei pubblici funzionari da loro dipendenti. * § 721. Come l'una e l'altra delle sopraccennate responsabilità si fondino sulla reale o presunta azione o negligenza personale del Ministro. - *Quid* in tema di responsabilità dei Ministri senza portafoglio.

* Sanzioni della responsabilità ministeriale » 378

* § 722. Le varie specie di sanzioni. — * § 723. Sanzione penale. — * § 724. Sanzione civile. — * § 725. Sanzione politica. — * § 726. Come detta responsabilità ministeriale in genere e quella politica in ispecie diano fondamento al diritto di sindacato, per parte del Parlamento, su tutta l'azione del Governo. - Vari mezzi con cui esso sindacato si esplica. — * § 727. Le « Commissioni di vigilanza » sull'andamento di certi pubblici servizi. - Richiamo ad alcune di esse. — * § 728. Documenti e relazioni ministeriali da presentarsi al Parlamento. — * § 729. Inchieste e petizioni. — * § 730. Decreti registrati con riserva dalla Corte dei conti. — * § 731. Esame dei bilanci dei singoli Ministri. - Contingente annuo per la leva militare. — * § 732. Altri mezzi per esercitare il sindacato parlamentare - L'interrogazione. — * § 733. L'interpellanza. — * § 734. La mozione. — * § 735. Il Senato e il sindacato politico.

* Valore della responsabilità ministeriale » 399

* § 736. Efficacia pratica della responsabilità ministeriale in genere e di quella politica in ispecie. — § 737. La responsabilità ministeriale ed i presidi giuridici e politici che vi si connettono.

Art. 68 Pag. 406

* La funzione giudiziaria in generale » 407

* § 738. La sovranità e il suo triplice modo di manifestarsi. - Funzione legislativa, esecutiva, giudiziaria. — * § 739. Compiti e caratteri specifici della funzione giudiziaria. — * § 740. Suo modo di esplicarsi. — * § 741. Raffronto tra la funzione giudiziaria e la legislativa. — * § 742. Raffronto tra la funzione giudiziaria e l'esecutiva. — * § 743. Necessità della autonomia della funzione giudiziaria. — * § 744. Come questa autonomia s'imponga specialmente in un regime costituzionale.

* Il Potere Giudiziario (organi e funzioni) e lo Statuto italiano » 421

* § 745. Imperfezione della formula dell'articolo 68 - Essa non risponde al vero concetto del costituente piemontese. — * § 746. Se la parola « ordine » usata dal costituente piemontese escluda sostanzialmente il concetto di « potere giudiziario ». — * § 747. Significato della espressione « la giustizia emana dal Re ». — * § 748. Disamina dell'altra espressione: « ed amministrata in suo nome dai giudici ». — * § 749. *Nomina ed istituzione dei giudici.*

* Il Potere Giudiziario e le azioni individuali » 432

* § 750. Azioni d'indole *civile* ed azioni d'indole *penale*. - Caratteri dell'una e dell'altra giustizia. — * § 751. Nessun limite alle azioni di indole civile per quanto riguarda le persone. — * § 752. Come simile limite esista, invece, nel campo della giustizia penale. — * § 753. Garanzia amministrativa.

Il Potere Giudiziario e gli atti del Legislativo » 442

* § 754. Posizione dei varî quesiti che sorgono relativamente ai rapporti fra il potere giudiziario e gli altri poteri dello Stato. - Primo quesito: se il Giudiziario possa inquirere sulla costituzionalità *sostanziale* di una data legge. - Concetto degli americani. — * § 755. Come la soluzione sia negativa nei riguardi del nostro diritto pubblico. — * § 756. Secondo quesito: se il Giudiziario possa inquirere sulla costituzionalità *formale* di una data legge. — * § 757. Risolto affermativamente il secondo quesito, si esamina l'altro quesito: quale limite sia assegnato al giudice relativamente all'indagine sulla costituzionalità *formale* di una data legge.

Il Potere Giudiziario e gli atti dell'Esecutivo » 457

* § 758. Primo quesito: se possa il Giudiziario inquirere sulla legalità *sostanziale* d'un regolamento o d'un decreto regio, e negargli efficacia. — * § 759. Se e come possa detta indagine rivolgersi alla legalità *formale* dei sopraccennati atti del Potere Esecutivo. — * § 760. Terzo quesito in merito ai decreti emanati per delegazione del Parlamento: se il Giudiziario possa fare indagini sull'azione dell'Esecutivo per verificare se quest'ultimo abbia esorbitato dal mandato ricevuto. — * § 761. Ancora sulla incostituzionalità dei decreti-legge non emanati per delegazione. — * § 762. L'ultimo decreto-legge del 22 giugno 1899.

* Il Potere Giudiziario in conflitto con altri organi dello Stato o dell'Amministrazione.	Pag. 479
* § 763. Il Potere Giudiziario e il diritto d'interpretare e di far valere le guarentigie parlamentari. — * § 764. Il prin- cipio dell'unità giurisdizionale e le giurisdizioni speciali am- ministrative.	
* Altre attribuzioni del Potere Giudiziario	» 484
* § 765. Giurisdizione volontaria. — * § 766. Funzioni di controllo nelle elezioni.	
Art. 69	» 488
* Inamovibilità dei magistrati	» 488
* § 767. Necessità della piena indipendenza dei giudici. — * § 768. La inamovibilità in Inghilterra e negli Stati Uniti. — * § 769. In Francia e nel Belgio. — * § 770. Origine di quest'articolo 69. — * § 771. Legge subalpina del 1851. — * § 772. Decreto legislativo del 1859. — * § 773. Decreto le- gislativo del 6 dicembre 1865, n. 2626 ed altre leggi sino alle riforme del 1907 e 1908. — * § 774. Come si sentisse da tempo la necessità di riforme. — * § 775. La legge 24 lu- glio 1908, n. 438, sulle guarentigie e disciplina della magi- stratura.	
Art. 70	» 518
* L'ordinamento giudiziario	» 518
* § 776. Analisi della formula e del contenuto dell'arti- colo 70, quale lo volle redatto il costituente piemontese. — * § 777. Organizzazione giudiziaria del Regno Sardo al- l'epoca della proclamazione dello Statuto. — * § 778. I Tribu- nali del contenzioso amministrativo. — La legge del 20 marzo 1865, n. 2248 ed ancora la legge 31 marzo 1877, n. 3761. — * § 779. Organizzazione vigente e carriera giudiziaria in base ai decreti legislativi del 6 dicembre 1865 e del 1° di- cembre 1889, ed alle leggi 14 luglio 1907, n. 511, e 28 giu- gno 1908, n. 312. — * § 780. Costituzione ed attribuzioni del Pubblico Ministero.	
* Il giuri.	» 551
* § 781. Origini storiche e sviluppo del giuri in Inghil- terra ed altri Stati. — Il giuri e il costituente piemontese. — * § 782. Condizioni per essere giurato. — * § 783. Se e come il giuri possa rispondere alle condizioni giuridiche e politiche di un reggimento libero. — Argomentazioni in fa- vore. — * § 784. Argomenti in contrario. — * § 785. Con- clusioni nostre in merito al giuri.	
Art. 71	» 567
* Tribunali e Commissioni straordinarie	» 567
* § 786. Importanza somma del principio formulato nella seconda parte dell'articolo 71. — * § 787. I Tribunali straor- dinari in Francia sino alla Carta del 1830. — * § 788. I co- stituenti: piemontese-napoletano-toscano. — * § 789. Signi- ficato dell'espressione « giudice naturale ». — * § 790. Le giurisdizioni speciali. — * § 791. L'articolo 71 ed il Potere Esecutivo. — * § 792. L'articolo 71 ed il Potere Legislativo.	

Art. 72	<i>Pag.</i> 578
* Pubblicità dei dibattimenti giudiziari.	» 578
* § 793. Necessità di questa guarentigia. — * § 794. L'articolo 72 e i suoi modelli. — * § 795. Analoghe disposizioni dei vigenti Codici. — * § 796. I dibattimenti giudiziari e la libertà di stampa.	
Art. 73	» 585
* Interpretazione delle leggi	» 585
* § 797. Interpretazione giudiziaria e interpretazione legislativa — * § 798. Valore e portata dell'articolo 73. — * § 799. Le leggi interpretative.	
Art. 74	» 593
Le istituzioni comunali e provinciali	» 593
§ 800. Modelli cui si è ispirato il costituente piemontese. — Duplice significato dell'articolo 74. — § 801. Governo unitario ed istituzioni locali. — § 802. Divieto fatto all'Esecutivo di disporre a suo beneplacito dell'ordinamento e dell'amministrazione delle istituzioni locali. — * § 803. Dall'Editto precostituzionale del 27 novembre 1847 al R. D. 21 maggio 1908, n. 269, che approva il nuovo testo unico della legge comunale e provinciale. — * § 804. Cenni generale sulla vigente circoscrizione locale.	
* Il Comune	» 601
* § 805. Gli organi dell'Amministrazione comunale. — Il Consiglio. — * § 806. La Giunta. — * § 807. Il Sindaco.	
* La Provincia	» 610
* § 808. Gli organi dell'Amministrazione provinciale. — Il Consiglio. — * § 809. La Deputazione provinciale e il suo presidente.	
* Vigilanza e tutela sulle Amministrazioni locali	» 613
* § 810. Ragion d'essere di questo controllo sulle Amministrazioni locali. — * § 811. Gli organi di vigilanza e di tutela. — Il Prefetto — * § 812. La Giunta provinciale amministrativa.	
Art. 75	» 620
La leva militare	» 620
§ 813. L'obbligo militare. — § 814. Il contingente annuo. — * § 815. Origini e valore dell'articolo 75. — * § 816. Cenni di legislazione riguardanti il reclutamento dell'esercito sino alla legge 15 dicembre 1907, n. 763. — * § 817. La leva marittima e cenni sulla legislazione che la regola sino alla legge 5 luglio 1908, n. 348.	
Art. 76	» 637
* La Milizia Comunale	» 637
* § 818. La guardia nazionale in Francia e nel Belgio. — * § 819. In Piemonte. — * § 820. Legge del 1848. — * § 821. Leggi successive. — * § 822. Abolizione della guardia nazionale e istituzione della nuova milizia comunale.	

Art. 77 *Pag.* 649

Bandiera e stemma dello Stato. » 649

§ 823. Alto significato degli emblemi e degli stemmi in generale. - La bandiera e l'emblema del Regno Sardo. — § 824. Il tricolore italiano. — § 825. Come e quando Carlo Alberto abbia adottato il tricolore italiano, abrogando, così, quest'articolo 77 prima ancora che il medesimo avesse avuto vigore. — * § 826. Disposizioni vigenti in ordine alla bandiera nazionale. — * § 827. Lo stemma dello Stato e le disposizioni legislative e regolamentari in ordine al medesimo. — * § 828. Sanzioni penali a salvaguardia del rispetto dovuto alla bandiera ed allo stemma nazionale. - Un quesito intorno alla libera introduzione o meno della bandiera nazionale nelle chiese cattoliche.

Art. 78 » 665

Gli Ordini cavallereschi » 665

§ 829. Loro origini storiche. — § 830. Ragioni giustificative delle tre distinte disposizioni sancite nell'articolo 78 (n). — § 831. La Corona « fonte degli onori », secondo la espressione inglese. - Prerogativa riconosciuta, in proposito, anche al Sommo Pontefice (n). — * § 832. Limiti di questa prerogativa regia. — * § 833. Amministrazione dei beni di proprietà degli Ordini cavallereschi. - Insindacabilità del Parlamento sulla medesima. - Funzionari di detta Amministrazione. — * § 834. Forma con cui la Corona esercita la prerogativa in questione. - La concessione delle onorificenze e la responsabilità ministeriale.

* Gli Ordini cavallereschi tuttora esistenti » 678


* § 835. L'Ordine supremo della SS. *Annunziata*. — * § 836. L'Ordine dei SS. *Maurizio e Lazzaro*. — * § 837. L'Ordine *militare di Savoia*. — * § 838. L'Ordine *civile di Savoia*. — * § 839. L'Ordine della *Corona d'Italia*. — * § 840. La Croce per *anzianità di servizio militare*. — * § 841. L'Ordine cavalleresco al merito *agrario, industriale e commerciale*. — * § 842. Le *medaglie* al merito, o commemorative - Loro elenco.


Art. 79 » 699


I titoli di nobiltà » 699

§ 843. Cenni generali sui titoli nobiliari. — § 844. Vicende della nobiltà in Francia, dalla rivoluzione del 1789, alla Carta del 1830. - Il Costituente piemontese ed i titoli di nobiltà. — * § 845. Il riconoscimento dei titoli nobiliari e l'autorità giudiziaria. — * § 846. Esplicazione della prerogativa regia in ordine ai titoli nobiliari. - Concessioni di nuovi titoli. - Conferma. - Rinnovazioni. - Riconoscimenti. - Il regio decreto 8 gennaio 1888 in materia. — * § 847. I principali decreti regi sulla « Consulta araldica » sino al R. D. 13 aprile 1905, n. 234. — * § 848. Controfirma del ministro e forma del diploma concedente il titolo nobiliare. — * § 849. Sanzioni contro l'insurpazione di titoli nobiliari.

Art. 80	Pag. 721
* I titoli e le pensioni concesse dai Governi stranieri.	» 721
* § 850. Fondamento dottrinale e storico di questa disposizione. — * § 851. Come viene concessa l'autorizzazione reale in ordine alle onorificenze estere. — * § 852. Sanzioni destinate ad assicurare il rispetto alle norme suindicate.	
Art. 81	» 726
* Abrogazione delle leggi incompatibili colle disposizioni statutarie.	» 726
* § 853. Inutilità giuridica di quest'articolo. — * § 854. Problemi che già sorsero e potrebbero risorgere in materia.	
Art. 82	» 729
* Temporanea riserva di pieni poteri.	» 729
* § 855. Epoca dell'entrata in vigore dello Statuto. — * § 856. Poteri del Re fino a quell'epoca. — * § 857. Come nacque l'articolo 82. — * § 858. L'articolo 82 e le annessioni.	
Art. 83	» 738
* Le leggi speciali necessarie per l'esecuzione dello Statuto.	» 738
* § 859. Fondamento razionale dell'articolo 83. — * § 860. Ragioni giustificative del capoverso dell'articolo suindicato. — * § 861. L'ordinamento del Consiglio di Stato in Piemonte prima della promulgazione dello Statuto. - Riordinamento del Consiglio di Stato col decreto legislativo 30 ottobre 1859. — * § 862. La legge del 20 marzo 1865 e le successive riforme riguardanti il Consiglio di Stato sino alla legge 7 marzo 1907, n. 62.	
Art. 84	» 748
* Esecuzione delle disposizioni transitorie	» 749
* § 863. Valore e portata della responsabilità dei Ministri che sottoscrissero lo Statuto. - Momento esecutivo delle disposizioni transitorie.	
* Cenni biografici sul Principe e sui Ministri firmatari dello Statuto	» 750
* § 864. Carl'Alberto. — * § 865. I Ministri firmatari: Borrelli — Avet — Di Rével — Des Ambrois — E. Di San Marzano — Broglia — C. Alfieri.	
Saggio bibliografico	» 757
Indice alfabetico	» 805







Prezzo dell'Opera in tre volumi

L. 30

